

UNIVERSITÀ COMMERCIALE “LUIGI BOCCONI” - MILANO
DOTTORATO IN DIRITTO INTERNAZIONALE DELL’ECONOMIA - XIX CICLO -

La circolazione del modello IAS/IFRS a livello internazionale e la base imponibile consolidata europea

Tesi di Dottorato di:
Giancarlo Tardio
Matr. 935650

Anno Accademico 2006-2007

Indice

Introduzione	I
1 Tappe ed attori del processo di armonizzazione contabile	
1.1 Premessa.....	1
1.2 La diversità dei sistemi contabili all'interno della comunità internazionale: origini, problemi e soluzioni prospettate.....	4
1.2.1 (<i>Segue</i>) Standardizzazione vs armonizzazione: la via da seguire.....	13
1.3 Lo IASC e le tappe del processo di armonizzazione contabile.....	15
1.4 Gli attori del processo di armonizzazione contabile.....	17
1.4.1 L'International Standard Accounting Board (IASB).....	18
1.4.1.1 Le origini dello IASB e le diverse fasi della sua attività.....	18
1.4.1.2 I traguardi raggiunti e le nuove sfide da affrontare.....	26
1.4.1.3 La <i>governance</i> dello IASB.....	28
1.4.1.4 Il processo di emanazione dei principi contabili internazionali (<i>Due Process</i>).....	33
1.4.2 Il contesto contabile statunitense SEC, APB, FASB, GASB.....	35
1.4.3 Unione Europea.....	45
1.4.3.1 Globalizzazione ed armonizzazione contabile: l'inadeguatezza delle direttive contabili.....	46
1.4.3.2 Le due tappe della nuova strategia contabile europea....	51
1.4.3.3 Il meccanismo di endorsement degli IAS/IFRS.....	60
1.4.3.4 Gli strumenti normativi utilizzati per attuare la nuova strategia contabile europea.....	63
1.4.4 L'International Organization of Securities Commission (IOSCO).....	76
1.4.5 Le altre organizzazioni politiche: OECD e ONU.....	80
1.5 I principi contabili internazionali tra modelli normativi di <i>soft law</i> e <i>hard law</i>	82
2. Il quadro concettuale adottato dallo IASB e differenze rispetto alle direttive contabili	
2.1 Premessa.....	89
2.2 Le finalità del bilancio IAS.....	93
2.3 Gli assunti fondamentali del bilancio IAS.....	96
2.3.1 La competenza economica.....	96
2.3.2 Impresa in funzionamento (<i>going concern</i>).....	98
2.4 Caratteristiche qualitative delle informazioni di bilancio.....	99
2.4.1 Comprensibilità.....	100
2.4.2 Significatività.....	101
2.4.3 Attendibilità.....	103
2.4.4 Comparabilità.....	106
2.5 Definizione degli elementi strutturali del bilancio IAS e criteri di rilevazione e valutazione.....	108
2.6 I concetti di capitale e conservazione del capitale.....	114

2.7	Principali differenze tra IAS/IFRS e Direttive contabili.....	116
-----	---	-----

3. Il ruolo degli IAS/IFRS nella definizione della base imponibile consolidata europea

3.1	Gli ostacoli fiscali al funzionamento del mercato interno.....	125
3.2	La strategia proposta dalla Commissione Europea.....	131
3.2.1	Home State Taxation (HST).....	136
3.2.2	Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB).....	137
3.2.3	European Union Corporate Income Tax (EUCIT).....	138
3.2.4	Single Compulsory Harmonised Tax Base (SCHTB).....	138
3.2.5	Soluzioni attualmente al vaglio della Commissione.....	139
3.3	I lavori del CCCTB WG per la creazione di una base imponibile europea.....	144
3.3.1	Questioni generali.....	145
3.3.2	Gli elementi tecnici strutturali.....	150
3.3.3	Gli aspetti strutturali e giuridici.....	154
3.3.4	Consolidamento a livello di gruppo e ripartizione della base imponibile.....	156
3.4	Gli IAS/IFRS quali punto di partenza per la definizione della CCCTB.....	159
3.4.1	Il rapporto tra tax accounting e financial accounting negli Stati membri ed impatto fiscale degli IAS/IFRS.....	160
3.4.2	Aspetti critici di una base imponibile europea legata agli IAS/IFRS.....	163
3.4.2.1	La natura privatistica dello IASB.....	164
3.4.2.2	L'esiguo numero delle società che redigono il bilancio d'esercizio sulla base degli IAS/IFRS.....	167
3.4.2.3	La continua evoluzione degli IAS/IFRS.....	168
3.4.2.4	Il pericolo di inquinamento delle regole sulla redazione del bilancio.....	169
3.4.2.5	Il conflitto di attribuzioni fra CGE e IFRIC in materia di interpretazione delle regole sulla CCCTB.....	170
3.4.2.6	Alcune riflessioni di sintesi.....	171
3.4.3	Il contributo degli IAS/IFRS alla definizione degli elementi strutturali della CCCTB.....	172
3.4.3.1	Esempi in cui è possibile far derivare la CCCTB dalle definizioni riportate negli IAS/IFRS.....	174
3.4.3.2	Esempi in cui è appare necessario apportare agli IAS/IFRS alcuni aggiustamenti al fine di evitare eccessiva discrezionalità.....	179
3.5	Conclusioni.....	190
	Bibliografia.....	193

Introduzione

“Diventare l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo...entro il 2010”. Questo l’ambizioso obiettivo strategico che l’Unione Europea si è prefissata di raggiungere durante il Consiglio Europeo di Lisbona nel marzo 2000.

Nel perseguimento del menzionato obiettivo il Consiglio ha evidenziato l’importanza della creazione di un mercato finanziario europeo dotato di spessore e liquidità a beneficio sia degli emittenti che degli investitori.

Tra gli obiettivi prioritari strumentali alla costruzione di un mercato unico dei capitali vi sono:

- il miglioramento della comparabilità dell’informativa finanziaria pubblicata dalle imprese;
- l’eliminazione degli ostacoli al mercato interno nel campo della tassazione delle società.

Con riferimento al primo dei citati obiettivi, l’Unione Europea ha adottato una strategia contabile che prevede l’adozione da parte delle società che desiderano raccogliere capitali nei mercati finanziari europei di un *corpus* di principi contabili uniformi che siano al tempo stesso di elevata qualità, trasparenti, pienamente comprensibili ed efficacemente applicabili.

Tali caratteristiche sono state individuate nei principi contabili internazionali elaborati dallo IASB.

Con riferimento al secondo dei menzionati obiettivi, l’Unione Europea ha individuato una strategia a due livelli. Da un lato misure mirate all’eliminazione di specifici ostacoli al mercato interno nel campo della tassazione delle società. Dall’altro un approccio globale, di lungo periodo, che consenta alle società con attività di dimensione comunitaria di fare affidamento su un unico regime d’imposizione delle imprese grazie alla creazione di una base imponibile comune consolidata.

Soluzione questa che permetterebbe di eliminare gli elevati costi di conformità che i grandi gruppi multinazionali sono costretti a subire confrontandosi con ben 27 regimi fiscali diversi, eliminare le problematiche relative alla fissazione dei prezzi di trasferimento all'interno del gruppo, e, più in generale, risolvere molti casi di doppia imposizione economica internazionale.

Ciò posto, l'obiettivo del presente lavoro consiste nell'analizzare il processo di armonizzazione contabile tuttora in corso di svolgimento all'interno dell'Unione e verificare il potenziale contributo che tale processo può conferire all'ulteriore progetto, ancor in fase embrionale, consistente nella creazione di una base imponibile consolidata europea.

A tal fine, il primo capitolo sarà dedicato all'individuazione delle tappe ed attori del processo di armonizzazione contabile internazionale soffermandoci, in particolare, sull'approccio agli IAS/IFRS seguito dall'Unione europea. Nel secondo capitolo analizzeremo il quadro sistematico adottato dallo IASB nella formulazione dei principi contabili internazionali. Tale analisi ci consentirà di individuare le finalità, i principi fondamentali e caratteristiche qualitative di un bilancio redatto sulla base degli IAS/IFRS ponendoli a confronto con le caratteristiche dei bilanci redatti sulla base delle Direttive contabili.

Nel terzo ed ultimo capitolo analizzeremo le soluzioni di lungo periodo proposte dalla Commissione per eliminare gli ostacoli fiscali alla creazione di un mercato interno soffermandoci, in particolare, sulla proposta avanzata dalla Commissione di utilizzare gli IAS/IFRS quale "*starting point*" per la creazione della base imponibile consolidata europea.

Mi sia consentito di ringraziare il Prof. Garbarino, professore di diritto tributario presso questa Università, nonché mio *tutor* durante il triennio di dottorato, per i preziosi suggerimenti fornitimi durante l'elaborazione della tesi e per le innumerevoli occasioni di dibattito scientifico a livello internazionale offertemi nel corso di questi anni.

Mi sia infine consentito di esprimere il piacere della dedica di questo piccolo lavoro a Katia, la Persona che amo, perché è in Lei e nel Suo dolce sguardo che trovo la forza per affrontare le difficoltà della vita. Grazie!

CAPITOLO 1

TAPPE ED ATTORI DEL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE

SOMMARIO: 1.1 Premessa. 1.2 La diversità dei sistemi contabili all'interno della comunità internazionale: origini, problemi e soluzioni prospettate. 1.2.1 (segue) Standardizzazione vs armonizzazione: la via da seguire 1.3 Lo IASC e le tappe del processo di armonizzazione contabile. 1.4 Gli attori del processo di armonizzazione contabile. 1.4.1. L'international accounting Standard Board (IASB). 1.4.1.1 Le origini dello IASB e le diverse fasi della sua attività. 1.4.1.2 I traguardi raggiunti e le nuove sfide da affrontare. 1.4.1.3 La governance dello IASB. 1.4.1.4 Il processo di emanazione dei principi contabili internazionali (Due Process). 1.4.2 Il contesto contabile statunitense: SEC, APB, FASB, GASB. 1.4.3 L'Unione Europea 1.4.3.1 Globalizzazione ed armonizzazione contabile: l'inadeguatezza delle direttive contabili. 1.4.3.2 Le due tappe della nuova strategia contabile europea. 1.4.3.3 Il meccanismo di endorsement degli IAS/IFRS. 1.4.3.4 Gli strumenti normativi utilizzati per attuare la nuova strategia contabile europea. 1.4.4 L'international Organization of Securities Commission (IOSCO). 1.4.5 Le altre organizzazioni politiche: OECD e ONU. 1.5 I principi contabili internazionali tra modelli normativi di soft law e hard law.

1.1 Premessa

Dal 1° gennaio 2005, le società quotate nei mercati regolamentati europei sono obbligate a redigere il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali emanati dall'*International Accounting Standard Board* (IASB), ente di diritto privato con sede a Londra.

Nel giro di pochi anni, tutte le società europee saranno tenute a redigere i propri bilanci individuali e consolidati sulla base di nuove regole interne di derivazione comunitaria conformi ai medesimi principi contabili internazionali emanati dallo IASB¹.

¹ Quanto sopra si verifica sia per effetto dell'esercizio da parte di alcuni Stati membri dell'opzione di cui all'art. 5 del citato Reg. n. 1606/2002 che consente agli Stati membri di prevedere l'obbligo o la facoltà di utilizzare gli IAS/IFRS nella predisposizione dei bilanci individuali di tutti i tipi di società, sia per effetto del recepimento negli ordinamenti degli Stati membri della direttiva n. 51/2003 la quale prevede significative modifiche alle direttive n. 78/660/CEE (IV direttiva in materia di bilancio d'esercizio), n. 83/349/CEE (VII direttiva in materia di bilancio consolidato), n. 86/635/CEE (direttiva in materia di bilancio d'esercizio e consolidato delle banche ed altre istituzioni finanziarie) n. 91/674/CEE (direttiva in materia di bilancio d'esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione) al fine di renderle compatibili con i principi contabili internazionali emanati dallo IASB. Per un elenco dei paesi che hanno dichiarato di volersi avvalere dell'opzione di cui all'art. 5 del Reg. n. 1606/2002 prevedendo l'obbligo o la facoltà di utilizzo degli IAS/IFRS nella predisposizione dei bilanci individuali di alcuni tipi di società si veda *Planned Implementation of the IAS Regulation (1606/2002) in the EU and EEA*, reperibile sul sito www.europa.eu.int.

In un futuro non troppo distante tutte le società del mondo potranno raccogliere capitali nei mercati finanziari internazionali conformando la loro informativa di bilancio ai principi contabili emanati dallo IASB.

Questo l'auspicabile epilogo di un lungo processo di armonizzazione contabile che, ancora lontano dal concludersi, ha caratterizzato gli ultimi 30 anni e che ha dato vita ad un "nuovo ordine internazionale nel dominio dell'informazione societaria"².

Obiettivo del presente capitolo è dare conto del menzionato processo di armonizzazione contabile descrivendone tappe e protagonisti.

Tra le diverse possibili prospettive di indagine, si è scelto non tanto di analizzare l'aspetto tecnico delle regole contabili internazionali, quanto di soffermarsi sui processi che hanno portato alla loro creazione e condivisione, investigandone, in un ottica multidimensionale, le diverse motivazioni sottostanti.

Si è dunque privilegiata una prospettiva comunemente nota nella letteratura specialistica come di *International Accounting politics and policy making*³, la quale, in un ottica prevalentemente istituzionale analizza la produzione di norme contabili e i relativi fenomeni di armonizzazione come l'esito di complessi processi politici e di convergenza di varie tipologie di interessi⁴.

E' infatti solo grazie all'individuazione degli scopi ed interessi perseguiti dalla disciplina del bilancio d'esercizio nei vari ordinamenti ed all'analisi della loro composizione all'interno dello IASB che, a nostro avviso, sarà possibile comprendere la filosofia di regole che, nate in un contesto internazionale, trovano poi applicazione in contesti nazionali caratterizzati da differenti culture imprenditoriali, finanziarie e sociali.

² Cfr. S. ZAMBON, *Recenti tendenze nell'armonizzazione internazionale dell'informazione societaria: profili introduttivi*, in *Informazione societaria e nuovi processi di armonizzazione internazionale*, a cura di S. Zambon, Il Mulino, 2002.

³ Cfr. LEUZ C, PFAFF D., HOPWOOD A., *The economics and Politics of Accounting: international perspectives on research trends policy and practice*, Oxford University, 2004.

⁴ S. ZAMBON, op. cit., p. 14, il quale in proposito richiama l'intuizione del pensiero economico aziendale italiano dei tardi anni 40 (A. AMADUZZI, *Conflitto ed equilibrio di interessi nel bilancio dell'impresa*, Bari, Cacucci, 1949) di concepire ed analizzare il bilancio quale locus di convergenza e mediazione di diversi e contrapposti interessi.

Si partirà dunque dall'analisi delle cause sottostanti alla frammentarietà dei sistemi contabili osservabili all'interno della comunità internazionale ed all'individuazione delle motivazioni che hanno posto l'esigenza di un'armonizzazione nel campo dell'informativa societaria e che nel 1973 hanno indotto gli organismi professionali di nove paesi⁵ a fondare lo IASC. Si descriverà inoltre il crescente processo di convergenza politico-istituzionale verso tale organismo privato che, nel breve lasso di pochi anni, finirà per svolgere il ruolo di *accounting standard setter* globale.

Passeremo dunque in rassegna i principali protagonisti del processo di armonizzazione contabile internazionale partendo dall'organismo deputato all'emanazione degli IAS/IFRS, l'*International Accounting Standard Board* (IASB). Di tale organismo privato descriveremo composizione, struttura di *governance* e i diversi passaggi che portano all'emanazione di un principio contabile.

Ci si soffermerà inoltre a descrivere l'approccio agli IAS/IFRS seguito dall'Unione Europea dal 1995 ad oggi partendo dalla constatazione dell'insufficienza delle direttive contabili a far fronte ai crescenti problemi posti dal processo di globalizzazione e di apertura dei mercati internazionali fino ad arrivare all'adozione di meccanismi legislativi che impongono l'adozione degli IAS/IFRS all'interno degli ordinamenti degli Stati membri. In proposito si analizzeranno i problemi di legittimità che si sono posti all'Unione Europea a causa della natura privatistica degli IAS ed i meccanismi studiati per farvi fronte. Descriveremo inoltre il ruolo svolto in campo contabile da alcune organizzazioni internazionali quali la IOSCO, l'OECD e l'ONU.

Si cercherà infine di analizzare il processo di convergenza politico istituzionale nei confronti degli IAS/IFRS alla luce dei modelli normativi di *soft law* tipici del diritto internazionale. In proposito si analizzerà come e perché l'Unione Europea abbia deciso di abbandonare i menzionati strumenti di *soft law* in favore di soluzioni legislative vincolanti (*hard law*).

⁵ Trattasi degli organismi professionali di Australia, Canada, Francia, Germania, Giappone,

1.2 La diversità dei sistemi contabili all'interno della comunità internazionale: origini, problemi e soluzioni prospettate

Se si guarda al panorama dell'informativa contabile⁶ esistente all'interno della comunità internazionale si assiste ad uno scenario estremamente frammentato fatto di regole e principi differenti da Paese a Paese⁷. Una vera e propria “torre di Babele” all'interno della quale si parlano lingue contabili diverse e differenti interpretazioni vengono date ai medesimi fatti di gestione⁸.

Comprendere l'origine e la natura delle differenze contabili tra i diversi paesi è di grande utilità allo scopo di definire i percorsi necessari per raggiungere l'obiettivo dell'armonizzazione contabile; Quest'ultimo può rivelarsi più facilmente perseguibile allorché le differenze riscontrate nei diversi sistemi contabili afferiscono alla mera tecnica contabile. Quando esse sono invece la conseguenza di diverse finalità e diverse funzioni assegnate all'informazione contabile il processo di armonizzazione appare connotato da maggiore complessità e risulta più difficoltoso⁹.

Messico, Olanda, Gran Bretagna e Irlanda e Stati Uniti.

⁶ Sul ruolo della funzione informativa del bilancio d'esercizio si veda P. CAPALDO, *Bilancio d'esercizio e informazione esterna*, in *Bilancio di esercizio e amministrazione delle imprese. Studi in onore di P. Onida*, Giuffrè, Milano, 1981, pag. 365 ss. e, nello stesso testo, C. MASINI, *L'informazione esterna d'esercizio d'impresa e la certificazione*; A. PROVASOLI, *Il bilancio come strumento di comunicazione*, in *Economia e management* 1989; N. DI CAGNO, *Sugli obiettivi dell'informazione contabile*, in *Riv. Dott. Comm.*, 1999, pag. 629; M. POSELLI, *Linguaggio internazionale dei bilanci nello scenario europeo*, Giappichelli Editore, 2000, pag. 20 ss.

⁷ Sui tratti distintivi dei sistemi contabili di alcuni paesi (Francia, Germania, Olanda, Regno Unito, Spagna, Italia, Stati Uniti e Giappone) si veda B. CAMPEDELLI, *Ragioneria Internazionale, Principi contabili e di bilancio delle imprese e dei gruppi*, Giappichelli Editore, 1994.

⁸ R. CARLSBERG, *The Role and future plans of the International Accounting Standards Committee*, in *Quaderni di finanza consob* n. 31, 1998.

⁹ F. GIACCARI, *Lineamenti di ragioneria internazionale*, Collana di economia aziendale, Cacucci Editore Bari, 2005, p. 17.

Gli studi di ragioneria internazionale si sono occupati di individuare le cause sottostanti alla descritta frammentarietà¹⁰ evidenziando come le stesse siano da ascrivere non tanto a diversità di vedute di ordine strettamente tecnico, quanto all'interagire di diversi fattori ambientali quali il grado di sviluppo del sistema economico sociale e culturale dei vari paesi¹¹.

Il diverso evolversi di tali fattori nei vari paesi ha svolto un ruolo fondamentale nel delineare i tratti distintivi delle diverse discipline contabili plasmandone gli scopi e principi.

In base alle analisi condotte sulla presenza dei summenzionati fattori ambientali, si è giunti all'individuazione di due grandi classi di sistemi contabili. La prima riguarda i sistemi contabili tipici dei paesi di matrice anglosassone (Stati Uniti, Regno Unito), la seconda, invece, riunisce i sistemi contabili tipici dei paesi dell'Europa continentale (Germania, Francia, Italia, Austria).

Nei paesi di matrice anglosassone lo sviluppo del sistema economico si è realizzato gradualmente, quasi unicamente per iniziativa privata ed i bisogni di finanziamento delle nuove attività nel settore industriale sono stati soddisfatti ricorrendo alle disponibilità accumulate dai tradizionali nuclei mercantili.

¹⁰ La metodologia applicata agli studi volti a ricercare le cause delle diversità riscontrate nei vari sistemi contabili hanno visto dapprima l'affermarsi di un approccio deduttivo consistente nell'individuare i fattori che influiscono sulle forme ed i contenuti del bilancio d'esercizio ed ordinare i paesi in classi separate in base alla prevalenza dei predetti fattori. Successivamente si è invece affermato un approccio induttivo, in forza del quale, una volta determinate empiricamente le caratteristiche dei sistemi contabili, esse sono ordinate, mediante metodi matematico-statistici, in raggruppamenti ai quali si fanno corrispondere i singoli paesi o le aree geografiche dove prevalgono ora un insieme ora l'altro di caratteri dominanti. Sul punto vedi F. GIACCARI, op. cit., p. 20. Sulle cause alla base delle divergenze fra i sistemi contabili dei diversi paesi si veda C. MEZZABOTTA, *Contabilità internazionale – Aspetti introduttivi di una teoria delle differenze tra sistemi contabili*, EGEA, Milano, 1995, B. CAMPEDELLI, op. cit.; P. ZANARDI, *Cause delle diversità contabili internazionali*, in Prisma, n. 19/1991, E. VIGANÒ, *L'impresa e il bilancio europeo*, Cedam, Padova, 1990.

¹¹ F. GIACCARI, op. cit., p. 33 ss. L'autore sottolinea come negli studi di ragioneria internazionale più recenti (S.J. GRAY, *Toward a theory of cultural influence on the development of accounting system internationally*, Abacus March 1988) è riscontrabile il ruolo sempre più evidente riconosciuto ai fattori sociali e culturali presenti nel contesto di riferimento nel determinare le differenze riscontrate nelle impostazioni contabili. Le cause delle differenze delle dottrine e delle prassi contabili si sono via via spostate dalla prevalente attenzione verso i fattori connessi agli assetti economici e giuridici, alla valutazione di fattori che in modo più indiretto influiscono sulla formazione di tal differenze, ed il riferimento è alle caratteristiche sociali e culturali presenti in un determinato contesto.

Successivamente, la nascita delle società per azioni, introducendo il concetto della responsabilità limitata dei soci e consentendo la libera trasferibilità dei titoli, ha stimolato la crescita delle imprese attirando gli ingenti capitali necessari per l'allargamento e la diversificazione dei cicli produttivi e, soprattutto, ha dato un forte impulso alla nascita ed al consolidamento di estesi mercati finanziari all'interno dei quali le imprese, spesso di notevoli dimensioni, soddisfano i loro fabbisogni finanziari. Lo scopo dei sistemi contabili di questi paesi è fornire agli investitori il maggior contributo di informazioni al fine di assumere le decisioni di investimento secondo una logica ottimale.

Nei paesi dell'Europa continentale, l'esigenza di recuperare il divario con i paesi più industrializzati ha determinato la formazione di grandi concentrazioni per raggiungere dimensioni produttive adeguate, finanziate o con l'intervento diretto dello Stato o con il finanziamento bancario. La successiva diffusione delle attività industriali si è concretizzata grazie alla nascita di piccole e medie imprese, dipendenti dal sistema creditizio per il soddisfacimento dei bisogni di finanziamento. Conseguentemente i mercati finanziari sono stati segnati da lungo tempo dalla scarsa dinamicità e da confini limitati. In questi contesti il bilancio assume una funzione di garanzia dei terzi o del fisco.

All'interno delle summenzionate aree si assiste altresì a diverse procedure di creazione delle norme sul bilancio d'esercizio.

In particolare nei paesi dell'Europa continentale, tipicamente rientranti nei paesi di *civil law*, le regole che informano la redazione del bilancio sono codificate e caratterizzate da una certa rigidità¹². In tale contesto, le finalità ed i principi di redazione del bilancio sono fissati in via legislativa ed i principi emanati dalle professioni contabili assurgono a ruolo di elemento extragiuridico utile per

¹² Tale rigidità è ad esempio riscontrabile nella disciplina del bilancio vigente nel nostro paese dove addirittura gli schemi di bilancio sono disciplinati da norme del codice civile. Sottolinea i rischi insiti nei sistemi contabili così impostati F. GIACCARI, *op. cit.*, p. 40 secondo cui in tali sistemi si possono determinare situazioni critiche che concorrono a pregiudicare la funzione economica svolta dal bilancio. In contesti come quello italiano, caratterizzati da assetti produttivi strutturati per lo più da imprese di piccola dimensione, il mero rispetto delle regole tende a prevalere sulla funzione informativa e la redazione del bilancio appare come un obbligo

l'interpretazione e l'integrazione delle disposizioni di legge¹³. In tali paesi viene meno anche il concetto stesso di “*general accepted accounting principles*” in quanto la correttezza degli standard è costituita dalla conformità rispetto all'interpretazione della legge¹⁴. Nei paesi di matrice anglosassone appartenenti a sistemi legali di *common law*, la disciplina del bilancio si basa sull'autoregolamentazione delle professioni contabili, veri e propri punti di riferimento per indirizzare i comportamenti contabili e definire regole generalmente accettate¹⁵.

Uno scenario contabile internazionale caratterizzato da profonde diversità fra i diversi paesi non ha costituito un problema per le imprese fin quando lo stretto legame territoriale tra emittenti e fruitori dell'informazione finanziaria non aveva posto in luce la necessità pratica di un'armonizzazione contabile.

E' infatti evidente che se il bilancio è unicamente utilizzato dai creditori dell'impresa, dal fisco e da investitori nazionali non sussistono particolari ragioni per sposare la causa dell'armonizzazione¹⁶.

Tale scenario è diventato invece insostenibile quando, agli inizi degli anni 70, il processo di globalizzazione delle attività economiche, accompagnato da un forte

di carattere amministrativo, privato del ruolo più ampio ad esso assegnato dalla dottrina in ordine alla comunicazione interna ed esterna.

¹³ Cfr. P. BALZARINI, *La natura giuridica dei principi contabili in alcuni paesi europei: Italia, Francia, Regno Unito, Germania*, in *Processi di formazione dei principi contabili in alcuni paesi europei*, a cura di A. Provasoli e A. Viganò, Edizioni Scientifiche Italiane, 1995, pag. 17 la quale mette altresì in evidenza come mentre in alcuni ordinamenti come la Francia i principi contabili sono codificati a livello di norme regolamentari, pertanto subordinate alla legge, ma obbligatorie fino a quando non vengono sostituite da altra norma regolamentare; in altri ordinamenti come l'Inghilterra e l'Italia, le regole tecniche vengono raccolte da organismi professionali senza che tale compito sia stato ad essi delegato dal legislatore.

¹⁴ M. POSELLI, op. cit., p. 88.

¹⁵ M. MOSCONI, *Il bilancio di esercizio in Italia, Francia, Germania e Regno Unito: un'analisi comparativa*, in *Elementi di ragioneria internazionale*, A. Viganò (a cura di), Egea, 1997, p. 323.

¹⁶ A. ZURZOLO, *Globalizzazione dei mercati e libera circolazione dei capitali; differenzialità dei linguaggi contabili*, in *Consob*, quaderni di finanza, n. 31/1998.

sviluppo tecnologico, ha comportato la liberalizzazione movimenti di capitali e l'apertura dei mercati finanziari internazionali¹⁷.

Tali fenomeni hanno cambiato le decisioni delle imprese in merito alla localizzazione dei fattori produttivi ed hanno spinto le stesse a ricercare i capitali necessari al finanziamento della propria attività al di fuori dei contesti nazionali dando vita al fenomeno del cd. *cross border listing*.

Tale fenomeno, consistente nella quotazione dei titoli di una società con sede in un determinato paese contemporaneamente nelle piazze finanziarie di altri paesi, ha iniziato a porre il problema dell'assenza di uniformità nei criteri di elaborazione dei dati riguardanti l'andamento della società da presentare ai potenziali investitori. La frammentarietà dei sistemi contabili all'interno della comunità internazionale impedisce infatti all'investitore di un paese di comparare i dati forniti dalle società di quel paese con quelli forniti da società di paesi diversi con conseguente impossibilità di orientare consapevolmente le proprie scelte d'investimento¹⁸.

Finché l'area di più frequente espansione internazionale dei fenomeni imprenditoriali è rimasta in prevalenza circoscritta all'Unione Europea, il problema della comparabilità dell'informativa finanziaria si poneva in modo più contenuto. Ciò in quanto le Direttive in materia di bilancio consentivano un certo grado di uniformità dei bilanci nonostante il frequente ricorso a soluzioni di compromesso che hanno finito per versare non poca acqua nel vino dell'armonizzazione.

¹⁷ In proposito si veda A. ZURZOLO, op. cit., p. 11 il quale definisce il processo della globalizzazione quale “*tendenza alla graduale perdita di significato dei confini e delle barriere tra stati e mercati*”

¹⁸ L'impresa che intende concludere scambi con operatori presenti in mercati esteri o l'investitore che, allo scopo di migliorare i rendimenti del proprio portafoglio, si orienta all'acquisto di attività finanziarie i cui emittenti sono collocati in aree geografiche lontane, devono necessariamente fare affidamento sui dati economici e finanziari per giudicare la convenienza delle transazioni potenziali. Ma i valori monetari con i quali le informazioni economico-finanziarie sono rappresentate possono essere determinati secondo principi e criteri non omogenei rispetto a quelli accettati e riconosciuti nel proprio contesto nazionale. F. GIACCARI, op. cit., p. 14.

Le Direttive hanno contribuito a costruire un quadro che è divenuto un comune punto di riferimento delle imprese operanti in Europa in forma societaria. Queste ultime, in qualsiasi paese dell'Europa abbiano sede, ove operino in un altro di tali paesi e siano quindi tenute a redigere il proprio bilancio anche secondo le regole vigenti in questo secondo paese, non trovano in generale soverchie difficoltà.

L'armonizzazione attuata ad opera delle direttive contabili e dei prospetti di sollecitazione e di quotazione ha reso inoltre possibile l'applicazione del principio del mutuo riconoscimento fondato appunto sul presupposto dell'equivalenza minima delle informazioni assicurato dalle direttive¹⁹.

Diversa è la situazione che si prospetta quando un'impresa europea si debba confrontare con regole contabili applicate in mercati extraeuropei, in particolare quelli statunitensi.

In questo caso, il divario tra le regole che informano la redazione del bilancio è netto ed, in qualche misura, dipende dal diverso spirito con cui si guarda al fenomeno contabile: più *market oriented*, e perciò più attento alle esigenze dei mercati borsistici quello americano; più rivolto all'esigenze dei creditori e piegato a considerazioni di tipo fiscale quello europeo.

L'autorità di controllo dei mercati borsistici statunitensi (*Securities Exchange Commission*)²⁰ non ritenendo l'informativa contabile redatta sulla base delle direttive europee sufficiente a garantire un livello di soddisfazione minimo agli

¹⁹ Ciò senza tuttavia escludere il potere regolamentare delle autorità di vigilanza del settore per l'individuazione delle condizioni e modalità di riconoscimento che, tuttavia non sembra sottoposto, in ambito comunitario, ad ulteriori formalità che non consistano nell'attuazione nei vari Stati membri delle direttive contabili. S. FORTUNATO, *Armonizzazione contabile fra sovranità nazionale e globalizzazione*, Riv. Delle Soc., marzo-giugno 1999, p. 331.

²⁰ La Sec è un'istituzione pubblica, federale ed indipendente costituita dal Congresso degli Stati Uniti nel 1934. Alla Sec è stata attribuita la responsabilità di regolamentare con propri regolamenti il corretto funzionamento del mercato dei capitali statunitense, intervenendo anche sul comportamento delle aziende ammesse alla quotazione od alle differenti tipologie di negoziazione. Alla Sec è stato attribuito dalla legge il potere di definire tutti gli indirizzi necessari a regolamentare la materia dell'informativa contabile delle società quotate, riguardanti la forma ed il contenuto dei documenti di sintesi, le procedure e gli *standards* contabili da adottare nella redazione del bilancio, le modalità di ogni altra informazione sull'attività della società che sia ritenuta utile per la tutela degli investitori ed il corretto funzionamento del mercato. Cfr. R. DI PIETRA, *La cultura contabile nello scenario internazionale, istituzioni, principi ed esperienze*, Cedam, 2002, p. 95.

investitori americani, impone la predisposizione di modelli di riconciliazione dei dati contabili redatti sulla base delle Direttive con i dati contabili redatti sulla base dei *general accepted accounting principles* americani (US-GAAP)²¹.

Tali obblighi di riconciliazione se da un lato comportano il sostenimento di gravosi oneri da parte delle società quotande nei mercati finanziari statunitensi sia in termini di sistemi informativi che di risorse umane²², dall'altro minano la credibilità dell'informativa nel suo complesso creando non poca confusione fra gli investitori.

Si pensi infatti a quanto poco credibile sia, agli occhi di un investitore, una società il cui bilancio presenti una perdita se redatto sulla base dei principi contabili domestici ed un utile se redatto secondo gli US-GAAP²³.

²¹ Trattasi del Form 20-F richiesto dal Regulation S-K del Securities and Exchange Act. Si tratta di un modello avente il precipuo scopo di presentare al mercato statunitense un'informativa societaria e contabile maggiormente intelleggibile secondo i canoni americani. Presenta un'apposita sezione dedicata alla riconciliazione delle risultanze di bilancio rispetto agli US-GAAP in cui agli azionisti americani è fornita, come bilancio principale, una riclassificazione, sulla base del formato statunitense, del bilancio redatto secondo i *local Gaap*. Sono tenute a predisporre tale Form 20-F le società che negoziano titoli ai c.d. livelli n. 2 e 3. Il livello n. 2 si riferisce alle società che hanno titoli negoziati al Nasdaq oppure su altre borse americane ma che non procedono ad un'offerta pubblica. Il livello n. 3 si riferisce alle società quotate al Nasdaq o su altre borse americane che procedono ad un'offerta pubblica. In particolare tale prospetto si compone di due parti: gli *items* da 1 a 16 in cui si forniscono informazioni sulla struttura del gruppo di appartenenza, sulla composizione degli organi sociali, sulle strategie, la produzione, la posizione concorrenziale dell'impresa, la modalità di gestione delle attività distributive, le attività di ricerca, l'evoluzione delle quotazioni di borsa delle azioni, un raffronto fra le gestioni dell'ultimo triennio, un commento sull'evoluzione degli indici chiave ottenuti negli ultimi cinque anni, le condizioni fiscali a carico degli investitori americani. La seconda parte del Form 20-F (items 17-18, da compilare a seconda che, rispettivamente, oggetto di quotazione siano titoli diversi dalle azioni o azioni) contiene il bilancio consolidato redatto conformemente ai principi contabili accettati nel paese di provenienza dell'impresa cui seguono le note di riconciliazione agli US-GAAP delle voci che determinano differenze rilevanti sull'utile ed il patrimonio netto. A metà anno è prevista la predisposizione di un bilancio semestrale. Le imprese straniere sono per contro esonerate dall'obbligo di fornire situazioni trimestrali. Il contenuto del Form 20-F deve essere altresì certificato dai revisori. Cfr. ROUFFOURNIER-HALLER-WALTON, *Comptabilité internationale*, Viubert, Paris, 1997, p. 431; J. KELLY, *Going to New York*, in Accountancy International, giugno 1998, A. GIORNETTI, *I principi IAS/IFRS in Italia, l'interpretazione degli standards più significativi*, Giuffrè, 2005, p. 11.

²² Tali società dovranno infatti dotarsi di una struttura amministrativa in grado di gestire una doppia contabilità.

²³ Casi come questo sono in passato avvenuti. Si veda in proposito B. CARLSBERG, op. cit., p. 21 in cui viene riportato, fra gli altri, il celebre caso della Daimler Benz, prima società tedesca a quotarsi negli Stati Uniti che nel 1993 pubblicò un bilancio che, in base ai principi tedeschi riportava un utile pari a 615 milioni di marchi, mentre sulla base degli US-GAAP recava una

Le problematiche brevemente sollevate hanno così messo in luce la necessità di intraprendere un processo di armonizzazione contabile²⁴ che portasse alla definizione di un insieme di regole di rappresentazione dei fatti di gestione condivise dalla comunità internazionale.

L'avvio del processo di armonizzazione contabile ha richiesto un'attenta valutazione dei costi e dei benefici per gli emittenti.

E' infatti sufficientemente chiaro che qualsiasi procedura di armonizzazione e miglioramento dell'informativa contabile è all'origine di un costo per le imprese sia in termini numerari, per il fatto che, comunque le procedure internazionali si devono affiancare ed aggiungere a quelle domestiche, sia in termini di rischio collegato alla diffusione di un maggior numero di informazioni di carattere strategico che possono venire utilizzate dai concorrenti a scopi meramente commerciali.

La possibilità di accesso a canali di finanziamento fondamentali per l'ottimizzazione della struttura finanziaria e la minimizzazione del costo del capitale, e, in particolare, alla componente internazionale di tali canali, rappresenta il beneficio fondamentale da contrapporre agli indicati costi dei processi di armonizzazione contabile.

perdita di 1.839 milioni di marchi. Come evidenziato nel testo, tali episodi generano confusione fra gli investitori i quali si domanderanno quale sia il risultato corretto. Sul punto si veda anche J. FLOWER, *The future shape of harmonization: the Eu versus the IASC versus the SEC*, in *The European Accounting Review*, 1997, p. 284.

²⁴ Per approfondimenti in tema di armonizzazione contabile si veda S. ADAMO, *Problemi di armonizzazione dell'informativa contabile. Processi-Attori-Strumenti. Un modello interpretativo*, Giuffrè, Milano 2001, p. 45; N. DI CAGNO, *Informazione contabile e bilancio d'esercizio (modello Comunitario e modello IAS/IFRS)*, Cacucci, Bari, 2004. Il primo autore scrive che "l'obiettivo di un'armonizzazione contabile a livello mondiale rappresenta una meta già da tempo auspicata da più parti. Si sostiene invero che la normalizzazione delle modalità di divulgazione delle informazioni aziendali comporti sostanziali vantaggi a livello di conoscenza per le varie categorie di utilizzatori (investitori, lavoratori, opinione pubblica, ecc.) con conseguenti benefici in termini di migliore allocazione delle risorse, di riduzione dei costi (di finanziamento ed operativi) e di controllo sull'operato delle aziende...(omissis) si ritiene che l'adozione di criteri uniformi a livello internazionali, favorendo la comparabilità spazio/temporale dei bilanci, produca conseguenti vantaggi a favore dei vari soggetti, interessati ad operare in un contesto economico di respiro internazionale (imprese multinazionali, imprese transnazionali, ecc.) consentendo contestualmente uno sviluppo dell'economia internazionale e dei mercati finanziari e borsistici".

In proposito appare utile ripercorrere, seppur brevemente, alcune delle soluzioni proposte nel perseguimento dell'obiettivo dell'armonizzazione contabile²⁵.

E' stato in primo luogo suggerito di addivenire ad un reciproco riconoscimento dei prospetti contabili. Tale metodo avrebbe avuto l'indubbio vantaggio di agevolare la procedura di quotazione, sia in termini di riduzione di costi a carico dei soggetti emittenti sia anche in termini di rapidità della quotazione. Tuttavia tale soluzione era fortemente osteggiata dagli Stati Uniti che, vantando una lunga tradizione in materia di *accounting*, non riteneva degni di "riconoscimento" bilanci redatti sulla base di principi contabili diversi dagli US-GAAP²⁶.

Una seconda soluzione prospettata fu quella di prevedere l'abbandono delle regole contabili del paese di origine con il conseguente assoggettamento ai soli principi contabili del paese ospitante. Tale soluzione se da un lato soddisfaceva pienamente l'esigenza di comparabilità degli investitori del paese ospitante, dall'altro, oltre a sembrare di pratica difficoltà per le imprese, poteva ingenerare confusione fra gli investitori del paese di origine messi davanti ai diversi risultati riportati dalle due serie di conti. La menzionata soluzione incontrava altresì difficoltà di ordine politico in quanto comportava l'abdicazione della potestà normativa di uno stato a favore di altri *Stati*, ossia di soggetti posti su un piano paritetico a livello di diritto internazionale.

Stante le problematiche inerenti le diverse soluzioni proposte, maturò la convinzione che il processo di armonizzazione contabile dovesse passare per l'elaborazione di un corpo di regole e principi contabili di generale accettazione ad opera di un organismo internazionale ampiamente rappresentativo²⁷.

²⁵ Si veda in proposito, K. VAN HULLE, *International Accounting Standards and the accounting directives*, in Quaderni di finanza Consob, n. 31, 1998 e, nella stessa rivista, F. CHIAPPETTA, *L'armonizzazione contabile nella prospettiva degli emittenti*, in Quaderni di Finanza Consob n. 31, 1998.

²⁶ Il corso della storia (Enron, Worldcom) ha tuttavia drammaticamente dimostrato i punti di debolezza del sistema contabile americano contribuendo alla formazione di un atteggiamento di maggior favore verso la definizione di regole contabili elaborate a livello internazionale.

²⁷ La convinzione di fondo da cui occorre partire poggia sulla consapevolezza che sia proprio l'intero sistema economico di un paese a beneficiare strategicamente di un'armonia tra legislazione in materia di bilancio ed applicazione dei principi contabili stabiliti da organismi internazionali "*super partes*" e che, a maggior ragione, sia lo stesso sistema Paese a trarre

L'affermazione di un modello di regolazione contabile internazionale, caratterizzato dall'ampia ed effettiva partecipazione di numerose e diverse tradizioni contabili, può costituire un utile espediente per evitare o limitare altresì i rischi di cattura del sistema (cd *capture risks*) da parte di specifici operatori aziendali o delle relative lobby che ne rappresentano gli interessi²⁸.

1.2.1 (segue) armonizzazione vs standardizzazione: la via da seguire

Il processo volto alla definizione di regole contabili uniformemente applicabili all'interno della comunità internazionale viene spesso etichettato con termini quali standardizzazione o armonizzazione.

I due termini, spesso erroneamente utilizzati come sinonimi, rappresentano invece due approcci diversi nella definizione delle regole contabili di comune accettazione.

In particolare, mentre il termine standardizzazione implica l'adozione da parte della comunità internazionale del modello contabile di un determinato paese, l'armonizzazione, partendo dal riconoscimento di profonde diversità fra i sistemi contabili dei vari paesi, implica la ricerca di una soluzione di compromesso fra i differenti punti di vista.

Autorevoli definizioni hanno identificato nell'armonizzazione un processo teso ad accrescere la comparabilità delle pratiche contabili attraverso la limitazione del relativo grado di variabilità delle possibili scelte contabili; la


vantaggi nel partecipare attivamente al dibattito internazionale attualmente in corso in tema di armonizzazione contabile. In proposito si veda A. FERRARI, *L'informazione contabile e le scelte d'investimento del gestore professionale*, in Quaderni di finanza consob n. 31, 1998 il quale mette in evidenza come un ordinamento interno che crei ostacoli ai processi di armonizzazione contabile finirebbe inevitabilmente per minare le possibilità di crescita dell'intero sistema paese, sistema che si troverebbe ad essere poco competitivo sul piano dell'informativa rispetto ad altri paesi verso i quali confluirebbero le risorse finanziarie messe a disposizione dalla comunità finanziaria internazionale.

²⁸ Un esempio concreto della pericolosità dei cd. *capture risks* si rinviene nel caso Enron. In tale occasione le conseguenze della cattura del FASB da parte della potente lobby dell'industria petrolifera ha, in definitiva, determinato una "costante elusione e violazione delle stesse regole esistenti, occultando una parte rilevante delle passività e dei rischi economico patrimoniali inerenti la società". Cfr. L. SPAVENTA, *Adeguatezza dei principi contabili e del sistema dei controlli in relazione ai problemi sollevati dal caso Enron*, Audizione alla VI Commissione finanze, Camera dei Deputati 14 febbraio 2002.

standardizzazione, viceversa, sarebbe un processo attraverso il quale vengono imposte regole predeterminate uguali per tutti²⁹.

Il significato dei termini armonizzazione e standardizzazione può forse meglio essere apprezzato se si guarda agli obiettivi sottostanti ai menzionati processi, rispettivamente, l'armonia e l'uniformità.

Ipotizzando una linea immaginaria in cui, ad un estremo, si colloca la totale diversità dei sistemi contabili osservati e, all'altro, la totale uniformità dei medesimi, l'armonia è uno stato che si colloca al centro³⁰.



Un chiaro esempio di armonizzazione nel campo contabile è quello operato dall'Unione Europea con le cd. Direttive contabili³¹. Come vedremo nel paragrafo 1.4.2.1 tali direttive non hanno stabilito regole dettagliate per i bilanci delle società europee ma si sono limitate a delineare un quadro concettuale unitario nel rispetto del quale i vari paesi potevano scegliere fra diverse opzioni contabili che non inficiavano l'equivalenza sostanziale delle informazioni contenute nei bilanci.

Appare evidente come la standardizzazione, intesa come utilizzo generalizzato di un sistema contabile vigente all'interno di un determinato paese appaia una soluzione difficilmente percorribile.

²⁹ C.W. NOBES-R.H. PARKER, *Comparative International Accounting*, Prentice Hall International, IV ed., 1995, p. 117.

³⁰ Cfr. J.S.W. TAY, R.H. PARKER, *Measuring International Harmonization and Standardization*, in Abacus, 1990, vol. 26, n. 1, p. 73 i quali precisano che "l'armonizzazione (un processo) è un moto distante dalla totale diversità delle prassi. L'armonia (uno stato) è dunque indicata attraverso un raggruppamento di imprese intorno ad uno o più metodi tra quelli consentiti. La standardizzazione (processo) è un moto verso l'uniformità (uno stato). Essa include il (concetto di) raggruppamento associato con l'armonia e la riduzione del numero di metodi consentiti. Armonia ed uniformità non sono dunque dicotomici. La prima è un punto sul continuo tra i due stati della totale diversità e uniformità, escludendo questi stati limite".

³¹ Il riferimento è alle Direttive n. 78/660/CEE (IV direttiva in materia di bilancio d'esercizio), n. 83/349/CEE (VII direttiva in materia di bilancio consolidato), n. 86/635/CEE (direttiva in materia di bilancio d'esercizio e consolidato delle banche ed altre istituzioni finanziarie) n. 91/674/CEE (direttiva in materia di bilancio d'esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione).

Ciò in quanto non esistono Paesi che dispongono di modelli contabili tanto avanzati da trovare l'incondizionato favore di tutti gli altri Paesi³².

Anche il modello contabile vigente nel paese più industrializzato del mondo, gli Stati Uniti, ha negli ultimi anni drammaticamente mostrato tutti i suoi limiti. I recenti scandali finanziari avvenuti in quel paese hanno infatti riaperto il dibattito intorno alla efficacia del sistema contabile americano ed hanno provocato una maggiore apertura di quel Paese verso regole contabili elaborate a livello internazionale³³.

Si è allora optato, tramite la costituzione dello IASC, per una “*standardizzazione flessibile*”, il cui obiettivo è la convergenza dei diversi sistemi contabili verso soluzioni contabili di elevata qualità, frutto di compromessi e di equilibrate rinunce, equamente distribuite, in nome di una attesa omogeneità che faciliti la comparabilità dei bilanci.

1.3 Lo IASC e le tappe del processo di armonizzazione contabile

Le considerazioni sopra riportate furono alla base dell'accordo siglato nel 1973 fra le professioni contabili di Australia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Messico, Olanda, Gran Bretagna e Irlanda e Stati Uniti per dar vita all'*International Accounting Standard Committee (IASC)* con l'obiettivo dichiarato di formulare corretti principi contabili da osservarsi nella predisposizione dei rendiconti di esercizio delle imprese e dei gruppi, e di promuovere la loro accettazione ed applicazione, a livello mondiale, mediante l'esempio e la forza persuasiva dei propri associati³⁴.

³² Come giustamente osserva A. GIORNETTI, op. cit., p. 23, la standardizzazione finirebbe con l'assumere gli aspetti di un “*colonialismo contabile*”.

³³ Scriveva B. CARLSBERG, op. cit., “*The United States has the longest history of standard setting. It has the largest standard setting organisation which is characterised by high standards of professionalism. But even the rules of the United States exhibit compromises between different interest of a kind which could reasonably have been decided differently. And no unanimity exists among accountants about the merits of the precise details of the compromises that have been struck*”.

³⁴ Cfr. IASB, *Prefazione ai Principi Contabili Internazionali*, in *Principi Contabili Internazionali*, Il sole 24 ore, 2001, p. 43.

Dalla sua fondazione ad oggi lo IASC ha svolto sempre più un ruolo di primo piano nel processo di armonizzazione contabile internazionale venendo a trovarsi al centro di interessi di carattere istituzionale pur preservando la propria natura privatistica, quasi di club di esperti³⁵.

Nel seguito riportiamo le tappe del processo di convergenza politico istituzionale verso i principi contabili elaborati dallo IASC, riservandoci di analizzarle in dettaglio nel paragrafo dedicato agli attori del processo di armonizzazione contabile.

1973	Fondazione dell'International Accounting Standard Committee.
1978	Approvazione della IV Direttiva Comunitaria relativa all'armonizzazione dei conti delle singole società.
1983	Approvazione della VII Direttiva Comunitaria relativa all'armonizzazione dei conti consolidati dei gruppi.
Luglio 1995	Accordo tra lo IASC e l'International Organization of Securities Commissions (IOSCO) su un set di core standards da elaborare e raccomandare.
Novembre 1995	Pubblicazione della comunicazione della Commissione europea "Accounting harmonisation: a new strategy vis-à-vis international harmonisation, COM 1995 (508)".
1996	La commissione europea inizia uno studio sulle differenze tra IAS e Direttive contabili.
Febbraio 1998	Alcuni Stati dell'Unione Europea (Italia, Francia e Germania) introducono la facoltà per le società quotate di redigere i bilanci consolidati sulla base degli IAS.
Marzo 2000	Il consiglio Europeo di Lisbona si è impegnato a realizzare entro il 2005 l'obiettivo dell'effettiva integrazione dei mercati finanziari degli Stati membri, di cui necessario presupposto è la standardizzazione dei principi di redazione dei bilanci.
Aprile 2000	Il comitato di Basilea ³⁶ dopo aver esaminato il set dei core standard elaborati dallo IASC emette un rapporto nel quale esprime il proprio sostegno ai principi

³⁵ S. ZAMBON, op. cit., p. 18.

³⁶ Il comitato di Basilea è l'organizzazione internazionale degli organi di vigilanza delle banche ed ha condotto l'analisi degli IAS su richiesta del G7 che nel corso della riunione dell'ottobre

	contabili internazionali dello IASC nel processo di armonizzazione delle pratiche contabili a livello internazionale ³⁷ .
<i>Maggio 2000</i>	La IOSCO, esaminato il set di <i>core standards</i> elaborati dallo IASC ne raccomanda l'adozione ai propri membri.
<i>Maggio 2000</i>	Il board dello IASC approva la sua nuova costituzione. Lo IASC si costituisce come organizzazione indipendente amministrata da 19 <i>Trustees</i> . L'adozione dei nuovi principi diventa di competenza dello IASB (<i>International Accounting Standard Board</i>).
<i>Giugno 2000</i>	Pubblicazione della Comunicazione della Commissione europea "EU <i>Financial Reporting Strategy: the way forward</i> ".
<i>Giugno 2001</i>	Costituzione dell'EFRAG (<i>European Financial Reporting Advisory Group</i>).
<i>Settembre 2001</i>	Il Parlamento ed il Consiglio Europeo adottano la Direttiva n. 2001/65 sulla contabilizzazione al <i>fair value</i> di determinate attività e passività finanziarie, con l'intento di modernizzare le direttive contabili in linea con gli sviluppi dell'attività delle imprese e con l'evoluzione della normativa contabile internazionale.
<i>Luglio 2002</i>	Il Parlamento ed il Consiglio Europeo adottano il Regolamento 1606/2002 che obbliga le società quotate nei mercati regolamentati europei a redigere il bilancio consolidato sulla base degli IAS/IFRS dal 1° gennaio 2005.
<i>Giugno 2003</i>	Il Parlamento ed il Consiglio Europeo adottano la Direttiva n. 51/2003 recante modifiche alle direttive contabili al fine di rendere queste ultime compatibili con i principi contabili internazionali emanati dallo IASB.

1.4 Gli attori del processo di armonizzazione contabile

Nel presente paragrafo intendiamo fornire una rappresentazione degli enti che operano nello scenario contabile internazionale e delle norme da essi emanate. Presenteremo le caratteristiche strutturali ed operative dei principali enti coinvolti

1998 annunciava il proprio sostegno allo IASC quale mezzo verso una "migliore trasparenza e apertura nelle operazioni finanziarie dei singoli Paesi, delle istituzioni finanziarie e societarie e delle istituzioni finanziarie internazionali". Cfr. A. PICOLLI, *Perché un nuovo convegno sui principi contabili internazionali?*, relazione al convegno "Lo IASB e l'armonizzazione contabile europea: l'impatto sulle imprese italiane" Assolombarda, 20 febbraio 2003, in Riv. Dott. Comm. n. 3/2003, p. 462.

³⁷ Il rapporto è rinvenibile sul sito www.bis.org/publ/bcbs70.htm.

a livello “regionale” o “globale” nell’emanazione delle norme contabili. Nell’ambito degli enti coinvolti a livello regionale, l’Unione Europea si è mostrata particolarmente attiva sui temi contabili, facendosi promotrice di un ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative al diritto societario secondo la logica dell’armonizzazione delle regole contabili. Nell’ambito degli enti operanti a livello globale si segnalano sia organizzazioni intergovernative (ONU, OECD e IOSCO) che professionali quali lo IASB.

Di tali organismi proporrò una descrizione delle principali attività svolte in ambito contabile, del potere normativo di cui dispongono nonché delle linee strategiche seguite per favorire il processo di armonizzazione contabile internazionale.

1.4.1. L’International Accounting Standard Board (IASB)

L’*International Accounting Standard Board* (IASB) è l’organismo deputato all’emanazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

L’attuale denominazione costituisce l’esito di un’ampia riforma del preesistente *International Accounting Standard Committee* (IASC), entrata in vigore nel 2001, che ha portato alla rivisitazione della struttura di tale organismo con la creazione di una Fondazione dalla quale dipende l’attività dello IASB, organismo contabile a cui è demandata l’emanazione dei principi contabili internazionali che, a decorrere dal 2001, assumono la denominazione di “*International Financial Reporting Standards*” (IFRS).

Nel seguito descriveremo le fasi più importanti della storia di tale organismo contabile analizzando l’evoluzione nel tempo degli obiettivi da esso perseguiti. Esamineremo inoltre l’attuale struttura di *governance* di tale ente ed il processo seguito per l’emanazione dei principi contabili internazionali.

1.4.1.1 (segue) Le origini dello IASB e le diverse fasi della sua attività

L’allora IASC fu costituito, sottoforma di ente contabile indipendente e privato, a Londra il 23 giugno 1973 su iniziativa degli organismi che rappresentavano la

professione contabile di nove paesi (Austria, Canada, Francia, Germania, Giappone, Messico, Olanda, Regno Unito e Stati Uniti)³⁸.

Abbiamo già analizzato nel paragrafo 1.2 le motivazioni che spinsero gli organismi contabili dei paesi più industrializzati alla creazione dello IASC. Preme qui ribadire che la costituzione dello IASC rappresentò all'epoca una rilevante novità nello scenario contabile internazionale. Fino alla prima metà degli anni settanta, infatti, l'emanazione delle norme contabili a livello professionale costituiva espressione riferibile ad un contesto esclusivamente nazionale. Le norme contabili prodotte da tali enti erano destinate ad utilizzatori nazionali che svolgevano la loro attività all'interno dei confini nazionali. I principi emanati dallo IASC erano invece, almeno formalmente, sganciati dall'influenza culturale di una singola organizzazione professionale ed ambivano a conseguire una generale accettazione a livello internazionale diventando punto di riferimento per l'emanazione delle norme contabili nazionali o per la diretta utilizzazione da parte dei redattori dei bilanci di aziende dal rilevante orientamento internazionale.

La scelta degli indirizzi da seguire era affidata al Consiglio direttivo (Board) dello IASC costituito dai rappresentanti degli enti contabili dei nove paesi che avevano partecipato alla fondazione dello IASC³⁹.

³⁸ La nascita di organismi internazionali in campo contabile viene in letteratura ricondotta ai primi del novecento in coincidenza con lo svolgimento dei primi congressi di *International Accounting* (St. Louis, 1904). Al secondo congresso di Amsterdam del 1926 seguirono quelli di New York del 1929, di Londra del 1933, di Berlino del 1938, di Roma del 1953, di Amsterdam del 1957 e di Sidney del 1972. Proprio a margine di tale ultimo congresso, i rappresentanti contabili di Regno Unito, Stati Uniti e Canada hanno avanzato l'idea di costituire un comitato competente per l'emanazione di *standards* contabili generalmente accettati a livello internazionale. Il dibattito che ne scaturì condusse all'incontro inaugurale di Londra del 23 giugno 1973 con il quale lo IASC ha avviato formalmente la sua attività. Sullo svolgimento dei convegni scientifici e sulla costituzione degli organismi sovranazionali in campo contabile rinviamo a J. SAMUELS-A. PIPER, *International Accounting: a survey*, Croom Helm, London, 1985, p. 55 ss.

³⁹ Tale consiglio ampliò nel 1977 la propria composizione fino a 11 Paesi.

Nel 1981 venne creato in seno allo IASC il *Consultative Group* con il compito di coinvolgere nel processo di emanazione degli IAS gli enti contabili nazionali non rappresentati all'interno del Consiglio direttivo.

Trattandosi di un *body without power*⁴⁰, la generale accettazione dei principi IAS doveva infatti passare attraverso il coinvolgimento del maggior numero possibile di enti contabili provenienti da diversi paesi.

A tal fine nel 1982 lo IASC stipulò un accordo (*Mutual Commitments*) con l'*International Federation of Accountants* (IFAC)⁴¹, istituzione privata che conta 160 organismi contabili appartenenti a 120 paesi, in base al quale i membri dell'IFAC dovevano essere considerati automaticamente membri dello IASC⁴².

Per effetto di tale accordo, inoltre, l'IFAC si è impegnato nella promozione dei principi IAS allargando le basi del consenso e del coinvolgimento nei processi di emanazione dei principi medesimi.

In seguito al menzionato accordo, all'IFAC venne attribuita la possibilità di nominare una parte dei membri del *board* dello IASC.

L'attività dello IASC nel processo di armonizzazione contabile internazionale può suddividersi in due fasi caratterizzate da differenti obiettivi e strategie.

Nella fase iniziale della sua attività e fino alla fine degli anni 80', lo IASC, nel tentativo di riscuotere il maggior consenso possibile fra gli organismi contabili dei propri *Stati* membri, aveva emanato una serie di principi contabili che erano, più che altro, raccolte di *best practices* che ammettevano numerose alternative tecnico-valutative, quasi sempre tratte dagli *standards* britannici e statunitensi⁴³.

⁴⁰ L'espressione intende riferirsi all'assenza di potere normativo in capo allo IASB conseguenza della sua natura privatistica. Cfr. B. CAMPEDELLI, op. cit., p. 41.

⁴¹ L'IFAC persegue obiettivi ed assolve compiti legati allo svolgimento della professione contabile intesa nella sua più ampia accezione, comprendendo sia l'attività di esperto della contabilità sia quella di revisore. All'interno dell'IFAC operano numerosi comitati permanenti incaricati di curare lo sviluppo della formazione, l'esame degli aspetti deontologici, la conoscenza della prassi internazionale della revisione, l'organizzazione di congressi internazionali. A proposito del ruolo e delle attività dell'IFAC si veda M. POZZOLI, *Elementi di international accounting, tratti evolutivi, approcci tecnico-aziendali e riflessi contabili*, Il sole 24 ore, 2001, p. 97.

⁴² Il testo integrale del *Mutual Commitments* è disponibile sul sito www.iasb.org.uk

⁴³ Cfr. S. ZAMBON, op. cit., p. 17.

Nel perseguimento dell'obiettivo della standardizzazione contabile è evidente come la soluzione appena descritta determinasse effetti contraddittori. Da un lato, l'esigenza di rispettare le specificità nazionali, prevedendo la possibilità di scegliere tra più metodi alternativi, consentiva la ricerca di un crescente consenso; dall'altro, tale circostanza finiva per impedire che operazioni aziendali simili venissero rilevate in modo uniforme, limitando sensibilmente la comparabilità fra i bilanci in ambito internazionale.

In questa prima fase di attività dello IASC, l'emanazione degli *standards* contabili risentiva inoltre dell'assenza di un quadro teorico-concettuale di riferimento all'interno del quale fossero definiti i fini conoscitivi del bilancio, nonché i sottostanti postulati⁴⁴.

L'obiettivo della standardizzazione contabile veniva dunque perseguito prevedendo metodi contabili alternativi, senza prevedere l'esigenza di una loro necessaria coerenza ad un principio unificante, ovvero ad un quadro concettuale di riferimento.

Alla fine degli anni 80 divenne tuttavia manifesta e condivisa l'esigenza di modificare le linee strategiche seguite fino a quel momento.

In particolare, all'interno del *Board* si riteneva che per dare impulso al perseguimento della standardizzazione contabile ed al riconoscimento dei principi IAS sui principali mercati dei capitali, occorreva, da un lato, procedere all'eliminazione dei trattamenti contabili alternativi contenuti nei principi, e dall'altro, definire un quadro concettuale al quale, per via deduttiva, ricondurre sia i principi contabili emanati fino ad allora che quelli di futura emissione.

Fu così che venne lanciato il cd. "*comparability project*" che portò all'emanazione del *Framework for the preparation and presentation of financial*

⁴⁴ Cfr. S. ZEFF, *The coming confrontation on international accounting standards*, Irish accounting review, n. 2, 1998, p. 90 il quale mette in evidenza che fino alla fine degli anni 80, lo IASC seguiva un'impostazione induttiva, basata su un approccio pragmatico in base al quale venivano puntualmente disciplinate le questioni contabili che richiedevano, più e prima di altre, un'adeguata regolamentazione a livello internazionale.

statements (1989) e dello *Statement of intent – Comparability of financial statements* (1990)⁴⁵.

Con il *Framework for the preparation and presentation of financial statements* lo IASC ha inteso individuare un sistema di fini conoscitivi e di sottostanti postulati cui fare riferimento, per via deduttiva, nell'emanazione degli IAS. Il *Framework* costituisce l'elemento di unità, anche temporale, cui per coerenza devono richiamarsi tutti i principi contabili internazionali. A tale quadro occorre fare riferimento sia nella fase di emanazione dei nuovi *standards* che nei casi in cui si renda necessario riesaminare ed aggiornare il contenuto dei principi contabili a causa del trascorrere del tempo e del modificarsi degli scenari economico-aziendali.

Con lo *Statement of intent* – lo IASC annunciava la sua intenzione di procedere ad una rivisitazione di alcuni principi contabili al fine di eliminare le alternative contabili in essi contenute e prediligere soluzioni coerenti con il nuovo *Framework*.

Il *comparability project* portò alla revisione di 10 *standards*⁴⁶. Per alcuni di essi si identificò un unico trattamento contabile ritenuto di riferimento e denominato come *required*. Per altri lo IASC ritenne opportuno indicare due metodi contabili di cui uno indicato come di riferimento (*benchmark*) e l'altro indicato come consentito (*allowed*)⁴⁷.

Con l'emanazione del *Conceptual Framework* e dello *Statement of intent*, lo IASC ha inteso altresì accrescere le possibilità di riconoscimento dei propri *standards* da parte delle autorità di vigilanza dei mercati dei capitali. Rispetto a quest'ultimo obiettivo, lo IASC ha pertanto definito una linea strategica volta a ricercare adeguate forme di collaborazione con la IOSCO ed a privilegiare il

⁴⁵ In merito al contenuto del *Framework* si rinvia al capitolo 2.

⁴⁶ Trattasi degli IAS 2, 8, 9, 11, 16, 18, 19, 21, 22, 23.

⁴⁷ Il criterio indicato come *benchmark* era quello più coerente con il *Framework*, mentre quello indicato come *allowed* poteva considerarsi ammissibile per il conseguimento di vantaggi fiscali, per la completezza informativa che esso garantisce, oppure per essere una soluzione consolidata nella prassi amministrativa. Cfr. A. PICOLLI, *Principi contabili internazionali*, Il Sole 24 Ore, 1998, p. 24; S. AZZALI, *Il sistema delle informazioni di bilancio. Il modello dell'international Accounting Standard Committee*, Giuffrè, 1996, p. 103.

punto di vista dell'investitore nella definizione del contenuto informativo dei bilanci.

La scelta di privilegiare le esigenze informative degli investitori, effettivi e potenziali, emerge anche nei tre principi fondamentali che lo IASC ha indicato all'interno del *Framework* e che consistono:

- nell'utilità decisionale dell'informativa di bilancio;
- nella prospettiva dell'investitore;
- nella valutazione della capacità dell'azienda di generare flussi di cassa⁴⁸.

Obiettivo dichiarato dello IASC è dunque far sì che il bilancio fornisca agli investitori informazioni utili sulla capacità dell'impresa a generare flussi di cassa, allo scopo di favorire l'assunzione di decisioni d'investimento.

L'individuazione dell'investitore quale principale destinatario delle informazioni contenute nel bilancio rappresenta il presupposto per conseguire il riconoscimento degli IAS sui mercati dei capitali internazionali.

Nel perseguimento di tale obiettivo è stato siglato nel 1995 un accordo con la IOSCO in base al quale lo IASC si impegnava a definire, insieme alla IOSCO, un nucleo di principi contabili internazionali ritenuti come fondamentali (*core standards*) e tali da essere adottati dalle autorità di vigilanza delle borse valori. Per raggiungere tale risultato, lo IASC ha rielaborato vecchi principi contabili e ne ha emanato dei nuovi.

Il progetto di collaborazione con la IOSCO culminò nel 2000 con il *Report of the Technical Committee* con cui la IOSCO raccomandò alle autorità di vigilanza in essa rappresentate di accettare per l'ammissione alla quotazione nei rispettivi mercati le società che redigono il bilancio in base agli IAS⁴⁹.

La IOSCO sollecitò altresì lo IASC affinché provvedesse alla definizione di un meccanismo di interpretazione autentica dei propri *standards* da attivare nei casi in cui esistano ambiguità o difformità di comportamento nell'applicazione di un determinato *standard*. Sulla base di tale sollecitazione lo IASC istituì nel 1997 lo

⁴⁸ Per un esaustivo commento sugli indicati principi stabiliti nel *Framework* si rinvia al cap. II.

⁴⁹ In merito al contenuto del *Report of the Technical Committee* si veda il paragrafo 1.4.4

Standing Interpretation Committee (SIC) attribuendogli il compito di fornire interpretazioni sugli IAS approvati dal *Board*.

Nel 1995 arriva altresì il sostegno dell'Unione Europea che decide di adottare una nuova strategia contabile fondata sull'utilizzo degli *standards* emanati dallo IASC da parte delle imprese quotate dei propri *Stati* membri e si struttura in modo da incidere maggiormente in seno allo IASC nel processo decisionale che porta all'adozione degli *standards contabili*⁵⁰.

Verso la fine degli anni novanta inizia dunque un processo di convergenza politico-istituzionale verso lo IASC che condurrà tale organismo, nel giro di pochi anni, a svolgere un ruolo di *standards setter* globale.

Per far fronte al nuovo assetto di interessi che veniva pian piano a definirsi intorno allo IASC si avvertì la necessità di modificare la strategia e la struttura di *governance* di tale organismo.

A tal fine venne creata nel 1997, all'interno dello IASC, una commissione di studio (*Strategy Working Party*) incaricata di formulare la riforma della strategia e della struttura operativa dello IASC.

La commissione di studio concluse la propria indagine nel 1999 presentando al Board dello IASC un documento denominato *Recommendations on Shaping IASC for the future*, nel quale è stata definita la riforma che ha determinato la nascita dello IASB, attraverso la dettagliata definizione di una nuova linea strategica, di coerenti obiettivi e di una differente struttura operativa.

La proposta di riforma avanzata dallo *Strategy Working Party* fu accolta ed attuata dai membri del Board dello IASC con l'approvazione nel maggio 2000 del nuovo statuto dello IASB all'interno del quale è stato definito l'indirizzo strategico, i conseguenti obiettivi e la corrispondente struttura organizzativa⁵¹.

Nelle *Recommendations on Shaping IASC for the future*, lo *Strategy Working Party* ha raccomandato al *Board* di aggiornare alcuni degli obiettivi all'interno del nuovo statuto. In particolare, la commissione di studio ha suggerito di

⁵⁰ Sulle varie fasi della nuova strategia contabile europea si rinvia al paragrafo 1.4.3.2

⁵¹ Lo statuto dello IASB è reperibile sul sito www.iasb.org.uk.

formalizzare gli obiettivi che sottostanno all'emanazione dei principi contabili, privilegiando la prospettiva dell'investitore ed il ruolo della collaborazione con gli enti contabili nazionali⁵².

Le proposte dello *Strategy Working Party* hanno trovato accoglimento all'interno del nuovo statuto della IASC Foundation in cui furono individuati i seguenti obiettivi da perseguire:

- sviluppare, nel pubblico interesse, un insieme organico di principi contabili internazionali di alta qualità, intellegibili ed applicabili a livello mondiale, tali da consentire la redazione di bilanci corrispondenti al corretto funzionamento dei mercati dei capitali, ovvero alle aziende ed agli investitori che in essi operano;
- promuovere l'utilizzazione degli *standards* contabili e la loro rigorosa applicazione;
- operare per la convergenza degli standard contabili nazionali ed internazionali verso soluzioni di elevata qualità.

Un'importante novità che si evince dalla lettura dello statuto approvato nel 2000 consiste nell'obiettivo della convergenza tra principi contabili nazionali ed internazionali realizzata attraverso lo sviluppo delle modalità di collaborazione con gli enti contabili nazionali. Tale obiettivo introduce l'idea della standardizzazione dei comportamenti contabili a livello globale, in base alla quale si presuppone un processo di adeguamento dei principi contabili nazionali ad una soluzione predefinita di elevata qualità assunta come *standard*.

A conferma del nuovo orientamento, nello statuto dello IASB è stato eliminato ogni riferimento alla logica dell'armonizzazione contabile⁵³, enfatizzando

⁵² Il richiamo alle esigenze informative dell'investitore ha inteso enfatizzare la scelta già compiuta dallo IASC all'interno del *Framework* e successivamente ribadita nell'accordo stipulato con la IOSCO. Con riferimento all'esigenza di favorire forme di collaborazione con gli enti contabili nazionali, occorre segnalare che già a partire dal 1994 lo IASC aveva attivato forme di coinvolgimento con il FASB, il *Canadian Institute of Chartered Accountants* (CICA), l'*Accounting Standard Board britannico* (ASB), l'*Australian Accountin Standards Board* (AASB). La cooperazione tra tale enti, riconducibili allo scenario anglosassone ha condotto alla costituzione di un gruppo di studio all'interno dello IASC denominato G4+1. Cfr. R. DI PIETRA, op. cit., p. 142, nota 19.

l'obiettivo della convergenza tra principi contabili nazionali ed internazionali. Ciò potrebbe apparire come un arretramento dello IASB rispetto all'obiettivo di raggiungere una compiuta armonizzazione contabile internazionale. In realtà, tale obiettivo viene ora perseguito mirando a uno scopo intermedio, la convergenza, che è ritenuto politicamente più percorribile in quanto maggiormente compatibile con le tradizioni e la sensibilità locali, in particolar modo quella statunitense⁵⁴.

1.4.1.2 I traguardi raggiunti e le nuove sfide da affrontare

I risultati ottenuti dallo IASB, in 5 anni dalla sua nascita, nel perseguimento della convergenza tra principi contabili nazionali ed internazionali sono molto incoraggianti.

Negli ultimi 4 anni molti paesi hanno espresso il loro favore per l'adozione degli IAS/IFRS da parte delle società quotate. L'Unione Europea ha adottato un regolamento che prevede l'adozione obbligatoria degli IAS per la redazione del bilancio consolidato delle società quotate e la facoltà in capo agli Stati membri di prescrivere o consentire l'utilizzo degli IAS/IFRS per la redazione del bilancio individuale delle società quotate e per il bilancio consolidato ed individuale delle società non quotate⁵⁵. Inoltre, recentemente, l'Australia, la Nuova Zelanda, la Russia ed il Sud Africa hanno seguito l'esempio dell'Unione Europea richiedendo alle proprie società l'utilizzo degli IAS/IFRS nella predisposizione

⁵³ Nello statuto dello IASC del 1973 si faceva riferimento all'esigenza di “*contribuire all'armonizzazione delle regole, dei principi contabili e delle procedure relative alla redazione del bilancio d'esercizio*”.

⁵⁴ Cfr. S. ZAMBON, op. cit, p. 22. Il quale sottolinea come il ruolo svolto dagli Stati Uniti nei confronti del processo di armonizzazione avviato dallo IASB sia quello del “convitato di pietra”. In effetti gli Stati Uniti ed, in particolare la SEC, nonostante la loro massiccia presenza sia all'interno dello IASB che all'interno della IOSCO non hanno mai permesso alle società che redigono il bilancio sulla base degli IAS/IFRS di accedere alla quotazione nei propri mercati finanziari senza predisporre una riconciliazione dei loro conti sulla base degli US-GAAP. Solo nell'aprile 2005 lo IASB e la SEC hanno stipulato un accordo in base al quale, entro il 2009, le imprese europee avranno la possibilità di accedere al mercato USA senza dover adempiere agli obblighi di riconciliazione con gli US GAAP. Cfr. ABI, Circolare n. 3 del 21 febbraio 2006.

⁵⁵ In merito ai contenuti del citato regolamento si veda il paragrafo 1.4.3.4

dei bilanci. Si è stimato che 92 paesi nel mondo hanno annunciato l'utilizzo, obbligatorio o facoltativo degli IAS/IFRS⁵⁶.

Molti paesi dell'Asia, come la Cina e altri paesi del sud-est asiatico si sono poste l'obiettivo di far convergere i rispettivi sistemi contabili verso gli *Standards* emanati dallo IASB.

Con riferimento ai paesi dell'America Latina, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Panama e Venezuela hanno adottato gli IAS/IFRS mentre Perù e Messico si sono date l'obiettivo di una prossima convergenza verso i menzionati *standards*.

Grossi passi in avanti si sono anche registrati nei rapporti con i Paesi che, in prima battuta, avevano mostrato una certa reticenza nei confronti dei principi emanati dallo IASB. Trattasi in particolare di USA, Canada e Giappone. Con tali paesi lo IASB ha concluso degli accordi che prevedono l'eliminazione delle differenze esistenti tra IAS/IFRS ed i rispettivi principi contabili nazionali.

Il crescente processo di convergenza politico-istituzionale verso gli IAS/IFRS ha posto ulteriori sfide allo IASB che ha dovuto continuamente rivedere i propri obiettivi e la propria struttura per meglio rispondere alle esigenze del mutato contesto istituzionale⁵⁷.

Particolarmente sentita era l'esigenza di mettere appunto degli *standards* che fossero utilizzabili dalle piccole e medie imprese.

Come abbiamo visto lo IASB decise di porre l'investitore nel capitale di rischio al centro della propria strategia contabile. Ciò ha condotto all'emanazione di principi contabili rivolti *in primis* alle imprese quotate nei mercati regolamentati.

La predilizione del punto di vista dell'investitore operante nei mercati finanziari aveva suscitato qualche perplessità in merito all'utilizzabilità degli IAS/IFRS da parte delle società di piccole e medie dimensioni. Ciò in quanto, in queste società, i destinatari delle informazioni contabili possono essere differenti da

⁵⁶ Cfr. IASC FOUNDATION, *Review of the constitution-Proposals for Changes*, November 2004.

⁵⁷ Lo statuto dello IASB è stato modificato nel 2001 e nel 2002.

quelli delle grandi imprese quotate, soprattutto a causa di fattori quali il grado di concentrazione del capitale di rischio e le diverse modalità di finanziamento.

Apparve subito chiaro che il grado di dettaglio e sofisticatezza delle informazioni richieste dagli IAS/IFRS andava ben oltre le esigenze informative degli *stakeholders* delle piccole e medie imprese soprattutto in considerazione degli elevati costi che comportava dotarsi di una struttura amministrativa in grado di rispondere alle richieste degli IAS/IFRS.

Fu così che nel luglio 2003 lo IASB ha avviato un progetto volto all'emanazione di specifici *standards* per le piccole e medie imprese, i cosiddetti *SME standards*, denominati successivamente *standards for Non-Publicly Accountable Entities (NPAE standards)*⁵⁸.

Contemporaneamente, il *Trustees Constitutional Committee* presentò un progetto di modifica dello Statuto della IASC Foundation che prevedeva l'aggiunta, nell'ambito dei sopraelencati obiettivi, della necessità di tener conto, nell'emanazione degli IAS/IFRS, delle speciali esigenze delle piccole e medie imprese.

Il progetto di modifica dello Statuto contemplava altresì alcune modifiche rese necessarie a seguito del crescente consenso politico-istituzionale che si andava formando intorno allo IASB⁵⁹.

Il nuovo statuto della IASC Foundation fu successivamente approvato dai *Trustees* in data 21 giugno 2005 con effetto dal 1° luglio 2005.

1.4.1.3 *La governance dello IASB*

⁵⁸ In merito al progetto avviato dallo IASB si veda A. FRANCO, *I principi contabili internazionali per le piccole e medie imprese: il progetto IASB Standards for non-publicly accountable entities*, in Riv. Dott. Comm., 2/2005, p. 393.


⁵⁹ Oltre all'inserimento fra gli obiettivi dello IASB della necessità di tenere in dovuta considerazione i bisogni informativi delle piccole e medie imprese venivano individuate altre 9 modifiche dello statuto fra cui: l'ampliamento del numero dei *Trustees* (da 19 a 22) e delle loro competenze, la composizione dello IASB, le procedure di voto all'interno dello IASB.

Il perseguimento dell'obiettivo della convergenza tra IAS/IFRS e principi contabili nazionali ha altresì imposto la ridefinizione del sistema di *governance* e della sottostante struttura organizzativa dello IASC.

Oltre al cambio di denominazione (da IASC a IASB), le innovazioni introdotte dallo statuto approvato nel 2000 hanno migliorato la rappresentatività geografica all'interno degli organi direttivi dello IASB favorendo la più ampia partecipazione al processo di emanazione dei principi contabili. Anche le professionalità rappresentate all'interno dello IASB si sono ampliate comprendendo sia i rappresentanti della professione contabile, sia le differenti categorie di utilizzatori delle informazioni contabili (cd *users*) nonché gli analisti finanziari, giuristi e accademici. Tale ampliamento risponde alla necessità di migliorare le possibilità di *enforcement* dei principi contabili. *Enforcement* che, stante l'assenza di potere normativo e sanzionatorio in capo allo IASB, è lasciato da un lato allo spontaneo comportamento dei redattori del bilancio, dall'altro alla collaborazione degli enti contabili nazionali.

Il sistema di *governance* attuale è basato sulla costituzione nel marzo 2001 di una fondazione indipendente e senza scopo di lucro, denominata "*IASC foundation*" con sede nello stato del Delaware (USA). All'interno della fondazione operano, a partire dal 2001, due organismi di vertice, il *board of Trustees* e lo IASB, affiancati dallo *Standard Advisory Council* (SAC) e dall'*International Financial Reporting Interpretation Committee* (IFRIC).

La nuova struttura organizzativa della *IASC foundation* può essere rappresentata come segue:



Board of Trustees

Il Board of *Trustees* è composto da 22 membri nominati per un triennio con possibilità di un solo rinnovo. Essi vengono selezionati sulla base della loro competenza professionale⁶⁰ e secondo un criterio volto a conferire al Board un'ampia rappresentatività geografica.

In particolare, lo Statuto della IASC foundation prevede la seguente composizione geografica:

- sei *Trustees* nominati dal Nord America;
- sei *Trustees* nominati dall'Europa;
- sei *Trustees* nominati fra i paesi dell'Area Asia/Pacifico;
- quattro *Trustees* nominati da altre zone in modo tale che possa essere mantenuto un equilibrio geografico complessivo.

⁶⁰ All'interno del Board sono rappresentate diversi profili professionali tra cui, auditors, rappresentanti delle imprese, analisti, accademici e rappresentanti di pubbliche autorità.

Attualmente sono rappresentanti all'Interno del *Board of Trustees* Francia, Spagna, Giappone, Germania, Olanda, Australia, Cina, Regno Unito, Brasile, Svizzera⁶¹.

Il *Board dei Trustees* è l'organo di governo e di indirizzo strategico dello IASB competente anche per i problemi relativi al reperimento delle risorse finanziarie necessarie per la sua attività.

Il *Board* nomina i componenti dello IASB, del SAC e dell'IFRIC, provvede all'approvazione del bilancio, alla promozione dell'attività svolta dalla Fondazione ed alle azioni di sostegno all'adozione degli IAS/IFRS in ambito internazionale. Infine al Board spetta stabilire le modifiche statutarie dello IASB e la ridefinizione delle sue procedure operative assieme a quelle dell'IFRIC e del SAC.

Il Board dei *Trustees* non partecipa al processo di emanazione degli IAS/IFRS, attività questa che spetta esclusivamente allo IASB cui si riconduce la piena responsabilità per tutte le questioni tecnico-contabili affrontate.

Lo IASB

Lo IASB è l'organismo deputato all'emanazione degli IAS/IFRS. Esso ha la piena responsabilità in merito stesura, approvazione e pubblicazione degli *standards* contabili ed ha altresì il compito di approvare le interpretazioni degli *standards* formulate dall'IFRIC.

Lo IASB è composto da 14 membri nominati dal Board of *Trustees*⁶². Dei 14 membri 12 sono cd. "*full-time members*", ossia sono costantemente impegnati nello studio delle problematiche contabili e nell'emanazione degli *standards*, mentre 2 sono cd. "*part-time members*", ossia dedicano all'attività dello IASB la maggior parte del loro tempo.

⁶¹ L'Italia è stata chiamata a far parte del Board con la nomina del Prof. Tommaso Padoa Schioppa alla carica di presidente del Board. In seguito alla recente nomina a Ministro dell'Economia, il Prof. Padoa Schioppa ha successivamente rassegnato le dimissioni da presidente del Board dei *Trustees*.

⁶² Dei 14 membri, 12 sono a tempo pieno dedicati all'attività dello IASB e 2 sono "*part-time members*".

La scelta dei membri dello IASB viene fatta in base alla loro competenza e reputazione professionale, nonché nell'ambito di un'ottica interdisciplinare volta ad ampliare la ricchezza e la diversità di contributi nei processi di emanazione dei principi contabili⁶³. A differenza dei *Trustees*, i membri dello IASB non sono selezionati sulla base di criteri di rappresentatività geografica⁶⁴.

Sette componenti a tempo pieno sono incaricati di mantenere i contatti con gli *standards setters* nazionali allo scopo di favorire la convergenza tra IAS/IFRS e principi contabili nazionali.

SAC

Il SAC è composto da circa 50 membri provenienti da diverse aree geografiche⁶⁵. Essi sono scelti fra gli esperti della professione contabile, personalità nel mondo degli affari, utilizzatori ed ogni altro ente con interessi in materia contabile.

Compito fondamentale del SAC è quello di rappresentare un luogo di dibattito volto a favorire la partecipazione di tutte le categorie di soggetti interessati all'emanazione degli IAS/IFRS. In particolare le sue finalità consistono:

- fornire allo IASB suggerimenti che possono integrare e/o modificare l'agenda dei lavori e le mutevoli priorità;
- trasmettere allo IASB l'autorevole punto di vista degli enti ed esperti rappresentanti nel SAC;
- comunicare allo IASB ed al Board dei *Trustees* le proprie valutazioni su temi connessi alle questioni contabili anche se estranei ai processi di emanazione.

⁶³ Lo statuto dello IASC Foundation prevede che “*The Trustees shall select members of the IASB so that it will comprise a group of people representing, within that group, the best available combination of technical expertise and diversity of international business and market experience in order to contribute to the development of high quality, global accounting standards*”.

⁶⁴ Lo statuto dello IASC prevede tuttavia che i *Trustees* faranno in modo che lo IASB non sia dominato da alcun gruppo espressione di particolari interessi geografici.

⁶⁵ Sono rappresentati all'interno del SAC i seguenti paesi/aree geografiche: Africa, Asia, Australia, Nuova Zelanda, Canada, Stati Uniti, i paesi dell'est Europa, Unione Europea, Giappone, America Latina, Medio Oriente.

IFRIC

L'IFRIC è composto da 12 membri nominati dal *Board of Trustees* per un periodo di tre anni rinnovabili. I membri dell'IFRIC sono selezionati nell'ambito della professione contabile, dei redattori e degli utilizzatori dei bilanci. Alle riunioni dell'IFRIC possono partecipare, in qualità di osservatori, i rappresentanti della IOSCO e dell'Unione Europea.

L'IFRIC è l'organismo deputato all'attività di interpretazione degli IAS/IFRS. Le interpretazioni fornite dal comitato vengono adottate formalmente dallo IASB che, conseguentemente, ne assume piena responsabilità. Al fine di garantire un adeguato collegamento tra l'attività di emanazione e quella di interpretazione, uno o due membri dello IASB partecipano, in qualità di osservatori senza diritto di voto, ai lavori dello IFRIC.

Le interpretazioni fornite dall'IFRIC riguardano tutte le questioni contabili che lo IASB definisce come “*mature issues*” oppure, al contrario, “*emerging issues*”.

Nel primo caso, l'IFRIC fornisce un'interpretazione uniforme sull'applicazione di uno *standard* ambiguo che altrimenti potrebbe favorire la diffusione di incoerenti soluzioni contabili; mentre nel secondo, l'IFRIC elabora proprie interpretazioni nell'intento di dare una risposta a specifiche problematiche non affrontate da un determinato *standard*.

1.4.1.4 Il processo di emanazione dei principi contabili internazionali (Due Process)

Il processo che porta all'emanazione di un principio contabile è molto articolato ed è finalizzato ad ottenere la più ampia partecipazione dei diversi soggetti interessati all'emanazione degli *standards* (contabili, analisti finanziari, la comunità finanziaria, autorità di regolamentazione dei mercati, accademici e altri individui o organizzazioni da ogni parte del mondo).

In particolare esso si articola nelle seguenti fasi:

- allo staff dello IASB viene richiesto di individuare tutte le problematiche relative ad un determinato argomento e di considerare l'applicazione alle medesime dei principi contenuti nel *Framework*;
- vengono studiate tutte le pratiche seguite con riferimento all'argomento prescelto da parte degli *standards setter* nazionali;
- viene consultato il SAC sull'opportunità di inserire l'argomento nell'agenda dello IASB;
- vengono creati dei gruppi consultivi ad hoc che aiuteranno lo IASB durante il processo di emanazione;
- al completamento dei lavori dei gruppi consultivi si giunge alla redazione di un primo documento denominato "*Discussion paper*" che viene approvato⁶⁶ dallo IASB e pubblicato nell'intento di acquisire commenti e suggerimenti da parte delle varie istituzioni coinvolte nell'emanazione degli *standards*;
- in seguito al ricevimento dei pareri ed alla loro valutazione, i gruppi consultivi elaborano una bozza dello standard che viene inviata allo IASB per l'approvazione;
- lo IASB approva e pubblica un' "*exposure draft*" dello standard con l'indicazione delle eventuali opinioni contrarie da parte dei membri dello IASB su determinati argomenti. La pubblicazione dell' "*exposure draft*" è finalizzata ad ottenere, prima della definitiva approvazione di uno *standard*, i commenti di tutte le categorie dei soggetti interessati all'emanazione degli stessi;
- una volta analizzati i commenti ricevuti sull' "*exposure draft*" e solo dopo aver convenuto sul raggiungimento di un elevato livello qualitativo e del

⁶⁶ Per l'approvazione di un *discussion paper* è sufficiente la maggioranza semplice dei membri del Board presenti al meeting. Quest'ultimo, per essere validamente costituito, deve essere formato da almeno il 60% dei suoi membri.

carattere di generale accettazione di uno standard, lo IASB procede alla sua approvazione⁶⁷.

1.4.2 Il contesto contabile statunitense: SEC, APB, FASB, GASB

L'inizio del processo di emanazione dei principi contabili di generale accettazione negli Stati Uniti viene fatto risalire alla nascita, nel 1934 della Securities and Exchange Commission (SEC)⁶⁸.

Antecedentemente alla creazione di tale organismo, le società redigevano i loro documenti di sintesi annuale sulla base di una eterogenea serie di principi contabili, frutto dell'attività di emanazione di contrapposte associazioni professionali. Tali differenze rendevano estremamente difficile la realizzazione di una minima forma di confronto. Inoltre, stante l'assenza di normative atte a regolare il contenuto ed il processo di redazione del bilancio, i bilanci delle società quotate presentavano un contenuto informativo estremamente limitato⁶⁹.

Alla SEC è stata attribuita la responsabilità di regolamentare, con propri provvedimenti, il corretto funzionamento del mercato dei capitali statunitense, intervenendo anche sul comportamento delle aziende ammesse alla quotazione od alle differenti tipologie di negoziazione⁷⁰. In particolare alla SEC è stato attribuito il potere di definire tutti gli indirizzi necessari a regolamentare la materia dell'informativa contabile delle società quotate, riguardanti la forma ed il

⁶⁷ L'approvazione di uno standard o di un *exposure draft* da parte del Board richiede una maggioranza qualificata di almeno nove membri.

⁶⁸ La SEC è stata costituita dal Congresso degli Stati Uniti d'America nel 1934 quale organismo pubblico indipendente preposto all'amministrazione del Securities Act del 1933 e del Securities Exchange Act del 1934, nonché di tutte le successive leggi federali in materia societaria e finanziaria. Sul ruolo e sulle funzioni della SEC si veda K.F. SKOUSEN, *An introduction to the S.E.C.*, South Western Publ., Cincinnati, 1987.

⁶⁹ La carenza informativa che caratterizzò il contesto contabile Statunitense negli anni 20 fu considerata dagli studiosi una delle concause del crollo della borsa americana nel 1929. Si veda in proposito G.J. PREVITS-B.D. MERINO, *A history of Accounting in America*, The Ronald Press, New York, 1979, A.M. GIUSTI, *I principi contabili generalmente accettati: una rassegna*, Rivista Italiana di ragioneria e di economia aziendale, n. 5° - 6°, 1992, p. 84

⁷⁰ Le società soggette al controllo della SEC sono oltre 16.000. La SEC dispone di un potere regolamentare che riguarda sia le società quotate che quelle non quotate che presentano una dimensione significativa in relazione al numero di azionisti oppure all'entità del capitale

contenuto dei documenti di sintesi, le procedure e gli *standards* contabili da adottare nella redazione del bilancio, le modalità di pubblicazione di ogni altra informazione sull'attività delle società che sia ritenuta utile per la tutela degli investitori ed il corretto funzionamento del mercato⁷¹.

Sin dalla sua costituzione, la Sec ha rinunciato al potere regolamentare in campo contabile attribuitole dalla legge delegandolo ad organismi professionali di natura giuridica privata caratterizzati da un'elevata competenza tecnica⁷² in base alla considerazione che il settore privato “*dimostra abilità ad adempiere alle proprie responsabilità nel pubblico interesse*”⁷³.

Vedremo come tale considerazione debba essere attentamente soppesata. Se da un lato è vero che l'emanazione delle regole contabili da parte di organismi privati dotati delle competenze tecniche necessarie rappresenta sicuramente una soluzione efficiente in termini di risultato, dall'altro un sistema fondato esclusivamente sull'autoregolamentazione degli organismi privati corre il rischio

investito. Sulla funzione istituzionale della SEC si veda S.M. PHILIPPS – J.R. ZECHER, *The S.E.C. and the Public Interest*, MIT Press, Cambridge, Mass., 1981.

⁷¹ Il Securities Exchange Act del 1934 ha inoltre previsto che “La Commissione può richiedere alle società ed agli altri enti sottoposti alla sua giurisdizione, a garanzia degli investitori e del corretto svolgimento delle negoziazioni di titoli, la redazione e la certificazione dei bilanci annuali, la pubblicazione dei bilanci trimestrali e di dati, notizie e documenti ritenuti necessari per un'adeguata e tempestiva informazione del pubblico. La commissione può prescrivere la forma o le forme in cui le informazioni richieste vanno presentate, il livello di analisi e di dettaglio delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico, i criteri da adottare nella redazione dei bilanci, nella valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi, nella determinazione delle quote di ammortamento e delle rettifiche di valore delle immobilizzazioni, nella distinzione tra componenti del reddito ricorrenti, di bilanci separati, nonché del risultato della gestione operativa e della gestione finanziaria e nella redazione di bilanci separati e/o consolidati. Cfr. G. SANNINO, *Evoluzione dell'arte contabile e scenari economico – aziendali, La storia dei principi contabili nordamericani: il contributo dello “Special Committee on Co-operation with the Stock Exchange*, Cedam, Padova, 1999, p. 10.

⁷² Fino al 1973 la delega è stata attribuita, con l' Accounting Series Release (ASR) n. 4 del 25 aprile 1938, interessando l'attività di emanazione di tutte le associazioni che presentavano il requisito dell'autorevolezza. Il bilancio di esercizio, fino al 1973 è stato, pertanto, redatto applicando principi contabili formulati da differenti organismi professionali operanti nello scenario statunitense. A partire dal 1973 la SEC ha riformulato l'Accounting Series Release (n. 150) stabilendo che per la redazione dei bilanci da presentare alla SEC devono essere utilizzati esclusivamente gli standards contabile emanati dal FASB, nonché le relative interpretazioni.

⁷³ Cfr. FASB, *Facts About Fasb*, in www.fasb.org, 2005, p. 1.

di essere catturato da parte di specifici operatori aziendali o delle relative lobby che ne rappresentano gli interessi⁷⁴.

Nonostante l'ampio utilizzo della delega in campo contabile, la SEC non ha comunque rinunciato all'individuazione, attraverso proprie raccomandazioni, dei documenti che le società devono redigere e pubblicare, degli schemi di bilancio da utilizzare, nonché delle informazioni da includere nei bilanci e negli altri prospetti richiesti ai fini di vigilanza.

Inoltre, nell'esercizio del potere conferitole dalla legge e nell'attività di supervisione dell'attività delegata, la SEC può chiedere agli enti di emanazione delle norme contabili l'elaborazione di nuovi *standards* allo scopo di colmare eventuali lacune riscontrate o può chiedere di riesaminare ed aggiornare gli *standards* precedentemente emanati. Inoltre, la SEC può imporre alle società sottoposte al suo controllo di disattendere alcuni dei principi contabili emanati dagli enti di normazione contabile o di richiedere l'applicazione di una particolare interpretazione.

Il principale ente dotato di specifiche competenze tecnico-contabili cui la SEC ha delegato l'attività di emanazione di regole contabili è stato l'American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)⁷⁵. La collaborazione della SEC con l'AIPA ha avuto inizio nel 1934 con la costituzione, in seno all'AICPA del Committee on Accounting Procedure (CAP). Tale comitato era principalmente composto da revisori contabili cui è stato demandato il compito di elaborare un insieme organico e completo di *standards* contabili dall'esclusivo carattere e contenuto operativo. Nell'elaborazione degli *standards* contabili l'AICPA ha seguito un approccio induttivo facendo riferimento alla prassi amministrativa osservata all'interno delle società⁷⁶. Tale approccio ha portato all'individuazione

⁷⁴ Si rinvia in proposito alla nota n. 28.

⁷⁵ Sulle origini e sulla funzione dell'A.I.C.P.A. si vedano: P.B. CHENOK, *AICPA: serving America's business and financial needs*, New comen Society, New York, 1988 e J.D. EDWARDS-B.J. SHILDNECK, *The AICPA first century*, in *Management Accounting*, september 1987.

⁷⁶ La statuizione degli standards contabili secondo il metodo induttivo avviene individuando la prassi contabile più diffusa per la redazione dei bilanci e segnalandola come soluzione da adottare. Secondo l'approccio deduttivo, invece, i principi contabili discendono dalla

di soluzioni da adottare in ogni caso specifico prescindendo dall'individuazione di un quadro concettuale di base. Fu proprio l'utilizzo dell'approccio induttivo e la mancata definizione di un quadro concettuale unitario da cui far discendere un insieme coerente di *standards* contabili la causa fondamentale del declino del CAP e della sua sostituzione, nel 1959, con l'Accounting Principle Board (A.P.B.)⁷⁷. L'APB ha cercato di definire, nel corso della sua attività, un quadro concettuale da cui dedurre in modo logico i principi di redazione o le specifiche soluzioni contabili. Tuttavia tale tentativo non ha raggiunto i risultati sperati a causa dell'ostilità manifestata dalle categorie professionali e, per il tramite di queste ultime, dei *managers* aziendali che preferivano il proseguimento di un'approccio induttivo nella definizione degli *standards* contabili. La forte presenza delle categorie professionali all'interno dell'APB e, le forti pressioni esercitate dai *manager* aziendali tramite le categorie professionali, finì col tempo per minare la neutralità dei principi contabili statunitensi. La categoria dei *managers* aziendali era infatti favorevole all'emanazione di *standards* che consentissero una certa discrezionalità ai redattori del bilancio al fine di stabilizzare le performance aziendali. In tal senso è possibile spiegare la statuizione di standards flessibili che lasciavano spazio a più interpretazioni e che, in alcuni casi, prevedevano il ricorso a più metodi contabili alternativi.

L'APB ha continuato a svolgere al sua attività fino al 1973 quando fu sostituito con il Financial Standards Board (FASB) cui ancora oggi spetta il compito di emanare i principi contabili statunitensi, ovvero i cd. *Statements of Financial Accounting Standards* (SFAS). A tale ruolo si associa, inoltre, la funzione di

ricostruzione di un quadro teorico in base al quale sono individuati gli obiettivi conoscitivi del bilancio, i destinatari delle informazioni ed eventualmente coloro che devono essere privilegiati, i postulati, li elementi del bilancio, le caratteristiche qualitative che deve possedere l'informativa di bilancio, i criteri di definizione, iscrizione e valutazione ecc. Cfr. B. CAMPEDELLI, cit., p. 294, G. SANNINO, cit. p. 42 ss.

⁷⁷ Per un'analisi critica dell'attività del CAP si vedano E.L. KOHLER, *Theories and practice*, in *The Accounting Review*, September 1939 e R.K. STOREY, *The Search for Accounting Principles*, AICPA publication, New York, 1964.

fornire interpretazioni autentiche a tutti i soggetti destinatari degli standards contabili⁷⁸.

Il FASB è stato creato con l'obiettivo di garantire un'ampia capacità rappresentativa di tutte le professioni contabili favorendone la piena partecipazione al processo di formazione dei principi contabili. Si è così cercato di rendere indipendente il processo di emanazione degli standards contabili dall'eccessiva influenza dell'AICPA.

Un ulteriore segno di discontinuità rispetto al passato concerne la costituzione del FASB come sezione autonoma della Financial Accounting Foundation (FAF), piuttosto che come comitato di esperti in seno all'AICPA. La FAF, fondazione privata e senza fine di lucro, riunisce i rappresentanti di alcune delle principali associazioni interessate ai problemi contabili e non solo i rappresentanti delle organizzazioni professionali dei revisori dei conti⁷⁹. Il consiglio direttivo di tale fondazione, denominato *Board of Trustees*, nomina i componenti il Board FASB e svolge un ruolo di supervisione sull'individuazione delle organizzazioni che contribuiscono al finanziamento del FASB⁸⁰. Alla fondazione è stato altresì affidato il compito di assicurare l'indipendenza del FASB dalle organizzazioni finanziatrici. Spetta inoltre alla FAF l'emissione delle cd. interpretazioni, che servono a chiarire il contenuto degli standards emessi e la pubblicazione degli *exposure drafts* dei principi contabili che vengono in tal modo sottoposti al giudizio del pubblico prima di assumere la versione definitiva.

⁷⁸ L'elenco dei principi contabili statunitensi di generale accettazione (US GAAP) comprendono al loro interno sia gli Statements of Financial Accounting Standards – SFAS, che le interpretazioni fornite dal FASB. Cfr. G.A. TOSELLI, *Il sistema US Gaap*, Contabilità finanza e controllo, 1999, p. 117-118, M. MAINARDI, *Il processo di convergenza contabile internazionale e l'applicazione del fair value agli "investment property"*, Padova, 2000, p. 18-28.

⁷⁹ In particolare la FAF riunisce: l'American Accounting Association (AAA), l'American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), CFA Institute, il Financial Executive International, la Government Finance Officers Association, l'Institute of Management Accountants, la National Association of State Auditors Controllers and Treasurers e la Securities Industry Association.

⁸⁰ Nel Board of Trustees siedono i membri nominati dalle organizzazioni rappresentate all'interno della FAF.

La medesima fondazione provvede a nominare i componenti del Financial Accounting Standards Advisory Council (FASAC), cui sono attribuite attività consultive concernenti la realizzazione di ricerche e la trasmissione di pareri su specifici argomenti contabili⁸¹.

Nonostante la formale separazione del FASB dall'AICPA, quest'ultima, attraverso la sua presenza dominante all'interno della FAF continuò a condizionare l'attività del FASB spingendo tale ente ad elaborare principi contabili non neutrali poiché funzionali alle esigenze ed agli obiettivi dei *managers*, ossia i principali utilizzatori dei revisori dei conti e dei consulenti aziendali⁸². L'attività del FASB non poteva, peraltro, risultare indipendente considerato che l'AICPA aveva il potere di nomina di cinque dei nove membri del *Board of Trustees* della FAF, che, a sua volta, nominava i membri del Board del FASB⁸³. Lo statuto del FASB prevedeva inoltre che cinque dei sette membri facenti parte del Board dovevano essere in possesso del titolo di *Certified Public Accountant*, mentre i restanti due potevano essere individuati tra le altre categorie di soggetti con interessi in ambito contabile⁸⁴. In tale situazione, l'AICPA continuava ad avere una notevole influenza sull'emanazione degli *standards* contabili, dato che questi ultimi finivano per contenere una serie di elementi di

⁸¹ Il FASAC svolge un ruolo consultivo nei confronti del FASB sulle problematiche tecniche, sulla scelta delle priorità delle questioni da affrontare, e sulla formazione di task force

⁸² Si segnala la posizione di alcuni autori che ritengono inevitabile l'influenza della politica sull'attività del FASB. In particolare Cooper e Sherer affermano "*Our position arises out of the recognition that any accounting contains a representation of a specific social and political context. Not only is accounting policy essentially political in that it derives from the political struggle in society as a whole, but also the outcomes of accounting policy are essentially political in that they operate for the benefit of some groups in society and to detriment of others*". Cfr D.J. COOPER-J.M. SHERER, *The value of Corporate Accounting reports: arguments for a political economy of accounting*, in *Accounting, organizations and Society*, September 1984.

⁸³ Cinque dei nove componenti del *Board of Trustees* della FAF dovevano essere *Certified Public Accountants*, tre dovevano essere iscritti al *Financial Executives Institute* (organizzazione rappresentativa dei managers), uno doveva essere un analista finanziario ed uno doveva essere un rappresentante del mondo accademico.

⁸⁴ I sette membri del FASB sono tutti *full time members*. Anche se in possesso di differenti *backgrounds* devono tutti possedere una conoscenza in materia contabile, finanza e affari ed un'attenzione al perseguimento del pubblico interesse in materia di *financial accounting and reporting*. I membri del FASB sono nominati per un periodo di 5 anni rinnovabili.

flessibilità del tutto coerenti con le esigenze dei revisori dei conti e dei consulenti contabili e fiscali. La flessibilità ha influenzato un rilevante ricorso alle politiche di bilancio sostanzialmente finalizzate alla stabilizzazione dei dividendi a favore degli azionisti.

Per porre rimedio all'eccessiva dipendenza degli organi di emanazione contabile dagli interessi dei revisori e dei *managers*, nel 1977 venne costituita una commissione del Senato degli Stati Uniti con il compito di realizzare una indagine accurata sul processo di emanazione dei principi contabili. Le proposte avanzate dalla commissione hanno spinto nel 1977 la FAF ad una profonda riforma del proprio sistema di governance, intervenendo sulla struttura organizzativa e sulle sottostanti logiche di funzionamento del FAF del FASB⁸⁵ e del FASAC. In particolare, la riforma del 1977 ha limitato il ruolo dell'AICPA ed ha, nel contempo, accresciuto l'effettiva partecipazione di tutte le categorie dei soggetti interessati alla statuizione dei principi contabili. E' stata abrogata la norma dello Statuto della FAF che attribuiva all'AICPA il diritto di nominare cinque dei nove membri del *Board of Trustees* ed è stato accresciuto da nove a sedici il numero complessivo dei componenti del *Board of Trustees* prevedendo una più ampia rappresentanza delle associazioni con interessi in materia di bilancio.

In seguito alla riforma del 1977 il FASB ha sviluppato una corposa attività normativa in tema di principi contabili⁸⁶. La riforma ha altresì costituito il punto di avvio per la realizzazione di un quadro teorico di riferimento denominato Conceptual Framework, in base al quale il FASB individua gli obiettivi del Bilancio, i suoi postulati, le caratteristiche qualitative dell'informativa aziendale, i criteri di iscrizione e di valutazione delle poste di bilancio⁸⁷. Tale scelta

⁸⁵ Sulle modalità di funzionamento del FASB si veda A. QUAGLI, *Gli standards contabili statunitensi e dello IASC in rapporto con le regole italiane: un quadro di sintesi*, Revisione contabile, giugno 2000, p. 5.

⁸⁶ Il FASB ha prodotto ad oggi 143 *standards* contabili.

⁸⁷ I contributi a riguardo del Conceptual Framework sono tanti. Si segnalano in particolare G.J. BENSTON, *The Establishment and Enforcement of Accounting Standards: Method, Benefits and Costs*, in *Accounting and Business Research*, winter 1980; M. BROMWICH, *The possibility of Partial Accounting Standards*, in *the Accounting review*, April 1980; P.B. MILLER, *The*

costituisce un rovesciamento della logica tradizionalmente seguita, basata sul metodo induttivo, in favore di un'impostazione deduttiva che presuppone la coerenza degli standards contabili tra loro e rispetto ad una serie di nozioni ritenute fondamentali⁸⁸. L'utilizzo del metodo deduttivo avrebbe dovuto consentire una minore influenza dei *Certified Public Accountants* nella formulazione degli *standards* contabili e avrebbe conseguentemente dovuto renderli meno flessibili riducendo il frequente ricorso a metodi contabili alternativi. Secondo tale impostazione, gli *standards* del FASB avrebbero dovuto discendere esclusivamente dal quadro teorico concettuale anziché dalla prassi amministrativa che modificava i propri orientamenti molto frequentemente per rispondere alle sollecitazioni dei dirigenti d'azienda e dello scenario economico-aziendale.

Ancora una volta, tuttavia, tali aspettative furono disattese a causa del pur sempre rilevante ruolo svolto dalle grandi società (e dai loro *managers*) nell'emanazione dei principi contabili anche dopo la riforma del 1977. Nonostante la presenza del *Conceptual Framework*, alcuni principi contabili hanno finito ancora una volta per privilegiare gli interessi dei dirigenti d'azienda mediante la statuizione di pratiche contabili a loro gradite ed adattabili alle varie circostanze manifestate dalla congiuntura economica⁸⁹.

Il FASB nel corso della sua attività ha dato vita ad un articolato *corpus* di standards sia di portata generale, sia di più chiaro valore operativo⁹⁰. Negli ultimi

Conceptual Framework: Myths and Realities, in *Journal of Accountancy*, March 1985, K.V. PEASNELL, *The function of a Conceptual Framework for Corporate Financial Reporting*, in *Accounting and business research*, autumn 1982.

⁸⁸ Il Framework del FASB è contenuto in sei documenti, gli *Statements of Financial Accounting Concepts (SFAC)* pubblicati tra il 1978 ed il 1985.

⁸⁹ Si vedano in tal senso le riflessioni di E. VIGANÒ, *L'economia aziendale e la ragioneria. Evoluzione e prospettive internazionali*, Padova, 1996, p. 154 ss. e G. SANNINO, cit. p. 170 ss. Sulle critiche di non indipendenza del FASB si veda P.R. BROWN, *A descriptive analysis of select input bases of the Financial Accounting Standard Board*, in *Journal of Accounting Research*, spring 1981 e T.R. DYCKMAN, *Credibility and the formulation of Accounting Standards under the Financial Accounting Standards Board*, in *Journal of Accounting Literature*, n. 1, 1988.

⁹⁰ Ogni *standard* e interpretazione viene emanato in bozza (*exposure draft*) per ottenere commenti da tutti i soggetti interessati. In particolare, quando il *Board* ha raggiunto le sue

anni si è assistito al proliferare di nuovi principi estremamente dettagliati che hanno provocato un appesantimento del *corpus* dei principi contabili generalmente accettati cui si accompagnano non poche perplessità in merito alla effettiva capacità della struttura di produrre un adeguato sistema di postulati contabili⁹¹.

Il quadro che si ricava dall'analisi delle regole applicative contenute nei principi contabili americani evidenzia una sostanziale diffidenza verso le teorizzazioni e le regole generali ed una netta preferenza verso la regolamentazione minuziosa e dettagliata, talvolta quasi casistica e, comunque, sempre convenzionale⁹². D'altra parte, l'enfasi per la casistica ed il dettaglio costringono lo stesso FASB ad emendare di frequente i documenti già pubblicati, dettagliando e specificando sempre di più le regole applicative. All'analicità e minuziosità degli US Gaap si accompagna altresì una spiccata flessibilità dei principi medesimi che, nel timore di costringere la rappresentazione contabile entro schemi troppo rigidi e quindi

conclusioni su determinate questioni, lo Staff del *Board* viene invitato a preparare un'*exposure draft* da sottoporre alla formale approvazione del *Board*. Dopo ulteriori discussioni e dopo aver fatto le opportune modifiche, si procede alla votazione dell'*exposure draft*. Ai fini dell'approvazione del citato documento è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei membri del *Board*. L'*exposure draft* contiene lo standard proposto dal *Board*, la data di entrata in vigore e le regole transitorie proposte, il *background* della problematica trattata e le ragioni sottostanti alla scelta fatta dal *Board*. Al termine del "periodo di esposizione" che è determinato a discrezione del *Board*, ma che non può comunque essere inferiore ai 30 giorni, tutte le lettere ed i commenti ricevuti sono analizzati dallo staff del *Board*. L'analisi non ha l'obiettivo di fare una cernita di quanti si sono espressi a favore e quanti contro la soluzione proposta dal *Board* ma è finalizzata a reperire utili suggerimenti con riferimento alla problematica. Dopo l'analisi dei commenti ricevuti il *Board* decide se recepirli o meno nel documento finale. Se l'analisi dei commenti evidenzia la necessità di apportare sostanziali modifiche all'*exposure draft*, il *Board* può decidere di emanare un nuovo *exposure draft* per recepire nuovi commenti. Una volta che il *Board* è soddisfatto sull'opportuna considerazione di tutte le alternative ragionevoli, lo Staff del *Board* viene invitato a formulare una bozza della versione finale dello standard. Tale documento viene approvato dal *Board* con il voto favorevole di 4 membri su 7. Lo standard licenziato dal FASB (SFAS), come il precedente *exposure draft*, contiene la data di entrata in vigore e le disposizioni transitorie, il *background* della problematica trattata, una breve descrizione della ricerca effettuata e le ragioni sottostanti alla scelta compiuta dal *Board*. Esso identifica altresì i membri del *Board* che hanno votato a favore o contro lo *standard* spiegando i motivi dei dissensi. Cfr. FASB, Facts about Fasb, cit. p. 6.

⁹¹ Cfr. B. CAMPEDELLI, cit. p. 297.

⁹² Si veda in tal senso G. ALBERTINAZZI, *Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, definizioni teoriche e metodi applicativi*, in *Il bilancio secondo gli IAS*, M. COMOLI – F. CORNO, A. VIGANÒ (a cura di), Giuffrè, 2006, p. 115.

poco aderenti alla realtà economico-aziendale, rischia, di fatto, di rendere inefficace lo sforzo di normalizzazione compiuto con la redazione del Conceptual Framework.

Le norme statuite dal FASB hanno conseguito la generale accettazione anche in ambito pubblico. Anteriormente alla costituzione del FASB, in numerosi Stati dell'Unione Federale era stata prevista l'utilizzazione di principi contabili appositamente dedicati alle aziende pubbliche. Ciò non necessariamente si era tradotto nell'adozione delle norme denominate *Governmental Accounting, Auditing, and Financial Reporting* (GAAFR) emanate dal *National Council on Governmental Accounting* o dei principi chiamati *Audits of State and Local Governmental Units* statuiti dall'AICPA.

La limitata diffusione di tali norme ha posto la questione sull'opportunità di ricorrere all'emanazione di principi contabili specifici per le cd. non *business organizations*, oppure se rinviare, ove applicabili, ai principi dello IASB⁹³.

La scelta condotta dalla FAF ha condotto nel 1984 alla costituzione del *Governmental Accounting Standard Board* (GASB) cui è stato affidato il compito di emanare i principi contabili relativi alla contabilità ed ai *report* degli enti pubblici⁹⁴.

Il *Board* è costituito da sette membri in rappresentanza del Governo, dei professionisti della contabilità e del mondo accademico. Il presidente del *Board* svolge la propria attività a tempo pieno, mentre gli altri membri offrono un servizio part-time. I lavori del Gasb sono assistiti dall'attività di uno staff di 10 professionisti nominati tra i *Certified Public Accountants*, gli accademici, i rappresentanti del governo, gli utilizzatori, cui si aggiunge la presenza di personale di supporto. Lo *staff* svolge la propria attività in favore del *Board*,

⁹³ Come indicato da R. ANTHONY, *Financial accounting in non business organizations, an exploratory study of conceptual issues*, FASB, 1978, per alcuni studiosi, la mancata specificazione nello Statement Financial Accounting Concepts di un riferimento esclusivo alle aziende private poteva consentire l'utilizzazione dei tali principi anche per le aziende pubbliche. Contro tale impostazione, altri autori ritenevano, invece, necessaria la definizione di norme specifiche per le *non business organizations* fino a giungere alla separazione tra principi per gli enti governativi e principi per le altre *non business organizations*.

⁹⁴ Cfr. W. RUPPEL, *GAAP for governments*, Field guide, John Wiley, New York, 2001, p. 56-57.

conducendo ricerche, partecipando alle riunioni pubbliche, ricevendo ed analizzando i commenti ricevuti dai destinatari, nonché preparando le raccomandazioni e le bozze dei principi contabili.

Nel 1987, il GASB ha emanato un documento con l'intento di definire un proprio quadro concettuale relativo agli obiettivi dei documenti di sintesi degli enti pubblici. Tale documento individua le categorie degli utilizzatori delle informazioni contabili, ovvero lo Stato e gli enti locali, elencando i rispettivi obiettivi informativi.

Come accade per il FASB, l'attività del GASB è accompagnata dal ruolo consultivo del *Governmental Accounting Standards Advisory Council* (GASAC). Tale consiglio contribuisce alla definizione dell'agenda dei lavori del GASB, segnalando le priorità e puntando l'attenzione sulle questioni contabili che richiedono l'emanazione di un nuovo standard o l'aggiornamento di uno precedente. Il GASAC è costituito da più di 25 membri che esprimono un'ampia rappresentanza delle categorie di soggetti coinvolti nella preparazione ed utilizzazione dei *report* contabili.

1.4.3 Unione Europea

L'Unione Europea, espressione più recente dell'iniziale progetto avviato con la creazione della Comunità Economica Europea, è un'organizzazione internazionale operante in ambito regionale⁹⁵.

L'Unione Europea rappresenta l'esperienza più riuscita di integrazione fra Stati e si caratterizza per la presenza di alcune peculiarità non riscontrabili in altre forme di cooperazione intergovernativa, quali il (quasi) monopolio del diritto d'iniziativa legislativa della Commissione, dal ricorso generalizzato al voto di maggioranza qualificata in sede di Consiglio, dal ruolo attivo del Parlamento europeo, dall'ampio utilizzo di atti provvisti di efficacia diretta negli Stati membri e da un sistema di tutela giurisdizionale pieno ed effettivo⁹⁶.

⁹⁵ A. CASSESE, *Diritto internazionale, I lineamenti*, Il Mulino, 2005 p. 148.

⁹⁶ G. TESAURO, *Diritto Comunitario*, IV edizione, Cedam, p. 2.

Il fondamento giuridico dell'iniziativa delle UE in capo contabile è da ricercare nell'obiettivo sancito dal Trattato istitutivo di realizzare *“un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali”*⁹⁷.

Nel perseguimento del menzionato obiettivo di lungo periodo, l'Unione si prefigge di procedere ad un ravvicinamento delle legislazioni nazionali affinché vengano superati gli ostacoli connessi alla costruzione, sviluppo e funzionamento di uno spazio economico europeo⁹⁸.

Fondamentale al fine del raggiungimento del mercato interno diventa il ravvicinamento delle norme di diritto societario e, al loro interno, delle norme in materia contabile⁹⁹.

I documenti di sintesi annuale redatti dalle aziende devono presentare un contenuto comune e devono essere predisposti sulla base di principi contabili condivisi, tali da rendere possibile la tutela degli investitori all'interno di un mercato di capitali di dimensione comunitaria.

1.4.3.1 Globalizzazione ed armonizzazione contabile: l'inadeguatezza delle direttive contabili.

Il processo di armonizzazione contabile all'interno dell'Unione Europea ha trovato principale realizzazione con l'emanazione delle Direttive in materia di bilancio¹⁰⁰.

⁹⁷ Cfr. art. 3, comma 1, lett. c) del Trattato istitutivo della CE siglato a Roma nel 1957.

⁹⁸ L'art. 3, comma 1, lett. h) del Trattato prevede infatti il *“ravvicinamento delle legislazioni nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune”*.

⁹⁹ Le norme del trattato istitutivo dell'UE indicano espressamente l'appartenenza dell'armonizzazione contabile al più ampio progetto dell'armonizzazione del diritto societario. L'art. 44, comma 2, del Trattato prevede, infatti, che per realizzare la libertà di stabilimento di una determinata attività il Consiglio può adottare le Direttive che hanno lo scopo di rendere equivalenti, negli Stati Membri, le garanzie richieste per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi. Sulla riconducibilità del processo di armonizzazione contabile all'interno del più ampio processo di armonizzazione del diritto societario si veda K. VAN HULLE, *From Accounting Directives to International Accounting Standards*, in *The Economics and Politics of Accounting*, C. Leuz, D. Pfaff, A. Hopwood (a cura di), cit., p. 350 ss.

¹⁰⁰ Trattasi delle Direttive n. 78/660/CEE (IV direttiva in materia di bilancio d'esercizio), n. 83/349/CEE (VII direttiva in materia di bilancio consolidato), n. 86/635/CEE (direttiva in

Tali Direttive, cercando di migliorare la comparabilità dei bilanci, hanno definito un quadro concettuale cui richiamarsi nel processo di elaborazione delle informazioni contabili sulla base di una serie di principi generali, di principi di redazione, di criteri di valutazione e di strutture di bilancio. Tali elementi comuni hanno costituito il modello di riferimento per i Paesi membri chiamati ad adeguare la propria disciplina in tema di bilancio.

Le Direttive, non hanno dunque imposto una standardizzazione delle norme sui bilanci, ma hanno inteso migliorare, nei limiti di una base “minimale”, la comparabilità e la trasparenza di quei documenti (cd. *soft harmonization*)¹⁰¹.

Il menzionato obiettivo di definire un quadro concettuale unitario risultava comunque ostacolato dalla presenza di una varietà di Paesi aventi prassi, principi e teorie contabili del tutto eterogenee.

Le Direttive in materia di bilancio hanno così riassunto e conciliato, fin dove possibile, le differenti posizioni nazionali lasciando agli Stati membri alcune opzioni per disciplinare le materie sulle quali non è stato possibile raggiungere una posizione unitaria, ovvero nei casi in cui le diversità esistenti non sono risultate superabili¹⁰².

La scelta apprezzabile di rendere confrontabili le norme in materia di bilancio all'interno dei Paesi europei attraverso l'emanazione ed il recepimento delle

materia di bilancio d'esercizio e consolidato delle banche ed altre istituzioni finanziarie) n. 91/674/CEE (direttiva in materia di bilancio d'esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione)

¹⁰¹ Cfr. EU COMMISSION COMMUNICATION, *Accounting harmonisation: a new strategy vis-à-vis international harmonisation*, COM 1995 (508) secondo cui conformemente alla sua base giuridica, la quarta direttiva non mira ad un'armonizzazione completa delle norme contabili, ma ad assicurare la comparabilità e l'equivalenza delle informazioni finanziarie.

¹⁰² Con riferimento alle diverse opzioni concesse agli Stati membri nel recepimento della IV direttiva si pensi a titolo esemplificativo alla previsione di strutture alternative di stato patrimoniale adottabili da ciascun paese in sede di recepimento. Nello specifico la IV direttiva prevedeva due strutture di Stato patrimoniale (la prima a sezioni contrapposte e l'altra a forma scalare), lasciando a ciascuno Stato la discrezionalità di introdurre nel proprio ordinamento l'uno, l'altro o entrambi gli schemi indicati. In Italia si è preferito accogliere la struttura di Stato patrimoniale a sezioni contrapposte, in Olanda e Regno unito sono state invece accolte entrambe le strutture previste dalla Direttiva consentendo al redattore del bilancio la libertà di scegliere lo schema ritenuto più rispondente alle specifiche esigenze informative dell'azienda considerata. Cfr. R. DI PIETRA, op. cit., p. 78, B. CAMPEDELLI, op. cit., p. 76.

Direttive ha sicuramente favorito l'avvio di un processo di armonizzazione contabile in Europa.

Tuttavia la decisione di soffermarsi all'identificazione di un contenuto minimale e la presenza di numerose opzioni hanno segnato un grosso limite nel perseguimento dell'obiettivo dell'armonizzazione contabile, soprattutto alla luce delle nuove sfide che il processo di globalizzazione poneva alle imprese europee a vocazione internazionale (cd. *global players*).

Come accennato nel paragrafo 1.2, i conti che tali imprese redigono attenendosi alla legislazione nazionale fondata sulle direttive contabili non sono più adeguati alle esigenze informative dei mercati finanziari internazionali, in particolare quelli statunitensi. Tali imprese si vedono pertanto costrette a redigere due serie di conti, la prima basata sulle direttive contabili, la seconda adeguata ai requisiti dei mercati internazionali.

Questa situazione, oltre a compromettere l'accesso dei *global players* europei ai più efficienti mercati finanziari d'oltre oceano, ponevano il rischio concreto di una generalizzata adozione da parte delle imprese europee dei principi contabili americani (US-GAAP), ossia di principi contabili che, sebbene, generalmente accettati in tutti i mercati finanziari, erano pur sempre concepiti in un contesto, quello americano, in cui l'Unione Europea non aveva alcuna voce in capitolo.

Al fine di porre rimedio a questa situazione l'Unione europea prese in considerazione alcune possibili soluzioni.

In primo luogo si prefigurò la conclusione con gli Stati Uniti di un accordo di mutuo riconoscimento delle rispettive discipline contabili in modo da evitare alle società europee che volessero raccogliere capitali nei mercati finanziari statunitensi di redigere una doppia serie di conti. Tuttavia tale soluzione apparve subito impraticabile sia per lo scarso interesse manifestato dagli Stati Uniti¹⁰³ sia per il fatto che le Direttive contabili, come abbiamo visto, definiscono un quadro

¹⁰³ I bilanci predisposti dalle società americane in base agli US-GAAP sono infatti già accettati dalle autorità di controllo di tutte le borse dei paesi europei.

concettuale a contenuto minimale, senza prevedere un set di principi contabili sufficientemente dettagliato al pari degli US-GAAP¹⁰⁴.

In secondo luogo venne proposto di escludere i cd. *global players* dal campo di applicazione delle Direttive contabili. Tale soluzione poneva tuttavia una serie di inconvenienti. In primo luogo occorre delimitare con precisione il perimetro di esclusione individuando le società e le condizioni al ricorrere delle quali aveva luogo l'esclusione. In secondo luogo occorre individuare quali regole contabili dovessero seguire le società escluse dal campo di applicazione delle direttive (IAS, US-GAAP, entrambi). Inoltre tale soluzione avrebbe avuto quale inevitabile conseguenza l'abbandono della *soft harmonization* ottenuta in ambito europeo per mezzo delle direttive contabili.

Una terza soluzione ipotizzata fu quella di procedere ad un' "aggiornamento" delle Direttive in materia di bilancio. Considerato che le Direttive contabili definiscono esclusivamente un quadro minimale di regole senza disciplinare dettagliatamente la formazione del bilancio, si è pensato di integrare le Direttive contabili con soluzioni tecniche ai vari problemi che le Direttive non affrontavano. La menzionata soluzione avrebbe dovuto comportare una modifica delle Direttive e, soprattutto, il raggiungimento di un accordo fra i paesi membri sulle soluzioni tecniche da adottare. La preparazione e la negoziazione di tali soluzioni tecniche avrebbe richiesto un tempo eccessivo anche in considerazione del fatto che, successivamente alla loro approvazione da parte del Parlamento e Consiglio Europee, le stesse avrebbero dovuto essere recepite all'interno dei vari ordinamenti dei Paesi Membri. Inoltre lo strumento giuridico della direttiva poco si prestava all'introduzione di una disciplina dettagliata del bilancio d'esercizio all'interno dell'Unione. Il criterio di proporzionalità cui deve essere improntata l'azione dell'Unione Europea nelle materie di propria competenza impone infatti di riportare lo strumento della direttiva alla sua funzione originaria, di atto che si limita a definire un numero limitato di obiettivi comuni, lasciando poi agli Stati

¹⁰⁴ Cfr. K. VAN HULLE, *International Accounting Standards and the Accounting Directives*, cit., p. 34.

membri il compito di raggiungerli individuando discrezionalmente i mezzi appropriati¹⁰⁵.

Più in generale, l'utilizzo di uno strumento normativo tipicamente rigido quale la direttiva o il regolamento contrastava con l'esigenza di lasciare la definizione di regole contabili dettagliate ad uno strumento flessibile in grado di rispondere rapidamente alle attuali e future esigenze informative¹⁰⁶.

Una quarta soluzione vagliata dalla Commissione europea fu quella di creare uno *standard setter* europeo, organismo contabile che, al pari dell'*US Financial Accounting Standards Board* (FASB), avrebbe dovuto sviluppare una serie di moderni principi contabili applicabili a tutte le società con sede nell'Unione Europea. Anche in questo caso l'istituzione in seno all'Unione Europea (per mezzo di un atto legislativo) di tale organismo e l'elaborazione di nuovi principi contabili avrebbe richiesto un tempo troppo elevato per rispondere alle impellenti richieste avanzate dai mercati internazionali.

Messe da parte le soluzioni testé menzionate, la Commissione Europea decise intraprendere una nuova strategia contabile finalizzata a sposare il processo di armonizzazione contabile internazionale avviato in seno allo IASB¹⁰⁷.

¹⁰⁵ Sul principio di sussidiarietà dell'azione delle istituzioni dell'UE si veda G.TESAURO, op. cit., p. 102.

¹⁰⁶ Cfr. in proposito R. DI PIETRA, op. cit., p. 84 secondo il quale il carattere *de jure* delle Direttive, se da un lato consente che le stesse si manifestino in effettivi comportamenti contabili, dall'altro prospetta una limitata flessibilità delle stesse ad adattarsi al divenire dello scenario aziendale. Le Direttive risultano uno strumento normativo estremamente rigido che mal si adatta all'evolversi dell'ambiente economico, in quanto una loro modifica richiede un intervento legislativo che normalmente necessita di tempi lunghi per la sua approvazione.

¹⁰⁷ Il prof. Monti, allora commissario europeo con responsabilità sulla politica contabile, nel suo discorso tenuto presso la IOSCO nel luglio del 1995 precisò: "*We would therefore welcome an agreement between IOSCO and IASC on the endorsement of a comprehensive set of International Accounting Standards. We believe that companies should only be required to prepare one set of consolidated accounts and we plan to examine the possibility for European companies with an international vocation to prepare their consolidated accounts on the basis of International Accounting Standards. We equally intend to strengthen the European input in the international accounting harmonisation debate. This is not an appeal for the creation of a European accounting standards board, nor is it our intention to create a new layer of European accounting standards on top of the existing layers (national standards and international standards). Improved co-ordination of the activities of our member states in the area of accounting standards setting will allow us to operate more efficiently and will ultimately facilitate international harmonisation*"

1.4.3.2 *Le due tappe della nuova strategia contabile europea*

La strategia contabile della Commissione è delineata in due comunicazioni al Consiglio e al Parlamento europeo. La Comunicazione COM/95/508 del 14 novembre 1995 “*Accounting harmonisation: a new strategy vis-à-vis international harmonisation*” e la Comunicazione COM/2000/359 del 13 giugno 2000 “*EU Financial Reporting Strategy: the way forward*”. Le menzionate comunicazioni segnano due tappe fondamentali nel processo di armonizzazione contabile europeo e sono caratterizzate da un diverso approccio agli IAS/IFRS.

Nel 1995 la Commissione ha emanato la Comunicazione COM/95/508 “*Accounting harmonisation: a new strategy vis-à-vis international harmonisation*”, con la quale si pone l’obiettivo di assicurare che i valori mobiliari delle imprese europee possano essere negoziati non solo sui mercati europei ma anche su quelli internazionali sulla base di un set di principi contabili universalmente riconosciuti.

Gli unici principi contabili che godevano di una generale accettazione erano i principi contabili elaborati dallo IASC e gli US-GAAP¹⁰⁸ emanati dal FASB.

L’Unione Europea orientò la sua scelta a favore dei principi contabili emanati dallo IASC in considerazione del fatto che gli US-GAAP, ancorché generalmente accettati nelle piazze finanziarie di molti paesi, erano tarati sul contesto economico statunitense e non si adattavano necessariamente alle imprese europee. Gli US-GAAP d’altro canto sono voluminosi e si fondano su regole ed interpretazioni estremamente dettagliate e la loro efficace applicazione dipende in larga parte dai forti poteri di regolamentazione e di sanzione esercitati dalla *US Securities Exchange Commission*.

¹⁰⁸ Si è stimato che nel 1998, circa 210 società UE hanno pubblicato i propri bilanci sulla base degli IAS mentre 235 hanno preparato i bilanci in conformità degli US-GAAP. Cfr. FONDAZIONE L. PACIOLI, *L’armonizzazione contabile nell’Unione Europea*, documento n. 13 del 22 maggio 2002, p. 8.

Un'ulteriore argomento a favore degli IAS consisteva nell'accordo stipulato nel luglio 1995 fra lo IASC e l'*International Organization of Securities Commission* (IOSCO)¹⁰⁹ su di un programma di lavoro congiunto destinato a portare alla definizione di un nucleo di Principi contabili internazionali (IAS) a cui dovevano conformarsi le imprese che desideravano quotare le loro azioni in più Borse valori.

Al di là delle argomentazioni di tipo tecnico che hanno indotto la Commissione Europea a prediligere gli IAS rispetto agli US-GAAP, è da registrare l'importante dato politico consistente nell'impossibilità da parte dell'Unione Europea di influire sul processo decisionale sottostante l'emanazione degli US-GAAP.

Serpeggiava tra gli Stati membri il fondato timore che il crescente utilizzo da parte delle imprese europee degli US-GAAP contribuisse a far divenire questi *standards* la lingua contabile internazionale adottata dalle aziende presso tutti i mercati dei capitali del mondo sancendo così un ruolo di assoluto dominio statunitense anche sul fronte dell'emanazione delle regole contabili¹¹⁰.

La nuova strategia contabile delineata nella menzionata Comunicazione della Commissione Europea consisteva in un preliminare studio di compatibilità dei principi contabili emanati dallo IASB con le Direttive contabili al fine di verificare la possibilità che gli Stati membri potessero concedere alle imprese a vocazione internazionale¹¹¹ di redigere il bilancio consolidato sulla base degli IAS.

Lo studio di compatibilità fra le Direttive contabili e gli IAS fu affidato ad una *task force* costituita in seno al *Comité de Contact*¹¹² costituito dai rappresentanti

¹⁰⁹ Vedi infra cap. 1.4.3

¹¹⁰ A. ZURZOLO, op. cit., p. 18.

¹¹¹ Trattasi delle imprese che desiderano raccogliere i capitali sui mercati internazionali. Cfr. EU COM(508) 1995, cit., p. 1.

¹¹² Il Comité de Contact fu costituito, ai sensi dell'art. 52 della IV Direttiva UE, nel 1979 con lo scopo di favorire l'applicazione delle Direttive in materia contabile negli Stati membri mediante una costante opera di concertazione su problemi tecnici emergenti dal loro recepimento e consigliare, quando necessario, alla Commissione i temi di completamento o che possono costituire un emendamento delle Direttive. In generale, la costituzione di Comitati da parte della Commissione Europea risponde all'esigenza di facilitare il miglioramento delle Direttive da un punto di vista strettamente tecnico. E' lo stesso Atto Unico Europeo a prevedere il ricorso alla

dei Ministeri competenti in materia contabile degli Stati membri nonché rappresentanti della commissione Europea.

La *task force* terminò i suoi lavori nel 1996 concludendo che non esistevano grosse differenze tra i principi contabili internazionali e le Direttive contabili¹¹³.

In proposito occorre tuttavia fare alcune precisazioni.

In primo luogo il *Comité de Contact* non ha preso in considerazione tutti gli IAS, ma solo quelli che erano stati adottati alla fine del 1995¹¹⁴.

Preme inoltre sottolineare che l'analisi di compatibilità degli IAS con le Direttive contabili non è avvenuta effettuando il confronto sistematico fra i due sistemi contabili. Ciò a causa della sostanziale differenza di impostazione esistente fra IAS e Direttive.

Come avuto modo di sottolineare più volte, le Direttive contabili stabiliscono dei principi generali senza pretendere di regolamentare tutte le possibili applicazioni

cosiddetta *comitology procedure*. Si veda in proposito L. VAN DER TAS, *International accounting harmonization, A comment*, in *European accounting review*, n. 2, 1995, p. 256 il quale precisa che “*This procedure is aimed of facilitating the amendment of directives ro other measures on non-political, technical issues*”.

¹¹³ Cfr. CONTACT COMMITTEE ON THE ACCOUNTING DIRECTIVES, *An examination of the conformity between the international accounting standards and the European accounting directives*, European Commission, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 1996. In particolare, il comitato di contatto aveva individuato solo due casi in cui le norme contenute nei principi contabili internazionali sollevavano problemi di conformità con le Direttive. Il primo aspetto conflittuale attiene al trattamento contabile del badwill derivante da un'aggregazione aziendale previsto rispettivamente dallo IFRS 3 (già IAS 22) e dall'art. 31 della VII Direttiva. In particolare l'IFRS 3, par. 56 prevede che il badwill debba essere rilevato immediatamente a conto economico mentre l'art. 31 della VII Direttiva ammette tale trattamento contabile esclusivamente al ricorrere di determinati presupposti (il badwill deve riflettere l'attesa di futuri risultati negativi, o costi futuri da sostenere). Il secondo aspetto conflittuale attiene all'esclusione dall'area di consolidamento delle società che svolgono un'attività così diversa che la loro inclusione all'interno del bilancio consolidato sarebbe contrario al principio della *true and fair view*. Mentre tale esclusione è prevista dall'art. 14, comma 1 della VII Direttiva la stessa non è ammessa dal paragrafo 20 dello IAS 27.

¹¹⁴ Il *Comité de Contact*, ha successivamente verificato la compatibilità con le Direttive contabili degli IAS emessi successivamente al 1995. In particolare sono da menzionare: EU, DG XV, *Examination of the conformity between IAS 1 and the European Accounting Directives*, XV/7030/98, Brussels, 1998; *Examination of the conformity between IAS 12 and the European Accounting Directives*, XV/7012/97, Brussels, 1997; *Examination of the conformity between IAS 35, IAS 36, IAS 37, IAS 38, IAS 22 (revised 1998), IAS 16 (revised 1998), IAS 31 (revised 1998) and the European Accounting Directives*, XV/6010/99, Brussels, 1999; *Examination of the conformity between IAS 19 and the European Accounting Directives*, XV/6020/99, Brussels, 1999; *Examination of the conformity between IAS 32 (revised 1998) and the European Accounting Directives*, XV/6026/99, Brussels, 1999.

pratiche connesse a tali principi¹¹⁵. Gli IAS affrontano invece problematiche contabili specifiche fornendo indicazioni estremamente dettagliate. Inoltre, le Direttive contabili fanno parte del diritto societario europeo e costituiscono pertanto un quadro giuridico vincolante mentre l'applicazione degli IAS era facoltativa e senza alcun collegamento specifico con la legislazione.

Le poche divergenze riscontrate nell'analisi condotta dal *Comité de Contact* dipendono in larga misura dalla presenza di diverse opzioni contenute sia nelle Direttive che negli IAS. In caso le Direttive prevedano un'opzione tra due possibili trattamenti contabili si è presupposto che una società utilizzi l'opzione compatibile con gli IAS/IFRS¹¹⁶.

Al fine di assicurare la conformità fra le Direttive contabili e gli IAS/IFRS di futura emanazione, la Commissione ha deciso di monitorare attentamente i lavori condotti in seno allo IASB accettando l'invito rivoltale da quest'ultimo a diventare membro del suo gruppo consultivo¹¹⁷.

Come pocanzi sottolineato, lo studio effettuato dal *Comité de Contact* fu condotto nell'ottica di fornire agli Stati membri un giudizio di compatibilità degli IAS/IFRS con le Direttive contabili al fine di consentire a questi ultimi di

¹¹⁵ Questo non gli impedisce di fornire in alcuni casi indicazioni molto precise come ad esempio schemi di bilancio standard. In proposito ricordiamo che la IV Direttiva ha previsto schemi alternativi sia di Stato Patrimoniale che di conto economico lasciando agli Stati membri la facoltà di scelta. Al contrario lo IAS 1 (Presentazione del bilancio) non prevede schemi analitici di stato patrimoniale e conto economico ma fornisce solo alcune prescrizioni sul contenuto degli stessi.

¹¹⁶ In merito ai diversi assunti contenuti nel lavoro svolto dal *Comité de Contact* si veda COMMITTEE ON THE ACCOUNTING DIRECTIVES, op. cit., p. 8.

¹¹⁷ In proposito precisiamo che dal 1991 un rappresentante della Commissione europea partecipava in qualità di *observer*, senza diritto di voto, al Board dello IASB. Il rappresentante non parlava per conto di tutti gli Stati membri in quanto non aveva alcun mandato in tal senso. Inoltre la Commissione partecipava attivamente sia ad alcuni degli Steering Committees in cui venivano materialmente redatti gli IAS, sia alle riunioni dello *Standards Interpretations Committee* (SIC) in cui venivano elaborate le interpretazioni degli IAS. Al fine di aumentare il peso dell'Unione Europea nella definizione degli IAS, la nuova strategia contabile delineata dalla Commissione prevedeva che la costituzione di uno speciale subcomitato tecnico all'interno del *Comité de Contact*. Suddetto subcomitato si sarebbe incontrato tre o quattro volte l'anno prima delle riunioni del board dello IASB per analizzare e discutere gli exposure drafts degli IAS e redigere eventuali commenti. Questi ultimi venivano successivamente inviati al Board dello IASB. Tali commenti, ancorché non rappresentavano la posizione unanime degli Stati membri, sicuramente ne rappresentavano la posizione maggioritaria. Cfr. K. VAN HULLE, op. cit., p. 44.

decidere se ed in quale misura autorizzare le proprie imprese ad applicare gli IAS/IFRS qualora lo desiderino.

L'approccio della Commissione Europea ai principi contabili internazionali emanati dallo IASB era limitato, almeno in questa prima fase, ai bilanci consolidati dei gruppi europei. Ciò in quanto il bilancio consolidato aveva una valenza puramente informativa¹¹⁸ e, a differenza del bilancio individuale, non era preordinato alla determinazione dell'utile distribuibile né alla determinazione del reddito imponibile¹¹⁹.

Nel dar seguito all'iniziativa avanzata dalla Commissione Europea, ogni Stato membro doveva inoltre tener in considerazione che, ancorché compatibili con le Direttive Contabili, gli IAS/IFRS avrebbero potuto essere non compatibili con le disposizioni nazionali che disciplinano la formazione del bilancio. Ciò in quanto era perfettamente possibile che un trattamento contabile prescritto da uno IAS fosse previsto dalle Direttive contabili assieme ad altri trattamenti contabili alternativi e lo Stato in questione, nell'implementare la Direttiva, avesse optato per uno di questi ultimi¹²⁰.

In tale evenienza due apparivano le soluzioni percorribili a livello di singolo Stato membro:

- introdurre all'interno del proprio ordinamento il trattamento contabile alternativo previsto dalle Direttive a suo tempo non recepito. Ciò

¹¹⁸ Sulla funzione informativa del bilancio consolidato si veda G. OLIVIERI, *Il bilancio consolidato*, in Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, tomo 7*, Torino, 1994, p. 566; A. PROVASOLI, *Il bilancio consolidato e lo schema di legge per l'attuazione della VII direttiva comunitaria*, in La IV e la VII direttiva CEE nel progetto di attuazione, a cura di A. Provasoli, Milano, 1989, p. 207 ss; G.E. COLOMBO, *Problemi in tema di bilancio consolidato*, in I Gruppi di società, Atti del convegno internazionale di studi tenutosi a Venezia il 16, 17, 18 novembre 1995, Milano 1996, p. 1027 ss.

¹¹⁹ In tal senso si veda G. STRAMPELLI, *L'introduzione dei Principi IAS-IFRS e gli effetti sulla disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, in Commentario alla riforma delle società – Obbligazioni Bilancio a cura di P. MARCHETTI, L.A. BIANCHI, F. GHEZZI, M. NOTARI, p. 325; S. FORTUNATO, op. cit., p. 113.

¹²⁰ Si pensi ad esempio al caso delle spese di ricerca e sviluppo. L'art. 37 della IV Direttiva lascia ai singoli Stati membri la possibilità di capitalizzarle ovvero di spesarle. Lo IAS 38 consente la capitalizzazione delle sole spese di sviluppo al ricorrere di determinate condizioni. Nel caso in cui uno Stato membro abbia optato per la capitalizzazione delle spese di ricerca è

avrebbe consentito alle società di rispettare contemporaneamente sia gli IAS che le Direttive contabili¹²¹;

- escludere alcune società dall'applicazione della legislazione interna in materia di bilancio e permettere loro di adottare un set di *standards* maggiormente accettabili nei mercati finanziari internazionali¹²².

Entrambe le soluzioni prestavano il fianco ad alcune critiche. La prima appariva difficilmente percorribile in quegli Stati in cui vi era una forte dipendenza del reddito imponibile rispetto al risultato di bilancio come Austria, Francia e Germania. In tali paesi la scelta delle varie opzioni messe a disposizione dalla legislazione interna sarebbe stata condizionata da considerazioni di tipo fiscale.

Inoltre, la presenza di diverse opzioni contabili all'interno del medesimo ordinamento avrebbe reso difficilmente comparabili i bilanci a livello nazionale¹²³.

La seconda soluzione, adottata nella maggior parte dei paesi dell'Europa continentale, poneva due principali problemi. Il primo consisteva nell'individuazione del perimetro delle società da escludere dall'applicazione della normativa interna. In proposito si dibatteva se far rientrare nell'ambito di suddetto perimetro solo le società quotate nei mercati borsistici di altri paesi, ovvero tutte le società quotate a prescindere dal paese di quotazione. Mentre la Francia, Germania e Italia, optarono per quest'ultima soluzione, il Belgio ha optato per l'esclusione dell'applicazione della legislazione interna alle sole società quotate nei mercati borsistici di altri paesi.

Il secondo problema consisteva nell'individuazione di un set di principi contabili universalmente riconosciuti che potessero essere utilizzati dalle società escluse dall'applicazione della legislazione interna in materia di bilancio. In proposito le uniche due soluzioni prospettabili erano gli IAS e gli US-GAAP. Come già detto,

inevitabile un giudizio di non conformità della propria legislazione interna in materia di bilancio con gli IAS/IFRS.

¹²¹ Tale soluzione fu ad esempio adottata in Danimarca.

¹²² Tale soluzione fu adottata in Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia e Lussemburgo.

¹²³ Cfr. K. VAN HULLE, op. cit., p. 40.

la Commissione Europea, nella Comunicazione COM/95/508, aveva deciso di sposare il processo di armonizzazione contabile intrapreso in seno allo IASB. Tuttavia, alcune grandi imprese europee quotate nei mercati borsistici statunitensi utilizzavano gli US-GAAP e non vedevano di buon occhio una soluzione che imponesse l'utilizzo degli IAS.

Fu così che alcuni Stati membri, nell'esentare le società quotate dal redigere il proprio bilancio consolidato in ossequio alle disposizioni nazionali, si sono limitate a prescrivere l'utilizzo di regole contabili internazionali compatibili con le Direttive contabili senza specificare esattamente il set di principi contabili utilizzabili (IAS/IFRS vs US-GAAP)¹²⁴.

I problemi sopra evidenziati connessi alla realizzazione della strategia contabile delineata dalla Commissione Europea nel 1995 persero tuttavia d'attualità a fronte del cambio di strategia che, a partire dal 2000, la Commissione Europea adottò nei confronti dei principi contabili internazionali¹²⁵.

Come abbiamo avuto modo di analizzare, la prima fase della strategia contabile europea fu caratterizzata da un approccio *soft* ai principi contabili internazionali emanati dallo IASB. In questa prima fase si è cercato cioè di dare una risposta alle esigenze dei *global players* europei senza intervenire sul quadro legislativo europeo ma semplicemente auspicando un intervento da parte dei singoli Stati

¹²⁴ In Francia, con la Legge 6 aprile 1998, fu creato un comitato per la regolamentazione contabile con il compito di stabilire quali fossero le regole contabili internazionali utilizzabili da parte delle società quotate francesi; In Italia, l'individuazione del set di principi contabili internazionalmente riconosciuti fu demandata ad un regolamento del Ministro di Grazia e giustizia, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze su proposta della Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e l'Isvap; in Germania l'individuazione dei principi contabili internazionalmente accettati compatibili con le Direttive contabili venne demandata alle società e ai revisori. A tal fine venne istituito un Comitato (*Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee*) con il compito di assistere le società e i loro revisori nell'accertare la compatibilità degli IAS/IFRS e US-GAAP con il contesto tedesco. Sulle modalità di attuazione negli Stati Membri delle indicazioni fornite dalla Commissione Europea nella Comunicazione COM/95/508, si veda S. FORTUNATO, *Armonizzazione contabile fra sovranità nazionale e globalizzazione*, cit., p. 329 e G. STRAMPELLI, op. cit., p. 326-327.

¹²⁵ Le diverse disposizioni introdotte dagli Stati membri, in attuazione delle indicazioni fornite dalla Commissione, sono state infatti abrogate a seguito dell'emanazione del regolamento 1606/2002 con il quale si è obbligato le società quotate in Europa a redigere i propri bilanci consolidati in base agli IAS/IFRS.

membri affinché gli stessi acconsentissero che le società quotate redigessero il bilancio consolidato sulla base degli IAS/IFRS.

La strategia dell'Unione Europea verso l'armonizzazione contabile ha subito un rinnovato impulso nel 2000 quando il Consiglio europeo di Lisbona ha evidenziato la necessità di addivenire entro il 2005 al completamento del mercato unico dei servizi finanziari all'interno dell'Unione Europea¹²⁶ invitando la Commissione a prendere misure per migliorare la comparabilità e la qualità dell'informativa finanziaria pubblicata dalle società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati.

Per rispondere agli obiettivi delineati dal Consiglio di Lisbona, la Commissione Europea ha emanato la Comunicazione al Consiglio ed al Parlamento Europeo n. COM/2000/359 del 13/06/2000 con la quale ha esposto le linee fondamentali della strategia che intende perseguire in materia di informazioni contabile, allo scopo di ricevere un avallo politico sull'impostazione adottata e poter predisporre le proposte necessarie a darvi attuazione.

La nuova strategia delineata dalla Commissione nella menzionata Comunicazione prevede di:

- rendere obbligatorio l'utilizzo degli IAS/IFRS a partire dal 2005 per la redazione dei bilanci consolidati delle società europee quotate nei mercati regolamentati dell'Unione Europea, lasciando agli Stati membri la facoltà di imporre o permettere l'utilizzo degli IAS/IFRS per la redazione del bilancio individuale delle società quotate e per il bilancio consolidato ed individuale delle società non quotate;
- provvedere a modificare le Direttive contabili al fine di ridurre le probabilità di conflitto fra le stesse Direttive e gli IAS/IFRS (cd. processo di modernizzazione delle Direttive contabili).

¹²⁶ Si vedano i punti 20 e 21 delle conclusioni della Presidenza del consiglio europeo di Lisbona (23 e 24 marzo 2000) in www.europa.eu.int. La sostanza delle conclusioni di Lisbona è estratta dal Piano d'azione per i servizi finanziari (COM/1999/232 del 11/05/1999) e dalla comunicazione della Commissione sui servizi finanziari (COM/1998/625) nella quale viene invocato lo sviluppo di un mercato dei capitali europeo dotato di spessore e liquidità a beneficio sia degli emittenti che degli investitori.

La decisione di spingere verso un'adozione obbligatoria degli IAS/IFRS da parte delle società quotate veniva presa dopo che il 17 maggio 2000 la IOSCO (*International Organization of Securities Commissions*) presentò, in Sidney, un *report* con il quale, in esito ai controlli effettuati sulla base dell'accordo stipulato con lo IASC nel 1995, raccomandava alle autorità di controllo dei mercati finanziari associate alla IOSCO di permettere alle società che chiedessero accesso ai loro mercati per la quotazione delle loro azioni o per il collocamento di finanziamenti di redigere i bilanci in conformità agli IAS/IFRS¹²⁷.

Analogo consenso all'utilizzo degli IAS era altresì arrivato dal Comitato di Basilea che, nell'aprile 2000, a seguito di una completa analisi degli IAS allora esistenti, aveva emesso un rapporto nel quale esprimeva il proprio sostegno ai principi contabili internazionali dello IASC nelle pratiche contabili a livello internazionale¹²⁸.

La seconda tappa della strategia contabile europea nei confronti degli IAS/IFRS si caratterizza dunque per un percorso a due livelli. Il primo livello è rappresentato dalle società europee quotate nei mercati regolamentati dell'Unione Europea. Per queste società, l'obiettivo di completare l'integrazione dei servizi finanziari all'interno dell'Unione entro il 2005 ha reso indispensabile un immediato adeguamento delle disposizioni attualmente in vigore agli IAS/IFRS. Come vedremo, lo strumento giuridico a tal fine prescelto fu il Regolamento Comunitario. Quest'ultimo, trovando applicazione diretta all'interno degli

¹²⁷ Cfr. *Report of the Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions*, in www.iosco.org/press/presscomm000517.html. La IOSCO, nell'esaminare il set di 30 principi contabili internazionali emanati dallo IASC (cd "IASC 2000 standards"), ha identificato alcuni "outstanding substantive issues at national or regional level" che avrebbero consentito alle autorità di vigilanza dei mercati dei vari paesi di richiedere informazioni supplementari quali riconciliazioni e obblighi di *disclosure*.

¹²⁸ Cfr. *Report to G7 Finance Ministers and Central Bank Governors on International Accounting Standards*, in www.bis.org/publ/bcbs70.htm. Il comitato di Basilea è l'organizzazione internazionale degli organi di vigilanza delle banche. Il comitato ha condotto l'analisi degli IAS a richiesta del Gruppo dei ministri finanziari e dei governatori delle banche (c.d. G7) che nel corso della riunione dell'ottobre 1998 annunciava il proprio sostegno allo IASC quale mezzo verso una migliore trasparenza e apertura nelle operazioni finanziarie dei singoli Paesi, delle istituzioni finanziarie e societarie e delle istituzioni finanziarie internazionali. Cfr. A. PICOLLI, op. cit., p. 462.

ordinamenti giuridici degli Stati membri¹²⁹, avrebbe consentito una tempestiva e contemporanea applicazione degli IAS/IFRS da parte delle società quotate evitando così le lungaggini e i distinguo che aveva invece caratterizzato il recepimento delle Direttive contabili.

Il secondo livello era invece rappresentato dalle società non quotate per le quali non si intravedeva un'esigenza immediata di adozione degli IAS/IFRS. Per queste società la scelta di introdurre gli IAS/IFRS veniva dunque lasciata alla facoltà dei singoli Stati membri. In assenza dell'esercizio di tale facoltà, il quadro normativo di riferimento per la redazione del bilancio rimaneva, per queste società, la legislazione nazionale basata sulle Direttive Contabili.

Tuttavia, nell'intento di colmare lo scalino normativo nella disciplina del bilancio tra società quotate e non quotate all'interno dell'Unione, viene prevista una progressiva modernizzazione delle Direttive contabili al fine di renderle sempre più compatibili con gli IAS/IFRS.

1.4.3.3 Il meccanismo di endorsement degli IAS/IFRS

Nel proporre l'adozione obbligatoria degli IAS/IFRS per i bilanci consolidati delle società europee quotate nei mercati regolamentati dell'Unione Europea, la Commissione ha dovuto affrontare il problema relativo alla natura privatistica degli IAS/IFRS.

L'organismo preposto all'emanazione degli IAS/IFRS, lo IASB, è un ente di diritto privato. L'Unione Europea non poteva delegare la responsabilità della definizione dei requisiti obbligatori di informativa finanziaria per le società quotate dell'Unione ad un organismo non governativo esterno. Occorreva invece che gli IAS/IFRS fossero integrati nel quadro legislativo comunitario e che le autorità dell'Unione Europea potessero esercitare la necessaria sorveglianza finalizzata a correggere qualsiasi deficienza o problema rilevante presentato dagli IAS¹³⁰.

¹²⁹ Cfr. Art. 249, § 2 del Trattato UE.

¹³⁰ Cfr. EU COMMISSION COMMUNICATION, COM/2000/359 del 13/06/2000, p. 10.

A tal fine la Commissione Europea propose di instaurare un meccanismo di omologazione degli IAS/IFRS (cd. *endorsement mechanism*). Tale meccanismo era finalizzato a sovrintendere all'adozione dei nuovi principi ed interpretazioni, per accertarsi che questi fossero pienamente conformi all'impostazione generale dell'Unione e, più specificamente, che fossero compatibili con le direttive contabili.

Le società europee avrebbero potuto adottare esclusivamente gli IAS/IFRS omologati dall'Unione europea e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Il meccanismo di *endorsement* delineato dalla Commissione Europea si snoda su due livelli mediante l'istituzione di due distinti organismi, uno di natura politica, l'*Accounting Regulatory Committee* (ARC) e l'altro di natura tecnica, l'*European Financial Reporting Advisory Group*.

L'ARC è composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione Europea. Compito dell'ARC è quello di fornire un parere al Parlamento Europeo sulla proposta avanzata dalla Commissione Europea in merito all'adozione di un determinato IAS/IFRS¹³¹.

L'organismo tecnico che assiste la Commissione Europea nell'omologazione degli IAS/IFRS è l'EFRAG.

Quest'ultimo è un comitato tecnico, di natura privatistica, appositamente costituito, sotto forma di Fondazione, dai rappresentanti dei soggetti interessati alla materia contabile¹³².

¹³¹ Sulle caratteristiche dell'ARC e sulle modalità di funzionamento si veda *Rules of procedure for the Accounting Regulatory Committee*, in www.europa.eu.int.

¹³² L'Efrag è supportata dalle seguenti organizzazioni internazionali:

UNICE: Union of Industrial and Employers' Confederations of Europe;

EBF: European Banking Federation;

ESBG: European Savings Banks Group;

GEBC: European Association of Cooperative Banks;

CEA: European Assurance Committee;

UEAPME: European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises;

EFAA: European Federation of Accountants and Auditors for SMEs;

I compiti assegnati all'EFRAG nel processo di omologazione delle norme sulla redazione dei bilanci sono:

- i. fornire un tempestivo contributo ai lavori dello IASB in fase di elaborazione degli IAS/IFRS. Tale ruolo è di fondamentale importanza in quanto consente di effettuare un lavoro di *lobbying* all'interno dello IASB al fine di indirizzare le decisioni dello stesso verso soluzioni che tengano conto del "*punto di vista europeo*". Le modalità di intervento ai lavori dello IASB si realizzano attraverso la presentazione di lettere di commenti su bozze di nuovi principi e nella preparazione di documenti tecnici su questioni emergenti da portare all'attenzione dello IASB;
- ii. raccomandare l'omologazione di un determinato principio contabile o di una interpretazione dopo averne verificato la compatibilità con le Direttive contabili. In proposito, è bene precisare che eventuali incompatibilità tra le Direttive contabili e gli IAS vengono segnalate già in fase di elaborazione dei principi contabili internazionali. Ciò permette di negoziare all'interno dello IASB un accordo su soluzioni compatibili con le Direttive, ovvero, ove ciò non fosse proprio possibile, proporre una modifica delle stesse al fine di evitare il rigetto

FESE: Federation of European Securities Exchanges;

EFFAS: European Federation of Financial Analysts Societies;

FEE: European Federation of Accountants.

L'EFRAG è un organo totalmente indipendente dalle organizzazioni che lo hanno promosso e che lo sostengono. Esso opera con due diversi organi: il gruppo tecnico di esperti (TEG – Technical Expert Group) ed il Supervisory Board. Il TEG svolge il ruolo tecnico relativo ai compiti propri dell'Efrag; è formato da undici membri che hanno maturato esperienze professionali nel campo della normazione di principi contabili. Ai lavori del TEG partecipano in qualità di osservatori i rappresentanti della Commissione Europea, dello IASB e della CESR (Committee of European Securities Regulators). Il TEG organizza periodiche riunioni consultive (*Consultative Forum*) con i rappresentanti dei vari organi nazionali di normazione contabile allo scopo di definire l'agenda dei lavori dell'Efrag, ottenere pareri ed indicazioni sull'attività del TEG e realizzare uno scambio periodico di informazioni su temi di interesse comune. Il Supervisory Board controlla l'attività del TEG per verificare che siano debitamente presi in considerazione tutti i punti di vista in Europa e svolge la funzione di Trustee. Sulla struttura e modalità di funzionamento dell'EFRAG si veda U. MARINELLI, *Ruolo e compiti dell'EFRAG – European Financial Reporting advisory Group*, in Riv. Dott. Comm. n. 3/2003, p. 493.

di un determinato IAS/IFRS o di una interpretazione in sede di omologazione. Lo *screening* preventivo da parte dell'EFRAG in sede di elaborazione di uno IAS/IFRS consente di ridurre al minimo i tempi relativi alla successiva omologazione degli stessi evitando così che trascorra troppo tempo tra la data di entrata in vigore di uno IAS/IFRS e la data della sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale delle Comunità Europee¹³³;

- iii. guidare le imprese nell'applicazione degli IAS/IFRS per evitare che emergano difformità all'interno degli Stati Membri¹³⁴.

1.4.3.4 *Gli strumenti normativi utilizzati per attuare la nuova strategia contabile europea*

Le proposte avanzate dalla Commissione Europea nella Comunicazione COM/2000/359 hanno trovato attuazione con i seguenti interventi normativi:

- Regolamento n. 1606/2002;
- Direttiva CE n. 65/2001;
- Direttiva CE n. 51/2003.

Il regolamento n. 1606/2002¹³⁵ (nel seguito il Regolamento) prevede l'obbligo per le società quotate nei mercati regolamentati di un qualsiasi Stato membro (salvo alcune limitate eccezioni¹³⁶) di redigere a decorrere dal 1° gennaio 2005 il

¹³³ L'Efrag è tenuto ad esprimere la sua valutazione sugli IAS/IFRS entro due mesi dalla loro pubblicazione. Il termine si riduce ad un mese per la valutazione delle interpretazioni degli IAS/IFRS emanate dall'IFRIC.

¹³⁴ L'Efrag non deve tuttavia emettere interpretazioni sui principi contabili internazionali, ma deve limitarsi ad affrontare i problemi connessi all'applicazione dei principi contabili e sollecitare lo IASB a fornire le opportune interpretazioni in tempi rapidi, attraverso l'IFRIC (*International Financial Reporting Interpretations Committee*), presentando, se del caso, proposte specifiche. Cfr. U. MARINELLI, op. cit., p. 493.

¹³⁵ Cfr. Art. 4, Reg. EC 19 luglio 2002, n. 1606.

¹³⁶ Tali eccezioni riguardano le società che hanno esclusivamente titoli di debito quotati nei mercati regolamentati europei (e non anche i titoli rappresentativi del proprio capitale) e per le società che, essendo quotate (anche) in mercati extraeuropei, redigono i propri conti consolidati sulla base di altri "*internationally accepted standards*". Per le summenzionate società, il citato Regolamento prevede la facoltà da parte degli Stati membri di far slittare al 2007 l'obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali emanati dallo

bilancio consolidato sulla base degli IAS/IFRS¹³⁷. Lo stesso Regolamento lascia inoltre agli Stati membri la facoltà di richiedere o consentire l'utilizzo degli IAS/IFRS per la redazione del bilancio individuale delle società quotate e per la redazione del bilancio consolidato ed individuale delle società non quotate¹³⁸.

In ossequio alla strategia divisata dalla Commissione nella Comunicazione COM/2000/359, il regolamento prevede che gli IAS/IFRS da utilizzarsi da parte delle società europee siano quelli omologati dalla Commissione europea secondo il meccanismo di *endorsement* sopra descritto¹³⁹. In proposito, il Regolamento sottolinea i requisiti che gli IAS/IFRS devono rispettare per essere omologati dalla Commissione Europea ed entrare così a far parte dell'*acquis* comunitario.

In particolare il Regolamento prescrive che gli IAS/IFRS, possono essere adottati esclusivamente se non sono contrari al principio della *true and fair view* sancito dalle Direttive contabili e rispondono a criteri di comprensibilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità necessari per assumere decisioni economiche e valutare l'idoneità della gestione.

IASB. Il legislatore comunitario ha così inteso concedere una proroga alle società non quotate nei mercati regolamentati europei che tuttavia raccolgono capitale di debito nei mercati finanziari europei e alle società che essendo quotate nei mercati extraeuropei redigono già i loro conti consolidati sulla base di *general accepted accounting principles*. La fattispecie da ultimo citata riguarda tipicamente le società europee quotate al NYSE (New York Stock Exchange) che in ossequio alla regolamentazione emanata dalla Sec sono tenute a predisporre l'informativa contabile sulla base degli US Gaap. Cfr. A. LOLLI, *Il regolamento di adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS*, in Nuove leggi civili commentate, 2003; A. GIUSSANI, *La compatibilità fra i principi contabili internazionali IAS/IFRS e quelli nazionali*, in Riv. Dott. Comm. N.3/2003, p. 541 il quale mette in evidenza come la proroga al 2007 dell'obbligo di adottare gli IAS/IFRS per le società che utilizzano gli US-GAAP rappresenta un "accomodamento" dell'Unione Europea rivolto pressoché esclusivamente alle imprese tedesche quotate negli USA. Lo stesso autore sottolinea altresì come la proroga in questione sia stata accordata anche in vista del progetto di convergenza tra IAS e US-GAAP che si spera possa concludersi positivamente entro il 2007.

¹³⁷ Il regolamento n. 1606/2002 fa riferimento ai "principi contabili internazionali" definendo come tali (art. 2) gli *International Accounting Standards* (IAS), gli *International Financial Report Standards* (IFRS) e le relative interpretazioni (interpretazioni SIC/IFRIC), le successive modifiche di detti principi e le relative interpretazioni, i principi e le relative interpretazioni che saranno emessi o adottati in futuro dall'*International Accounting Standards Board* (IASB).

¹³⁸ Cfr. Art. 5, Reg. EC 19 luglio 2002, n. 1606.

¹³⁹ L'art. 3, par. 2 del Regolamento.

Il meccanismo di *endorsement* avviato dalla Commissione Europea ha portato ad una prima adozione in blocco degli IAS/IFRS esistenti al 14 settembre 2002 ad eccezione degli IAS 32 e IAS 39¹⁴⁰.

Con successivi Regolamenti la Commissione ha via via omologato i nuovi principi contabili emanati dallo IASB, le relative interpretazioni e le modifiche agli IAS/IFRS e interpretazioni omologati precedentemente¹⁴¹.

In proposito pare opportuno sottolineare come il legislatore comunitario abbia volutamente circoscritto l'ambito delle obiezioni potenzialmente esperibili dalla Commissione nel giudizio di compatibilità fra gli IAS/IFRS ed il sistema scaturente dalle Direttive contabili in sede di omologazione di principi contabili internazionali. Per essere omologato è infatti sufficiente che un principio IAS/IFRS, oltre a rispettare i requisiti di comprensibilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità, non sia contrario al principio della *true and fair view* che, nell'ambito delle Direttive contabili assume al rango di clausola generale di bilancio a contenuto fortemente programmatico¹⁴².

Nessun ostacolo all'omologabilità di un principio IAS/IFRS scaturirà dal riscontro di differenze con le Direttive contabili che, ancorché sostanziali, non siano tali da inficiare il quadro delle *true and fair view*.

L'aver subordinato il giudizio di omologabilità da parte della Commissione al rispetto di un principio di ampia portata come quello della *true and fair view*, ha finito per porre ampio risalto a considerazioni di tipo squisitamente politico nella procedura di omologazione dei principi contabili internazionali.

¹⁴⁰ Cfr. Regolamento n. 1725/2003 del 29 settembre 2003 pubblicato sulla Guue n. L. 261 del 13 ottobre 2003. Gli IAS 32 e 39 non furono omologati in quanto oggetto di importanti modifiche da parte dello IASB.

¹⁴¹ Cfr. Regolamento n. 707/2004 del 6 aprile 2004, Regolamento n. 2086/2004 del 19 novembre 2004, Regolamento n. 2236-2237-2238/2004 del 29 dicembre 2004, Regolamento n. 211/200 del 4 febbraio 2005, Regolamento n. 1073/2005 del 7 luglio 2005, Regolamento n. 1751/2005 del 25 ottobre 2005, Regolamento n. 1864/2005 del 15 novembre 2005, Regolamento n. 1910/2005 del 8 novembre 2005, Regolamento n. 2106/2005 del 21 dicembre 2005, Regolamento n. 108/2006 del 27 gennaio 2006, Regolamento n. 708/2006 del 8 maggio 2006.

¹⁴² Il principio della *true and fair view* di cui all'art. 2, par. 3 della IV Direttiva CEE e all'art. 16, par. 3 della VII Direttiva CEE, rappresenta infatti la finalità principe cui deve ispirarsi la redazione del bilancio.

Ne costituisce un esempio la tormentata vicenda relativa all'omologazione dello IAS 39 relativo alla rilevazione e valutazione degli strumenti finanziari.

All'atto della prima omologazione degli IAS/IFRS, lo IAS 39 insieme allo IAS 32 furono gli unici due principi contabili non omologati dalla Commissione. Il motivo della mancata omologazione era da ricondurre al fatto che, alla data della prima omologazione (14 settembre 2002), i due principi contabili erano ancora oggetto di importanti modifiche da parte dello IASB.

Nel Dicembre 2003 lo IASB pubblicò la versione rivista dello IAS 39. Tale versione conteneva al suo interno alcune previsioni che incontrarono l'opposizione del mondo bancario¹⁴³. La Banca Centrale Europea e le autorità di vigilanza rappresentate nel comitato di Basilea hanno dunque esercitato enormi pressioni affinché lo IAS 39 non fosse omologato così come licenziato dallo IASB.

In esito alle forti opposizioni del mondo bancario la Commissione Europea decise di effettuare una omologa parziale dello IAS 39¹⁴⁴ con lo stralcio (cd. *carve out*) delle disposizioni contestate in attesa che venisse trovato un accordo in seno allo IASB.

All'interno dello IASB si sviluppò un ampio dibattito che vide contrapposti paesi di matrice anglosassone, più favorevoli all'impostazione iniziale dello IAS, e i

¹⁴³ Trattasi in particolare della *fair value option* per le passività finanziarie e della contabilizzazione delle operazioni di copertura. Il sistema bancario europeo era infatti preoccupato dell'eccessiva volatilità che lo scrupoloso ossequio delle menzionate disposizioni contenute nello IAS 39 avrebbe generato sui propri risultati. Particolare preoccupazione generava la *fair value option* per le passività di propria emissione, l'impossibilità di considerare i depositi a vista quali elementi coperti ai fini dell'*hedge accounting*, la mancata previsione del *macrohedge accounting* e l'estrema rigidità del test di efficacia delle coperture ai fini dell'utilizzo dell'*hedge accounting*. Per un'analisi degli aspetti critici dello IAS 39 in merito alle questioni sopra evidenziate si veda F. DABBENE, *Due passi avanti sullo IAS 39*, Il sole 24 ore del 10/09/2004, p. 20, N. VILLA, *Lo IAS 39 avanza a passo di gambero, ora tocca alla UE*, Italia Oggi del 26 luglio 2004, p. 20.

Con riferimento alla *fair value option* per le passività finanziarie, il mondo bancario era preoccupato che l'opzione in questione potesse generare un'eccessiva volatilità nei propri risultati essere utilizzata in modo inappropriato con particolare riferimento alle passività di propria emissione. Con riferimento alla contabilizzazione delle operazioni di copertura le banche europee sostenevano che così come disciplinata dallo IAS 39, la stessa non tornasse applicabile alle operazioni di copertura dei propri depositi fissi.

¹⁴⁴ Cfr. Regolamento n. 2086 del 19 novembre 2004.

paesi dell'Europa continentale portatori delle istanze del settore bancario. Il dibattito culminò con la pubblicazione nell'aprile 2005 di una modifica allo IAS 39 concernente la *fair value option* che, di fatto, costituisce un compromesso fra le varie posizioni esistenti in seno allo IASB¹⁴⁵.

Quanto all'esercizio da parte degli Stati membri dell'opzione prevista dal Regolamento di consentire o prescrivere l'utilizzo degli IAS/IFRS per la redazione del bilancio di esercizio delle società quotate e del bilancio consolidato e di esercizio delle società non quotate, si assiste ad uno scenario piuttosto variegato¹⁴⁶.

In Italia il legislatore ha fatto ampio uso delle facoltà previste dal Regolamento sancendo da un lato l'obbligo di utilizzo degli IAS/IFRS per i bilanci consolidati e i bilanci d'esercizio delle società quotate, delle società aventi titoli diffusi tra il pubblico, delle banche delle società finanziarie ed assicurative, dall'altro l'utilizzo facoltativo degli IAS/IFR per la redazione dei bilanci consolidati e di esercizio delle altre società ad eccezione di quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata¹⁴⁷.

¹⁴⁵ Cfr. IASB, *Amendments to IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement, The Fair Value Option*, 16 giugno 2005. Le modifiche apportate allo IAS 39 pongono alcune limitazioni all'utilizzo della *fair value option*. La rettifica allo IAS 39 è stata successivamente omologata dalla Commissione Europea con Regolamento n. 1864/2005 del 15 novembre 2005.

¹⁴⁶ Per un elenco dei paesi che hanno dichiarato di volersi avvalere dell'opzione di cui all'art. 5 del Reg. n. 1606/2002 prevedendo l'obbligo o la facoltà di utilizzo degli IAS/IFRS nella predisposizione dei bilanci individuali di alcuni tipi di società si veda *Planned Implementation of the IAS Regulation (1606/2002) in the EU and EEA*, reperibile sul sito www.europa.eu.int.

¹⁴⁷ Le facoltà previste dall'art. 5 del Regolamento sono state recepite in Italia con il D.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, attuativo dell'art. 25 della Legge delega n. 306/2003 (legge comunitaria 2003). In particolare, con riferimento al bilancio consolidato, l'art. 3 del D.Lgs. n. 38/2005 ha previsto l'utilizzo obbligatorio degli IAS/IFRS, a decorrere dal 2005, da parte delle società quotate, delle società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. n. 58/1998, delle banche, società finanziarie e società assicurative. E' invece previsto solamente la facoltà e non l'obbligo di redigere il bilancio consolidato secondo gli IAS/IFRS, a decorrere dal 2005, per le società (ad eccezione di quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis, c.c.) oggetto di consolidamento da parte delle società obbligate a redigere il bilancio consolidato in conformità agli IAS/IFRS e per le altre società che redigono il bilancio consolidato.

Con riferimento al bilancio d'esercizio, l'art. 4 del D.lgs. n. 38/2005 ha previsto l'utilizzo obbligatorio, a decorrere dal 2006, degli IAS/IFRS per le società quotate, società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, banche, società finanziarie e società assicurative quotate che non redigono il bilancio consolidato. Per le predette società, ad eccezione di quelle

In Inghilterra, il legislatore ha concesso alle società la facoltà di redigere i propri conti annuali sulla base degli IAS/IFRS senza prevedere alcun obbligo in tal senso¹⁴⁸.

La Francia ha invece fatto un uso limitatissimo delle facoltà previste dal Regolamento ammettendo l'utilizzo facoltativo degli IAS/IFRS esclusivamente per il bilancio consolidato¹⁴⁹.

In Germania il legislatore ha previsto l'utilizzo facoltativo degli IAS/IFRS per la redazione del bilancio d'esercizio delle società quotate¹⁵⁰. Tuttavia le società che decidono di avvalersi di tale facoltà devono altresì redigere un secondo bilancio d'esercizio conforme alla normativa interna ai fini della determinazione del risultato distribuibile e del reddito imponibile¹⁵¹.

assicurative, è altresì prevista la facoltà di redigere il bilancio d'esercizio sulla base degli IAS/IFRS già a decorrere dal 2005. Analoga facoltà è concessa alle società, ad eccezione di quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis cc., consolidate sia da società tenute a redigere il bilancio consolidato in base agli IAS/IFRS a decorrere dall'esercizio 2005 (società quotate, società con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, società bancarie, finanziarie e assicurative), sia da società che, non essendovi obbligate, decidono di redigere il bilancio consolidato sulla base degli IAS/IFRS in via facoltativa (società non quotate che redigono il bilancio consolidato) dall'esercizio 2005. Per tutte le altre società, ad eccezione di quelle che possono redigere il bilancio d'esercizio in forma abbreviata, è previsto l'utilizzo degli IAS/IFRS in via facoltativa a decorrere dall'esercizio individuato con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze e del Ministro della giustizia. Per un commento sull'ambito soggettivo di applicazione degli IAS/IFRS in Italia si veda M. POZZOLI-F. ROSCINI VITALI, *Guida operativa ai principi contabili internazionali*, Il Sole 24 ore, 2005, p. XXI, G. STRAMPELLI, op. cit., p. 351, A. GIORNETTI, op. cit., p. 38; A. TESSITORE, *Il bilancio di esercizio verso un sistema duale*, in Riv. Dott. Comm., n. 2/2006, p. 239; OIC, *Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, ottobre 2005, p. 14, ASSONIME, Circ. n. 48 del 1 dicembre 2004; ID, Lett. Circ. 1 febbraio 2005; FONDAZIONE L. PACIOLI, *L'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) in Italia*, Doc. n. 23 del 25 luglio 2005, p. 31.

¹⁴⁸ Cfr. Section 226 del Companies Act 1985 come modificato dal Companies Act 1985 (*International Accounting Standards and other accounting Amendments*) Regulation 2004 entrato in vigore il 12 novembre 2004.

¹⁴⁹ Cfr. Ordonnance n. 2004-1382.

¹⁵⁰ Cfr. Bilanzrechtsreformgesetz-BilReG emanato nel dicembre 2004

¹⁵¹ Per un commento critico sulla scelta operata dal legislatore tedesco si veda W. SHON, *The future of legal capital*, in *European Business Organization Law Review*, 2004, p. 434.

La Direttiva n. 65/2001¹⁵² ha modificato le Direttive contabili al fine di consentire la valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari¹⁵³. In particolare la Direttiva n. 65/2001 attribuisce agli Stati membri la facoltà di autorizzare od imporre, per tutte o per talune categorie di società, la valutazione al *valore equo* degli strumenti finanziari, compresi gli strumenti finanziari derivati¹⁵⁴. L'autorizzazione o l'obbligo possono riguardare anche solo il bilancio consolidato.

La Direttiva non definisce cosa debba intendersi per strumento finanziario e strumento finanziario derivato. Tale scelta è evidentemente dettata dall'esigenza di non entrare nel merito di una materia in continua evoluzione.

In assenza di definizioni fornite dal legislatore comunitario, vengono in soccorso le definizioni fornite dai principi contabili internazionali, in particolare dallo IAS 32 e IAS 39¹⁵⁵.

¹⁵² Pubblicata in gazzetta ufficiale delle Comunità Europee, 27 ottobre 2001. La Direttiva n. 65/2001 è stata recepita in Italia con il D.lgs. 394/2003. Il legislatore Italiano, avvalendosi della facoltà prevista dalla Direttiva, non ha introdotto l'utilizzo del *fair value* per la valutazione degli strumenti finanziari ma ha semplicemente introdotto l'obbligo di indicare il valore equo degli strumenti finanziari in nota integrativa. Per un commento sulle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 394/2003 si veda S. SCETTRI-G. STRAMPELLI, *Gli oneri informativi ex art. 2427-bis*, in Commentario alla riforma delle società – Obbligazioni Bilancio a cura di P. MARCHETTI, L.A. BIANCHI, F. GHEZZI, M. NOTARI, p. 583 ss.

¹⁵³ Sul contenuto della Direttiva n. 65/2001 si veda M. CARATOZZOLO, *L'introduzione del "fair value" nella IV e VII direttiva comunitaria: una prima valutazione*, in Società, 2002, p. 1340 ss.

¹⁵⁴ Cfr. art. 42 bis, comma 1, Direttiva, 78/660/CEE (IV Direttiva).

¹⁵⁵ Lo IAS 32, par. 11, definisce strumento finanziario qualsiasi contratto che dia origine a un'attività finanziaria per un'entità e a una passività finanziaria o a uno strumento rappresentativo di capitale per un'altra entità. Lo IAS 39, par. 9, definisce derivato uno strumento finanziario o altro contratto con le tre seguenti caratteristiche:

- il suo valore cambia in relazione al cambiamento in un tasso di interesse, prezzo di uno strumento finanziario, prezzo di una merce, tasso di cambio in valuta estera, indice di prezzi o di tassi, merito di credito (*rating*) o indici di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, questa non sia specifica di una delle parti contrattuali;
- non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato; e
- è regolato a data futura.

Pur non specificando a quali strumenti finanziari si debba applicare il criterio del valore equo, la Direttiva esclude dall'applicazione di tale criterio di valutazione alcuni elementi quali le partecipazioni in imprese controllate, collegate e *joint venture*, azioni proprie, crediti e debiti originati dalla società e non detenuti a scopo di negoziazione¹⁵⁶.

Il legislatore comunitario fornisce invece una definizione di valore equo in linea con quella che lo IAS 39 fornisce a proposito del *fair value*¹⁵⁷.

Le variazioni di valore degli strumenti finanziari cui si applica la Direttiva n. 65/2001 devono generalmente transitare per il conto economico della società con l'eccezione di alcuni elementi la cui valutazione è invece imputata a patrimonio netto¹⁵⁸.

La Direttiva 65/2001 prevede inoltre una serie di informazioni da fornire in nota integrativa a prescindere dall'utilizzo o meno del valore equo per la valutazione degli strumenti finanziari¹⁵⁹.

¹⁵⁶ Stessa esclusione si applica agli strumenti finanziari non derivati detenuti fino a scadenza, contratti che prevedono un corrispettivo condizionato nell'ambito di un'operazione di aggregazioni di imprese.

¹⁵⁷ L'art. 42 ter, comma 1, IV Direttiva stabilisce che il valore equo è determinato con riferimento al:

- valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato affidabile; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;
- al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato affidabile; questi modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede inoltre che gli strumenti finanziari che non possono essere valutati in maniera affidabile mediante uno dei metodi descritti sono valutati secondo i criteri previgenti (costo, minore tra il costo ed il mercato).

¹⁵⁸ Trattasi ad esempio degli strumenti finanziari di copertura dal rischio di variazione dei flussi finanziari collegati ad un determinato strumento (cd. *cash flow hedge*).

¹⁵⁹ L'art. 42 quinquies della Direttiva n. 65/2001 prevede che, in caso di applicazione della valutazione al valore equo, la nota integrativa debba riportare:

- gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione degli strumenti finanziari;

Una forte accelerazione al processo di modernizzazione delle Direttive contabili è avvenuto grazie all'emanazione della Direttiva n. 51/2003.

Mentre la Direttiva n. 65/2001 si concentra esclusivamente sull'introduzione del criterio del valore equo (*fair value*) per la valutazione degli strumenti finanziari, la Direttiva n. 51/2003 apporta alle direttive contabili modifiche di carattere generale al fine di renderle compatibili con i principi contabili internazionali.

Con la Direttiva n. 51/2003 l'attenzione del legislatore si è focalizzata sui seguenti aspetti:

- principi generali di redazione del bilancio d'esercizio;
- documenti costituenti il bilancio e presentazione degli schemi di bilancio;
- valutazione di singole attività e passività.

Con riferimento ai principi generali di redazione del bilancio il nuovo art. 4 della IV Direttiva stabilisce che gli Stati membri possono autorizzare e prescrivere che la presentazione degli importi nelle voci di bilancio tenga conto della sostanza dell'operazione.

-
- per ogni categoria di strumenti finanziari, il valore equo, le variazioni di valore iscritte nel conto economico, nonché quelle imputate a patrimonio netto;
 - per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, informazioni sull'entità e sulla natura degli strumenti, comprese le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;

una tabella indicante la movimentazione della riserva intestata al valore equo.

Nel caso di non utilizzo del valore equo per la valutazione degli strumenti finanziari, l'art. 42 quinquies della Direttiva n. 65/2001 prescrive comunque l'indicazione in nota integrativa delle seguenti informazioni:

- 1) Per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati occorre indicare:
 - il valore equo degli strumenti, se determinabile;
 - informazioni sull'entità e sulla natura degli strumenti.
- 2) Per le immobilizzazioni finanziarie contabilizzate ad un importo superiore al loro valore equo:
 - il valore contabile ed il valore equo delle singole attività o di appropriati raggruppamenti di tali attività;
 - i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, compresa la natura degli elementi sui quali si basa il convincimento che sarà recuperato il valore contabile.

La disposizione è volta ad introdurre tra i principi generali di redazione del bilancio quello della prevalenza della sostanza sulla forma (*substance over form*), assai spesso richiamato dalla migliore prassi contabile nazionale e internazionale¹⁶⁰.

Nell'ambito degli IAS/IFRS il principio in esame rappresenta uno dei criteri cui è sottesa l'intera disciplina del bilancio. Esso è esplicitato in via generale dal *Framework*¹⁶¹ ed è utilizzato nell'ambito di alcuni IAS/IFRS per giustificare o proporre il trattamento contabile di specifiche operazioni aziendali¹⁶².

Con riferimento ai documenti che costituiscono il bilancio, la Direttiva n. 51/2003 prevede che gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere l'inclusione nei conti annuali di altri documenti in aggiunta a quelli ordinariamente previsti (Stati Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa).

Pur in assenza di un'espressa indicazione da parte del legislatore comunitario, il riferimento agli altri documenti è volto a ricomprendere sia il rendiconto finanziario che il prospetto delle variazioni del patrimonio netto ritenuti dalla migliore prassi contabile nazionale¹⁶³ e internazionale come prospetti indispensabili per una più completa informativa d'impresa.

¹⁶⁰ Sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma si veda G. ALBERTINAZZI, *Sostanza e forma nel bilancio d'esercizio*, Milano 2002.

¹⁶¹ Trattasi del quadro sistematico per la redazione e per la presentazione del bilancio. Esso costituisce il documento centrale del sistema contabile in quanto contiene ed esplica le motivazioni fondamentali sottostanti alla predisposizione dei singoli principi contabili. Il *Framework* non è un principio contabile internazionale e non pregiudica l'applicazione degli specifici principi. In caso di contrasto tra il *Framework* ed un principio contabile, prevalgono le norme contenute in quest'ultime. Sui contenuti, finalità e valenza applicativa del *Framework* si veda M. POZZOLI, *Il Quadro sistematico per la redazione e per la presentazione del bilancio*, in Guida operativa ai principi contabili internazionali, Il Sole 24 ore, 2005, p. 2; FONDAZIONE L. PACIOLI, *Quadro sistematico per la redazione e per presentazione del bilancio, finalità, destinatari, principi di redazione ed elementi di struttura di un bilancio IAS*, Documento n. 11 del 27 maggio 2003.

¹⁶² Si pensi alla rappresentazione contabile del Leasing secondo il metodo finanziario previsto dallo IAS 17.

¹⁶³ In Italia, ad esempio, il rendiconto finanziario, ancorchè non previsto dal legislatore, viene espressamente richiamato dal principio contabile n. 12 "*Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi*" fra le informazioni da fornire in nota integrativa.

Gli stessi principi contabili internazionali¹⁶⁴ prevedono che, oltre ai prospetti di stato patrimoniale, conto economico e note esplicative, il bilancio deve comprendere anche:

- un prospetto indicante:
 - i. tutte le variazioni del patrimonio netto; o
 - ii. le variazioni del patrimonio netto diverse da quelle derivanti da operazioni con i possessori di capitale proprio che agiscono in tale loro qualità;
- il rendiconto finanziario.

Scopo della Direttiva n. 51/2003 è dunque quello di “estendere” il contenuto del bilancio anche a tali prospetti, rendendo i bilanci comunitari omogenei e confrontabili rispetto ai bilanci redatti in base agli IAS/IFRS.

Con riferimento agli schemi di bilancio, la Direttiva n. 51/2003¹⁶⁵ modifica la IV direttiva CEE concedendo la possibilità agli Stati membri di autorizzare o imporre la presentazione dello Stato Patrimoniale attraverso la distinzione tra poste correnti e poste non correnti alla stregua di quanto previsto dai principi contabili internazionali¹⁶⁶.

¹⁶⁴ Cfr. IAS 1, par. 8.

¹⁶⁵ Cfr. art. 1, par. 6 Direttiva n. 51/2003.

¹⁶⁶ Lo IAS 1, par. 51 prevede che “*un’entità deve presentare distintamente le attività correnti e non correnti, e le passività correnti e non correnti, come classificazioni distinte nel prospetto di stato patrimoniale, secondo quanto previsto dai paragrafi 57-67 ad eccezione del caso in cui una presentazione basata sulla liquidità fornisce informazioni che sono attendibili e più significative. Quando tale eccezione si applica, tutte le attività e passività devono essere presentate genericamente nell’ordine della loro liquidità*”.

Secondo lo IAS 1, par. 57, un’attività deve essere classificata come corrente quando soddisfa uno dei seguenti criteri:

- quando ci si aspetta che sia realizzata, o si prevede che sia venduta o utilizzata nel normale ciclo operativo dell’entità;
- è posseduta principalmente per essere negoziata;
- si prevede che si realizzi entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio; o
- si tratta di disponibilità liquide o mezzi equivalenti a meno che non sia preclusa dall’essere scambiata o utilizzata per estinguere una passività per almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

In base allo IAS 1, par 60, una passività deve essere classificata come corrente se soddisfa uno dei seguenti criteri:

Inoltre la Direttiva n. 51/2003¹⁶⁷ modifica la IV direttiva CEE concedendo la possibilità agli Stati membri di autorizzare o prescrivere, per l'insieme delle società o per taluni tipi di società, la presentazione, anziché di un conto economico articolato secondo gli schemi tradizionali¹⁶⁸, di un rendiconto delle loro prestazioni, purché le informazioni fornite siano perlomeno equivalenti a quanto prescritto dai suddetti schemi.

Così disponendo, il legislatore comunitario ha introdotto la possibilità di redigere, in alternativa alle tipologie di conto economico previste dalla IV Direttiva CEE il c.d. *statement of performance*, ovvero un prospetto reddituale comprensivo sia di componenti di reddito realizzati sia di componenti non realizzati.

L'innovazione contabile in questione si rende necessaria al fine di includere in questo nuovo prospetto anche i componenti di reddito non realizzati derivanti dall'applicazione del criterio del *fair value*.

Con riferimento alla valutazione delle singole attività e passività la Direttiva n. 51/2003 prevede la possibilità di rivalutare, oltre che le immobilizzazioni materiali, anche quelle immateriali. Tale modifica rende compatibile la IV Direttiva con lo IAS 38 "Attività immateriali", che prevede la possibilità di rivalutare le immobilizzazioni immateriali mediante l'iscrizione in bilancio del valore rivalutato del bene, pari al suo *fair value* alla data di rivalutazione, al netto di ammortamenti e svalutazioni per perdite di valore.

-
- è previsto che sia estinta nel normale ciclo operativo di un'entità;
 - è assunta principalmente per essere negoziata;
 - deve essere estinta entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio; o
 - l'entità non ha diritto incondizionato a differire il regolamento delle passività per almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Al di fuori delle menzionate ipotesi tutte le attività e le passività devono essere considerate come non correnti (IAS 1, par. 57 e 60).

¹⁶⁷ Cfr. art. 1, par. 8, Direttiva n. 51/2003.

¹⁶⁸ Trattasi degli schemi di cui agli artt. Da 23 a 26 della IV Direttiva Cee.

Inoltre la Direttiva n. 51/2003 ha introdotto una nuova disposizione¹⁶⁹ in base alla quale *“gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per l’insieme delle società o per taluni tipi di società, che determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari siano valutati ad importi determinati facendo riferimento al valore equo. Tale autorizzazione o obbligo possono essere limitati ai conti consolidati secondo la definizione della direttiva 83/349/CEE”*.

Con tale disposizione il legislatore europeo ha voluto quindi aprire all’utilizzo del *fair value* per la valutazione della generalità delle attività, considerato che la direttiva n. 65/2001 prevedeva tale criterio valutativo esclusivamente per gli strumenti finanziari¹⁷⁰.

La Direttiva n. 51/2003 interviene altresì per eliminare la differenza fra fondi rischi e fondi oneri stabilendo in generale che gli *“accantonamenti sono destinati a coprire le passività che sono nettamente individuate nella loro natura e che, alla data di chiusura del bilancio, sono probabili o certe ma indeterminate quanto al loro importo o alla data della loro sopravvenienza”*.

Ci si è così voluti allineare al disposto dello IAS 37 *“Accantonamenti, passività e attività potenziali”* che ammette la possibilità di effettuare accantonamenti esclusivamente a fronte di passività probabili che derivano da eventi passati e per le quali è probabile (cioè è più verosimile che il contrario) un esborso economico per estinguere l’obbligazione. Nessun accantonamento è invece ammesso dallo IAS 37 a fronte di passività potenziali.

In ultimo, la Direttiva n. 51/2003 modifica inoltre la IV Direttiva Cee ampliando notevolmente le informazioni che devono essere fornite dalla relazione sulla

¹⁶⁹ Trattasi dell’art. 42-sexies della IV Direttiva Cee introdotto dall’art. 1, par. 12 della Direttiva n. 51/2003

¹⁷⁰ Tra le attività cui potrebbe essere estesa l’applicazione del criterio di valutazione al *fair value* rientrano sicuramente gli immobili, impianti e macchinari. Lo IAS 16 prevede la possibilità di valutare tali asset alternativamente con il metodo del costo (par. 30) e con il modello della rideterminazione del valore (par. 31). Quest’ultimo prevede, dopo la rilevazione come attività, un elemento di immobili, impianti e macchinari il cui *fair value* (valore equo) può essere attendibilmente determinato deve essere iscritto a un valore rideterminato, pari al suo *fair value* (valore equo) alla data della rideterminazione di valore al netto di qualsiasi successivo ammortamento accumulato e di qualsiasi successiva perdita per riduzione di valore accumulata.

gestione¹⁷¹ al fine di allinearne in contenuto con quanto previsto dagli IAS/IFRS¹⁷².

1.4.4 L' International Organization of Security Commission (IOSCO)

La IOSCO è l'organizzazione internazionale che rappresenta le commissioni di vigilanza delle principali borse valori mondiali¹⁷³.

Gli obiettivi di fondo della IOSCO riguardano la riduzione dei rischi sistemici, l'imparzialità, l'efficienza e la trasparenza dei mercati¹⁷⁴.

Tali obiettivi vengono perseguiti tramite l'emissione di una serie di risoluzioni che, ancorché prive di forza giuridica, vengono adottate, su base volontaria, da parte delle autorità di vigilanza aderenti alla IOSCO. Quest'ultime, con l'adesione alla IOSCO, si sono infatti impegnate a promuovere l'adozione delle

¹⁷¹ Secondo la nuova formulazione dell'art. 46 della IV Direttiva CEE, *“la relazione sulla gestione deve fornire un fedele resoconto dell'andamento dei risultati degli affari della società e della sua situazione e una descrizione dei principali rischi ed incertezze che essa deve affrontare. Tale resoconto deve offrire un'analisi equilibrata ed esauriente dell'andamento e dei risultati degli affari della società e della sua situazione, coerente con l'entità e la complessità degli affari della medesima”*. A tal fine è previsto che l'impresa possa avvalersi sia di informazioni finanziarie (indicatori finanziari di prestazioni) che di informazioni non finanziarie (informazioni attinenti all'ambiente o al personale). Coerentemente con le disposizioni della Direttiva n. 65/2001, il nuovo art. 46 prevede l'inserimento nella relazione sulla gestione delle informazioni relative alle politiche aziendali di copertura dei rischi.

¹⁷² Lo IAS 1, par. 9, non sembra imporre la presentazione obbligatoria della relazione sulla gestione. Esso si limita ad indicare che tale documento è spesso utilizzato da alcune società al fine di illustrare gli aspetti principali del risultato economico e della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità e le principali incertezze che essa affronta. Lo IAS 1 precisa che tale documento *“può includere un'analisi in merito a:*

- *i principali fattori e le influenze che incidono sul risultato economico, inclusi i cambiamenti nel contesto ambientale nel quale l'entità opera, la risposta dell'entità a tali cambiamenti e il loro effetto, e la politica d'investimento dell'entità per mantenere e migliorare il risultato economico, inclusa la sua politica di distribuzione dei dividendi;*
- *le fonti di finanziamento dell'entità e il relativo rapporto tra le passività e il patrimonio netto; e*
- *le risorse dell'entità non rilevate nel bilancio secondo quanto previsto dagli IFRS”*.

¹⁷³ Alla IOSCO aderiscono, in qualità di membri ordinari, associati o affiliati, oltre 180 enti provenienti da tutto il mondo. In merito alla composizione ed alla struttura della IOSCO si veda www.iosco.org.

¹⁷⁴ In merito agli obiettivi perseguiti dalla IOSCO si veda IOSCO, *Objectives and principles of Securities Regulation*, Maggio 2003.

norme emanate dalla IOSCO nei rispettivi contesti locali. L'organizzazione in questione è dunque, alla stregua dello IASB, un ente privo di potere normativo (*body without power*) ed i provvedimenti da esso adottati, non avendo forza cogente, determinano cambiamenti solo su base volontaria¹⁷⁵.

Gli interventi della IOSCO sull'attività delle commissioni di vigilanza in materia contabile interessano esclusivamente i bilanci delle società quotate. Si è detto in precedenza che le differenze nei sistemi contabili rappresentano un ostacolo per l'efficienza dei mercati in quanto creano fenomeni di opacità e confusione a danno dei processi decisionali degli investitori. In questo senso l'armonizzazione contabile rappresenta un obiettivo imprescindibile per le autorità di controllo dei mercati, impegnate per la protezione degli interessi degli investitori.

Pertanto fin dal 1987 la IOSCO supporta lo IASC nel processo volto all'armonizzazione contabile dei principi contabili applicati nei differenti mercati finanziari. La collaborazione fra i due enti ha portato ai primi importanti risultati nel 1993 quando lo IASC, con il supporto della IOSCO, ha completato il *Comparability and Improvement Project* finalizzato alla riduzione dei casi di trattamenti contabili alternativi per la rappresentazione di un medesimo fatto di gestione. Risultati più importanti si raggiunsero nel 1995 quando la IOSCO e lo IASC stipularono un accordo in base al quale lo IASC si impegnava ad individuare un set di principi contabili, definiti *core standards* che risultassero accettabili da parte delle autorità di vigilanza rappresentate nella IOSCO per la redazione del bilancio consolidato delle società quotate nei rispettivi mercati. La IOSCO si impegnava dal suo canto a raccomandare alle proprie autorità di vigilanza di ammettere alla quotazione nei rispettivi mercati borsistici le società che redigano il bilancio consolidato sulla base dei *core standards*.

L'accordo tra IASC e IOSCO riguarda esclusivamente la redazione dei bilanci consolidati dei gruppi quotati e non anche il bilancio d'esercizio. Le ragioni di tale scelta risiedono nella tipica funzione informativa che assolve il bilancio consolidato inteso quale strumento per la rappresentazione delle vicende

¹⁷⁵ Cfr. R. DI PIETRA, op. cit., p. 115.

gestionali delle grandi realtà multinazionali. Diversamente, il bilancio d'esercizio appare limitato ad uno specifico contesto nazionale ed è spesso influenzato dalle regole che presiedono alla determinazione del reddito imponibile.

Gli effetti dell'accordo del 1995 hanno influenzato l'attività normativa dello IASB favorendo l'emanazione di nuovi *standards* e l'aggiornamento di quelli già esistenti, riconoscendo nelle esigenze informative degli investitori la principale destinazione delle informazioni contabili nella prospettiva di consentire il regolare funzionamento dei mercati dei capitali.

La rielaborazione degli IAS venne completata nel 1998 e nel marzo 2000, dopo un'attenta valutazione da parte del *Working Group on Multinational Accounting and Disclosure* del Comitato Tecnico, la IOSCO ha emanato un rapporto con il quale ha ritenuto accettabili 30 *standards* contabili emanati dallo IASB con le rispettive interpretazioni del SIC¹⁷⁶. In base a tale decisione la IOSCO ha raccomandato alle autorità di vigilanza in essa rappresentate di accettare, nelle future operazioni di ammissione alle quotazioni e di offerta pubblica di titoli, i bilanci consolidati redatti utilizzando i nuovi *standards* contabili emanati dallo IASB.

La commissione ha tuttavia individuato una serie di problemi (*outstanding substantive issues at national or regional level*) relativi all'adozione dei 30 *standards* contabili con riferimento ai quali le autorità di vigilanza locali potevano concordare il ricorso a trattamenti contabili supplementari (*supplemental treatments*) specificamente previsti dal Comitato tecnico per ogni IAS¹⁷⁷.

I trattamenti supplementari che le autorità di vigilanza nazionali possono chiedere alle società che utilizzano gli IAS si concretizzano nella predisposizione di prospetti contabili di riconciliazione, di informazioni aggiuntive o di interpretazioni. In particolare, la riconciliazione può essere richiesta per mostrare

¹⁷⁶ Cfr. IOSCO, *Report of the Technical Committee of the International Organization of Securities Commission*, Maggio 2000.

¹⁷⁷ Per un'elencazione delle substantive issues si veda il *Report of the Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions*, Appendice C, p. 46.

in nota integrativa gli effetti sul bilancio conseguenti dall'utilizzo di un principio contabile nazionale che differisce dalle impostazioni previste in uno IAS/IFRS.

Inoltre, nei casi in cui gli IAS/IFRS consentano diverse alternative per la contabilizzazione di un determinato accadimento, le autorità di vigilanza possono indicare il metodo cui fare riferimento.

Il ricorso ai trattamenti contabili supplementari costituisce un evidente limitazione alla rigorosa applicazione degli IAS/IFRS tale da ridurre il grado di comparabilità delle informazioni contabili. Ciò nonostante il rapporto emanato dalla IOSCO ha costituito un'importante evoluzione nello scenario contabile internazionale in quanto ha consentito di indirizzare l'operato delle diverse borse mondiali in favore dell'adozione di un medesimo quadro normativo costituito dagli *standards* emanati dallo IASC.

Inoltre, preme sottolineare che, fra le autorità di vigilanza aderenti alla IOSCO in qualità di membri ordinari, ci sono quella giapponese (*Financial Services Agency*) e quella americana (*Securities and Exchange Commission*). Due paesi, l'America ed il Giappone che hanno da sempre manifestato il loro dissenso nei confronti degli IAS/IFRS richiedendo, ai fini dell'ammissione alla quotazione nelle rispettive borse valori, la redazione di prospetti di riconciliazione fra i bilanci redatti sulla base degli IAS/IFRS e i bilanci redatti sulla base dei rispettivi principi contabili nazionali.

L'opera di persuasione condotta per il tramite della IOSCO ha condotto ad un ammorbidimento delle posizioni assunte dai menzionati paesi nei confronti del processo di armonizzazione contabile condotto in seno allo IASB. E' proprio grazie all'apertura assunta dalla IOSCO nei confronti dello IASB che anche Stati Uniti e Giappone hanno avviato una serie di progetti volti alla convergenza fra i rispettivi principi contabili nazionali e i principi contabili internazionali emanati dallo IASB. Tali processi di convergenza, ad oggi ancora in essere, rappresentano un forte segnale verso una pressoché generalizzata adozione degli IAS/IFRS nei sistemi contabili di tutto il mondo, in linea con l'obiettivo prefigurato dallo IASB.

1.4.5 Le altre organizzazioni politiche: OECD e ONU

Altre organizzazioni politiche impegnate nel processo di armonizzazione sono l'*Organization for Economic Cooperation and Development* – O.E.C.D. e le *United Nations*.

In particolare l'OECD è un'organizzazione internazionale costituita nel 1961 e riunisce rappresentanti delle 30 nazioni occidentali più industrializzate del mondo¹⁷⁸.

L'attività di tale ente non si esaurisce con l'emanazione di norme contabili, ma trova in esse un utile strumento per il perseguimento di obiettivi più ampi in campo economico ed, in particolare, nei settori dell'agricoltura, dell'occupazione, del commercio, della finanza o dell'imposizione fiscale.

L'OECD persegue i propri obiettivi emanando numerose norme che, in ambito contabile, comprendono direttive e raccomandazioni nell'intento di stimolare la produzione di informazioni per il mercato capaci di stimolarne i processi di sviluppo economico. Le norme contabili emanate dall'OECD intendono stimolare la corretta e completa comunicazione degli organismi aziendale al fine di favorire lo sviluppo economico.

Nell'ambito dell'attività normativa sviluppata, l'OECD è intervenuto nel particolare settore della *corporate governance* attraverso l'emanazione di principi contabili che, nel maggio del 1999, sono stati approvati dai Ministri degli Stati Membri¹⁷⁹.

¹⁷⁸ Trattasi di Australia, Austria, Belgio, Canada, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Giappone, Corea, Lussemburgo, Messico, Olanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti.

¹⁷⁹ Si veda OECD, *OECD Principles of corporate governance*, 1999. Tali principi sono stati rivisti nel 2004. In particolare nella versione del 2004 si prevede che “l'uso di standard di elevata qualità dovrebbe notevolmente migliorare la capacità degli investitori di monitorare la società nella misura in cui accresce l'affidabilità e la comparabilità dei dati comunicati e in cui consente di migliorare la comprensione dei risultati dell'impresa. La qualità delle informazioni dipende in misura sostanziale dagli standard in base ai quali sono raccolte e pubblicate. I Principi (di governance, ndr) sostengono lo sviluppo di standard di elevata qualità e riconosciuti a livello internazionale che possano migliorare la trasparenza e la comparabilità da un Paese all'altro del bilancio e della ulteriore documentazione finanziaria diffusa. Tali

Il coinvolgimento delle Nazioni Unite nel processo di armonizzazione contabile internazionale può essere sostanzialmente identificato in due periodi.

Nel corso degli anni 70 l'attività di tale ente intergovernativo fu incentrata ad illustrare gli aspetti contabili delle aziende multinazionali allo scopo di giungere alla definizione di specifiche norme contabili. Fu in tal senso costituito un gruppo di esperti di *standards* contabili internazionali (*Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting*) che ha realizzato una serie di documenti sulle informazioni, finanziarie e non, che le aziende multinazionali devono rappresentare in bilancio.

Gli sforzi compiuti in tale direzione si giustificano con l'esigenza di effettuare un migliore monitoraggio della gestione delle società multinazionali operanti nei Paesi Occidentali¹⁸⁰.

Le norme contabili emanate dalle Nazioni Unite non hanno tuttavia trovato una significativa influenza sui comportamenti contabili delle società multinazionali, dato che l'ente in esame risulta privo di potere normativo.

E' tuttavia importante sottolineare che alcuni Governi dei Paesi in via di sviluppo hanno fatto riferimento alle norme contabili delle Nazioni Unite allo scopo di aumentare il livello informativo dei bilanci redatti in quei paesi dalle società multinazionali.

A partire dalla prima metà degli anni ottanta, le Nazioni Unite hanno cominciato a svolgere un ruolo abbastanza controverso nello scenario contabile internazionale che, da un lato, ha contribuito all'affermazione del processo di diffusione globale degli *standards* emanati dallo IASB, dall'altro, ha visto impegnato direttamente l'ente in esame nell'emanazione di norme contabili

norme dovrebbero essere elaborate nell'ambito di procedure aperte, indipendenti e pubbliche con la partecipazione del settore privato, e di altre parti interessate, quali le organizzazioni professionali ed esperti indipendenti. Standard nazionali di elevata qualità possono essere ottenuti allineandoli ad uno degli standard contabili riconosciuti a livello internazionale".

¹⁸⁰ La lista dei documenti emanati dalle Nazioni Unite anteriormente agli anni 80 risulta particolarmente dettagliata, includendo la contabilizzazione delle politiche dei prezzi di trasferimento, delle informazioni segmentate, o delle spese di ricerca e sviluppo. Cfr. R. DI PIETRA, op. cit., p. 112.

relative alla rappresentazione in Bilancio degli aspetti ambientali connessi allo svolgimento dell'attività economica.

Nel corso degli anni novanta le Nazioni Unite hanno offerto supporto tecnico ed assistenza per l'utilizzo degli IAS/IFRS nei Paesi del blocco sovietico, allo scopo di aumentare gli investimenti stranieri in quelle aree. A tal fine sono stati esaminati gli effetti dei differenti sistemi normativi (compresi quelli contabili), sullo sviluppo economico del commercio internazionale nell'intento di individuare le soluzioni possibili per favorire le trasformazioni istituzionali dei paesi in via di transizione¹⁸¹.

1.5 I principi contabili internazionali tra modelli normativi di *soft law* e *hard law*

Come abbiamo avuto modo di comprendere nei paragrafi precedenti, il nuovo ordine contabile internazionale è caratterizzato dall'interagire di diversi attori appartenenti al settore pubblico e privato e dotati o meno di potere normativo.

Abbiamo visto come la creazione dei principi IAS/IFRS avviene a cura di un ente privatistico (lo IASB) che, privo di un potere normativo, ha l'obiettivo di conseguire la generale accettazione degli *standards* da esso emanati mediante la volontaria adozione degli stessi da parte degli organismi contabili in esso rappresentati. Abbiamo altresì descritto il lento processo di convergenza politico istituzionale verso lo IASB che ha portato dapprima alcune organizzazioni internazionali (IOSCO, Comitato di Basilea, ONU) a sposare la causa del processo di armonizzazione avviato dallo IASB utilizzando i propri strumenti di persuasione e, da ultimo, l'Unione Europea imporre per via legislativa l'adozione degli *standards* internazionali alle società quotate dell'Unione.

Analizzando il processo di armonizzazione contabile ancora in corso alla luce dei modelli normativi esistenti in ambito internazionale si evince come lo stesso abbia preso piede, così come in altri settori dell'ordinamento internazionale, proprio grazie all'utilizzo di strumenti di cd. "*soft law*", vale a dire una serie di

¹⁸¹ Cfr. UN, *Standards and Regulations in International trade*, 1999.

atti (risoluzioni, codici di condotta, raccomandazioni, pareri, comunicazioni, dichiarazioni, ecc.) che pur non essendo dotati di efficacia vincolante, svolgono comunque un ruolo determinante nell'elaborazione e nello sviluppo progressivo del diritto¹⁸².

Dare una definizione unitaria ed esaustiva degli strumenti di *soft law* è molto difficile considerando la moltitudine di fenomeni raggruppabili sotto questo concetto¹⁸³.

Si può affermare che il termine *soft law* abbraccia una serie diversa di fenomeni normativi che mostrano le caratteristiche della legge perché in qualche modo influenzano e restringono la volontà e la libertà dei loro destinatari, ma che, a differenza dell'*hard law*, non stabiliscono una vera e propria obbligazione, lasciando spazio solo ad una "*soft obligation*"¹⁸⁴.

¹⁸² L'utilizzo di strumenti di *soft law* è invalso in particolare all'interno dell'Unione Europea in settori quali la politica degli aiuti di stato, la politica per l'occupazione e l'ordinamento bancario e finanziario. In proposito rinviamo agli specifici contributi di M. ALDESTAM, *Soft Law and the State Aid Policy Area*, S.S. AKERMARK, *Soft Law and International financial Institutions – Issues of Hard and Soft Law from a Lawyer's Perspective*, K. JACOBSSON, *Between the Deliberation and Discipline: Soft Governance in EU Employment Policy in Soft Law in Governance and Regulation – An interdisciplinary analysis*, a cura di U. Morth, Cheltenham, UK – Northampton, MA, USA, 2004. e C.B. MORRA, *Verso un sistema bancario e finanziario europeo? – le fonti del diritto finanziario in Europa e il ruolo dell'autoregolamentazione*, in Quaderni di ricerche n. 44/1999, Ente per gli Studi Monetari, Bancari e Finanziari L. Einaudi.

¹⁸³ Per un approfondimento sul significato e sull'utilizzo degli strumenti di *soft law* in ambito internazionale ed europeo si veda J. KLABBERS, *Institutional ambivalence by Design: Soft Organizations in International Law*, *Nordic Journal of International Law*, 2001, 70, p. 403-421, D. SHELTON, "Introduction: Law, Non-Law and the problem of soft law" in D. Shelton (a cura di) *Commitment and compliance. The role of Non-Binding Norms in the International Legal System*, Oxford University Press 2000, p. 1-42, K. ABBOTT – D. SNIDAL, *Hard and Soft Law in International Governance*, *International Organization*, 2000, 54 (3), p. 421-456, K. WELLENS – G.M. BORCHARDT, *Soft Law in European Community Law*, *European Law Review*, 1989, 14, p. 267-321, P. HAAS, *Choosing to comply: Theorizing from International Relations and Comparative Politics*, in D. Shelton (a cura di) *Commitment and compliance. The role of Non-Binding Norms in the International Legal System*, Oxford University Press 2000, p. 43-64, J. SZTUCKI, *Reflection on international "soft law"*, in L. Ramberg, O. Bring, S. Mahmoudi (a cura di), *Festschrift till Lars Hjerner*, 1990, Stockholm, Norstedts, p. 549-575.

¹⁸⁴ Un'efficace definizione del concetto di *soft law* si rinviene in L. SENDEN, *Soft law, self-regulation and co-regulation in european law: where do they meet?*, in *EJCL*, vol 9.1, Gennaio 2005 la quale precisa che con questo termine si intende riferirsi a "*rules of conduct that are laid down in instruments which have been not attributed legally binding force as such, but nevertheless may have certain – indirect – legal effects, and that are aimed at and may produce practical effects*". L'autrice individua tre categorie di strumenti *soft law* sulla base delle funzioni agli stessi assegnati dai loro autori. La prima categoria comprende gli atti di *soft law* che svolgono una mera "*pre-law function*", vale a dire pongono le basi per un successivo

Il termine “*soft law*” nasce nell’ambito del diritto internazionale pubblico all’inizio degli anni settanta quando il richiamo di un nuovo ordine economico internazionale aveva accelerato le riflessioni sulle fonti del diritto con particolare riguardo a due problemi che si erano posti all’attenzione degli addetti ai lavori. Innanzitutto al mancato utilizzo delle risoluzioni da parte delle organizzazioni internazionali non corrispondeva una loro menzione tra le fonti del diritto internazionale pubblico all’interno dell’art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia. In secondo luogo per la sempre più marcata inadeguatezza del diritto consuetudinario a soddisfare le crescenti esigenze della comunità internazionale¹⁸⁵. Il concetto di *soft law* trovò in passato numerosi oppositori tra gli studiosi di diritto internazionale i quali sostenevano come tali strumenti, essendo rimessi totalmente alla volontà delle parti, e non essendo soggetti né alle regole della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, né al fondamentale principio di diritto internazionale “*pacta sunt servanda*”, sarebbero circondati da minori garanzie rispetto alle fonti classiche di diritto internazionale pubblico¹⁸⁶.

La *soft law* non ha una efficacia ufficialmente riconosciuta e, nelle gerarchie delle fonti, non ha la collocazione di un trattato internazionale o della consuetudine. Ma se lasciamo il livello della teoria e dei principi e ci si sposta sul livello della prassi, allora notiamo come pur non essendo dotato di una forza

intervento normativo. La seconda categoria è costituita dagli atti aventi valenza interpretativa di norme di legge. Tali strumenti intendono fornire una guida per interpretare ed applicare il diritto comunitario esistente e svolgono pertanto una “*post-law function*”. La terza categoria comprende una serie di strumenti finalizzati alla realizzazione di una maggiore cooperazione fra gli Stati senza tuttavia stabilire vincoli di legge. Tali strumenti assolvono dunque una “*para-law function*”.

¹⁸⁵ In proposito si riporta la curiosa espressione di un commissario europeo secondo il quale “*legislation is an obsolete form of policy-making*” ripresa da U. Morth, cit., p. 2.

¹⁸⁶ Cfr. H. HILLGENBERG, “*A fresh look at soft law*”, EJIL, 1999. Il concetto di *soft law* è stato osteggiato in particolare dai giuristi. Questi ultimi sostengono che deve esserci una marcata distinzione tra ciò che è legge e ciò che non lo è. Dal loro punto di vista il concetto di *soft law* è pericoloso in quanto comporta una relativizzazione dello *ius cogens* tale da ingenerare una “*illusory expectations of compliance with which no one is obliged to comply*”. In questo modo l’utilizzo della *soft law* tenderebbe a sfumare la distinzione tra ciò che è obbligatorio e ciò che non lo è finendo per minare la credibilità dell’intero ordinamento internazionale. Cfr. in tal senso J. SZTUCKI E C. CHINKIN il cui pensiero è riportato in U. MORTH, cit. p. 6.

ufficiale di norma obbligatoria, acquista tale forza attraverso la pratica degli Stati, delle organizzazioni internazionali e dei soggetti tutte le volte che essi ne fanno uso e si attengono alle regole di condotta in esse contenute.

Le ragioni dell'uso di questa tecnica legislativa sono riconducibili all'esigenza di adottare strumenti normativi dotati di maggiore flessibilità e come tali in grado di essere adattati più rapidamente alla continua evoluzione alla quale sono soggetti certi settori¹⁸⁷ o di rendere possibile, in alcuni ambiti, il recepimento, all'interno di uno o più ordinamenti, di *best practices* varate dagli organismi internazionali. Caratteristica principale della *soft law* l'assenza di un potere sanzionatorio in capo all'ente da cui promana nei confronti dei destinatari della stessa che non si attengano alle sue disposizioni. Tuttavia è bene precisare che ancorché l'ente da cui promana l'atto di *soft law* non sia provvisto di un potere sanzionatorio (*body without power*), è a mio avviso improprio definire gli atti di *soft law* alla stregua di norme non sanzionate.

La mancata adesione alle regole contenute in atti di *soft law* potrebbe comportare infatti l'attivazione di meccanismi di reazione da parte del mercato con conseguenze ben più pesanti di una sanzione comminata da un'autorità dotata di potere sanzionatorio (*body with power*).

Un chiaro esempio di quanto sopra si evince proprio con riferimento al processo di armonizzazione contabile internazionale. Il processo di convergenza politico istituzionale nei confronti dello IASB, ha fatto in modo che i principi contabili emanati da questo "club di esperti", assumessero una importanza tale da rendere praticamente ineludibile la loro adozione da parte degli Stati della comunità internazionale.

La varietà degli organismi contabili presenti all'interno dello IASB, la decisione della IOSCO di "raccomandare" alle autorità di vigilanza dei paesi aderenti di ammettere alla quotazione nei rispettivi mercati le imprese di altri paesi che redigano i loro conti consolidati sulla base dei principi emanati dallo IASB e il sostegno all'attività dello IASB pervenuto dal comitato di Basilea, le due

¹⁸⁷ D. SHELTON, *Introduction: Law, Non-Law*, cit., p. 1-42.

comunicazione della Commissione UE sulla nuova strategia contabile europea fondata sul sostegno all'attività dello IASB hanno conferito a tale organismo privato un tale potere da far sì che l'adozione degli *standards* da esso emanati, ancorché effettuata su base volontaria, fosse nei fatti inevitabile.

Le conseguenze cui andrebbero incontro le imprese in caso di non adesione al nuovo sistema imperniato sugli IAS/IFRS sarebbe una sistematica esclusione delle stesse dai mercati finanziari internazionali con la conseguente limitazione delle fonti di approvvigionamento dei capitali necessari a sostenere la loro attività.

Gli strumenti di *soft la* sono spesso utilizzati per anticipare un intervento più incisivo di tipo normativo (*hard la*).

Ne è ancora una volta esempio quanto avvenuto con riferimento all'utilizzo degli IAS/IFRS all'interno dell'Unione Europea. Gli strumenti di *soft law* utilizzati dalla Commissione¹⁸⁸ avevano infatti la finalità di annunciare la nuova strategia contabile dell'Unione fondata sull'utilizzo degli IAS/IFRS. All'interno di tali strumenti, la commissione prefigurava già un intervento normativo finalizzato a rendere obbligatorio l'utilizzo degli IAS/IFRS per i bilanci consolidati delle società quotate. Intervento normativo che puntualmente si è verificato con l'emanazione del regolamento n. 1606/2002 e delle Direttive n. 65/2001 ed 51/2003.

Per effetto dei menzionati interventi legislativi, i principi IAS/IFRS sono passati dall'ambito della *soft law* a quello dell'*hard law* entrando dunque a far parte dell'ordinamento comunitario.

Abbiamo già descritto i meccanismi di *checks and balances* che è stato necessario predisporre per risolvere il problema di *legitimacy* che poneva la natura privatistica dell'ente chiamato all'emanazione degli IAS/IFRS¹⁸⁹.

Preme in questa sede interrogarsi su quali fossero le ragioni che hanno spinto l'Unione Europea ad abbandonare la strada di un approccio "*soft*" agli IAS/IFRS

¹⁸⁸ Ci si riferisce alla EU COMMISSION COMMUNICATION, COM/95/508 e alla EU COMMISSION COMMUNICATION, COM/2000/359.

¹⁸⁹ Si veda il meccanismo di *endorsement* degli IAS/IFRS descritto al paragrafo 1.4.2.3.

per spingere su soluzioni legislative vincolanti. E' bene mettere in evidenza che, come avremo modo di analizzare più in dettaglio nel secondo capitolo, il sistema degli IAS/IFRS si basa su alcuni presupposti, quali il concetto del *fair value*, che rappresentano elementi di forte discontinuità con i tradizionali sistemi contabili nazionali. Ciò è ancora più evidente con riferimento ai sistemi contabili dei paesi dell'Unione Europea ancorati all'utilizzo del costo quale criterio base di valutazione degli assets e alla nozione di reddito distribuibile. Le imprese dovranno imparare a convivere con le incertezze derivanti dall'applicazione di *standards* sconosciuti ed in continua evoluzione e con quelle ancora maggiori derivanti dall'impatto degli IAS/IFRS sulla determinazione del reddito imponibile.

Il legislatore comunitario ha tuttavia ritenuto opportuno procedere all'adozione obbligatoria degli IAS/IFRS a decorrere dal 2005. Le motivazioni di tale scelta sono da ravvisarsi nell'obiettivo delineato nel piano d'azione dei servizi finanziari¹⁹⁰ di giungere al completamento del mercato interno entro il 2005. Obiettivo perseguibile esclusivamente utilizzando un linguaggio contabile uniforme all'interno dell'Europa. E' dunque l'impellenza del menzionato obiettivo che ha reso necessario abbandonare la strategia di un approccio soft agli IAS/IFRS per seguire la strada della legislazione vincolante. Appare difficile e prematuro valutare la bontà della scelta seguita dal legislatore comunitario. Solo tra qualche anno potremo verificare il contributo degli IAS/IFRS al miglioramento della qualità dell'informazione contabile all'interno dell'Europa. Preme tuttavia sottolineare che l'efficacia della scelta effettuata dal legislatore europeo dipenderà dai meccanismi di *enforcement* che i vari *Stati* dovranno stabilire per far sì che le imprese si adeguino ai nuovi *standards* internazionali. Fondamentale sarà altresì la capacità degli Stati membri di fornire alle imprese maggiori certezze sulle conseguenze tributarie derivanti dall'utilizzo dei nuovi *standards* internazionali¹⁹¹.

¹⁹⁰ Cfr. COM/1999/232 del 11/05/1999.

¹⁹¹ Si veda in proposito il capitolo III.

CAPITOLO 2

IL QUADRO CONCETTUALE ADOTTATO DALLO IASB E DIFFERENZE RISPETTO ALLE DIRETTIVE CONTABILI

SOMMARIO: 2.1 Premessa. 2.2 Le finalità del bilancio IAS. 2.3 Gli assunti fondamentali del bilancio IAS. 2.3.1 La competenza economica. 2.3.2 Impresa in funzionamento (going concern). 2.4 Caratteristiche qualitative delle informazioni di bilancio. 2.4.1 Comprensibilità. 2.4.2 Significatività. 2.4.3 Attendibilità. 2.4.4 Comparabilità. 2.5 Definizione degli elementi strutturali del bilancio IAS e criteri di rilevazione e valutazione. 2.6 I concetti di capitale e conservazione del capitale. 2.7 Principali differenze tra IAS/IFRS e Direttive Contabili.

2.1 Premessa

Come anticipato nel primo capitolo, il *Framework* dello IASB è stato adottato allo scopo di perseguire l'obiettivo della standardizzazione contabile internazionale, attraverso la definizione di un quadro concettuale da cui far discendere, per via deduttiva, un insieme coerente di principi contabili¹⁹².

Il *Framework* intende essere di ausilio, non solo all'attività di emanazione degli IAS/IFRS da parte dello IASB, ma anche al miglioramento qualitativo dei processi di redazione e revisione dei bilanci, nonché all'utilizzazione delle informazioni da parte di tutti i soggetti interessati al bilancio.

Il principale obiettivo del *Framework* consiste nel fornire assistenza al Board dello IASB nella definizione dei nuovi principi contabili, nonché nei processi di revisione ed aggiornamento degli standards emanati prima della sua adozione¹⁹³.

Secondo lo IASB, inoltre, il *Framework* può essere un utile punto di riferimento nel processo di emanazione delle norme contabili da parte delle istituzioni private

¹⁹² Con l'adozione del *Framework* nel 1989 si è cercato di razionalizzare, approfondire e coordinare principi e regole fino a quel momento disciplinate in diversi principi contabili. Si pensi, ad esempio, al principio di prevalenza della sostanza sulla forma (substance over form), che solo con il *Framework* ha trovato una collocazione centrale all'interno dell'impianto contabile dello IASB. Nella prima versione dello IAS 1, del 1975, se ne presentava una definizione più sintetica e meno organica di quanto attualmente previsto nel *Framework* e nella successiva riedizione del principio (1997).

¹⁹³ Come evidenziato nel capitolo I, par. 1.4.1.1, negli anni 90 il cd. comparability project portò alla rivisitazione di 10 standards emanati antecedentemente al 1989 al fine di eliminare le alternative contabili in essi contenute e prediligere soluzioni coerenti con il nuovo Framework.

od enti governativi nazionali¹⁹⁴. Per i redattori del bilancio, il *Framework* costituisce un utile ausilio per l'interpretazione ed applicazione dei principi contabili internazionali, nonché per dedurre le soluzioni da adottare rispetto a questioni contabili non ancora affrontate dallo IASB.

Il *Framework* può altresì essere di utilità ai revisori dei conti incaricati di eseguire i controlli sui bilanci in quanto possono farvi riferimento al fine di valutare la conformità dei documenti di sintesi sottoposti a revisione rispetto ai principi contabili internazionali¹⁹⁵.

Il *Framework*, inoltre, contiene principi applicabili tanto alla redazione del bilancio individuale quanto alla redazione del bilancio consolidato e interessa tutte le tipologie aziendali, prescindendo dalla loro specifica attività economica e dalla differente natura giuridica¹⁹⁶.

Nonostante il *Framework* rappresenti il quadro concettuale cui lo IASB deve ispirarsi nell'emanazione degli IAS/IFRS, preme sottolineare che lo stesso non rappresenta un principio contabile¹⁹⁷. Lo stesso *Framework* stabilisce che nel caso in cui vi sia conflitto tra le disposizioni contenute in uno IAS/IFRS ed il *Framework*, le prime prevalgono sulle seconde.

¹⁹⁴ In proposito sottolineiamo come nell'ambito italiano, un primo riconoscimento degli IAS/IFRS da parte della Consob è avvenuto con la Delibera n. 1079 dell' 8 aprile 1982 nella quale veniva stabilito che le società ammesse alla quotazione devono applicare le norme contenute nei documenti emanati dalla Commissione per la statuizione dei Principi Contabili ed, in mancanza, devono ricorrere a quelli prodotti dallo IASB.

¹⁹⁵ Per un elenco completo degli obiettivi del *Framework* si veda IASC, *Quadro sistematico (Framework) per la preparazione e la presentazione del bilancio*, 1989. L'ampiezza degli obiettivi attribuiti al *Framework* riflette un importante sforzo di generalizzazione e di stimolo per il processo d'armonizzazione contabile. Si determina, infatti, una sorta di inversione di tendenza nell'attività dello IASB che pare non più orientata verso una standardizzazione contabile, quanto piuttosto verso una convergenza internazionale su una "sistematizzazione" concettuale della materia contabile. In altri termini, il consenso internazionale non è più ricercato attraverso l'adozione indistinta di un *corpus* di principi fondati su una prassi prevalente ma grazie ad un progressivo "avvicinamento" di quelli che sono gli obiettivi, i destinatari del bilancio, le caratteristiche qualitative delle informazioni contabili. Cfr. B. CAMPEDELLI, cit., p. 45.

¹⁹⁶ Cfr. IASB, *Quadro sistematico*, cit. par. 6.

¹⁹⁷ Cfr. IASC, *Quadro sistematico*, cit. par. 2 in cui lo IASB precisa che il Quadro sistematico non costituisce un principio contabile internazionale e, di conseguenza, non contiene principi per nessuna specifica tematica concernente la valutazione o l'informativa. Nulla di quanto contenuto nel Quadro sistematico sostituisce alcun Principio contabile internazionale.

Tale precisazione non deve, tuttavia, indurre a svilire la portata dei principi contenuti nel *Framework*. Lo IAS 1 prevede, infatti, che “*in circostanze estremamente rare in cui la direzione aziendale conclude che la conformità con una disposizione contenuta in un Principio o in un’Intepretazione sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro sistematico, l’entità deve disattendere tale disposizione...*”¹⁹⁸. Inoltre, all’interno dello stesso *Framework* viene precisato che poiché lo IASB si baserà su ciò che è contenuto nel *Framework* nello sviluppo dei futuri principi, nonché nel riesame dei Principi in vigore, il numero dei casi di conflitto tra il *Framework* e i Principi contabili internazionali diminuirà con il passare del tempo.

Quanto al contenuto, il *Framework* consta delle seguenti parti:

- a) finalità assegnate al bilancio e destinatari delle informazioni contabili;
- b) gli assunti fondamentali del bilancio;
- c) caratteristiche qualitative delle informazioni di bilancio;
- d) regole per la definizione delle voci di Stato Patrimoniale e Conto Economico e le norme da seguire per la loro corretta iscrizione e valutazione;
- e) i concetti di capitale e di conservazione del capitale.

La finalità assegnata al bilancio, intesa come utilità dello stesso nell’ambito dei processi decisionali degli utilizzatori, rappresenta quella che, nel linguaggio contabile di derivazione comunitaria, definiremmo la clausola generale del bilancio. Tutte le regole contenute nelle altre parti del *Framework* e nei singoli principi IAS sono pensate nell’intento di fornire agli utilizzatori le informazioni necessarie affinché questi possano prendere le decisioni di investimento in maniera avveduta.


Gli assunti fondamentali e le caratteristiche qualitative del bilancio rappresentano invece i principi generali di redazione del bilancio. I postulati, individuati nel criterio della competenza economica e della prospettiva di funzionamento

¹⁹⁸ In proposito, tuttavia, lo IASB afferma che poiché lo stesso si baserà su ciò che è contenuto nel *Framework* nello sviluppo dei futuri principi, nonché nel riesame dei Principi in vigore, il

dell'impresa (cd. *going concern*), rappresentano ipotesi fondamentali che guidano l'intera compilazione del bilancio.

Le caratteristiche qualitative che un bilancio deve avere per facilitare l'assunzione di decisioni economiche da parte dell'investitore si dividono in caratteristiche qualitative di primo livello (Comprensibilità, Significatività, Attendibilità, Comparabilità) e caratteristiche qualitative di secondo livello (Rilevanza, Rappresentazione fedele, Prevalenza della sostanza sulla forma, Prudenza, Neutralità, Completezza).

Le indicazioni sopra riportate possono essere riassunte in modo sintetico attraverso la seguente tabella:



Le regole per la definizione, rilevazione e valutazione delle voci di Stato Patrimoniale e Conto Economico identificano, coerentemente con le finalità ed i

numero dei casi di conflitto tra il *Framework* e i Principi contabili internazionali diminuirà con il passare del tempo.

postulati di bilancio, gli elementi di struttura del bilancio di esercizio cioè le macroclassi in cui devono essere raggruppati gli effetti economico-contabili delle operazioni e degli accadimenti aziendali ed individuano le condizioni per il loro riconoscimento e la loro valutazione in bilancio.

Ciò posto, sottolineiamo che anche nel contesto della IV Direttiva CE in materia di bilancio delle imprese industriali e mercantili è dato rinvenire un *Framework*, cioè una serie di precetti e criteri generali che guidano l'intera redazione del bilancio. L'art. 2 (finalità del bilancio) e l'art. 31 (principi generali di redazione) della predetta Direttiva rappresentano, infatti, norme generali che precedono e prevalgono sulle successive norme riguardanti gli schemi di rappresentazione e valutazione delle poste contabili. A differenza del *Framework* dello IASB, tuttavia, le norme comunitarie, benché non contenute in un documento autonomo, assumono una forza cogente e una struttura gerarchica formalizzata che è possibile rinvenire solo indirettamente dalle definizioni espresse nel *Framework*.

Nel presente capitolo passeremo in rassegna i principi e le regole contenute nel *Framework*. Tale analisi ci consentirà di individuare le caratteristiche principali degli IAS/IFRS e le differenze rispetto all'impostazione adottata dal legislatore comunitario nelle direttive contabili.

2.2 Le finalità del bilancio IAS

Il *Framework* stabilisce che “*la finalità del bilancio è di fornire informazioni in merito alla situazione patrimoniale-finanziaria, all'andamento economico e ai cambiamenti della situazione patrimoniale-finanziaria di un'impresa, utili a un'ampia serie di utilizzatori nel processo di decisione economica*”. Il complesso delle informazioni contabili sintetizzate nel bilancio deve consentire, quindi, a tutti i possibili utilizzatori di valutare, a fini decisionali, sia le performance attuali e sia quelle prospettiche legate all'azienda¹⁹⁹.

¹⁹⁹ Cfr. Fondazione L. Pacioli, Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio, Documento n. 11 del 27 maggio 2003, p. 16.

In base a tale definizione, bilancio deve essere in grado di soddisfare non una specifica esigenza informativa, bensì le esigenze informative di un'ampia categoria di soggetti individuati in:

- investitori;
- dipendenti;
- finanziatori;
- fornitori ed altri creditori commerciali;
- clienti;
- governi e istituzioni pubbliche;
- pubblico.

Ciascuno di questi soggetti, a seconda degli interessi di cui è portatore ha delle esigenze informative differenti.

In particolare, nel primo gruppo, quello degli investitori, rientrano tutti i soggetti che, a vario titolo, apportano il capitale di rischio. Tali soggetti intendono trarre dalle informazioni di bilancio elementi utili per apprezzare la rischiosità dell'investimento effettuato e la redditività che ne potrà conseguire (sia sottoforma di dividendi che di eventuali plusvalenze). Gli investitori necessitano dunque di un'informativa contabile che gli permetta di valutare la convenienza ad acquistare, detenere o vendere una quota del capitale di una società considerando le forme di investimento alternative.

I dipendenti sono invece maggiormente interessati alla redditività e alla solidità dell'azienda presso la quale prestano la loro attività lavorativa, nell'intento di definire richieste salariali e di apprezzare il livello di sicurezza del lavoro²⁰⁰.

Per quanto riguarda le istituzioni finanziarie, occorre rilevare come tali soggetti siano principalmente interessati a reperire informazioni che consentano di effettuare una valutazione del rischio di credito e di interesse, ovvero sulla possibilità di rimborso di somme finanziate e di riscossione degli interessi dovuti.

²⁰⁰ I dipendenti sono inoltre interessati a valutare la capacità dell'azienda di garantire la corresponsione delle remunerazioni pattuite e delle indennità pensionistiche accantonate, nonché di comprendere le opportunità di lavoro esistenti in termini prospettici.

Tali obiettivi conoscitivi richiedono la realizzazione di un' articolata analisi della situazione finanziaria allo scopo di individuare eventuali situazioni di insolvenza. Nel caso dei fornitori, l'esigenza di fornire adeguata tutela ai loro crediti commerciali, si traduce nella ricerca di informazioni che permettano di comprendere se il credito concesso sulle forniture sarà regolarmente onorato²⁰¹.

I clienti sono maggiormente interessati ad ottenere informazioni in merito alla stabilità del rapporto commerciale (soprattutto nei casi di dipendenza del cliente dall'approvvigionamento di beni e servizi).

Il Governo e le istituzioni pubbliche sono interessati ad ottenere informazioni sull'attività delle aziende allo scopo di conoscere l'allocazione e l'impiego delle risorse produttive, per programmare le politiche industriali e fiscali, nonché per determinare il reddito nazionale o per realizzare le rilevazioni statistiche nazionali.

Considerate le diverse esigenze conoscitive degli utilizzatori del bilancio, è difficile che il bilancio possa soddisfarle tutte contemporaneamente.

Lo IASB è stato pertanto chiamato ad effettuare una scelta in merito all'individuazione degli interessi che il bilancio deve soddisfare in via prioritaria. In proposito lo IASB ha stabilito che *“dato che sono gli investitori a fornire il capitale di rischio all'impresa, la preparazione dei bilanci, che soddisfano le necessità informative di costoro, soddisferà anche la maggior parte delle necessità degli utilizzatori”*²⁰².

Il *Framework* individua dunque negli investitori i principali destinatari dell'informativa di bilancio. Tale scelta non pregiudica tuttavia le esigenze informative degli altri utilizzatori del bilancio, dato che i documenti di sintesi redatti nell'ottica degli investitori consentono di aiutare anche gli altri utilizzatori nell'assunzione delle loro specifiche decisioni.

²⁰¹ I fornitori normalmente si limitano a valutare la solvibilità dell'azienda nel breve periodo. Nei casi di stringente relazione tra azienda e fornitore (l'azienda è l'unico cliente del fornitore), il fornitore sarà interessato ad avere informazioni idonee a valutare la stabilità del rapporto commerciale nel medio e lungo termine. Cfr. R. DI PIETRA, *La cultura contabile*, cit., p. 180.

²⁰² Si veda IASC, *Quadro sistematico*, cit. par. 10

2.3 Gli assunti fondamentali del bilancio IAS

2.3.1 La competenza economica

Secondo il criterio della competenza, gli effetti contabili di un'operazione aziendale *“devono essere rilevati al momento della loro maturazione economica e sono quindi registrati in contabilità e nel bilancio del periodo a cui si riferiscono”*²⁰³.

La determinazione del reddito d'esercizio secondo il postulato della competenza economica deve, conseguentemente, derivare dal confronto tra i ricavi di competenza di un determinato periodo con i costi sostenuti nel medesimo arco temporale. Da tale scelta deriva che, ai fini dell'individuazione del reddito dell'esercizio e del capitale di funzionamento, il sistema di rilevazione dei fatti gestionali deve consentire di evidenziare il momento in cui si verifica la maturazione di ogni fatto gestionale.

In proposito, lo IAS 18 – Ricavi, fornisce una esauriente trattazione circa la rilevazione dei ricavi mentre nessun principio IAS/IFRS si è preoccupato di approfondire il tema dell'attribuzione all'esercizio dei costi.

Lo IAS 18 distingue tre distinte fattispecie di operazioni per possono dar luogo alla rilevazione di un ricavo (vendita di beni, prestazioni di servizi ed uso da parte di terzi di risorse dell'impresa che fruttano interessi, royalties e dividendi) individuando per ciascuna di esse le condizioni per l'iscrizione in bilancio.

Per i ricavi derivanti dalla vendita dei beni, tali condizioni sono:

- a) l'impresa deve aver trasferito all'acquirente i rischi significativi e i benefici connessi alla proprietà dei beni;
- b) l'impresa deve smettere di esercitare il solito livello continuativo di attività associate con la proprietà nonché l'effettivo controllo sulla merce venduta;
- c) il valore dei ricavi può essere attendibilmente determinato;
- d) è probabile che i benefici derivanti saranno fruiti dall'impresa;

²⁰³ Cfr. IASB, Quadro sistematico, cit., par. 22.

e) i costi sostenuti, o da sostenere, riguardo all'operazione possono essere attendibilmente determinati.

Pare opportuno fare qualche riflessione sul punto sub a). Tra i requisiti essenziali che il principio internazionale richiede per la contabilizzazione dei ricavi vi è infatti quello del trasferimento all'acquirente dei rischi e benefici significativi connessi alla proprietà del bene. Seppur nella maggioranza dei casi, il trasferimento della proprietà giuridica coincide con il trasferimento dei rischi e benefici significativi all'acquirente, il *Framework* esemplifica numerosi casi in cui ciò non si verifica²⁰⁴.

In altri casi, viceversa, pur senza il trasferimento della proprietà, l'operazione va considerata come vendita, con la rilevazione del ricavo. Ciò si verifica allorché si trasferiscono i rischi ed i benefici rilevanti ed i vantaggi connessi alla proprietà del bene²⁰⁵.

Come indicato in precedenza, nessun principio contabile si occupa della rilevazione di costi. Questi ultimi sono imputati al conto economico sulla base della diretta relazione con la realizzazione dei ricavi, per cui la determinazione del reddito d'esercizio e del capitale di funzionamento deve essere fondata su una correlazione tra componenti negativi e positivi dell'esercizio.

La correlazione dei costi ai ricavi dell'esercizio può avvenire sia in modo diretto, mediante l'individuazione dei costi sostenuti per produrre il bene venduto, sia in modo indiretto, attraverso procedure razionali di ripartizione del costo lungo i periodi amministrativi in cui cederà la propria utilità. Un costo deve essere imputato invece direttamente nel conto economico quando “*l'effetto di una spesa*

²⁰⁴ I casi identificati sono:

quando l'impresa mantiene un impegno per i risultati insoddisfacenti non coperta dalle normali clausole di garanzia;

quando il conseguimento di ricavi da una vendita dipende dai ricavi realizzati dall'acquirente dalla vendita dei beni stessi;

quando è prevista l'installazione dei beni e l'installazione che l'impresa non ha ancora perfezionato è una parte importante del contratto;

quando l'acquirente ha la possibilità di revocare l'acquisto per un motivo specificato nel contratto di vendita e l'impresa è incerta sulle probabilità del reso.

²⁰⁵ Gli esempi riportati sono:

a) quando il venditore si riserva la proprietà a scopo di garanzia;

non è tale da produrre alcun beneficio economico futuro, oppure quando e nella misura in cui, il beneficio economico futuro non consente o non consente più l'iscrizione di un'attività nello Stato Patrimoniale”²⁰⁶.

Nel *Framework* si esclude in modo esplicito che la rilevazione contabile dei fatti amministrativi possa avvenire ricorrendo alla competenza “finanziaria”, ovvero facendo riferimento al momento in cui si verifica il pagamento o l’incasso di una certa somma di denaro riferito ad una data operazione di gestione.

La scelta della competenza economica quale postulato per la registrazione dei fatti amministrativi è stata compiuta dallo IASB per la sua valenza informativa. I bilanci redatti secondo il principio della competenza economica consentono, infatti, agli utilizzatori di apprezzare, oltre ai pagamenti ed agli incassi già verificatisi, anche i crediti e i debiti dell’azienda e, conseguentemente, i futuri pagamenti ed incassi. I documenti di sintesi annuale redatti secondo competenza economica forniscono un’informazione sulla situazione aziendale più utile all’assunzione di decisioni da parte dei destinatari dei bilanci.

2.3.2 *Impresa in funzionamento (going concern)*

Il secondo postulato individuato dal *Framework* concerne la situazione di azienda in funzionamento cui fare riferimento per definire l’oggetto delle rilevazioni contabili. Il postulato in questione assume che il bilancio venga redatto nell’ipotesi che l’azienda si trovi in una normale situazione di funzionamento, presumendo inoltre che tale situazione continuerà a manifestarsi

b) quando, nelle vendite al dettaglio, viene offerto al cliente il rimborso del prezzo qualora il cliente stesso non fosse soddisfatto.

²⁰⁶ Cfr. IASB, Quadro sistematico, cit. par. 97. Il criterio di correlazione tra costi e ricavi individuato nel Quadro sistematico è molto simile a quello individuato nel principio contabile n. 1 emanato dal CNDC. In quest’ultimo documento viene infatti affermato che “*i costi devono essere correlati con i ricavi dell’esercizio. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio di competenza economica ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai ricavi dell’esercizio i relativi costi siano essi certi che presunti. Tale correlazione si realizza: a) per associazione di causa ed effetto tra costi e ricavi, ...b) per ripartizione dell’utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associazione, ... c) per imputazione diretta di costi al conto economico dell’esercizio o perché associati al tempo o perché sia venuta meno l’utilità o la funzionalità del costo*”

anche in futuro. Qualora tale ipotesi dovesse modificarsi a causa del sopraggiungere di una situazione straordinaria (ad esempio un'operazione di ristrutturazione), allora si renderebbe necessario modificare la logica di redazione del bilancio ricorrendo a criteri differenti da quelli che caratterizzano l'ordinaria amministrazione.

Se un bilancio non è redatto nell'ottica di funzionamento, gli amministratori dovranno segnalare sia le ragioni che li ha spinti a non considerare l'impresa in funzionamento sia i criteri contabili attraverso i quali è stato redatto il bilancio. Con riguardo alla valutazione della continuità operativa, lo IAS 1 specifica che essa debba avvenire sulla base di tutte le informazioni disponibili per il prevedibile futuro e che dovrebbe essere di almeno dodici mesi successivi alla chiusura dell'esercizio. La valutazione potrà avvenire senza un'analisi particolarmente dettagliata qualora l'impresa abbia un passato di operazioni redditizie e di facile accesso alle risorse finanziarie. In altre circostanze, gli amministratori potranno ricorrere ad un ampio insieme di fattori quali la redditività attuale e prospettica, il programma di restituzione dei finanziamenti esterni, i piani di rifinanziamento delle fonti in scadenza.

2.4 Caratteristiche qualitative delle informazioni di bilancio

Come accennato in precedenza, oltre ai due postulati appena illustrati, lo IASB ha individuato le caratteristiche qualitative che devono presentare le informazioni di bilancio. Tali caratteristiche sono state suddivise in due livelli in relazione alla loro differente rilevanza ai fini decisionali²⁰⁷.

Le caratteristiche di primo livello rappresentano le qualità che un'informazione di bilancio deve presentare per essere utile ai fini decisionali dei destinatari e consistono nella:

- a) comprensibilità;
- b) significatività;
- c) attendibilità;

²⁰⁷ Cfr. B. CAMPEDELLI, cit., p. 46 ss.

d) comparabilità.

Le caratteristiche di secondo livello riguardano, invece, gli aspetti che qualificano la significatività e l'attendibilità.

Nella redazione del bilancio, il rispetto delle caratteristiche qualitative e l'applicazione di corretti principi contabili, elaborati avendo come punto di riferimento i postulati e le qualità sopra elencate, dovrebbero consentire di giungere alla rappresentazione chiara e fedele della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda considerata²⁰⁸.

2.4.1 Comprensibilità

La caratteristica qualitativa della comprensibilità è stata definita dallo IASB come un attributo essenziale delle informazioni di bilancio. Tale caratteristica serve a rendere possibile agli utilizzatori del bilancio la piena comprensione delle informazioni trasmesse mediante i documenti di sintesi annuale. La comprensibilità esclude la presenza di inutili difficoltà o di contenuti informativi non necessari.

Il principio in questione riguarda sia le singole voci di bilancio, sia l'intero documento. Nel primo caso si allude alla comprensione del significato di ciascuna posta, ovvero la chiarezza estrinseca a carattere particolare. Il secondo caso, invece, interessa la complessiva valutazione dell'intero bilancio, ovvero la chiarezza estrinseca a carattere generale.

La qualità della comprensibilità deve riguardare anche la piena conoscenza dei processi di valutazione che hanno condotto alla formazione delle grandezze aziendali iscritte in bilancio secondo quella che possiamo definire chiarezza intrinseca²⁰⁹.

La comprensibilità deve essere apprezzata ponendosi nella prospettiva dei destinatari delle informazioni di bilancio presupponendo che gli stessi siano dotati di una media cultura economico-aziendale e contabile ed ipotizzando che

²⁰⁸ Cfr. E. PERRONE, *Il linguaggio internazionale dei bilanci d'impresa*, CEDAM, 1992, p. 319.

²⁰⁹ Sui concetti di chiarezza intrinseca ed estrinseca, intesa quest'ultima in senso particolare o generale, si veda G. CATTURI, *La redazione del Bilancio d'esercizio*, Cedam, 1999, p. 16 ss.

essi intendano esaminare, con le necessarie tecniche, i documenti di sintesi ricorrendo a quello che nella dottrina giuridica italiana corrisponde alla normale diligenza.

La difficoltà di analisi o comprensione di un determinato accadimento aziendale non può costituire una valida giustificazione per la sua omissione all'interno del bilancio. Le informazioni relative a questioni contabili complesse e difficile devono essere iscritte in bilancio, dato che le stesse possono comunque contribuire ai processi decisionali degli utilizzatori.

Strettamente legato al criterio sopra enunciato è il principio del divieto di compensazione delle poste contabili. Nel rispetto e ad integrazione del principio della comprensibilità fissato dal *Framework*, lo IAS 1 prevede, infatti, che sia le attività e le passività sia i costi e i ricavi devono essere rilevati distintamente; tali elementi non possono essere compensati a meno che la compensazione non sia espressamente prevista da uno specifico principio contabile internazionale.

E' infatti da ritenere che la compensazione di partite contabili riduca la comprensibilità dei prospetti di bilancio diminuendone la capacità informativa verso gli utilizzatori²¹⁰.

2.4.2 Significatività

L'utilità a fini decisionali delle informazioni di carattere patrimoniale, finanziario ed economico contenute nei bilanci dipende anche dal requisito qualitativo della significatività²¹¹.

Le informazioni tratte dai documenti contabili, per essere significative, devono avere la capacità di influenzare l'assunzione delle decisioni da parte degli utilizzatori. Le informazioni significative devono cioè consentire di valutare la gestione passata e presente dell'azienda e di ipotizzare il suo possibile e futuro andamento; esse devono pertanto permettere che gli utilizzatori possano

²¹⁰ L'unico caso in cui è ammessa la compensazione di partite riguarda poste il cui ammontare non sia rilevante.

²¹¹ E. PERRONE, cit., p. 311.

confermare o correggere le valutazioni effettuate e/o le decisioni assunte in passato.

Secondo le riflessioni proposte nel *Framework*, le informazioni di bilancio svolgono allo stesso momento una funzione predittiva ed una di controllo dei fatti aziendali: in entrambe i casi le informazioni contabili devono essere ugualmente significative, ovvero capaci di influenzare le decisioni economiche.

In merito alla funzione prospettica del bilancio occorre, tuttavia, precisare che tale documento, rappresentando gli effetti dei fatti gestionali avvenuti nel passato, non fornisce informazioni che possono essere immediatamente considerate come delle previsioni. Spetta all'utilizzatore il compito di formulare, ricorrendo all'utilizzazione di apposite tecniche d'indagine, delle ipotesi sui possibili sviluppi della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Ulteriore qualificazione della significatività è rappresentata dalla rilevanza quantitativa delle informazioni contabili. La significatività di un'informazione può dunque dipendere sia da un'aspetto qualitativo, determinato dalla natura dell'informazione, sia da un'aspetto quantitativo apprezzabile, appunto, in base alla rilevanza dell'informazione stessa. In alcune circostanze, per apprezzare la rilevanza, e la conseguente significatività, di una informazione è sufficiente conoscerne la natura; in altri casi potrebbe essere necessario ricorrere sia alla natura che alla rilevanza quantitativa²¹².

Sull'argomento, lo stesso *Framework* propone l'esempio delle scorte di magazzino per le quali è importante determinare sia il valore espresso nella moneta di conto (rilevanza quantitativa), sia la suddivisione per categorie (natura), allo scopo di individuare la possibile esistenza di merci obsolete difficilmente vendibili.

Lo stesso *Framework* definisce un'informazione rilevante quando la sua “omissione o la sua errata rappresentazione può influenzare le decisioni

²¹² Si veda R. DI PIETRA, *cit.* p. 21 il quale esemplifica il caso di una società che annuncia in bilancio l'intenzione di sviluppare la propria attività in un nuovo settore economico, oppure in una differente area geografica. Tale informazione, pur non rivestendo alcuna importanza quantitativa, può contribuire ad apprezzare il rischio e la prospettiva di un simile progetto, aiutando l'utilizzatore ad assumere le proprie decisioni.

economiche prese sulla base dei bilanci”²¹³. La significatività di un’informazione può, peraltro, dipendere dalla sua dimensione quantitativa, ovvero dalla rilevanza degli effetti connessi ad una sua omissione o imprecisa rilevazione in bilancio. Secondo il *Framework*, la rilevanza non deve essere intesa come un requisito attribuibile alle informazioni, quanto, piuttosto come un valore soglia che determina la significatività delle stesse²¹⁴.

2.4.3 Attendibilità

Secondo lo IASB, una informazione è attendibile quando essa risulta “*scevro da errori rilevanti e pregiudizi e può quindi essere tranquillamente considerata dagli utilizzatori come fedele rappresentazione di ciò che essa tende, o dovrebbe tendere, a rappresentare*”. In tal senso, solo quando il redattore del bilancio rappresenta in modo corretto gli eventi che hanno interessato la gestione aziendale in un determinato periodo amministrativo, l’informativa può essere considerata attendibile in quanto capace di rappresentare fedelmente la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda.

Nella rilevazione contabile di particolari fatti amministrativi possono sorgere eventuali situazioni di contrasto tra il requisito della significatività e quello dell’attendibilità delle informazioni di bilancio²¹⁵.

Per consentire ai destinatari del bilancio di apprezzare l’attendibilità delle informazioni contabili lo IASB ha individuato alcune caratteristiche qualitative di secondo livello. Tali caratteristiche riguardano:

- la rappresentazione fedele;
- la prevalenza della sostanza sulla forma;

²¹³ Cfr. IASB, Quadro Sistemático, cit. par. 30

²¹⁴ Cfr. E. PERRONE, cit., p. 313.

²¹⁵ Il *Framework* esemplifica la situazione di potenziale conflitto tra i due menzionati principi ipotizzando il caso della richiesta di risarcimento danni fatta valere in giudizio. L’informazione di tale richiesta risulta sicuramente significativa ai fini del bilancio. La somma di danaro prevista a titolo di indennizzo, pur essendo significativa, non può tuttavia essere iscritta in bilancio (ad esempio, tra i crediti della società), dato che contribuirebbe a ridurre l’attendibilità del documento. Tale somma, non essendo ancora stata liquidata e potendo non esserlo, non deve essere iscritta in bilancio perché rischia di essere erroneamente quantificata, potendo determinare un’infedele rappresentazione della realtà.

- la neutralità;
- la prudenza;
- la completezza

Il contenuto informativo del bilancio deve essere in grado di fornire una rappresentazione fedele dei fatti amministrativi. Di conseguenza, i prospetti e le voci di tali documenti di sintesi annuale devono corrispondere agli accadimenti osservati e rilevati in contabilità. Per lo IASB assume particolare rilievo l'esigenza di giungere alla ricostruzione di un quadro fedele della realtà aziendale (o di gruppo), così come si è sviluppata nel corso dell'ultimo esercizio allo scopo di eliminare il rischio che alcuni fatti aziendali non siano stati registrati in contabilità o che siano stati registrati erroneamente.

L'attendibilità delle informazioni di bilancio presuppone, inoltre, che sia rispettato il requisito della prevalenza della sostanza sulla forma. In alcune situazioni tali elementi possono non coincidere e, conseguentemente, occorre che al momento della rilevazione in contabilità si tenti di dare una rappresentazione della sostanza sottostante alle operazioni aziendali.

L'emergere di una differenza tra il profilo sostanziale e quello formale resta legato alla distanza tra il profilo economico e quello giuridico che caratterizza numerose vicende aziendali²¹⁶.

Un classico esempio in cui trova applicazione il principio di prevalenza della sostanza sulla forma è quello del *leasing* finanziario regolato dallo IAS 17²¹⁷. Il principio contabile internazionale prevede la distinzione tra *leasing* operativo e *leasing* finanziario. Quest'ultimo viene definito come un leasing che comporta l'effettivo trasferimento in capo al conduttore di tutti i rischi ed i benefici

²¹⁶ All'interno del *Framework* viene riportato l'esempio di una vendita fittizia di un bene la cui proprietà risulta trasferita sulla base di apposita documentazione. La stipula di accordi a latere dell'operazione di vendita assicura in ogni caso al cedente (fittizio) i benefici economici del bene. In questo caso, la rilevazione di una vendita non rappresenterebbe fedelmente l'operazione e i beni ceduti dovrebbero continuare ad essere contabilizzati dal soggetto cedente.

²¹⁷ Altri esempi in cui il principio di prevalenza della sostanza sulla forma viene espressamente richiamato da altri IAS/IFRS per giustificare determinati trattamenti contabili sono: IAS 24, Operazioni fra soggetti appartenenti allo stesso gruppo; IAS 31, Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture; IAS 32, Strumenti finanziari: esposizione in bilancio, IAS 18, Ricavi, IAS 38 Attività immateriali, IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e misurazione.

connessi alla proprietà del bene. Il *leasing* operativo viene definito in maniera residuale rispetto a quello finanziario.

I rischi ed i benefici di cui parla lo IAS 17 attengono, ad esempio, alla possibilità di perdite derivanti dalla capacità inutilizzata o da obsolescenza tecnologica, all'attesa dell'utilizzo redditizio durante la vita economica del bene, ossia ad elementi economici e non giuridici.

In base alla distinzione sopra indicata e facendo esplicito riferimento al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, lo IAS 17 prevede che nelle operazioni di leasing finanziario, il conduttore, ancorché non abbia ancora formalmente riscattato il bene, possa ritenersi il proprietario sostanziale del bene in quanto, fin da subito, ne sopporta i rischi e gode dei benefici connessi al bene. Conseguentemente, il principio prevede che il bene venga contabilizzato nel bilancio del conduttore ed ammortizzato di conseguenza. L'aspetto sostanziale del trasferimento al locatario dei benefici e dei rischi del bene locato prevale quindi sull'aspetto giuridico formale in base al quale il locatario non acquisisce la titolarità giuridica del bene locato.

Le informazioni diventano attendibili in presenza di un'ulteriore requisito che concerne la neutralità, ovvero l'assenza di pregiudizi da parte dei redattori durante la preparazione del bilancio. Il rispetto di tale principio implica che le informazioni siano ottenute senza l'intenzione di preordinare un particolare giudizio da parte degli utilizzatori in favore di particolari decisioni²¹⁸. Tale comportamento condurrebbe alla diffusione di informazioni parziali e, conseguentemente, inattendibili.

Nel processo di redazione del bilancio, la determinazione del capitale aziendale e del reddito dell'esercizio presuppone una serie di processi di valutazione che, per loro natura, sono soggettivi²¹⁹. Le predette valutazioni devono essere effettuate,

²¹⁸ Cfr. IASB, Quadro sistematico, cit. par. 36 in base al quale “*per essere attendibile, l'informazione contenuta nel bilancio deve essere neutrale, ovvero sia scevra da distorsioni preconcepite. Il bilancio non è neutrale se, tramite la scelta delle informazioni o la presentazione delle stesse è in grado di influenzare il processo decisionale o di giudizio al fine di ottenere un predeterminato risultato o esito*”.

²¹⁹ Si pensi ai casi in cui occorre stimare la probabile vita utile di un impianto, la recuperabilità di un credito, ecc.

secondo il modello contabile dello IASB, in ossequio al principio della prudenza. Tale principio si sostanzia nell'uso di un certo grado di cautela nell'esercizio del giudizio discrezionale dei redattori, tale da non consentire la sopravvalutazione delle attività e dei ricavi né la sottovalutazione delle passività e dei costi. Tali situazioni inficerebbero, infatti, la neutralità e, conseguentemente, l'attendibilità del bilancio²²⁰.

E da sottolineare come il menzionato principio della prudenza è qualificato dallo IASB come derivazione del più generale principio di attendibilità dell'informazione contabile con un'importanza decisamente inferiore rispetto a quella assunta dal principio della competenza e da quello della continuità operativa.

Le informazioni contabili devono inoltre essere complete. L'omissione di fatti o circostanze che hanno interessato la gestione aziendale in un dato esercizio possono rendere l'informazione falsa o fuorviante e quindi inattendibile e non significativa, ovvero non in grado di aiutare gli utilizzatori del bilancio nei loro processi decisionali. Occorre tuttavia rilevare che la completezza delle informazioni deve essere apprezzata considerando i limiti posti dalla rilevanza e dal costo. L'omissione di informazioni può trovare giustificazione nella loro scarsa rilevanza e nei costi connessi alla loro predisposizione.

2.4.4 Comparabilità

Le informazioni di bilancio devono consentire agli utilizzatori di poter effettuare confronti nel tempo e nello spazio, ovvero con i bilanci relativi a periodi precedenti o redatti da altre società operanti nel medesimo settore di attività o localizzate nella stessa area geografica. La possibilità di comparare le informazioni consente di apprezzare l'evoluzione temporale della struttura patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda considerata, oppure permettere di evidenziare le peculiarità gestionali che defferenziano o rendono simile un'azienda alle altre. Presupposto fondamentale della comparabilità è

²²⁰ Cfr. IASB, Quadro sistematico, cit. par. 37.

l'impiego di omogenei metodi di redazione e di valutazione degli accadimenti aziendali, tali da consentire agli utilizzatori un corretto confronto di una stessa o di diverse aziende.

In ossequio al principio di comparabilità, il *Framework* suggerisce di indicare, per ciascuna voce di Stato patrimoniale e di Conto economico i valori dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e quelli dell'esercizio precedente, nell'intento di facilitare un minimo confronto temporale²²¹.

Le precedenti osservazioni pongono in evidenza il ruolo assunto nell'ambito del *Framework* dal principio di costanza di applicazione dei criteri di valutazione come elemento in grado di garantire la comparabilità dei bilanci. Tale principio, è bene osservare, non deve costituire una barriera agli opportuni miglioramenti dell'informativa contabile ed all'evoluzione degli scenari e dei fatti da rappresentare correttamente nei documenti di sintesi annuale. L'ostinata continuità di applicazione dei medesimi criteri contabili può, infatti, condurre ad una rappresentazione dei fatti di gestione inattendibile e scarsamente significativa.

La possibilità di fornire informazioni significative ed attendibili presuppone che siano superate alcune difficoltà riconducibili al requisito della tempestività, dell'equilibrio tra costi e benefici e dal coordinamento tra le caratteristiche qualitative del bilancio.

In particolare, per essere significativa ed utile al processo decisionale dell'utilizzatore, un'informazione deve essere tempestiva. Per quanto un'informazione accurata possa risultare attendibile, la stessa può non rivestire alcuna utilità per l'utilizzatore se data non tempestivamente. Per contro, la tempestiva comunicazione di un'informazione può favorire il requisito della significatività a discapito dell'attendibilità, dato che essa viene rilevata e diffusa prima che siano noti tutti i possibili aspetti rilevanti.

²²¹ Tale comparazione è tuttavia possibile solo se, da un anno all'altro, non vengono cambiati i criteri di valutazione.

Spetta agli amministratori individuare un livello appropriato di tempestività che consenta un bilanciamento tra il requisito della significatività e quello dell'attendibilità,

Un ulteriore ostacolo ai requisiti delle informazioni di bilancio attiene la ricerca, nell'elaborazione dell'informazione, di un equilibrio tra costi e benefici. Come è noto, l'elaborazione e la diffusione di informazioni agli utilizzatori richiede ad ogni azienda la definizione di un proprio sistema di rilevazione che spesso comporta il sostenimento di costi elevati. In una logica economica, tali costi devono, o dovrebbero, risultare inferiori ai benefici derivanti dalla comunicazione delle informazioni medesime²²².

Nella predisposizione di informazioni che risultano significative ed attendibili occorre, in ultimo, individuare un'opportuna condizione di equilibrio tra le caratteristiche qualitative che consenta di prendere atto del loro difficile contemperamento. Tale equilibrio può essere raggiunto assumendo come obiettivo di fondo la finalità principale del bilancio, ovvero l'esigenza di fornire informazioni utili al processo decisionale²²³.

2.5 La definizione degli elementi strutturali del bilancio IAS, criteri di rilevazione e valutazione

Il *Framework*, dopo aver definito le finalità ed i postulati di bilancio, identifica gli elementi di struttura del bilancio d'esercizio, cioè le macroclassi in cui devono essere raggruppati gli effetti economico-contabili delle operazioni e degli altri accadimenti aziendali. Il documento traccia dapprima una definizione di tali elementi e, successivamente, le condizioni per il loro riconoscimento in bilancio.

Gli elementi di struttura collegati alla situazione patrimoniale sono le attività, le passività e il patrimonio netto, mentre quelli associati al risultato economico sono

²²² Cfr. IASB, Quadro sistematico, cit. par. 44 che porta l'esempio dei costi sostenuti per realizzare la comunicazione di informazioni ai finanziatori che possono, tuttavia, offrire il vantaggio di limitare i costi sostenuti per l'ottenimento dei finanziamenti.

²²³ Cfr. S. AZZALI, cit., p. 185

i costi e i ricavi. Il rendiconto finanziario riflette sia i valori di conto economico che quelli di stato patrimoniale.

Il *Framework* precisa che non tutte le attività, passività, costi e ricavi devono essere iscritte in bilancio. A tal fine è infatti necessario che siano rispettate le condizioni stabilite dal *Framework* per la loro rilevazione in bilancio.

Con riferimento alla situazione patrimoniale, il *Framework* individua tre elementi strutturali:

- le attività definite come “risorse controllate dall’impresa, come risultato di eventi passati e dalla quale sono attesi in futuro flussi di benefici economici”²²⁴;
- le passività, definite come “obbligazioni attuali dell’impresa derivanti da eventi passati, il cui regolamento porterà alla fuoriuscita dall’impresa di risorse economiche che costituiscono benefici economici”²²⁵;
- il patrimonio netto, definito come “valore residuo delle attività dell’impresa dopo aver detratto tutte le passività”²²⁶.

L’elemento caratterizzante delle definizioni di attività e passività, attiene alle previsioni di afflusso o deflusso di benefici economici, rispettivamente, per le attività e le passività.

Tali benefici economici sono definiti in termini di flussi di cassa associati alle attività e alle passività.

La situazione di controllo di un’attività cui fa riferimento il *Framework* attiene ad un controllo economico, inteso cioè come possibilità di disporre e di gestire i benefici economici che deriveranno dal possesso di un determinato bene. Il controllo economico, in molti casi, ma non necessariamente, deriva dalla titolarità di diritti reali sul bene (e, tra questi, dal diritto di proprietà)²²⁷. Tuttavia possono verificarsi dei casi in cui il controllo economico sia ravvisabile anche in assenza di formali diritti reali. E’ quanto si verifica, ad esempio, con riferimento

²²⁴ Cfr. IASB, Quadro sistematico, cit., par. 49-a)

²²⁵ Cfr. IASB, Quadro sistematico, cit., par. 49-b)

²²⁶ Cfr. IASB, Quadro sistematico, cit., par. 49-c)

ai contratti di *leasing* finanziario dove chi assume i rischi ed i benefici derivanti dall'uso dei beni (controllo economico) non ne è formalmente il proprietario. In tal caso, lo IAS 17, impone la contabilizzazione di tali beni tra le attività del locatario (cd. metodo finanziario)²²⁸.

Con riferimento alla definizione di passività, il *Framework* precisa che un'obbligazione è l'impegno assunto dall'impresa a tenere un determinato comportamento in conseguenza sia di norme contrattuali o disposizioni di legge sia di una consolidata prassi commerciale.

Per essere considerata una passività, l'obbligazione deve essere attuale e non meramente potenziale. Essa deve cioè derivare da eventi passati e non può essere frutto dell'aspettativa di un accadimento futuro.

Esistono casi in cui le passività possono essere misurate solo utilizzando un notevole grado di stima. Tali poste, in base allo IAS 37, rappresentano degli accantonamenti e sono in tutto e per tutto delle passività.

Non sono invece considerati passività e, conseguentemente, non possono essere rilevati in bilancio gli accantonamenti a fronte di rischi generali o rischi simili.

Il patrimonio netto è un valore residuale che può presentare delle sottoclassificazioni. In genere, in una società di capitali, il patrimonio netto può essere scomposto in capitale sociale, utili non distribuiti, riserve di capitale, riserve da rivalutazione ecc. Tale scomposizione può essere significativa per le esigenze decisionali degli utilizzatori in particolare quando si evidenziano i vincoli legali alla riduzione del patrimonio netto.

Con riferimento alla situazione economica, gli elementi di struttura che compongono il conto economico sono due:

- i ricavi, definiti come *“incrementi di benefici economici nel corso dell'esercizio sotto forma di afflusso o rivalutazione di attività o di decremento di passività; essi trovano riscontro nell'incremento della parte*

²²⁷ Si veda P. PERRONE, *Il linguaggio internazionale dei bilanci d'impresa*, Padova, 1992, p. 406.

²²⁸ L'impostazione accolta dallo IAS 17 è peraltro in linea con il principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

del patrimonio netto diversa da quella originariamente conferita dai partecipanti”;

- *i costi, definiti come “decrementi di benefici economici nel corso dell’esercizio, sotto forma di deflusso o svalutazione di attività o di incremento di passività; essi trovano riscontro nel decremento della parte del patrimonio netto diversa da quella originariamente conferita dai partecipanti”.*

Nell’ambito della definizione di costi e ricavi rientrano sia quelli derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa (compravendita di beni, prestazioni di servizi, gli interessi e canoni) che quelli che non necessariamente sorgono nel corso della gestione caratteristica. Nella nozione di costi e ricavi rientrano altresì quelli non realizzati; per esempio, quelli derivanti dalla rivalutazione/svalutazione di titoli negoziabili e quelli risultanti dagli incrementi/decrementi di valore contabile di attività a lungo termine. Quando i costi e i ricavi non realizzati sono rilevati nel conto economico, sono solitamente evidenziati separatamente in quanto la loro conoscenza è utile per prendere decisioni economiche²²⁹.

Strettamente correlata alle definizioni di costi e ricavi è la concezione del risultato economico. La valutazione della performance aziendale rappresenta, ai fini decisionali degli utilizzatori, una condizione imprescindibile per la redazione del bilancio in base agli IAS/IFRS. Gli utilizzatori del bilancio devono trarre dal bilancio non solo le informazioni riguardanti i flussi di cassa, ma devono anche essere in grado di stimare la capacità dell’impresa di generare reddito in futuro. L’utile è utilizzato, infatti, non solo come misura del reddito economico dell’esercizio ma anche come base per altre misurazioni quali la redditività del capitale investito o il rapporto *earning per share*. Si configura quindi una concezione di reddito prodotto, influenzato anche da ricavi e costi non ancora realizzati, dovuti all’impiego di valori correnti per la valutazione delle attività. Come vedremo nel paragrafo successivo, tale concezione di reddito rinvenibile

²²⁹ Cfr. IASB, Quadro sistematico, cit. par. 76 e par. 80.

nei principi IAS/IFRS si discosta dalla concezione di reddito distribuibile rinvenibile all'interno delle Direttive contabili.

Dopo aver dato le definizioni degli elementi strutturali del bilancio, il *Framework* si sofferma a delineare le condizioni al ricorrere delle quali i predetti elementi possono essere riconosciuti in bilancio.

In particolare, il *Framework* afferma che le attività, passività, costi e ricavi devono essere iscritti in bilancio se:

- è probabile che ad esse si colleghi l'afflusso all'impresa o il deflusso di un futuro beneficio economico;
- è possibile valutare tali poste in modo attendibile.

Una posta contabile che non soddisfa i requisiti sopraindicati non può essere iscritta in bilancio²³⁰.

Con riferimento alla probabilità dei benefici economici futuri, il *Framework* non fornisce alcuna definizione di cosa debba intendersi per "probabile". Lo IAS 37 precisa che tale termine deve essere inteso come "*more likely than not*". Tale precisazione non ha tuttavia portata generale ma riguarda esclusivamente l'interpretazione del singolo Principio contabile²³¹.

Con riferimento all'attendibilità della valutazione di una posta contabile, è necessario che questa abbia un prezzo o un valore che possa essere attendibilmente misurato. La nozione di "attendibilità della valutazione" presenta meno incertezze rispetto a quella della probabilità di afflusso o deflusso di futuri benefici economici. Infatti, sebbene in molti casi il prezzo e il valore di una posta deve essere stimato, sono molto rari i casi in cui non è possibile effettuare una

²³⁰ Tuttavia, in alcuni casi, quando una posta, pur non potendo essere iscritta in bilancio, è significativa per la valutazione della situazione patrimoniale, del conto economico e delle variazioni nella struttura finanziaria, può essere utile ai fini decisionali menzionare l'informazione (generalmente nelle note al bilancio o in prospetti supplementari). Molto spesso, infatti, le aziende evidenziano importanti informazioni relative ai beni immateriali posseduti, ad esempio i marchi, anche se essi non soddisfano i requisiti per l'iscrizione in bilancio

²³¹ Si veda in proposito lo IAS 37, par 23, nota 1 nella quale si precisa che "*l'interpretazione del termine probabile nel presente Principio come <<più verosimile piuttosto che il contrario>> non necessariamente deve essere applicata in altri Principi contabili internazionali*".

stima attendibile del prezzo o del valore di una posta. L'uso di stime ragionevoli non pregiudica, infatti, l'attendibilità del bilancio²³².

Per la valutazione delle poste di bilancio lo IASB chiarisce che essa costituisce il risultato di un processo di determinazione delle voci presenti nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico.

In tutti i processi di valutazione, l'attribuzione di un valore comporta la scelta di un particolare criterio di valutazione. I criteri previsti dal *Framework* riguardano: il costo storico, il costo corrente, il valore di realizzo ed il valore attuale. Per ciascuno di essi vengono indicate le modalità di applicazione rispetto agli elementi attivi e passivi del bilancio.

Ricorrendo al metodo del costo storico, si prevede che le attività siano valutate, al momento del loro acquisto, tenendo conto delle risorse finanziarie uscite, oppure del valore corrente dei beni ceduti in permuta. In base a tale metodo le passività sono contabilizzate individuando l'ammontare di denaro ricevuto in contropartita rispetto alle obbligazioni assunte, ovvero determinando l'importo di denaro necessario per estinguere il debito in normali condizioni di funzionamento.

Con il metodo del costo corrente, le attività sono iscritte in bilancio indicando l'importo delle risorse finanziarie che dovrebbero essere impiegate, attualmente o alla data di dismissione del bene, per acquistare un bene con le stesse caratteristiche.

Le passività sono rilevate con l'ammontare di mezzi finanziari che occorrerebbe pagare per estinguere attualmente l'obbligazione.

In base al metodo del valore di realizzo (o di adempimento) le attività sono contabilizzate registrando l'ammontare di denaro che potrebbe essere ottenuto vendendo sul mercato l'attività medesima in normali condizioni di funzionamento; le passività figurano, invece, al valore delle risorse finanziarie che si prevede occorranza per estinguere il debito in normali condizioni di operatività.

²³² Cfr. IASB, Quadro sistematico, cit. par. 86.

Ricorrendo in ultimo al valore attuale, gli elementi dell'attivo vengono iscritti attualizzando il valore dei flussi finanziari futuri in entrata che si genereranno in normali condizioni di funzionamento. Per gli elementi passivi si procede all'attualizzazione dei futuri flussi finanziari in uscita che saranno necessari per giungere all'estinzione delle obbligazioni in normali condizioni di gestione.

L'intero spettro dei criteri di valutazione proposti dal *Framework* dovrebbe consentire di giungere ad una rappresentazione del bilancio in grado di favorire l'assunzione di decisioni economiche da parte degli utilizzatori²³³.

Lo IASB non indica il metodo di valutazione preferibile in assoluto, anche se si limita a constatare che il criterio di valutazione maggiormente adottato dalle aziende è quello del costo storico, frequentemente utilizzato in combinazione con gli altri metodi. Per esempio, le rimanenze di magazzino sono solitamente iscritte al minore tra costo e valore netto di realizzo, i titoli negoziabili possono essere iscritti al valore di mercato e le indennità pensionistiche al loro valore attuale.

E' da notare come dalla lista dei criteri di valutazione manca il criterio del *fair value* che pure rappresenta uno dei fondamentali criteri di valutazione dei beni d'azienda. Tale lacuna si spiega con il fatto che il criterio del fair value fu elaborato dallo IASB successivamente all'adozione del Framework.

2.6 I concetti di capitale e di conservazione del capitale

Lo IASB identifica due principali concetti di capitale (*concept of capital*):

- i. concetto finanziario di capitale (*financial concept*);
- ii. concetto fisico di capitale (*physical concept*).

In base al concetto di capitale finanziario, inteso come il denaro investito o il potere d'acquisto investito, capitale è sinonimo di attivo netto o patrimonio netto dell'impresa.

Secondo il concetto di capitale fisico, inteso come capacità operativa dell'impresa, il capitale è concepito come capacità produttiva dell'impresa.

²³³ Cfr. E PERRONE, cit. p. 416.

La scelta del concetto di capitale, precisa il *Framework*, deve basarsi sulle esigenze informative degli utilizzatori del bilancio. Laddove questi ultimi siano maggiormente interessati al concetto di conservazione del capitale nominale investito o al potere di acquisto del capitale investito, occorrerà fare riferimento al concetto finanziario di capitale. Diversamente, qualora il principale problema degli utilizzatori riguarda la capacità operativa dell'impresa, deve essere usato il concetto fisico di capitale. La scelta del concetto di capitale determina l'obiettivo da raggiungere nella determinazione dell'utile.

Lo IASB non esprime esplicitamente alcuna preferenza verso le diverse tipologie esposte anche se sostiene che la gran parte delle imprese adotta il concetto finanziario di capitale.

I concetti di capitale sopra esposti sottendono diverse tipologie di conservazione del capitale.

Le motivazioni per cui si fa uso di un concetto di conservazione del capitale in luogo di un altro, quindi, sono le medesime già considerate per la definizione del concetto di capitale e dovrebbero definire il criterio che meglio riesce a soddisfare le esigenze informative degli utilizzatori del bilancio.

Sono quindi riconosciuti tre concetti di conservazione del capitale:

- concetto di conservazione del capitale finanziario nominale in base al quale un utile viene considerato realizzato solo nel caso in cui l'importo finanziario attribuibile all'attivo netto di fine esercizio, al netto di qualsiasi eventuale distribuzione e contributo da parte dei soci, è superiore al corrispondente valore di inizio esercizio;
- concetto di conservazione del capitale finanziario reale con cui un utile viene considerato realizzato solo nel caso in cui l'importo finanziario attribuibile all'attivo netto di fine esercizio, rideterminato in base al reale potere d'acquisto e al netto di qualsiasi eventuale distribuzione e contributo da parte dei soci, è superiore al corrispondente valore di inizio esercizio;
- concetto di conservazione del capitale fisico secondo il quale il risultato economico d'esercizio è valutato tramite il calcolo del differenziale tra la

capacità operativa delle attività d'impresa a inizio e fine esercizio, al netto di qualsiasi eventuale distribuzione e contributo da parte dei soci. La capacità operativa presente nelle attività può essere, in linea di principio, valutata tramite l'applicazione del criterio di valutazione a costi correnti.

La principale differenza che origina dall'accettazione e dalla conseguente applicazione di uno dei sistemi sopra riportati, consiste nel diverso trattamento degli effetti dei cambiamenti dei valori contabili subiti da attività e passività.

In base al concetto di conservazione del capitale finanziario nominale, gli incrementi del valore contabile delle attività sono integralmente considerati utili. Così non è nel caso in cui dovesse applicarsi il concetto di conservazione del capitale finanziario reale in quanto tali incrementi dovrebbero essere rilevati solo se reali, ossia coincidenti con la sostanza economica dei fatti. Coerentemente con tale scelta, nel caso in cui venisse effettuata, ad esempio, una rivalutazione di un bene, l'importo corrispondente dovrebbe essere imputato ad una riserva di patrimonio netto e fatto transitare a conto economico solo se confermato da una verifica del suo effettivo potere d'acquisto.

Per il concetto di conservazione del capitale fisico, il cambiamento del prezzo di un bene non condiziona di per sé la capacità produttiva a esso connessa e, quindi, non comporta variazioni di competenza dell'esercizio.

Lo IASB non prescrive alcun particolare modello come preferito tranne che in situazioni specifiche, come la predisposizione di bilanci in economie iperinflazionate.

2.7 Principali differenze tra IAS/IFRS e Direttive Contabili

Come abbiamo avuto modo di evidenziare, la finalità principale di un bilancio redatto sulla base degli IAS/IFRS è quella di fornire agli utilizzatori informazioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sull'andamento economico della società che consentano agli investitori di compiere le proprie scelte di investimento in modo avveduto.

Tutta la disciplina contabile dettata dagli IAS è finalizzata al perseguimento del menzionato obiettivo. Dalla statuizione dei postulati di bilancio e delle caratteristiche qualitative del bilancio alla definizione degli elementi strutturali del bilancio e dei criteri di valutazione delle attività e passività.

Nello stabilire l'utilità delle informazioni contenute nel bilancio ai fini del processo decisionale degli utilizzatori, particolare enfasi viene attribuita alla “*capacità dell'impresa di generare disponibilità liquide e mezzi equivalenti*”²³⁴.

In altri termini, le informazioni sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, sono apprezzate in un'ottica prevalentemente finanziaria.

Lo si evince chiaramente dalla definizione degli elementi strutturali del bilancio (attività, passività, costi e ricavi) in cui viene continuamente evidenziato l'aspetto finanziario legato all'entrata o all'uscita di flussi di cassa.

La preminenza di considerazioni di tipo finanziario nell'apprezzare l'utilità delle informazioni contabili comporta l'attribuzione di un ruolo preminente alla situazione patrimoniale piuttosto che alla determinazione del risultato di esercizio²³⁵. Lo stesso *Framework* precisa che “*le informazioni relative all'andamento economico sono utili per prevedere la possibilità che l'impresa generi flussi finanziari impiegando le risorse economiche*” sancendo dunque la strumentalità delle informazioni reddituali rispetto a quelle patrimoniali-finanziarie.

Al fine di apprezzare la capacità dell'impresa di generare disponibilità liquide in futuro, la valutazione del patrimonio aziendale deve essere quanto più possibile vicina alla consistenza reale dello stesso.

Nell'ottica dell'investitore nel capitale di rischio, le cui esigenze informative assumono un ruolo di assoluto rilievo nel sistema IAS/IFRS, è maggiormente significativa una contabilità a valori effettivi del complesso aziendale nonché una misurazione della *performance* maggiormente espressiva del risultato complessivo di periodo che tenga anche conto delle componenti di reddito non

²³⁴ Cfr. IASB, Quadro sistematico, cit. par. 15

²³⁵ Si veda in tal senso anche G. Strampelli, cit., p. 344.

realizzate derivanti dalle variazioni di valore di alcune componenti patrimoniali²³⁶.

Di qui l'utilizzo del fair value, definito, secondo una definizione comune ad principi IAS/IFRS²³⁷ come “*corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata o una passività estinta in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili*”. Il *fair value* non è automaticamente riconducibile al valore di mercato. Esso si presenta come un valore potenziale dato che si riferisce a elementi patrimoniali suscettibili di essere scambiati o estinti ma per i quali presuppone che la transazione avvenga tra soggetti indipendentemente motivati e in possesso di tutte le informazioni necessarie, che non sono intenzionati a comprare e vendere a qualsiasi prezzo e che non si trovino in situazioni particolari quali per esempio procedure di liquidazione o vendita coatta²³⁸.

A differenza di quanto previsto dal *Framework* dello IASB, la IV Direttiva CE prevede che l'obiettivo del bilancio è quello di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale economica e finanziaria della società. Trattasi del cd principio della *true and fair view* che, nell'ambito della disciplina giuridica del bilancio di esercizio, si colloca, assieme al principio della chiarezza al vertice dei principi che informano la redazione del bilancio²³⁹.

²³⁶ G. STRAMPELLI, cit., p. 349.

²³⁷ Il fair value interessa numerosi principi, anche se la trattazione più approfondita investe gli strumenti finanziari per alcuni dei quali il nuovo criterio valutativo diviene obbligatorio. L'elenco dei principali IAS/IFRS coinvolti è il seguente:

IFRS 2, Pagamenti basati su azioni;

IFRS 2, Aggregazioni aziendali;

IAS 17, Leasing;

IAS 16, Immobili, impianti e macchinari;

IAS 32, Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative;

IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività;

IAS 38, Attività Immateriali;

IAS 39, Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione;

IAS 40, Investimenti immobiliari;

IAS 41, Agricoltura.

²³⁸ Cfr. F. ROSCINI VITALI, “*Direttive Contabili: valutazione al fair value*”, Contabilità, Finanza e Controllo n. 1/2002.

²³⁹ In merito alla portata giuridica delle clausole generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta nel contesto normativo italiano si veda L.A. BIANCHI, *Le clausole generali della “chiarezza” e della rappresentazione “in modo veritiero e corretto”*, in La disciplina giuridica del bilancio di esercizio, L.A. Bianchi (a cura di), Il sole 24 ore, p. 39 ss.

La collocazione verticistica del principio della *true and fair view* è rinvenibile sia nell'art. 2, comma 4 della IV Direttiva Cee che prevede l'obbligo di fornire informazioni integrative qualora l'applicazione delle regole contenute nella IV Direttiva non sia sufficiente a dare un quadro fedele della situazione patrimoniale economica e finanziaria della società, sia nell'art. 2, comma 5, della IV Direttiva Cee che stabilisce che qualora, in casi eccezionali, l'applicazione di una delle disposizioni contenute nella IV Direttiva si rilevi in contrasto con l'obiettivo della *true and fair view*, le disposizioni in contrasto devono essere disapplicate.

In proposito, è da notare come l'obiettivo del conseguimento della *true and fair view* è altresì contenuto all'interno del *Framework*, con la differenza che esso non rappresenta la finalità ultima del bilancio di esercizio, ma è intesa come una diretta conseguenza dell'applicazione dei principi e delle caratteristiche qualitative del bilancio stabilite dal *Framework*²⁴⁰.

Segnaliamo in proposito come, nel contesto degli IAS/IFRS, il principio del quadro fedele, in cui è sintetizzabile la locuzione *true and fair view*, venne per la prima volta esplicitato grazie al *Framework* e successivamente integrato ed approfondito attraverso la revisione dello IAS 1, avvenuta nel 1997.

In particolare il *Framework* stabilisce che *“il bilancio è frequentemente descritto come una rappresentazione veritiera e corretta o una presentazione attendibile, della situazione patrimoniale-finanziaria, dell'andamento economico e dei cambiamenti della situazione patrimoniale-finanziaria di un'impresa. Sebbene il*

²⁴⁰ Si veda in proposito IASB, Quadro sistematico, cit. par. 46 in cui viene precisato che *“il bilancio è frequentemente descritto come una rappresentazione veritiera e corretta o una presentazione attendibile, della situazione patrimoniale-finanziaria, dell'andamento economico e dei cambiamenti della situazione patrimoniale-finanziaria di un'impresa. Sebbene il presente Quadro sistematico non tratti direttamente tali concetti, l'applicazione delle caratteristiche qualitative principali e di principi contabili appropriati normalmente si concretizza in un bilancio che rappresenta ciò che è generalmente inteso come una rappresentazione veritiera e corretta o una presentazione attendibile di tali informazioni”*. Lo stesso concetto è ripreso dallo IAS 1 – Presentazione del bilancio, dove al par. 13 viene precisato che *“i bilanci devono presentare attendibilmente la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico e i flussi finanziari di un'entità. Una rappresentazione attendibile richiede la rappresentazione fedele degli effetti di operazioni, altri fatti e condizioni secondo quanto previsto dai criteri di definizioni e di rilevazione per attività, passività, proventi e costi esposti nel Quadro sistematico. Si presume che l'applicazione degli IFRS, quando necessario integrati con le informazioni aggiuntive abbia come risultato un bilancio che fornisce una presentazione attendibile”*.

presente Quadro sistematico non tratti direttamente tali concetti, l'applicazione delle caratteristiche qualitative principali e di principi contabili appropriati normalmente si concretizza in un bilancio che rappresenta ciò che è generalmente inteso come una rappresentazione veritiera e corretta o una presentazione attendibile di tali informazioni”.

Lo IAS 1 precisa ulteriormente quanto contenuto del *Framework* stabilendo che *i bilanci devono presentare attendibilmente la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico e i flussi finanziari di un'entità. Una rappresentazione attendibile richiede la rappresentazione fedele degli effetti di operazioni, altri fatti e condizioni secondo quanto previsto dai criteri di definizioni e di rilevazione per attività, passività, proventi e costi esposti nel Quadro sistematico. Si presume che l'applicazione degli IFRS, quando necessario integrati con le informazioni aggiuntive abbia come risultato un bilancio che fornisce una presentazione attendibile.*

Da quanto sopra emerge che, al contrario di quanto stabilito nella IV Direttiva, il quadro fedele, nell'ambito degli IAS/IFRS rappresenta non un punto di arrivo ma la diretta conseguenza di una corretta applicazione dei principi IAS/IFRS e dei postulati e caratteristiche qualitative del bilancio indicati nel *Framework*.

Occorre altresì segnalare che, analogamente a quanto previsto nell'ambito delle Direttive contabili, lo IAS 1, par. 17, prevede che “*in circostanze estremamente rare*”, sia possibile derogare alla previsione di un principio IAS qualora la sua applicazione sarebbe “*così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro sistematico*”.

Anche con riferimento all'informazione cd. complementare, lo IAS 1, prevede che un'entità fornisca informazioni integrative aggiuntive quando la conformità con le specifiche disposizioni degli IFRS è insufficiente per permettere agli utilizzatori di comprendere l'impatto di particolari operazioni, altri fatti e condizioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico dell'entità.

Ciò posto emerge come seppure con una diversa sistemazione rispetto alla IV Direttiva comunitaria, l'esplicitazione del quadro fedele all'interno del modello contabile degli IAS/IFRS ha, di fatto, avvicinato l'impostazione contabile degli IAS e quella comunitaria, favorendo la loro prospettica applicazione all'interno della Comunità Europea²⁴¹.

L'obiettivo del quadro fedele non esaurisce, tuttavia, l'elenco delle funzioni assolte dal bilancio redatto sulla base delle Direttive contabili. Quest'ultimo assume un'ulteriore rilievo estimativo-reddituale che si concretizza nella determinazione dell'utile distribuibile²⁴².

In tale ottica, la configurazione di reddito risultante dal bilancio di esercizio rappresenta l'ammontare delle risorse generate dall'impresa che può essere distolto dall'attività sociale senza ledere gli interessi dei creditori sociali.

Il bilancio di esercizio nell'ambito della disciplina comunitaria costituisce dunque lo strumento su cui si fonda il sistema di protezione dei creditori sociali. Tale obiettivo viene conseguito attraverso una serie di norme volte a tutelare l'integrità del capitale sociale e ad evitare l'evidenziazione di utili non realizzati²⁴³.

Trattasi in particolare del principio della prudenza e del criterio del costo storico come principio base di valutazione

Il principio della prudenza riveste un ruolo di assoluto rilievo nel processo di redazione del bilancio d'esercizio, condizionando profondamente la valutazione delle voci di Stato Patrimoniale e di Conto Economico.

Il principio della prudenza è contenuto nell'ambito dell'art. 31 della IV Direttiva Cee in base al quale "*valuation must be made on a prudent basis*" e si basa sull'applicazione di una regola di comportamento che impone di contabilizzare i

²⁴¹ Cfr. Fondazione L. Pacioli, Quadro sistematico, cit., p. 19.

²⁴² Si veda in proposito, con riferimento alla normativa italiana di attuazione della IV Direttiva CEE, G.E. Colombo, Il bilancio d'esercizio, in Trattato Colombo-Portale, 1994, p. 28 ss., L.A. Bianchi, Le clausole generali della chiarezza e della rappresentazione in modo veritiero e corretto, in La disciplina giuridica del bilancio di esercizio, a cura di L.A. Bianchi, Milano, 2001, p. 47 ss.

²⁴³ Cfr. G. STRAMPELLI, cit., p. 337 il quale mette in evidenza come, nel raffronto tra l'obiettivo del conseguimento del quadro fedele e quello della determinazione dell'utile distribuibile

profitti solo se effettivamente conseguiti e di riilevare le perdite anche se non realmente sostenute, perché conosciute dal redattore solo al momento della chiusura dell'esercizio.

L'impiego del principio della prudenza produce all'interno delle valutazioni di bilancio un'asimmetria di trattamento dei componenti positivi e negativi di reddito che conduce, pertanto, ad una determinazione del reddito e ad una valutazione prudente del capitale aziendale²⁴⁴.

Una manifestazione connessa al principio della prudenza riguarda l'assunzione del criterio del costo quale base per le valutazioni di bilancio. In proposito, ad esempio, viene previsto che le attività che non costituiscono immobilizzazioni devono essere rilevate al costo di produzione o di acquisto, oppure al valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato se questo risulta inferiore al valore di costo, richiedendo in tal modo il postulato della prudenza per la valutazione di questi elementi patrimoniali. Il riferimento al costo individua un limite alla valutazione delle voci patrimoniali oltre il quale non è possibile andare²⁴⁵.

Come indicato nei paragrafi precedenti, il principio della prudenza assume un significato ed una valenza diversa all'interno del *Framework* emanato dallo IASB, dato che esso è ricondotto al rango di caratteristica qualitativa dell'informazione contabile di secondo livello. La prudenza non è un postulato di bilancio quanto una caratteristica che deve presentare l'informazione per essere attendibile.

Nel *Framework* la prudenza viene ricondotta alle incertezze che il redattore deve affrontare nella redazione del bilancio. Tali incertezze devono essere evidenziate nella loro natura e dimensione adottando il criterio della prudenza. Come abbiamo visto, secondo il *Framework*, “la prudenza consiste, allorquando si esprime un giudizio estimativo, nell'uso di un certo grado di cautela, necessario quando sussistono condizioni di incertezza, in modo da non sopravvalutare le

²⁴⁴ Si veda, tra gli altri, E. SANTESSO, U- SOSTERO, *I principi contabili per il bilancio d'esercizio*, Il sole 24 ore, 1999, p. 30.

²⁴⁵ Cfr. G. CATTURI, cit. p. 139 ss.

*attività e i ricavi e non sottovalutare le passività ed i costi*²⁴⁶. L'applicazione del principio della prudenza non deve tuttavia giustificare la creazione di riserve occulte, accantonamenti eccessivi o la sottovalutazione delle attività e dei proventi o la sottovalutazione delle passività e dei costi in quanto renderebbero il bilancio inattendibile.

Confrontando l'impostazione degli IAS/IFRS con quella delle direttive contabili, emerge come nel primo caso la prudenza rappresenta un mero atteggiamento che il redattore del bilancio deve assumere nell'effettuare una stima. Nella disciplina comunitaria, invece, la prudenza assume una precisa valenza operativa nel giudicare la redazione del bilancio, in coerenza con l'applicazione del criterio del costo, definendo la rilevazione dei ricavi effettivamente realizzati e dei costi anche quando presunti. Tale regola all'interno del *Framework* risulta sensibilmente attenuata, dato che i ricavi possono comprendere anche i cosiddetti profitti non realizzati quando scendono dalla rivalutazione di titoli mobiliari o dall'incremento di valore delle attività²⁴⁷.

Il riferimento al differente significato attribuibile al principio della prudenza consente di evidenziare come, all'interno degli IAS/IFRS, tale principio risulti attenuato rispetto a quello della competenza che assurge al rango di vero e proprio postulato di bilancio.

Viceversa, nell'ambito della IV Direttiva Cee, il principio di competenza economica risulta notevolmente compresso e mutilato da quello della prudenza²⁴⁸. Tale limitazione è rinvenibile nell'asimmetria che caratterizza la rilevazione dei costi e ricavi non realizzati, che come abbiamo indicato, rappresenta la diretta conseguenza dell'applicazione del principio della prudenza.

²⁴⁶ Cfr. IASB, Quadro sistematico, cit. par. 37.

²⁴⁷ Cfr. E. SANTESSO, U. SOSTERO, cit., p. 32.

²⁴⁸ Cfr. Fondazione L. Pacioli, Quadro sistematico, cit. p. 26.

CAPITOLO 3

IL RUOLO DEGLI IAS/IFRS NELLA DEFINIZIONE DELLA BASE IMPONIBILE CONSOLIDATA EUROPEA

SOMMARIO: 3.1 *Gli ostacoli fiscali al funzionamento del mercato interno.* 3.2 *La strategia proposta dalla Commissione Europea.* 3.2.1 *Home State Taxation (HST).* 3.2.2 *Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB).* 3.2.3 *European Union Corporate Income Tax (EUCIT).* 3.2.4 *Single Compulsory Harmonised Tax Base (SCHTB).* 3.2.5 *Soluzioni attualmente al vaglio della Commissione.* 3.3 *I lavori del CCCTB WG per la creazione di una base imponibile europea.* 3.3.1 *Questioni generali.* 3.3.2 *Gli elementi tecnici strutturali.* 3.3.3 *Gli aspetti strutturali e giuridici.* 3.3.4 *Consolidamento a livello di gruppo e ripartizione della base imponibile.* 3.4 *Gli IAS/IFRS quali punto di partenza per la definizione della CCCTB.* 3.4.1 *Il rapporto tra tax accounting e financial accounting negli Stati membri ed impatto fiscale degli IAS/IFRS.* 3.4.2 *Aspetti critici di una base imponibile europea legata agli IAS/IFRS.* 3.4.2.1 *La natura privatistica dello IASB.* 3.4.2.2 *L'esiguo numero delle società che redigono il bilancio d'esercizio sulla base degli IAS/IFRS.* 3.4.2.3 *La continua evoluzione degli IAS/IFRS.* 3.4.2.4 *Il pericolo di inquinamento delle regole sulla redazione dei bilanci.* 3.4.2.5 *Il conflitto di attribuzioni fra CGE e IFRIC in materia di interpretazione delle regole sulla CCCTB.* 3.4.2.6 *Alcune riflessioni di sintesi.* 3.4.3 *Il contributo degli IAS/IFRS alla definizione degli elementi strutturali della CCCTB.* 3.4.3.1 *Esempi in cui è possibile far derivare la CCCTB dalle definizioni riportate negli IAS/IFRS.* 3.4.3.2 *Esempi in cui appare necessario apportare agli IAS/IFRS alcuni aggiustamenti al fine di evitare eccessiva discrezionalità.* 3.5 *Conclusioni*

3.1 Gli ostacoli fiscali al funzionamento del mercato interno

Una delle priorità dell'Unione europea del perseguimento degli obiettivi indicati durante il Consiglio Europeo di Lisbona del marzo 2000 è rappresentato dall'eliminazione degli ostacoli al mercato interno nel campo della tassazione delle società.

Nell'Ottobre 2001, la Commissione Europea ha presentato un corposo studio²⁴⁹ che traccia un'analisi particolareggiata di tali ostacoli²⁵⁰.

²⁴⁹ EU, EUROPEAN TAX SURVEY, Commission staff Working Paper, *Company Taxation in the Internal Market*, SEC 1681, 23 ottobre 2001. L'ultimo studio di portata esauriente, precedente a quello del 2001, risale al 1992. Trattasi della "relazione del comitato degli esperti indipendenti ad alto livello" meglio nota come relazione Ruding. Rispondendo ad un incarico della Commissione, tale relazione esaminava il rapporto tra i regimi di tassazione delle imprese e il funzionamento del futuro mercato interno. Le sue dettagliate e preziose risultanze e raccomandazioni hanno però incontrato poco sostegno e non hanno determinato grandi progressi. Sui contenuti del rapporto si veda S. MAYR, Il "rapporto Ruding" sull'armonizzazione fiscale nella CEE, in *Corriere tributario*, n. 30/1992, p. 2111-2114, C. DI GREGORIO-G. MAINOLFI-G. SCAZZERI, *L'imposta sulle società nell'Unione europea*, Il Sole 24 ore, 2005, p. 13.

²⁵⁰ Alla tassazione delle società è stata riservata un'attenzione particolare fin dalla fondazione delle Comunità europee, in quanto rappresenta un elemento importante, prima dell'istituzione e

L'ostacolo principale al funzionamento del mercato interno individuato nel predetto studio è rappresentato dall'esistenza all'interno dell'Unione di 15 (oggi 27) sistemi fiscali diversi.

Tale situazione comporta una serie di inefficienze per le imprese con attività *cross-border* tipicamente organizzate in forma di gruppi societari²⁵¹.

Le menzionate inefficienze sono rappresentabili in termini di:

- costi di conformità per le imprese che devono confrontarsi con tante normative fiscali quanti sono gli Stati membri in cui operano; e
- doppie imposizioni internazionali riscontrabili in materia di prezzi di trasferimento, compensazione trasfrontaliera delle perdite, riorganizzazioni trasfrontaliere, dividendi, interessi e royalties corrisposte fra società consociate²⁵².

poi del completamento del mercato interno. Sono state eseguiti numerosi studi, tra cui la relazione Neumark del 1962 e la relazione Tempel del 1970, e sono state adottate una serie di iniziative intese a raggiungere un certo grado di armonizzazione dei sistemi d'imposizione, della base imponibile e delle aliquote. La Commissione ha presentato adeguate proposte di direttive nel 1975 e proposte incentrate sulla compensazione trasfrontaliera delle perdite nel 1984 e 1985, in seguito ritirate. Un progetto di proposta del 1988 per l'armonizzazione della base imponibile delle imprese non è mai stato presentato a causa della riluttanza manifestata dalla maggior parte degli Stati membri. Riconoscendo l'insuccesso delle predette iniziative, nel 1990, la Commissione con la comunicazione sulla tassazione delle società (SEC(90)601), propose che, fatto salvo il principio di sussidiarietà, tutte le iniziative fossero definite attraverso un processo di consultazione degli Stati membri. In tal modo sono state adottate nel luglio 1990 due direttive ed una convenzione che si basavano su proposte elaborate dalla Commissione alla fine degli anni 60 (trattasi della Direttiva 90/434/CEE sulle fusioni, la Direttiva 90/435/CEE sulle società madri e figlie e la convenzione 90/436/CEE sull'arbitrato. La commissione emanò anche una proposta di direttiva sulla compensazione trasfrontaliera delle perdite da parte delle imprese (COM(90)595) che tuttavia non ebbe alcun seguito. L'approccio del 1990 è stato sviluppato nel 1996/1997 in un'altra comunicazione della Commissione (COM(97)495). Il "pacchetto fiscale", ed, in particolare, il codice di condotta sull'imposizione delle imprese che ne seguirono hanno introdotto una nuova dimensione nella discussione. L'approccio basato sul mercato unico è stato integrato con gli obiettivi di stabilizzare le entrate degli Stati membri e di promuovere l'occupazione. Per una valutazione globale del processo evolutivo di riforma della tassazione in chiave europea si veda C. GARBARINO, *Manuale di tassazione internazionale*, Ipsoa, 2005, pag. 658 ss.

²⁵¹ I rapidi cambiamenti del sistema economico hanno determinato la ristrutturazione interna dei grandi gruppi multinazionali. Si è passato da modelli organizzativi che prevedevano una suddivisione territoriale delle *subsidiaries* a modelli organizzativi che prevedono una suddivisione funzionale delle medesime con la conseguenza che ciascuna *subsidiary* concentra presso di sé una specifica attività e la svolge a favore di tutte le altre realtà del gruppo.

²⁵² Sulla nozione di doppia imposizione internazionale e sulle diverse modalità con le quali essa si manifesta si veda diffusamente C. GARBARINO, op. cit., p. 53 ss., ID., *La tassazione del*

Ogni Stato membro ha proprie regole volte a disciplinare la determinazione del reddito imponibile, l'esazione e l'amministrazione delle imposte. I costi di conformità rappresentano i costi (personale, consulenze, ecc.) che una società deve sostenere per rispettare gli adempimenti richiesti dagli ordinamenti dei Paesi in cui essa opera. L'ammontare di tali costi è inversamente proporzionale alle dimensioni delle imprese e finisce per incidere negativamente sulle decisioni delle piccole e medie imprese di intraprendere attività transfrontaliere²⁵³.

La tipica problematica affrontata dai grandi gruppi multinazionali con attività dislocate in tutta Europa attiene alla disciplina dei prezzi di trasferimento²⁵⁴.

In base a tale disciplina, le transazioni (cessioni di beni o prestazioni di servizi) che avvengono tra società appartenenti allo stesso gruppo, ma residenti in paesi diversi, devono avvenire a valori di mercato (*arm's length value*), ossia al valore che si sarebbe praticato se la transazione fosse avvenuta tra parti indipendenti. La finalità della suddetta disciplina è appunto quella di evitare che nelle transazioni interne al gruppo, i prezzi vengano stabiliti in modo da sottrarre base imponibile da uno Stato per allocarla ad un altro con regimi fiscali più favorevoli²⁵⁵.

Il principale strumento di regolamentazione della disciplina dei prezzi di trasferimento è costituito dalle *Transfer Pricing Guidelines* dell'OCSE le quali impongono una serie di complicate analisi sulle singole transazioni volte a determinare *l'arm's length value*. Ai criteri diramati dall'OCSE per la determinazione dell'*arm's length value* si ispirano, in maniera più o meno

reddito transnazionale: nozioni e principi generali, in Corr. Trib., 2002, p. 1275, M. PIAZZA, *Guida alla fiscalità internazionale*, Milano, 2002, p. 1045.

²⁵³ Si veda EU, European Tax Survey, Commission Staff Working Paper, SEC(2004) 1128/2 in base al quale i costi di conformità per le società multinazionali ammonterebbero all' 1,9% delle imposte pagate, mentre per le imprese di medie dimensioni la percentuale aumenta al 30,9%.

²⁵⁴ Per un'esauriva illustrazione della tematica dei prezzi di trasferimento si veda C. GARBARINO, op. cit., p. 943 ss.; A MUSSELLI, A.C. MUSSELLI, *Transfer pricing*, Milano, 2003.

²⁵⁵ E' importante sottolineare come, dal punto di vista economico-aziendale, le transazioni intragruppo non ricoprono alcuna importanza strategica. Tali transazioni finiscono infatti per annullarsi in sede di redazione del bilancio consolidato di gruppo non essendo avvenuto alcuno scambio di beni o servizi con "terze economie". Le normative sui prezzi di trasferimento

uniforme, le diverse normative antielusive nazionali che gli Stati membri si sono date per arginare il fenomeno della perdita di gettito legata all'erosione della base imponibile.

In proposito si rileva che esiste fra gli Stati una tendenza, dettata dal timore di manipolazioni dei prezzi di trasferimento, ad imporre obblighi sempre più onerosi in materia di documentazione relativa ai prezzi di trasferimento. Inoltre, l'applicazione dei vari metodi indicati dall'OCSE per la determinazione del prezzo di trasferimento "corretto" sta diventando sempre più complessa e costosa. Nuove tecnologie e strutture aziendali rendono sempre più difficile identificare operazioni comparabili tra entità indipendenti spesso necessarie per determinare il prezzo "normale"²⁵⁶. Inoltre, vi sono sostanziali divergenze tra gli Stati membri nell'applicazione dettagliata dei criteri dettati dall'OCSE. L'effetto combinato di queste difficoltà per le imprese può consistere in un aumento considerevole dei costi di conformità da sostenere per le attività internazionali.

Inoltre, l'assenza di coordinamento tra le autorità amministrative degli Stati membri comporta l'insorgere di doppie imposizioni economiche laddove l'amministrazione fiscale di uno Stato membro adegui unilateralmente il prezzo applicato da una società in un'operazione transfrontaliera interna al gruppo, senza che a fronte di tale adeguamento, corrisponda un adeguamento uguale e contrario da parte delle autorità fiscali degli Stati membri di residenza delle controparti dell'operazione²⁵⁷.

finiscono dunque per costringere le aziende ad impiegare tempo e risorse per la definizione di un valore (*arm's length*) che, dal punto di vista aziendale, non ricopre alcuna importanza.

²⁵⁶ Lo studio presentato dalla Commissione precisa che benché vi siano prove di pratiche aggressive da parte delle società in materia di prezzi di trasferimento, vi sono anche effettive difficoltà per le società che in buona fede cercano di rispettare le norme complesse e spesso contrastanti applicate in materia di prezzi di trasferimento dai vari paesi. Secondo la Commissione, tali difficoltà stanno diventando "*il problema internazionale più importante per le società*". Cfr. EU COMMISSION COMUNICATION, *Towards an internal market without tax obstacles, a strategy for providing companies with a consolidated corporate tax base for their EU-wide activities*, COM (2001) 582 Bruxelles 23 ottobre 2001, p. 43.

²⁵⁷ Si supponga ad esempio che, nell'ambito di un'operazione di compravendita di merci effettuata tra due società dello stesso gruppo residenti in due Stati membri diversi, venga stabilito tra le parti un prezzo pari a 100. L'amministrazione fiscale dello Stato membro di residenza della società cedente, ritenendo che il valore normale (*arm's length value*) della transazione sia superiore a quello praticato tra le parti, rettifica unilateralmente il prezzo di

Per far fronte a tale problematica il 23 luglio 1990 venne stipulata una Convenzione di arbitrato relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate²⁵⁸. Tale convenzione è tuttavia entrata definitivamente in vigore il 1° novembre 2004, al termine del regime transitorio previsto nel protocollo firmato a Bruxelles il 25 maggio 1999²⁵⁹.

Un ulteriore ostacolo incontrato dai gruppi di imprese con attività *cross border* deriva dall'impossibilità di riconoscere le perdite realizzate da una società localizzata in uno Stato membro in deduzione dagli utili realizzati dalla capogruppo in un altro Stato membro. Tale situazione risulta inefficiente laddove si consideri che il gruppo di società, ancorché composto da società giuridicamente indipendenti, rappresenta un unico soggetto economico sottoposto alla direzione e coordinamento della capogruppo. Inoltre, le normative degli Stati membri consentono di portare in deduzione dall'utile di una società esclusivamente le perdite realizzate, al di fuori dello stato di residenza della medesima, attraverso una stabile organizzazione. Si verifica dunque una discriminazione delle società controllate rispetto alle stabili organizzazioni nella possibilità di consolidare in capo alla società capogruppo le relative perdite fiscali. Tale discriminazione costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento²⁶⁰ previsto dall'art. 43 del trattato che istituisce la comunità europea (nel seguito TCE) in quanto influisce sulla decisione di operare in uno Stato

cessione stabilendolo a 120. Nel caso in cui l'amministrazione fiscale dello Stato membro di residenza della società acquirente non rettifichi a sua volta il prezzo portandolo a 120 si verificherebbe una doppia imposizione economica. Ciò in quanto, con riferimento alla medesima transazione, a fronte di un ricavo di 120 tassato nello Stato di residenza della società cedente, corrisponderebbe un costo dedotto nello Stato di residenza della società acquirente pari a 100.

²⁵⁸ Cfr. Arbitration Convention 90/436/CEE.

²⁵⁹ Per i relativi approfondimenti si veda C. GARBARINO, op. cit., p. 1007, G. ROLLE, *Transfer pricing "protetto"*, in Il sole 24 ore del 2 novembre 2004 che sostiene che l'attuale Convenzione multilaterale potrebbe perdere d'attualità a seguito dell'entrata in vigore, il 1° novembre 2006 della Costituzione europea che, a differenza del Trattato CE, non contiene più norme, quali l'attuale art. 293, che affidano ad accordi bilaterali conclusi fra gli Stati membri la disciplina di talune materie quali, appunto, l'eliminazione delle doppie imposizioni.

²⁶⁰ Sulla portata del concetto di libertà di stabilimento e delle altre libertà fondamentali previste dal TCE si veda G. TESAURO, *Diritto Comunitario*, Cedam, 2005, p. 464 ss; C. GARBARINO, op. cit., p. 551.,

membro diverso da quello di residenza della capogruppo, per il tramite di una società controllata (*subsidiary*) ovvero per il tramite di una stabile organizzazione (*branch*)²⁶¹.

Con l'intento di far fronte alla descritta problematica, la Commissione presentò una proposta di direttiva nel 1984, 1985 e nel 1990²⁶². Tali proposte furono successivamente ritirate dalla Commissione in quanto necessitavano di una revisione²⁶³.

Un altro aspetto di fondamentale importanza per le società operanti all'interno del mercato unico europeo è rappresentato dall'eliminazione della doppia imposizione giuridica ed economica sul flusso dei redditi (dividendi interessi e royalties) tra società consociate e l'eliminazione di ostacoli fiscali all'effettuazione di operazioni di riorganizzazione societaria transnazionale.

Con riferimento alle problematiche da ultimo evidenziate, l'Unione Europea ha già da tempo approntato alcune soluzioni con la cd. Direttiva madre-figlia²⁶⁴, finalizzata all'eliminazione della doppia imposizione economica e giuridica sui dividendi corrisposti fra società consociate, e con la Direttiva sulle operazioni di

²⁶¹ In proposito si veda ECJ, 13 dicembre 2005, Case C-446/2003, *Marks & Spencer plc v. David Halsey (Her Majesty's Inspector of Taxes)* in cui la corte afferma la contrarietà all'art. 43 e 48 TCE di una legislazione di uno Stato membro che vieta la possibilità di portare in deduzione degli utili della capogruppo residente in uno Stato membro le perdite subite dalle sue controllate residenti in altri stati membri laddove in tali ultimi non sia più consentito l'utilizzo di tali perdite a riduzione degli imponibili ivi prodotti. Per un commento a tale sentenza si veda M. LANG, *The Marks & Spencer Case – The Open Issues Following The ECJ's Final Word*, *European Taxation* 2 (2006), p. 54-67; A. DEL SOLE, *Il trasferimento delle perdite transfrontaliere: il caso Marks & Spencer*, in *Fiscalità Internazionale*, gennaio-febbraio 2006, p. 45.

²⁶² COM(90)595 in GU C 53 del 28 febbraio 1991.

²⁶³ Si veda EU COMMISSION COMMUNICATION, COM(2003)726 del 24 novembre 2003, par. 3.3 in cui viene precisato che “*le attuali limitazioni alla compensazione transfrontaliera delle perdite all'interno della UE, in particolare nel caso delle controllate, possono portare ad una duplice imposizione (economica) e costituiscono un notevole ostacolo allo svolgimento di un'attività economica in più di uno Stato membro. Tuttavia, l'esperienza dimostra che gli Stati membri sono ricalcitranti a prevedere un'iniziativa comunitaria in questo settore. La Commissione ha ritirato la sua proposta del 1991 sulla compensazione transfrontaliera delle perdite, che il Consiglio non ha voluto adottare e che, dopo più di dieci anni, necessitava, per alcuni aspetti, di una revisione*”.

²⁶⁴ Direttiva 90/435/CEE del 23 luglio 1990, in G.U.C.E. L 225 del 20/08/1990.

riorganizzazione intracomunitarie²⁶⁵ finalizzata a sancire la neutralità fiscale di tali operazioni²⁶⁶. Un apposita Direttiva²⁶⁷ è stata inoltre emanata nel 2003 per risolvere il problema della doppia imposizione giuridica ed economica sul pagamento di interessi e royalties fra società appartenenti allo stesso gruppo²⁶⁸.

3.2 La strategia proposta dalla Commissione Europea

La Commissione Europea ha delineato con tre Comunicazioni al Consiglio ed al Parlamento europeo una nuova strategia volta ad affrontare in maniera sistematica i descritti problemi di carattere fiscale al buon funzionamento del mercato interno²⁶⁹:

²⁶⁵ Direttiva 90/434/CEE del 23 luglio 1990 in G.U.C.E. L 225 del 20/08/1990.

²⁶⁶ E' stato correttamente affermato che entrambe le direttive, più che introdurre un regime fiscale comunitario nelle materie interessate, rispondono all'esigenza di eliminare possibili penalizzazioni derivanti dalla localizzazione di una società in un Paese membro piuttosto che in un altro, ciò che sarebbe contrario alle previsioni del TCE in tema di libertà di movimento e di stabilimento. Cfr. A. FANTOZZI, *L'attuazione della Direttiva Cee madre-figlia in Italia. Confronto tra la direttiva Cee e la legge italiana di attuazione*, in Riv. Dir. Trib., 1993, I, p. 552, M. PIAZZA, op. cit., p. 255. Sulle condizioni soggettive ed oggettive della direttiva madre-figlia si veda C. GARBARINO, op. cit., p. 382 ss.

²⁶⁷ Direttiva 2003/49/CEE del 3 giugno 2003 in G.U.C.E. L 157 del 26/06/2003.

²⁶⁸ Per un commento alla Direttiva 2003/49/CEE, in materia di interessi e royalties, si veda C. GARBARINO, op. cit., p. 411, G. DE CAPITANI, P. COMUZZI, *La direttiva n. 2003/49/CEE in tema di interessi e royalties. Qualche primo commento*, in Il fisco, n. 29/2003, fasc. n. 1, p. 4568-4576; M. GREGGI, *La direttiva 2003/49/CE e la tassazione degli interessi e delle royalties*, in Rassegna Tributaria, n. 2/2004, p. 505-536, P. PALMA, *Il pagamento di interessi e royalties alla luce della Direttiva n. 2003/49/CE*, in Il fisco, n. 47/2003, p. 7395-18602.

²⁶⁹ In proposito ricordiamo che il fondamento giuridico dell'intervento della Comunità in materia fiscale (sia diretta che indiretta) è ravvisabile nell'art. 94 TCE, in base al quale il Consiglio (su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale) ha la facoltà di adottare, deliberando all'unanimità, le direttive considerate necessarie per il "ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune". Ogni provvedimento di ravvicinamento presuppone dunque il consenso unanime degli Stati membri nonché la sussistenza di un nesso tra il provvedimento e il funzionamento del mercato interno. In deroga alla disciplina generale contemplata nell'art. 94 TCE, il successivo art. 95 dispone che il Consiglio, sentito il Comitato economico e sociale, deliberando a maggioranza qualificata, "adotta le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno". Tale deroga, per espressa previsione normativa (art. 95, par. 2 TCE), non risulta tuttavia applicabile alle disposizioni di natura fiscale, che pertanto restano vincolate al requisito dell'unanimità. Cfr. C. GARBARINO, op. cit., p. 554. Sul tema del fondamento giuridico dell'intervento della Comunità in materia fiscale si veda altresì P. BORJA, *L'integrazione "negativa" tra sistema*

- Comunicazione COM (2001) 582 del 23 ottobre 2001 dal titolo “*Verso un mercato interno senza ostacoli fiscali. Strategia per l’introduzione di una base imponibile consolidata per le attività di livello UE per le società*”;
- Comunicazione COM (2003) 726 del 24 novembre 2003 dal titolo “*Un mercato interno senza ostacoli inerenti alla tassazione delle società: risultati, iniziative in corso e problemi ancora da risolvere*”;
- Comunicazione COM (2006) 157 del 5 aprile 2006 dal titolo “*Attuazione del programma comunitario di Lisbona: Progressi ottenuti finora e programma futuro per una base imponibile consolidata comune per le società (CCCTB)*”.

Con le menzionate Comunicazioni, la Commissione europea ha delineato una strategia a due livelli.

Da un lato, misure a breve e medio termine mirate alla risoluzione dei problemi più urgenti e, dall’altro, un approccio globale di lungo periodo in grado di affrontare globalmente tutti gli ostacoli fiscali o la maggior parte di essi²⁷⁰.

fiscale nazionale ed ordinamento comunitario, in Dir. e prat. trib. internaz., 2004, p. 847, A. DEL SOLE, *L’armonizzazione dell’imposizione societaria nell’Unione europea*, in *Fiscalità Internazionale*, 2004, p. 135, F. GALLO, *Mercato unico e fiscalità: aspetti giuridici del coordinamento fiscale*, in *Rass. trib.*, 2000, p. 725. ID., *Il ruolo dell’imposizione dal trattato dell’Unione alla Costituzione Europea*, in *Rass. tri b.*, 2003, p. 1473, S. GIANNINI, *L’evoluzione dei sistemi di imposizione societaria nei paesi dell’Unione europea e le prospettive di coordinamento comunitarie*, in *Dir. e prat. trib.*, 2004, I, p. 57, M. LANG, *Presupposti costituzionali dell’armonizzazione del diritto tributario in Europa*, in *AA.VV.*, *Trattato di diritto tributario*, annuario, Padova, 2001, pag. 443, R. LUPI, *Concorrenza tra ordinamenti, Comunità europee e prelievo tributario*, in *Rass. trib.*, 2004, p. 989, G. MAISTO, *Unione europea e coordinamento delle politiche fiscali degli Stati membri in materia di convenzioni internazionali*, in *Riv. dir. trib.*, 2004, IV, pag. 76, S. QUADRI, *Armonizzazione fiscale europea*, Torino, 2003, P. RUSSO – R. CORDEIRO GUERRA, *L’armonizzazione fiscale*, in *Rass. trib.*, 1990, p. 629, C. SACCHETTO, *Manuale della tassazione in Europa*, Milano, 1993, ID., *Armonizzazione fiscale nella Comunità Europea*, Roma, 1997, F. TESAURO, *Profili della fiscalità comunitaria*, in *Boll. Trib.*, 1988, p. 1751, V. UKMAR, *Progetti e possibili soluzioni dell’armonizzazione fiscale dell’UE*, in *Dir. e prat. trib.*, 1995, I, p. 9.

²⁷⁰ Si veda Comunicazione della Commissione Europea COM(2001) n. 582 del 23 ottobre 2001 dove la Commissione afferma che “*Vi sono due possibili soluzioni per eliminare gli ostacoli al mercato interno nel campo della tassazione delle società: quelle che prendono di mira i singoli ostacoli e quelle che affrontano globalmente tutti gli ostacoli o la maggior parte di essi in un’unica azione. Entrambe i tipi di soluzione mirano ad eliminare il rischio della duplice imposizione e dell’onere fiscale nelle ristrutturazioni transfrontaliere e a ridurre i costi e l’incertezza giuridica. Entrambe presentano vantaggi e svantaggi specifici*”.

Fanno parte del primo tipo di interventi la revisione della Direttiva madre-figlia²⁷¹ e della Direttiva sulle riorganizzazioni transfrontaliere²⁷², lo studio dell'impatto delle decisioni della Corte di Giustizia sulle regole di tassazione nazionali²⁷³, l'individuazione di strumenti volti a ridurre le attuali restrizioni per

²⁷¹ Tale revisione è stata portata a compimento con la direttiva 2003/123/CE del 22 dicembre 2003 che ha esteso la platea dei soggetti interessati dalla direttiva madre-figlia includendo le stabili organizzazioni, nonché le società costituite in forma di Società Europea o Società Cooperativa Europea ed ha previsto una riduzione progressiva della soglia di partecipazione minima al capitale dal 25% al 10%.

²⁷² Tale revisione è stata portata a compimento con la direttiva 2005/19/CE del 17 febbraio 2005 che ha inserito nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione transfrontaliera le operazioni di scissione parziale ed ha esteso l'applicazione della direttiva 90/434/CE alla Società Europea ed alla Società cooperativa Europea.

²⁷³ In proposito rileviamo come la Corte di giustizia europea ha svolto, in particolare nell'ultimo ventennio, un ruolo importante nel processo di armonizzazione fiscale in materia societaria. In particolare, la Corte ha più volte avuto modo di evidenziare che, fermo restando la sovranità nazionale in materia di imposizione diretta, gli Stati devono esercitarla nel rispetto del diritto comunitario e, in particolare, nel rispetto delle libertà fondamentali previste dal TCE (libertà di circolazione dei lavoratori, di stabilimento, di prestazione di servizi e di circolazione dei capitali) e del principio di non discriminazione tra residenti e non residenti. La Corte ha spesso censurato normative nazionali in contrasto con i menzionati principi comportando così la disapplicazione delle stesse e favorendo, seppur indirettamente, la convergenza dei sistemi fiscali nazionali verso principi comuni. Le sentenze della Corte, sebbene esplichino i propri effetti esclusivamente con riferimento alle normative degli Stati coinvolti nella causa sottoposta al suo esame, producono tuttavia effetti indiretti anche negli altri ordinamenti tributari, essendo evidente che norme identiche, simili o analoghe a quelle censurate dalla Corte subirebbero un'identica censura qualora portate alla sua attenzione. In questo contesto c'è chi ha parlato, a proposito degli effetti delle sentenze della Corte sul processo di armonizzazione fiscale, di un' "integrazione fiscale negativa", ovvero di un'armonizzazione ottenuta, non per effetto di norme di diritto positivo, bensì a colpi di censura delle normative nazionali contrarie al TCE (si veda in proposito F. TESAURO, *Il ruolo della Corte di giustizia in materia di imposte dirette. Effetti sul mercato interno e sulla sovranità degli Stati membri*, relazione tenuta nel corso della Conferenza Europea "Riforma della tassazione societaria nell'Unione Europea: sviluppi e nuove sfide" Lido di Ostia, 5-6 settembre 2003, C. GARBARINO, op. cit. 569, G. SCAZZERI, *La giurisprudenza: integrazione fiscale negativa della Corte di giustizia CE*, in *L'imposta sulle società nell'Unione europea*, cit., p.37). Il limite di tale integrazione è dato dalla frammentarietà e disorganicità delle pronunce della Corte che rischia di ingenerare altrettanto disorganici interventi legislativi da parte degli Stati membri. In proposito si veda M. GAMMIE, S. GIANNINI, A. KLEMM, A. OESTREICHER, P. PARASCANDOLO, C. SPENGLER, *Achieving a Common Consolidated Corporate Tax Base in the EU*, December 2005, p. 7. i quali mettono in risalto come spesso, di fronte ad una censura da parte della CGE di una normativa domestica che discrimina residenti da non residenti prevedendo per questi ultimi un trattamento meno favorevole, uno Stato potrebbe decidere alternativamente di estendere il trattamento meno favorevole anche alle operazioni domestiche, ovvero di adottare per le operazioni transfrontaliere lo stesso regime più favorevole previsto per le operazioni domestiche. Spesso gli Stati, per motivi di gettito, hanno preferito seguire la prima strada finendo per penalizzare (anche) le operazioni domestiche senza nessun beneficio in termini di efficienza del mercato interno. Per questo motivo, la Commissione si è prefissa l'obiettivo di effettuare un coordinamento proattivo

la deduzione delle perdite infragruppo, e l'ipotesi della creazione di un modello europeo di Convenzione contro le doppie imposizioni alternativo al modello OCSE che soddisfi le esigenze specifiche dell'appartenenza alla UE²⁷⁴.

Nell'ambito della seconda tipologia di interventi rientra la proposta della creazione di una base imponibile unica consolidata europea (CCCTB²⁷⁵) per la tassazione degli utili delle imprese che operano in ambito UE²⁷⁶.

degli aspetti dei regimi fiscali nazionali che sono o possono essere in conflitto con la legislazione comunitaria. Cfr. COM(2003) n. 726, cit. p.13.

²⁷⁴ Cfr. COM(2001) n. 582, cit., par. 4 in cui viene precisato che tale iniziativa lascerebbe comunque inalterato il sistema bilaterale delle convenzioni contro le doppie imposizioni vigente.

²⁷⁵ L'acronimo sta per *Common Consolidated Corporate Tax Base*.

²⁷⁶ La proposta della Commissione sull'armonizzazione della base imponibile non rappresenta una novità. Già nel 1988, con l'obiettivo di assicurare alle imprese europee adeguate condizioni di mercato in grado di renderle concorrenziali e competitive, la Commissione era pervenuta alla stesura di una proposta di Direttiva (Commission of the European Communities, Directorate General for financial Institutions and Company Law, XV/27/88 – EN, *Preliminary draft proposal for a directive on the harmonization of rules for determining the taxable profits of undertaking*) concernente l'armonizzazione delle norme che presiedono alla determinazione del reddito imponibile, ponendosi come obiettivo l'uniformità e la partita di trattamento dei sistemi impositivi degli Stati membri da realizzarsi mediante una assoluta neutralità delle misure fiscali in rapporto alle condizioni economiche in cui operano le imprese. Nell'*explanatory memorandum* della proposta di direttiva si legge *“the objective of establishing the internal market cannot be fully realized unless a number of measures are taken concerning company taxation. This is because the free movement of goods, services and capital within an area without internal frontiers, as envisaged in the Single European Act, would not lead to optimum economic choices being made for the Community as a whole if the tax conditions that significantly influence investment decisions and competition between firms diverged widely between Member States. In the interests of tax neutrality, the closer alignment of firms' tax burdens is a necessary exercise that must be successfully carried through over the next few years”*. La proposta di direttiva elaborata dalla Commissione era stata a suo tempo auspicata dallo stesso Parlamento di Strasburgo che si era pronunciato sulle prospettive di convergenza dei sistemi fiscali della CEE in una risoluzione indirizzata al Consiglio dei Ministri, alla Commissione e a tutti gli stati membri (Risoluzione OJ NO C 140 del 5 giugno 1979). Nella risoluzione si dichiarava esplicitamente che la mancanza di armonizzazione costringeva le imprese ad operare nel quadro di una situazione economica insoddisfacente per la presenza di fattori discriminatori e distorsivi e si invitava pertanto la Commissione ad elaborare una proposta di direttiva sull'allineamento dei sistemi di determinazione del reddito imponibile come primo passo in vista della futura armonizzazione fiscale in materia di tassazione delle società. La proposta di direttiva non riuscì tuttavia a superare lo scoglio dell'unanimità dei consensi in seno al Consiglio e venne accantonata. Per un'analisi della proposta di direttiva elaborata dalla Commissione si veda P. TARIGO, *Risultato economico di esercizio e reddito fiscale di impresa, esperienze straniere e prospettive comunitarie europee*, ECIG, 1990, p. 108-141.

In base a tale proposta, le imprese che svolgono attività transfrontaliera all'interno della UE potranno calcolare il reddito imponibile per l'intero gruppo sulla base di un unico *corpus* normativo.

Il reddito complessivo di gruppo verrebbe successivamente ripartito fra i singoli Stati membri in cui risiedono le società appartenenti al gruppo e tassato in base alle rispettive aliquote. La ripartizione della base imponibile consolidata tra i diversi Stati membri, cd. *apportionment*, dovrebbe avvenire con un criterio proporzionale in base a determinati fattori economici (massa salariale, capitale e fatturato) e tenendo conto di elementi di ponderazione diversi a seconda del settore in cui opera il gruppo.

Una soluzione del genere consentirebbe al tempo stesso di:

- ridurre sensibilmente i costi di conformità dovuti alla coesistenza di 27 sistemi fiscali nel mercato interno;
- eliminare i problemi legati alla fissazione dei prezzi di trasferimento all'interno dell'UE;
- consentire la compensazione ed il consolidamento globale dei profitti e delle perdite al livello UE;
- semplificare molte operazioni di ristrutturazione transfrontaliere;
- evitare molti casi di duplice imposizione;
- eliminare numerose situazioni di discriminazione e restrizioni alle libertà fondamentali previste dal TCE.

Con riferimento agli approcci tecnici da seguire per fornire alle imprese europee un *corpus* unico di regole per la determinazione della base imponibile di gruppo, la Commissione ha avanzato quattro possibili alternative, tutte accomunate dalla previsione di un consolidamento dei redditi a livello di gruppo²⁷⁷:

- Home State Taxation (HST);
- Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB);
- European Union Corporate Income Tax (EUCIT);
- Single Compulsory Harmonised Tax Base (SCHTB).

²⁷⁷ Si veda COM(2001) n. 582 del 23 ottobre 2001.

3.2.1 Home State Taxation (HST)

Il modello HST prevede che la base imponibile di tutto il gruppo di società sia determinata applicando le regole dello Stato di residenza della casa madre (*home country*)²⁷⁸. Il reddito imponibile delle *subsidiaries* non è dunque determinato in base alle regole fiscali del proprio Stato di residenza, bensì secondo le regole che presiedono alla determinazione del reddito d'impresa nello Stato di residenza della casa madre. In tal modo, i redditi di ciascuna società del gruppo sono omogenei, in quanto sottratti alla potestà normativa del Paese di produzione del reddito e assoggettati ad un unico sistema di calcolo (quello della *home country*)²⁷⁹ e, conseguentemente, facilmente aggregabili così da poter consentire la determinazione del reddito complessivo di gruppo.

Il reddito imponibile di gruppo così determinato verrebbe poi suddiviso tra i vari Stati in cui risiedono le società del gruppo secondo una specifica formula di allocazione (*apportionment*) ed ivi assoggettato ad imposizione sulla base delle rispettive aliquote nazionali.

Presupposto fondamentale del modello HST è il reciproco riconoscimento, da parte degli Stati membri, delle norme domestiche che disciplinano la determinazione della base imponibile.

Il descritto meccanismo sarebbe adottabile da parte delle imprese europee in via opzionale, ben potendo tali imprese continuare a determinare la base imponibile in base alla normativa locale.

Il modello HST si risolve nella limitazione della sovranità fiscale di uno Stato, laddove questo consenta ad un proprio contribuente di determinare la base

²⁷⁸ Cfr. S.O. LODIN - M. GAMME, *Home State Taxation*, Amsterdam 2001, D. STEVANATO, *La tassazione dei gruppi europei: l'Home State Taxation quale alternativa al consolidato mondiale*, in *Rassegna Tributaria* n. 4/2003, p. 1248-1264, F. BENDOTTI, *La tassazione dei gruppi in ambito europeo: scenari e prospettive future*, in *Fiscalità internazionale*, n. 6/2004, p. 523.

²⁷⁹ In sostanza è come se si realizzasse una sorta di riqualificazione, ai fini meramente fiscali, di un gruppo multinazionale in un gruppo nazionale di società i cui imponibili vengono consolidati e, successivamente, riallocati tra i vari Stati in cui il gruppo esercita le proprie attività. Cfr. F. BENDOTTI, *cit.*, p. 527.

imponibile seguendo le regole di un altro Stato. E' dunque verosimile attendersi che, almeno nella fase iniziale, esso possa prendere piede all'interno di Paesi i cui sistemi di calcolo del reddito imponibile sono sostanzialmente simili²⁸⁰.

Infine, il modello HST necessiterà di un rafforzamento nella cooperazione tra le autorità fiscali degli Stati membri che dovessero decidere di aderirvi. Le autorità fiscali dell'*home country* sarebbero infatti chiamate ad accertare i redditi prodotti al di fuori dai propri confini nazionali dalle *subsidiaries* e, viceversa, le autorità fiscali degli Stati di residenza delle *subsidiaries* necessiterebbero di un efficiente scambio di informazioni al fine di verificare l'esatto ammontare del reddito tassabile nel proprio Stato.

3.2.2 Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB)

La CCCTB, a differenza del modello precedente, non richiede il mutuo riconoscimento degli ordinamenti fiscali degli Stati membri. Esso prevede la creazione, in sede comunitaria, di un insieme di regole per la determinazione della base imponibile delle società²⁸¹. Regole che andrebbero a sostituire le venticinque discipline nazionali attualmente esistenti. La base imponibile dei gruppi di società verrebbe determinata procedendo al consolidamento dei redditi determinati secondo le menzionate regole comuni²⁸². Essa verrebbe successivamente ripartita fra gli Stati membri di residenza delle società del gruppo attraverso l'applicazione una formula di ripartizione ed ivi assoggettata a tassazione secondo le aliquote nazionali.

Si tratta, in sostanza, dello stesso meccanismo previsto dalla Home State Taxation, con l'importante differenza che, in luogo delle regole del Paese della casa madre, vengono adottate regole comuni previste in ambito comunitario.

Come l'HST, anche il modello di CCCTB sarebbe adottabile da parte dei gruppi europei in via opzionale.

²⁸⁰ Cfr. SEC(2001) 1681, p. 374.

²⁸¹ Cfr. M. GAMMIE – A. KLEMM, *EU Corporate Tax Reform*, Bruxelles, 2001.

²⁸² Cfr. SEC(2001) 1681, p. 375.

In base a tale modello, l'autorità fiscale competente ad accertare il reddito complessivo di gruppo dovrebbe essere quella dello Stato membro di residenza della società capogruppo.

Sugli aspetti tecnici relativi agli elementi della nuova CCCTB si rinvia al paragrafo 3.3.

3.2.3 European Union Corporate Income Tax (EUCIT)

Il modello di EUCIT rappresenta un ulteriore passo in avanti rispetto alla CCCTB nel cammino dell'armonizzazione della tassazione delle società. Tale modello si basa sulla previsione di un nuovo ed unico codice tributario applicabile alle imprese europee²⁸³. Tale modello prevede che gli Stati membri rinuncino non solo alla stesura delle regole per la determinazione della base imponibile ma altresì alla fissazione dell'aliquota d'imposta. Entrambe gli elementi (base imponibile ed aliquota) sarebbero infatti determinate a livello comunitario.

Il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota comunitaria alla base imponibile consolidata europea potrebbe essere direttamente destinato, secondo gli scenari più ambiziosi, a finanziare le spese comunitarie. In tal caso non sarebbe necessaria alcuna formula di ripartizione dell'imponibile in quanto l'intero gettito sarebbe gestito da un'unica autorità fiscale europea. Diversamente, secondo gli scenari "meno ambiziosi", il gettito potrebbe essere ripartito fra gli Stati membri in base ad un'apposita formula.

Anche l'EUCIT rappresenterebbe un modello opzionale di tassazione dei gruppi europei.

3.2.4 Single Compulsory Harmonised Tax Base (SCHTB)

Il modello SCHTB, a differenza degli altri modelli, prevede l'adozione obbligatoria da parte delle imprese europee di una base imponibile consolidata costruita sulla base di regole stabilite a livello europeo. Tale modello rappresenta

l'ultimo stadio del processo di armonizzazione europea nel campo della tassazione delle società in quanto prevede l'integrale sostituzione dei 27 sistemi fiscali degli Stati membri con un unico ed obbligatorio sistema fiscale europeo.

La base imponibile consolidata determinata in base alle regole europee verrebbe successivamente allocata agli stati di residenza dei contribuenti, secondo un'apposita formula, o, come previsto per il modello EUCIT, sarebbe assoggettata a tassazione in base ad un'aliquota unica europea il cui gettito sarebbe attribuito, in tutto o in parte, al bilancio dell'Unione.

3.2.5 Soluzioni attualmente al vaglio della Commissione

Ognuno dei modelli proposti dalla Commissione Europea presenta propri vantaggi e svantaggi. In particolare, il modello HST, rispetto a tutti gli altri, ha il vantaggio di non richiedere l'adozione di soluzioni legislative a livello comunitario, evitando così di incappare nei considerevoli ostacoli legati all'ottenimento dell'unanimità dei consensi in seno al Consiglio. Per implementare tale modello sarebbe infatti sufficiente una convenzione stipulata tra gli Stati membri che intendano adottarlo. Per contro, il modello HST presenta l'inconveniente di far coesistere ancora 27 sistemi fiscali diversi all'interno dell'Europa. Tale situazione potrebbe determinare fenomeni di cd. *Home Country Shopping*, ossia la tendenza da parte dei gruppi di imprese a localizzare la casa madre nel paese che presenta un regime fiscale più favorevole. Per questa ragione, tale modello, ha più possibilità di successo se adottato da paesi che presentano sistemi fiscali analoghi.

Il modello della CCCTB, sebbene presenti il pregio di rimediare all'esistenza di 27 sistemi fiscali differenti, rappresenta una soluzione difficilmente percorribile a livello politico stante la necessità da parte della Commissione di riscuotere l'unanimità dei consensi da parte degli Stati membri.

Quanto ai modelli EUCIT e SCHTB, essi rappresentano sicuramente lo stadio più avanzato del processo di armonizzazione in materia di tassazione delle

²⁸³ Cfr. SEC(2001) 1681, p. 377.

società e più di tutti gli altri modelli analizzati gioverebbero al funzionamento del mercato interno. La definizione a livello comunitario di una base imponibile e di un'aliquota dell'imposta sulle società farebbe in modo che all'interno del mercato unico le decisioni di investimento non siano più condizionate da considerazioni di tipo fiscale.

I due modelli in questione implicherebbero, tuttavia, una totale rinuncia alla sovranità nazionale in materia di tassazione sulle società da parte degli Stati membri. Sovranità a cui gli Stati sono da sempre restii a rinunciare. Sono dunque evidenti gli enormi ostacoli politici all'introduzione di tali modelli di tassazione societaria.

Inoltre, anche qualora vi fosse una volontà politica di intraprendere tale cammino, sarebbe comunque necessario procedere ad un radicale cambiamento dei trattati su cui si fonda l'Unione, eliminando il principio di sussidiarietà in materia di tassazione delle società ed attribuendo alle istituzioni comunitarie le necessarie competenze per dar vita ad una imposta europea sulle società²⁸⁴.

Ben consapevole delle difficoltà sottostanti alla realizzabilità dei progetti da ultimo indicati, la Commissione ha iniziato ad approfondire i risvolti tecnici legati ai primi due modelli proposti (HST e CCCTB), ritenuti più politicamente percorribili.

In particolare, con riferimento al modello HST la Commissione ha avviato un workshop ed una pubblica consultazione²⁸⁵ sul lancio di un progetto pilota per l'utilizzo di tale modello per la tassazione delle piccole e medie con attività transnazionale. La scelta delle piccole e medie imprese quali entità sulle quali sperimentare la validità di tale modello deriva dalla considerazione che gli ostacoli fiscali che tale modello intende eliminare sono maggiormente sentiti proprio da tali tipologie di imprese. I costi di conformità che le imprese sopportano nell'attività transnazionale sono infatti inversamente proporzionali

²⁸⁴ F. BENDOTTI, cit., p. 531.

²⁸⁵ Il testo della consultazione è reperibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/consultations/home_state_sme.htm

alle dimensioni delle imprese²⁸⁶. Appare assai difficile, se non con il sostenimento di elevatissimi costi, che imprese di dimensioni medio-piccole siano in grado di dotarsi di una struttura in grado di far fronte ai molteplici adempimenti richiesti dall'esistenza di 27 diverse normative fiscali. Allo stesso modo, gli ostacoli derivanti dall'impossibilità di compensare le perdite delle società all'interno del gruppo sono maggiormente sentite dalle imprese medio-piccole che frequentemente registrano situazioni di perdita nell'avvio di nuove attività al di fuori del proprio paese di residenza.

Inoltre, gli svantaggi legati al modello HST, quali il fenomeno dell'*home country shopping*, appaiono meno gravi, quando non irrilevanti, per le PMI.

Il contenuto del progetto pilota riguardante l'adozione del modello HST per la tassazione delle PMI è contenuto nella Comunicazione della Commissione COM(2005) 702 "*Lotta contro gli ostacoli connessi alla tassazione delle società incontrati dalle piccole e medie imprese nel mercato interno - Descrizione di un eventuale regime pilota basato sul criterio di tassazione dello Stato di residenza*".

Quanto al modello CCCTB, gli sforzi della Commissione, dal 2001 in avanti, sono incentrati nell'ottenimento del consenso politico necessario a far decollare il progetto e nella definizione delle modalità tecniche per la definizione di una base imponibile europea consolidata.

Quanto al primo aspetto, è da rilevare che la definizione di una base imponibile consolidata a livello europeo rappresenta un obiettivo molto ambizioso che, stante la regola dell'unanimità delle decisioni del Consiglio in materia fiscale, necessita di un forte sostegno politico da parte degli Stati membri. A tal fine la Commissione ha avviato un dialogo strutturato tra tutte le parti interessate agli sviluppi di questo progetto, vale a dire: Stati Membri, rappresentanti delle imprese e operatori economici, esperti fiscalisti ed accademici, nonché le parti sociali²⁸⁷.

²⁸⁶ Cfr. Commissione Europea, Comunicazione COM(2003) 726, p. 13.

²⁸⁷ La Commissione Europea ha organizzato una serie di eventi in cui si è approfondito il nuovo approccio globale per la tassazione delle società all'interno dell'Unione. In particolare la

Nonostante l'idea di una base imponibile consolidata abbia raccolto l'entusiasmo dei rappresentanti del mondo delle imprese, alcuni Stati sembrano scettici al riguardo sia per motivi politici che tecnici²⁸⁸.

La Commissione crede tuttavia fortemente nella necessità di introdurre una base imponibile europea al fine di garantire un effettivo funzionamento del mercato interno, ed il raggiungimento degli obiettivi di crescita e sviluppo fissati nel Consiglio europeo di Lisbona.

Per questo motivo la Commissione si è detta disposta ad esplorare, nel caso in cui non dovesse riuscire a riscuotere l'unanimità dei consensi, il meccanismo della cooperazione rafforzata previsto dall'art. 11 del TCE e dagli artt. 43-45 del Trattato sull'Unione Europea (TUE)²⁸⁹. Tale meccanismo consentirebbe di avviare il progetto della CCCTB esclusivamente nell'ambito una cerchia ristretta di Stati membri con un voto del Consiglio preso a maggioranza qualificata. In particolare, il meccanismo della cooperazione rafforzata consente ad un sottogruppo di Stati membri di intraprendere politiche comuni in svariati settori avvalendosi delle istituzioni, procedure e meccanismi previsti dal Trattato CE. L'instaurazione della cooperazione rafforzata tra un gruppo di Stati membri è decisa dal Consiglio con una maggioranza qualificata sulla base di una proposta

Commissione ha organizzato una conferenza a Brussels il 28 e 29 aprile 2002 dal titolo "*Towards an Internal Market without tax obstacles - A strategy for providing companies with a consolidated corporate tax base for their EU-wide activities*" ed una conferenza a Roma il 5 e 6 dicembre 2003 dal titolo "*Progress and New Challenges: European Conference on Company Taxation*". Nel settembre 2004 la Commissione presentò un non-paper sulla base imponibile europea consolidata alla riunione informale del consiglio dei ministri europei ECOFIN il 10 e 11 settembre 2004.

²⁸⁸ Da recenti consultazioni tenute dal Comitato affari economici e monetari del Parlamento europeo risulterebbe che 20 dei 27 Stati membri abbiano dato il loro supporto politico al progetto mentre sarebbero contrari Repubblica Ceca, Estonia, Irlanda, Slovacchia e Regno Unito.

²⁸⁹ Si veda il discorso tenuto dal Commissario responsabile per la tassazione, Laszlo Kovacs alla conferenza organizzata dal CEPS (Centre for European Policy Studies) sull'armonizzazione della base imponibile in Europa in cui il Commissario precisa che "*enhanced cooperation procedure (under which a majority of EU member states may adopt a policy applying only to these member states, but not to the ones opposing the policy) is a serious option, if 2-3 member states will block a CCCTB*". Per un'analisi critica sull'utilizzo della cooperazione rafforzata per introdurre la CCCTB si veda L. CERIONI, *The Possible Introduction of Common Consolidated Base Taxation via Enhanced Cooperation: Some Open Issues*, European Taxation, Maggio 2006, p. 187 ss.

avanzata dalla Commissione europea. Il Consiglio può autorizzare l'avvio della cooperazione rafforzata solo al ricorrere di determinati requisiti previsti dagli artt. 43-45 del Trattato sull'Unione Europea²⁹⁰.

Prima di ricorrere all'espedito della cooperazione rafforzata, la Commissione intende tuttavia raccogliere il consenso da parte di tutti gli Stati membri²⁹¹. A tal fine è tuttavia necessario pervenire ad una proposta legislativa concreta. Obiettivo che la Commissione si è prefissa di raggiungere entro il 2008²⁹².

Quanto agli aspetti tecnici legati alla definizione delle nuove regole per la determinazione della base imponibile europea, nel settembre 2004, a margine del Consiglio informale Ecofin, è stato istituito il *Common Consolidated Corporate Tax Base Working Group* (CCCTB WG), gruppo di lavoro deputato alla stesura delle nuove regole per la determinazione della base imponibile europea.

In particolare, gli obiettivi del CCCTB WG sono:

- trovare metodi per eliminare gli ostacoli fiscali che non consentano l'efficienza ed il corretto funzionamento delle imprese nel mercato interno;

²⁹⁰ In particolare, per essere instaurata, la cooperazione rafforzata deve soddisfare le seguenti condizioni:

- avere come oggetto settori che non rientrino nella competenza esclusiva della Comunità;
- favorire il conseguimento degli obiettivi dell'Unione;
- rispettare i principi sanciti dai trattati e l'*acquis* comunitario;
- intervenire soltanto in ultima istanza;
- coinvolgere un minimo di otto Stati membri;
- consentire la partecipazione graduale di altri Stati membri.

²⁹¹ La commissione non potrebbe comunque attivare il meccanismo della cooperazione rafforzata senza aver prima rivolto a tutti gli Stati membri una proposta legislativa. Ciò in base all'art. 43a TUE che espressamente prescrive che la cooperazione rafforzata può essere attivata come ultimo espediente, quando all'interno del Consiglio è stabilito che gli obiettivi di tale cooperazione non possono essere ottenuti in un ragionevole lasso di tempo applicando le norme previste dal trattato. Solo in seguito alla discussione ed alla mancata adozione di tale proposta da parte del Consiglio, può essere votato a maggioranza qualificata l'avvio della cooperazione rafforzata. Si veda EUROPEAN COMMISSION, *Briefing note Enhanced Cooperation in the Taxation Area*, Brussels, 4 aprile 2006, TAXUD/1/PhC/Ir DOC (05).

²⁹² Cfr. Commissione Europea, Comunicazione COM(2006) 157, p. 3.

- ridurre gli oneri amministrativi sia per le aziende che per le amministrazioni fiscali ed introdurre regole semplici e trasparenti;
- identificare eventuali elementi di una base imponibile consolidata comune che possano aumentare la competitività internazionale delle aziende europee e rispettare i requisiti economici del XXI secolo, e;
- garantire che gli Stati membri siano in grado di preservare i loro interessi finanziari legittimi, in particolare riducendo il margine di manovra per le evasioni e le frodi fiscali.

La partecipazione al gruppo di lavoro è stata incoraggiante. Tutti gli Stati, chi più chi meno, hanno fornito il proprio contributo tecnico ai lavori del CCCTB WG anche se, è bene sottolinearlo, la partecipazione ai lavori non implica necessariamente il consenso al progetto di una base imponibile consolidata europea²⁹³.

3.3 I lavori del CCCTB WG per la creazione di una base imponibile europea

Il gruppo di lavoro deputato alla stesura delle regole per la creazione di una base imponibile europea consolidata si riunisce ogni tre mesi. Esso è presieduto da un funzionario della Direzione generale Fiscalità e unione doganale della Commissione²⁹⁴. Il gruppo di lavoro si compone principalmente di esperti delle Amministrazioni degli Stati membri, ma viene esteso, in casi specifici per comprendere esperti del mondo imprenditoriale ed accademico²⁹⁵.

Trattandosi di un gruppo di lavoro consultivo, non è previsto che lo stesso adotti decisioni e, conseguentemente, non sono previste formali procedure di voto. Il

²⁹³ Si veda EUROPEAN COMMISSION, CCCTBWG, *Draft Terms of Reference & Rules of Procedure*, Brussels 26 ottobre 2004, p. 2.

²⁹⁴ Il presidente ha la responsabilità di preparare l'elenco degli incontri e la relativa agenda, presiedere ciascun incontro e rappresentare istituzionalmente il CCCTB WG.

²⁹⁵ In particolare, in base al CCCTBWG *draft rules of procedure*, il CCCTB WG è composto da 2 esperti designati da ciascun stato membro. La Commissione può decidere di tenere gli incontri con una formazione allargata del WG invitando fino a 20 esperti provenienti dalle associazioni imprenditoriali e dalle istituzioni accademiche.

presidente del gruppo cerca di ottenere un consenso di massima sugli elementi della CCCTB essendo possibile esprimere, con riferimento ai singoli elementi della base imponibile, un ventaglio di possibili soluzioni tecniche.

Gli incontri del gruppo di lavoro non sono aperti al pubblico. Tuttavia i lavori del gruppo sono consultabili su internet²⁹⁶.

L'approccio adottato dalla Commissione è stato quello di introdurre, in ogni riunione del gruppo di lavoro, un nuovo argomento di discussione, contenuto in un documento di lavoro. A seconda della complessità della questione può essere costituito un sottogruppo di esperti di alcuni Stati membri che si riunisce separatamente per approfondire l'analisi, presieduto da un esperto di uno Stato membro. Il sottogruppo riferisce periodicamente al gruppo di lavoro per informare tutti gli esperti dei progressi ottenuti. Questo metodo consente agli Stati membri di fornire il massimo contributo tecnico possibile.

Il CCCTB WG, durante la sua prima riunione²⁹⁷, ha deciso un programma di lavoro identificando quattro principali categorie:

- questioni generali;
- elementi tecnici strutturali della base imponibile;
- aspetti strutturali e giuridici;
- consolidamento a livello di gruppo e ripartizione della base imponibile.

3.3.1 Questioni generali

Con riferimento alle questioni generali, il gruppo di lavoro intende individuare una serie di principi generali che facciano da cornice alla base imponibile europea ed ai quali ricondurre gli elementi tecnici strutturali della base medesima. In proposito, la Commissione ritiene che difficile che Stati membri con differenti regole per la determinazione della base imponibile possano trovare

²⁹⁶ http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/company_tax/gen_overview.

²⁹⁷ Il gruppo di lavoro si è riunito per la prima volta il 23 novembre 2004.

un accordo sugli elementi della base imponibile europea senza che vi sia un preventivo accordo su alcuni generali principi di tassazione²⁹⁸.

I principi generali cui dovrebbero rispondere gli elementi di una base imponibile europea, sono equità, neutralità, efficacia, semplicità, trasparenza, certezza, omogeneità e coerenza, flessibilità ed esecutività.

Il principio di equità richiede la medesima tassazione del reddito attribuito ad individui aventi la medesima ricchezza (cd. equità orizzontale) ed una tassazione più elevata per il reddito attribuito ad individui più ricchi (cd. equità verticale). Con riferimento alla tassazione delle società, il principio di equità risulta difficilmente applicabile in quanto il reddito di una società è tassato prescindere dalla situazione personale dei suoi soci²⁹⁹. Il principio di equità potrebbe invece essere invocato nel campo della tassazione delle società, per evitare un diverso trattamento tributario per le imprese a seconda del tipo legale prescelto e del settore di attività. Con riferimento all'individuazione dei soggetti che possano usufruire delle nuove regole armonizzate per la definizione della base imponibile europea³⁰⁰, l'applicazione del predetto principio dovrebbe portare a non discriminare tra società con attività internazionale (cd. *global players*) e società che svolgono la propria attività esclusivamente all'interno dello Stato di residenza³⁰¹.

Il principio di neutralità richiede che le decisioni di investimento non siano influenzate da considerazioni di carattere fiscale. Solo così, infatti, gli

²⁹⁸ Per un resoconto del dibattito sulle questioni generali della CCCTB si veda EUROPEAN COMMISSION, CCCTB WG, *General Tax Principles*, Brussels, 10 dicembre 2004.

²⁹⁹ Il gruppo di lavoro sottolinea come sia difficile capire come tale principio, normalmente applicato con riferimento alla tassazione delle persone fisiche, possa essere applicato con riferimento alla tassazione delle società. In proposito tale principio può tornare utile nella decisione relativa alla tassazione o meno degli utili non realizzati. Cfr. EU COMMISSION, CCCTB WG, *General Tax Principles*, cit., 2004.

³⁰⁰ L'individuazione delle entità che potranno beneficiare delle nuove regole comuni per la definizione della base imponibile è stato oggetto di analisi in uno dei recenti incontri (settembre 2006) del gruppo di lavoro. Per un'elenco delle questioni affrontate in proposito si veda EUROPEAN COMMISSION CCCTB WG, *Personal scope of the CCCTB*, Brussels 26 luglio 2006.

³⁰¹ Si veda in tal senso M. GAMMIE, S. GIANNINI, A. KLEMM, A. OESTREICHER, P. PARASCANDOLO, C. SPENGLER, *cit.* p. 16.

investimenti saranno localizzati in quei paesi in cui la produttività del capitale è maggiore.

La teoria economica distingue tre concetti di neutralità internazionale. Capital Export Neutrality (CEN), Capital Import Neutrality (CIN) e Capital Ownership Neutrality (CON). La CEN si verifica quando ai soggetti residenti che producono *foreign income* è accordato dallo Stato della residenza lo stesso trattamento tributario dei soggetti residenti che producono esclusivamente *domestic income*. Tale concetto di neutralità è normalmente ottenuto facendo in modo che il reddito venga tassato esclusivamente nello Stato della residenza senza alcuna distinzione tra le fonti di produzione del reddito. La CIN si verifica, invece, quando ai soggetti residenti che producono *foreign income* è accordato dallo Stato della residenza lo stesso trattamento tributario di quello accordato dallo Stato della fonte ai soggetti che ivi producono *domestic income*. Tale concetto di neutralità viene normalmente applicato sposando un criterio di tassazione territoriale (cd *source-based or territorial approach*). La CON si verifica quando la tassazione non influisce sulle decisioni di trasferire all'estero la proprietà dei propri *assets*. Anche tale concetto di neutralità viene normalmente applicato tramite un *source-based approach*³⁰².

I sistemi fiscali osservabili all'interno dell'Unione Europea sono normalmente improntati a soddisfare tutti i predetti criteri di neutralità prevedendo sia sistemi di tassazione in base alla residenza che sistemi di tassazione in base al criterio territoriale³⁰³.

Con riferimento alla determinazione della base imponibile, il principio di neutralità dovrebbe comportare un certo grado di simmetria nel trattamento tributario di componenti positivi e negativi di reddito aventi la stessa natura. Così, come avremo modo di chiarire successivamente³⁰⁴, se si decide che le

³⁰² Si veda M.A. DESAI - J.R. HINES, *Evaluating International Tax Reform*, National Tax Journal 56 (3), 2003, p. 487-502.

³⁰³ Sulla nozione di neutralità fiscale internazionale si veda diffusamente C. GARBARINO, op. cit., p. 13 ss. che compie una pregevole analisi di tale fenomeno avvalendosi degli strumenti elaborati dalla letteratura economica.

³⁰⁴ Si veda in proposito il par. 3.2.3.

plusvalenze da valutazione non debbano concorrere alla determinazione del reddito imponibile, il principio di neutralità richiede che la medesima irrilevanza sia prevista per le minusvalenze da valutazione.

Il principio di efficacia rappresenta essenzialmente la capacità della base imponibile di assolvere al suo compito primario, vale a dire, quello di raccogliere le risorse finanziarie necessarie per finanziare la spesa pubblica e quello di concedere incentivi per favorire determinati investimenti³⁰⁵. In ossequio al menzionato principio, la CCCTB dovrebbe essere la più ampia possibile in modo da non consentire fenomeni elusivi. Quanto agli incentivi accordati sottoforma di riduzione della base imponibile, la dottrina maggioritaria è dell'avviso che tali forme di incentivi, in quanto legati ad obiettivi di sviluppo propri di ciascuno Stato, debbano restare al di fuori della CCCTB ed essere eventualmente accordati da ogni singolo Stato tramite la concessione di crediti d'imposta³⁰⁶.

Il principio di semplicità e trasparenza è abbastanza intuitivo. Maggiore sarà la semplicità e la trasparenza della CCCTB, maggiore sarà la competitività delle imprese le quali non saranno costrette a distogliere risorse dalla loro attività per gestire gli adempimenti connessi al pagamento delle imposte.

Un altro importante principio cui dovrebbe rispondere la CCCTB è il principio della certezza. Tale principio impone che gli elementi strutturali della CCCTB

³⁰⁵ La concessione di deduzioni particolari dalla base imponibile è spesso usata per accordare incentivi alle imprese (si pensi agli ammortamenti anticipati) al fine di stimolarne la crescita e la competitività. Fine a quando l'attività dell'impresa rimane confinata all'interno del territorio nazionale, tali forme di incentivi possono effettivamente giovare allo scopo per cui sono pensate. Tuttavia, in presenza di imprese con attività internazionali, l'efficacia di tali incentivi dipende dall'interazione fra gli ordinamenti fiscali degli Stati in cui l'impresa svolge la propria attività. Ad esempio, gli incentivi accordati, sottoforma di una riduzione della base imponibile, da uno Stato membro alle imprese che operano all'interno dei propri confini, potrebbero rilevarsi non efficaci per le imprese non residenti che operano in Italia tramite una stabile organizzazione. Infatti, qualora le imprese non residenti, vengano tassate in base al principio di residenza con un'aliquota superiore rispetto a quella prevista dallo Stato della fonte, verrebbe a mancare il risparmio d'imposta connesso all'incentivo accordato dallo Stato della fonte.

³⁰⁶ M. GAMMIE, S. GIANNINI, A. KLEMM, A. OESTREICHER, P. PARASCANDOLO, C. SPENGLER, cit., p. 17. In senso parzialmente difforme W. SHÖN, *International Accounting Standards – A “starting point” for a Common European Tax Base?*, in *European Taxation*, October 2004, p. 429 il quale mette in evidenza come sarebbe auspicabile che la CCCTB lasciasse agli Stati membri la possibilità di accordare incentivi mediante riduzioni della base imponibile europea. Occorre tuttavia che gli incentivi in questione siano compatibili con gli artt. 87 ss. TCE in materia di aiuti di Stato.

siano definiti in maniera precisa ed agganciati ad elementi obiettivi e riscontrabili.

Tale principio conduce a rendere irrilevanti dal punto di vista tributario tutte le valutazioni soggettive che non si basano su elementi oggettivamente riscontrabili.

Un altro principio fondamentale cui deve ispirarsi la CCCTB è quello della coerenza. Tale principio richiede che quando due transazioni conducono al medesimo risultato economico, le stesse devono ricevere il medesimo trattamento tributario. Solo così le decisioni sulle modalità di strutturare determinate transazioni non saranno condizionate da considerazioni di tipo fiscale. Il menzionato principio porta ad accogliere sul piano tributario il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, principio cardine su cui si fondano gli IAS/IFRS³⁰⁷. Il predetto principio consente anche di evitare l'utilizzo di schemi elusivi mediante l'utilizzo di strumenti giuridici con trattamenti fiscali differenziati per raggiungere un medesimo risultato economico.

Il principio di flessibilità richiede che la base imponibile sappia stare “al passo coi tempi”, ovvero che sappia dare una risposta alle continue evoluzioni cui sono soggetti i mercati e gli affari.

Il principio di esecutività richiede, invece, che le regole che presiedono alla determinazione della CCCTB siano facili da applicare tanto da parte del contribuente quanto da parte delle amministrazioni fiscali.

Come si avrà modo di esaminare nel prosieguo, sarà difficile che i singoli elementi della base imponibile possano contemporaneamente soddisfare tutti gli elencati principi. Con riferimento ad alcune fattispecie, il perseguimento del principio della semplicità o della flessibilità potrebbe infatti confliggere con quello della certezza.

Nell'ambito delle questioni generali rientra altresì la definizione del legame tra base imponibile e bilancio di esercizio per il quale rinviamo al paragrafo 3.4.

³⁰⁷ Sulla rilevanza del menzionato principio nell'ambito della CCCTB vedi *infra* par. 3.4.3.1

3.3.2 *Gli elementi tecnici strutturali*

Per quanto riguarda gli elementi tecnici strutturali della base imponibile, finora sono stati discussi quattro principali questioni:

- le immobilizzazioni ed il loro ammortamento;
- le riserve, gli accantonamenti e le passività;
- il reddito imponibile;
- gli aspetti internazionali della CCCTB;

Per ognuno di tali argomenti è stato individuato un sottogruppo³⁰⁸. Ogni sottogruppo ha individuato, ovvero, con riferimento alle due ultime fattispecie, individuerà alcuni aspetti degli elementi strutturali per i quali è probabile che vi sia un ampio consenso sul metodo di imposizione o di deduzione. Ciascun sottogruppo ha inoltre individuato aspetti con riferimento ai quali vi è più di una possibilità e gli esperti sono divisi su quale considerare preferibile³⁰⁹.

Con riferimento alle immobilizzazioni ed il loro ammortamento, il relativo sottogruppo ha individuato approcci comuni in diversi settori³¹⁰. Fra di essi spiccano la definizione di bene ammortizzabile, la necessità di una definizione uniforme del momento della rilevazione iniziale e l'approccio ai beni immateriali, in particolare la distinzione tra beni immateriali acquisiti e creati internamente. Sono state affrontate diverse questioni particolareggiate quali i beni di modico valore e la questione relativa alla contrapposizione di proprietà formale e proprietà economica. Con riferimento agli ammortamenti la principale

³⁰⁸ Ciascun sottogruppo è presieduto dai rappresentanti delle Amministrazioni di uno Stato membro. Così il sottogruppo che si occupa delle immobilizzazioni e dei relativi ammortamenti è presieduto dalla Germania, quello che si occupa degli accantonamenti e delle passività è presieduto dall'Italia, quello che si occupa del reddito imponibile, dalla Francia e quello che si occupa degli aspetti internazionali della CCCTB, dalla Spagna.

³⁰⁹ Tali situazioni si verificano in particolare con riferimento agli aspetti internazionali della CCCTB in quanto si coinvolgono le relazioni con i paesi terzi e le possibili implicazioni per le attuali convenzioni bilaterali sulla doppia imposizione. Cfr. EU COMMISSION COMMUNICATION, COM(2006) n. 157 del 5 aprile 2006.

³¹⁰ Per un'elenco delle problematiche affrontate dal gruppo di lavoro sulle immobilizzazioni si veda EU COMMISSION, CCCTB WG, *Assets and Tax Depreciation*, Brussels 28 ottobre 2004, ID, *Intangible assets and tax depreciation*, Brussels, 21 febbraio 2005, ID., *An overview of the main issues that emerged during the discussion of tax depreciation of assets*, Brussels 24 maggio 2006.

disputa attiene alla scelta tra ammortamento individuale ed ammortamento per categorie di beni³¹¹. La Commissione ritiene che l'ammortamento per categoria, essendo caratterizzato da maggior semplicità, sia preferibile rispetto a quello individuale³¹². Sarebbe comunque possibile un compromesso basato sull'individuazione di un numero limitato di categorie di beni.

Con riferimento alle riserve, accantonamenti e passività³¹³, la questione principale che ha formato oggetto di dibattito all'interno del gruppo di lavoro, riguarda la decisione se concedere una deduzione immediata a fronte di un accantonamento per spese future, ovvero se, ai fini della deduzione, occorresse attendere il verificarsi della spesa in questione. Negli Stati membri esistono a riguardo posizioni diverse. E' stato pertanto deciso di scegliere tra due possibili approcci. Il primo prevede la generale indeducibilità di tutti gli accantonamenti con una lista di eccezioni deducibili. Il secondo, al contrario, prevede la generale deducibilità degli accantonamenti con una lista di eccezioni indeducibili. Tra i due possibili approcci la Commissione ritiene preferibile il secondo in quanto rappresenterebbe il modo di procedere più efficace³¹⁴.

³¹¹ L'ammortamento individuale richiede che la vita utile di ciascun bene sia stimata al momento dell'acquisizione e che il bene sia ammortizzato individualmente nel corso della rispettiva vita utile. Le Amministrazioni che applicano questo sistema prevedono tabelle di ammortamento particolareggiate dei beni e della loro vita utile. Nel caso di ammortamento per categoria, si parte dall'ipotesi che tutti i beni di una stessa categoria abbiano vita utile comune e che è la categoria ad essere ammortizzata e non ogni singolo bene in essa compreso.

³¹² Come già accennato nel testo, la semplicità e l'efficienza sono obiettivi fondamentali della CCCTB. L'adozione del criterio dell'ammortamento individuale comporterebbe la necessità di armonizzare le numerose tabelle nazionali che indicano la vita utile di diverse migliaia di beni ammortizzabili. Ciò appare decisamente contrario agli indicati principi di semplicità ed efficienza. L'ammortamento per categoria offrirebbe inoltre il vantaggio di risolvere questioni legate fra loro, quali la concessione di sgravi fiscali sulla vendita di alcune attività, problematica che richiederebbe invece di essere risolta nel quadro di un approccio per ammortamenti individuali.

³¹³ Per un elenco delle problematiche affrontate dal gruppo di lavoro con riferimento alle riserve, accantonamenti e passività si veda EU COMMISSION, CCCTB WG, *Reserves, Provisions and Liabilities*, Brussels, 1° marzo 2005, ID., *An overview of the main issues that emerged at the second meeting of the subgroup on reserves, provisions and liabilities*, Brussels, 7 settembre 2005.

³¹⁴ Cfr. COM(2006) n. 157 del 5 aprile 2006, p. 16. A parere della Commissione, inoltre, il predetto approccio sembra anche soddisfare il principio della capacità contributiva, nel senso che, rimandare la deducibilità di un accantonamento fino all'effettivo sostenimento della spesa potrebbe lasciare l'impresa senza la liquidità necessaria per far fronte alla spesa medesima.

Con riferimento alla base imponibile, sono stati identificati dal gruppo di lavoro tre principali fattori: la definizione di reddito, la definizione di spesa e la questione metodologica di come effettuare i calcoli³¹⁵. Per quanto concerne la definizione di reddito, una delle questioni preliminari riguardava l'eventuale necessità di distinguere tra reddito d'impresa e non. Pur non essendovi conclusioni definitive, il gruppo di lavoro non è stato molto favorevole alla creazione di tale distinzione. Inoltre gli esperti del gruppo di lavoro ritengono che la definizione di reddito imponibile debba essere quanto più ampia possibile con alcune limitate eccezioni quali dividendi e plusvalenze derivanti dalla vendita di partecipazioni qualificate.

Un'ulteriore questione legata al concetto di reddito attiene alla competenza dei costi e dei ricavi, ossia al momento in cui le transazioni debbono essere rilevate. All'interno degli Stati membri tale momento è spesso determinato facendo riferimento alla disciplina civilistica domestica. E' evidente che, nel contesto di una base imponibile consolidata europea, il riferimento alle discipline civilistiche domestiche non appare più sostenibile. Occorrerà pertanto individuare autonome regole che stabiliscano il momento di competenza dei costi e dei ricavi. In proposito la Commissione ritiene che potrebbero tornare utili le indicazioni fornite a riguardo dallo IAS 18³¹⁶.

Questioni simili si pongono con riferimento alla definizione delle spese deducibili e di quelle non deducibili. In proposito appare inevitabile l'effettuazione di un "*business purpose test*" per verificare la deducibilità delle spese. Esiste tra gli esperti del gruppo di lavoro un generale consenso a considerare indeducibili le spese connesse a proventi esenti o non tassati e le liberalità³¹⁷. Gli aspetti più problematici attengono al trattamento da riservare

³¹⁵ Si veda in proposito EU COMMISSION, CCCTB WG, *Taxable Income*, Brussels, 07 settembre 2005.

³¹⁶ Si veda EU COMMISSION, CCCTB WG, *Progress to date and future plans for the CCCTB*, Brussels, 20 November 2006.

³¹⁷ Dovrebbero tuttavia essere deducibili le liberalità inerenti

all'interno della CCCTB ai contributi sociali³¹⁸ ed alle imposte diverse da quelle sul reddito³¹⁹.

In ultimo, occorrerà risolvere la questione metodologica di come effettuare i calcoli. Occorrerebbe, in particolare, sapere in che misura fare ufficialmente riferimento, ai fini del calcolo del reddito imponibile, allo Stato Patrimoniale o al Conto economico. Tale problematica si allaccia a quella più generale relativa al legame tra CCCTB e bilancio per la quale si rinvia al paragrafo 3.4.

Con riferimento agli aspetti internazionali della CCCTB, la discussione è iniziata solo molto recentemente³²⁰. In particolare, è stato rilevato come tutti i Paesi membri hanno una rete più o meno ampia di convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni sia con altri Stati membri che con Paesi terzi. Una volta introdotta la CCCTB, le convenzioni bilaterali tra Stati membri dovrebbero via via perdere di significato. Tuttavia, stante la riluttanza di alcuni Stati membri a sposare la causa dell'armonizzazione della base imponibile, occorrerà risolvere numerosi problemi nelle transazioni tra Stati che adotteranno la base imponibile europea e Stati che non l'adotteranno.

Dato che la base imponibile consolidata europea sarà ripartita tra gli Stati membri, sarà necessario definire con precisione i limiti territoriali della stessa e fare in modo che vi sia un impatto minimo sulle convenzioni contro le doppie

³¹⁸ Con riferimento ai contributi sociali è stato rilevato che i sistemi di social security in Europa differiscono da Stato a Stato. In particolare, mentre alcuni Stati finanziano il proprio sistema previdenziale attraverso autonomi contributi fiscalmente deducibili, altri lo fanno reperendo le risorse dalle entrate assicurate dal prelievo fiscale generale. La posizione che sembrerebbe prevalere all'interno del gruppo di lavoro consiste nel rendere deducibili dalla CCCTB esclusivamente i contributi obbligatori per legge, mentre occorrerebbe porre dei limiti alla deducibilità dei contributi volontari versati dalle imprese.

³¹⁹ Se si dovessero rendere deducibili tali imposte e tasse si verificherebbe che gli Stati che le prelevano finirebbero per ridurre la quota di base imponibile attribuibile agli altri Stati che invece non le prelevano, con la conseguenza che il gettito fiscale complessivo degli Stati che prelevano tali imposte sarebbe maggiore del gettito degli Stati che non prevedono tali imposte. Una soluzione potrebbe consistere nel non ammettere la deducibilità di tali imposte e tasse o ammetterne la deducibilità solo successivamente all'attribuzione della quota parte di base imponibile a ciascuno Stato.

³²⁰ Si vedano in proposito EU COMMISSION, CCCTB WG, *International Aspects in the CCCTB*, Brussels 18 novembre 2005, ID, *The Territorial Scope of the CCCTB*, Brussels 17 febbraio 2006.

imposizioni stipulate con gli Stati terzi. In particolare, sarà importante che gli Stati membri possano continuare a proteggere la loro quota di base imponibile e, conseguentemente il loro gettito, da una possibile erosione a favore degli Stati terzi, evitando situazioni in cui le perdite registrate nei paesi terzi possano essere portate in riduzione della quota parte di base imponibile europea attribuita ad uno Stato membro mentre i profitti ne restino esenti.

3.3.3 *Gli aspetti strutturali e giuridici*

Gli aspetti strutturali e giuridici della CCCTB riguardano la definizione del quadro amministrativo necessario per l'applicazione della CCCTB, l'individuazione delle autorità competenti ad effettuare gli accertamenti, la giurisdizione sulle questioni relative all'interpretazione degli elementi della CCCTB, l'individuazione di misure anti-elusive e la questione relativa alla obbligatorietà o meno della CCCTB in relazione alle dimensioni delle imprese ed ai settori di attività³²¹.

Occorre premettere che la discussione sugli elencati argomenti è ancora ad uno stadio embrionale. Sebbene gli Stati membri riconoscano l'importanza di tali problematiche, molti di loro ritengono prematuro affrontare tali questioni prima che si sia addivenuto a risultati concreti con riferimento agli elementi strutturali della CCCTB³²². Nel seguito sono elencate alcune delle questioni affrontate all'interno del gruppo di lavoro.

Con riferimento al quadro amministrativo necessario per l'applicazione della CCCTB³²³ è stato rilevato che l'armonizzazione delle regole per la

³²¹ Con riferimento ai menzionati aspetti, alcuni preliminari *input* tecnici sono stati forniti tramite un questionario (EU COMMISSION, CCCTB WG, *Administrative and legal Framework – Questionnaire's*, 2 marzo 2006) che fu introdotto durante il *meeting* del 2 marzo 2006. I contributi ricevuti sono stati utilizzati per predisporre un successivo *working document* (EU COMMISSION, CCCTB WG, *Points for discussions on administrative and legal framework*, 19 maggio 2006) presentato al *meeting* del 1° giugno 2006. Un resoconto delle questioni ancora aperte è riportato in CCCTB WG, *Progress to date and future plans for the CCCTB*, Brussels 20 novembre 2006.

³²² Si veda in proposito CCCTB WG, *Progress*, cit. p. 16.

³²³ Rientrano in tale quadro amministrativo le regole per l'accertamento, i poteri istruttori, le procedure di risoluzione delle controversie con l'Amministrazione ecc.

determinazione della base imponibile non comporta necessariamente l'armonizzazione delle regole che definiscono il quadro amministrativo e le procedure finalizzate alla corretta applicazione della medesima. Anche negli ordinamenti dei singoli Stati membri, l'amministrazione delle imposte è contenuta in discipline autonome rispetto a quelle che regolano il computo della base imponibile. Conseguentemente, è prevedibile che i sistemi nazionali di amministrazione delle imposte rimangano immutati anche con l'avvento della CCCTB. Ciò nondimeno, sarà necessario che i vari Stati procedano al mutuo riconoscimento dei rispettivi sistemi di amministrazione delle imposte³²⁴.

Inoltre, occorrerà definire che tipo di documentazione dovrà essere fornita dalle imprese aderenti alla CCCTB e, a chi dovrà essere fornita e in quale lingua³²⁵. Ciò che occorrerà evitare in proposito è che, nonostante la presenza di regole comuni per la definizione della base imponibile, le imprese debbano continuare a confrontarsi con 27 sistemi differenti di amministrazione delle imposte. A tal fine sarebbe opportuno che venisse presentata una sola dichiarazione dei redditi per l'intero gruppo ad una sola autorità fiscale (*one-stop-shop system*). Per effettuare i controlli, gli Stati membri si scambierebbero le informazioni sulla base degli strumenti legislativi attualmente esistenti³²⁶ possibilmente modificati per migliorarne l'efficacia con riferimento alla CCCTB.

Il periodo d'imposta cui fare riferimento per il calcolo della CCCTB sarà di 12 mesi, non necessariamente coincidenti con l'anno solare e le società appartenenti allo stesso gruppo dovranno necessariamente avere lo stesso periodo d'imposta.

³²⁴ Se infatti le autorità fiscali dello Stato membro in cui è residente la capogruppo volessero effettuare un controllo su una società del gruppo residente in uno stato membro, dovrebbero chiedere alle autorità fiscali di tale stato membro lo svolgimento della verifica, recependo i relativi esiti.

³²⁵ In proposito, potrebbe tornare utile l'utilizzo di una sorta di Master file che contenga un *format* comune per la documentazione da inviare alle autorità fiscali degli Stati membri, alla stregua di quanto previsto dalla EU COMMISSION COMMUNICATION, *Communication on the work of the European Union Joint TransferPricing Forum on transfer pricing documentation for associated enterprises in the EU*", COM (2005) 543 Bruxelles, 7 novembre 2005.

³²⁶ Si tratta della Direttiva sulla mutua assistenza (77/799/CEE del 19 dicembre 1977) e della Direttiva n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976.

Ulteriori complicazioni si pongono in merito a quali debbano essere le autorità fiscali competenti ad emanare interpretazioni in merito al computo della base imponibile europea³²⁷. Anche in tal caso, occorrerà prevedere un coordinamento fra le Autorità fiscali degli Stati membri in modo da evitare di dare interpretazioni differenti in merito a medesime fattispecie.

Con riferimento al contenzioso relativo alla CCCTB, lo stesso dovrebbe vedere protagoniste le singole corti nazionali coadiuvate dalle decisioni e dalle interpretazioni della Corte di Giustizia europea. Qualunque sarà il meccanismo legislativo utilizzato per trasporre le regole sulla CCCTB all'interno degli ordinamenti degli Stati membri, tali regole saranno sempre di derivazione comunitaria e, conseguentemente, sottoposte all'interpretazione della Corte di Giustizia europea.

3.3.4 Consolidamento a livello di gruppo e ripartizione della base imponibile

Con riferimento alla questione del consolidamento a livello di gruppo è stato istituito un apposito sottogruppo di lavoro³²⁸. All'interno di tale sottogruppo è stato in primo luogo discusso se il consolidamento dei redditi delle società appartenenti al gruppo debba essere analizzato parallelamente alla definizione degli elementi della base imponibile europea, ovvero in una fase successiva. In proposito la Commissione è dell'avviso che il consolidamento rappresenta una delle caratteristiche fondamentali della base imponibile europea e, conseguentemente, deve essere discusso parallelamente alla definizione degli elementi strutturali della base imponibile. Senza consolidamento, infatti, la base imponibile europea, non risolverebbe alcuni dei principali ostacoli al funzionamento del mercato interno quali l'impossibilità di utilizzare le perdite

³²⁷ Stabilire una procedura per l'interpretazione delle regole sulla CCCTB è di particolare importanza in quanto, trattandosi di nuove regole, i contribuenti non potranno fare affidamento su precedenti giurisprudenziali.

³²⁸ Le questioni dibattute all'interno del gruppo di lavoro sono contenute nel EU COMMISSION, CCCTB WG, *An overview of the main issues that emerged at the first meeting of the subgroup on group taxation*, Brussels 24 agosto 2006.

delle *subsidiaries* per compensare gli utili della capogruppo e le problematiche relative alla fissazione dei prezzi di trasferimento.

Si è inoltre dibattuto sull'opportunità di rendere il consolidamento dei redditi all'interno della CCCTB un obbligo od una mera facoltà. In proposito la Commissione ritiene che la CCCTB debba contemplare il consolidamento obbligatorio dei redditi delle società del gruppo.

Diversi problemi si pongono con riferimento alla definizione del perimetro di consolidamento. Innanzi tutto occorre decidere a quale nozione di gruppo fare riferimento. In proposito, si contrappongono una definizione di tipo giuridico, in base alla quale il gruppo sarebbe formato da società fra le quali esistono rapporti partecipativi che si attestano oltre ad una determinata soglia, ed una definizione di tipo economico, in base alla quale il gruppo sarebbe formato da società che agiscono come un'unica entità economica a prescindere dai legami partecipativi. Le incertezze relative all'accertamento del ricorrere di tale ultima condizione, fanno propendere per l'utilizzo di una definizione di gruppo di tipo giuridico, fondata sull'individuazione di una soglia minima di partecipazione al capitale, agli utili, o ai diritti di voto.

Sempre con riferimento alla definizione del perimetro di consolidamento, occorrerà stabilire se debbano rientrarvi le società residenti in UE possedute per il tramite di società non residenti in UE e le stabili organizzazioni in UE di società non residenti in UE³²⁹.

Occorrerà inoltre stabilire quale società del gruppo residente in UE debba fungere da società consolidante. Alcuni Stati che si sono dati una disciplina sul consolidato fiscale individuano la società consolidante nella società al vertice della catena partecipativa. Una tale soluzione porterebbe tuttavia ad escludere tutte le filiali europee di gruppi la cui capogruppo sia residente al di fuori della UE. La soluzione più opportuna potrebbe essere quella di considerare quale società consolidante la società europea che si colloca più in alto nella catena partecipativa.

Inoltre, con riferimento alle società controllate da includere nel consolidato, la maggioranza degli Stati membri è favorevole all'adozione di un meccanismo di tipo “*all in, all out*” che non consenta di pianificare le società da includere nel consolidato in base a considerazione di mera convenienza fiscale (cd. *cherry-picking*). Occorrerà inoltre definire regole precise che regolino i casi di ingresso di una nuova società nel gruppo e fuoriuscita di una società dal gruppo.

Si discute altresì su quali possano essere le migliori tecniche di consolidamento ed, in particolare, il trattamento delle transazioni infragruppo. In particolare ci si domanda se queste ultime debbano già essere “*ignorate*” nella determinazione del reddito delle singole entità del gruppo³³⁰, ovvero, debbano comunque concorrere alla formazione del reddito di ciascuna entità in base al costo originario, senza cioè far emergere margini di guadagno³³¹. In proposito non si è pervenuti ad una presa di posizione unanime all'interno del gruppo di lavoro.

Quanto alla definizione di una formula di ripartizione del reddito complessivo di gruppo fra gli Stati aderenti alla CCCTB, la discussione all'interno del gruppo di lavoro è iniziata solo molto recentemente³³².

E' tuttavia abbastanza intuitivo comprendere che si tratta di un argomento di assoluto rilievo ed estrema delicatezza, considerato che, in base a tale formula verrà deciso quanta parte del reddito complessivo di gruppo attribuire a ciascuno Stato di residenza delle società del gruppo. Lo staff della Commissione ha già

³²⁹ Tale questione è stata già discussa all'interno del SG 4 deputato alla trattazione degli aspetti internazionali della CCCTB.

³³⁰ In base a tale approccio, in un gruppo formato dalle società A, B, C, qualora i beni acquistati dalla società A vengano venduti a B, da questi venduti a C e da questi venduti ad una società esterna al gruppo, l'intera transazione sarebbe riflessa come un costo iniziale per la società A, nessun costo o ricavo per la società B e un ricavo finale per la società C.

³³¹ In base a tale approccio, nell'esempio di cui alla nota precedente, si perverrebbe al medesimo risultato con la differenza che il reddito complessivo di gruppo includerebbe il costo iniziale per la società A ed il pari ricavo derivante dalla vendita a B, il costo dei beni per B ed il pari ricavo derivante dalla vendita a C, il costo dei beni per C ed il ricavo derivante dalla vendita a terzi. Tale approccio, rispetto al primo, potrebbe richiedere un lavoro addizionale ma consentirebbe di tenere traccia nella base imponibile di ciascuna società delle informazioni relative alle operazioni infragruppo. Cfr. EU COMMISSION, CCCTB WG, *Issues related to group taxation*, Brussels, 5 maggio 2006, par. 37-40.

³³² La questione è stata affrontata nel *meeting* del 13 dicembre 2006.

iniziato a lavorare sulle varie ipotesi di una formula che tenga conto di diverse variabili quali (fatturato, massa salariale, capitale)³³³.

3.4 Gli IAS/IFRS quali punto di partenza per la definizione della CCCTB

Uno dei principali argomenti che ha visto impegnato il gruppo di lavoro, nell'ambito della definizione delle questioni generali relative alla CCCTB, è stato l'approfondimento della proposta avanzata dalla Commissione Europea di utilizzare i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) quale punto di partenza per la definizione della base imponibile consolidata europea³³⁴.

In particolare, la Commissione, preso atto del processo di armonizzazione contabile sviluppatosi intorno agli IAS/IFRS, ha pensato di utilizzare le nuove regole contabili armonizzate per armonizzare la base imponibile delle società.

La proposta della Commissione resuscita l'annosa questione della dipendenza del reddito imponibile dal risultato di bilancio, anche se, questa volta, tale problematica viene calata in un contesto diverso, quale quello della definizione delle nuove regole per la definizione di una base imponibile armonizzata.

Nel presente paragrafo, dopo una breve disamina del rapporto tra reddito imponibile e bilancio osservabile all'interno degli Stati membri, ci soffermeremo ad analizzare criticamente la proposta della Commissione evidenziando le ragioni che, a nostro avviso impediscono di instaurare un legame formale e diretto tra IAS/IFRS e CCCTB. Tale conclusione, si badi bene, non equivale a sostenere che gli IAS/IFRS non svolgano alcun ruolo nella definizione della CCCTB. Al contrario si vedrà che, pur in assenza di un legame formale e diretto della CCCTB agli IAS/IFRS, questi ultimi rappresentano un terreno fertile da cui il CCCTB WG trae spesso ispirazione nella definizione degli elementi strutturali

³³³ In proposito dovrebbe essere in via di completamento un working paper della DG TAXATION AND CUSTOMS UNION da titolo "*Formulary apportionment and The Delineation and Apportionment of an EU Consolidated Tax Base for multijurisdictional Group Taxation*".

³³⁴ La proposta di utilizzare gli IAS/IFRS quale punto di partenza per la definizione della CCCTB ha formato oggetto di una pubblica consultazione dal titolo "*The application of International Accounting Standards (IAS) in 2005 and the implications for the introduction of a consolidated tax base for companies' EU-wide activities*" del febbraio 2003.

della base imponibile europea. In proposito si cercherà di individuare quali delle regole contenute negli IAS/IFRS possano trovare accoglimento all'interno della CCCTB e quali invece richiedono alcune modifiche per tener conto delle specifiche esigenze della CCCTB.

3.4.1 Il rapporto tra tax accounting e financial accounting negli Stati membri ed impatto fiscale degli IAS/IFRS

Come anticipato nel paragrafo precedente, l'idea dell'utilizzo degli IAS/IFRS come punto di partenza per la definizione della base imponibile europea si fonda sull'esistenza di un legame tra bilancio d'esercizio e reddito imponibile.

Tale legame, è bene sottolineare, esiste in maniera più o meno evidente all'interno di tutti gli Stati membri.

Nel contesto europeo è infatti difficile trovare ordinamenti che prevedano una completa ed assoluta indipendenza delle regole che presiedono alla determinazione del reddito imponibile (*tax accounting rules*) da quelle che governano la redazione del bilancio d'esercizio (*commercial or financial accounting rules*). Allo stesso modo è difficile rinvenire ordinamenti in cui vi sia un totale appiattimento delle *tax accounting rules* nei confronti delle *financial accounting rules*.

Si assiste, piuttosto, ad un *continuum* lungo il quale il legame tra reddito imponibile e bilancio di esercizio assume contorni più o meno marcati.

Si va da paesi come la Germania³³⁵, Austria³³⁶ e Lussemburgo tradizionalmente caratterizzati da un forte legame tra reddito imponibile e bilancio d'esercizio a

³³⁵ In base al German Income Tax Code, l'iscrizione e la valutazione delle attività e delle passività deve avvenire in conformità con il principio di una corretta tenuta della contabilità. I principi che governano la redazione del bilancio d'esercizio (quale, ad esempio, il principio della prudenza) governano altresì la determinazione del reddito imponibile salvo alcune specifiche e limitate eccezioni che comportano una deviazione del reddito imponibile dal risultato di bilancio. Si veda M. GAMMIE, S. GIANNINI, A. KLEMM, A. OESTREICHER, P. PARASCANDOLO, C. SPENGLER, cit., p. 24. Sul rapporto tra reddito imponibile e risultato di bilancio in Germania si veda, H. KAHLE, *Internationale Rechnungslegung und ihre Auswirkungen auf Handels- und Steuerbilanz*, 2002, p. 170ss, U. SCHREIBER, *Hat das Maßgeblichkeitsprinzip noch eine Zukunft?*, in Budde/Moxter/Offerhaus (ed.), *Festschrift für Heinrich Beisse*, 1997, p. 492 ss.

paesi come il Regno Unito e l'Olanda in cui il predetto legame è più debole³³⁷. Nel mezzo tutta una serie di Stati in cui il legame tra reddito imponibile e bilancio d'esercizio assume caratteristiche variegata³³⁸.

Inoltre, negli ultimi anni, alcuni Stati hanno via via perso il tradizionale legame tra reddito imponibile e bilancio d'esercizio mentre altri Stati hanno optato per un rafforzamento di tale legame. Così in Germania, il crescente numero di eccezioni al principio di dipendenza del reddito imponibile dal bilancio ha fatto sì che si sollevassero parecchi dubbi circa l'opportunità di continuare a mantenere un legame tra reddito imponibile e bilancio³³⁹. Viceversa, nel Regno Unito, paese tradizionalmente caratterizzato da un debole legame tra base imponibile e bilancio, le corti hanno negli anni sancito l'importanza delle regole che presiedono alla redazione dei bilanci nella soluzione di controversie di natura tributaria. Inoltre il sec. 42 del Finance Act 1998, così come emendato dalla sec 103 del Finance Act 2002, prescrive esplicitamente che le *tax accounting rules* devono seguire il principio della "*true and fair view*" contenuto nelle norme che disciplinano la redazione del bilancio d'esercizio³⁴⁰.

L'esempio di quanto recentemente avvenuto nel Regno Unito mostra chiaramente i limiti dell'affermazione in base alla quale nei paesi di *civil law* l'entità del legame tra reddito imponibile ed il risultato di bilancio è più marcata che nei paesi di *common law*.

Un esempio di paese di *civil law* che è andato via via perdendo il legame tra reddito imponibile e risultato di bilancio è costituito dall'Olanda.

³³⁶ Sul rapporto tra *tax accounting* e *financial accounting* in Austria si veda M. TANZER, *Zur Dogmatik des Maßgeblichkeitsgrundsatzes*, in Bertl/Egger/Gassner/Lang/Nowotny, *Die Maßgeblichkeit der handelsrechtlichen Gewinnermittlung für das Steuerrecht*, 2003, p. 73 ss.

³³⁷ Nel Regno Unito vi è addirittura l'assenza di una formale dipendenza del reddito imponibile rispetto al risultato di bilancio. Tuttavia, la contabilità, rappresenta il punto di partenza per la determinazione della base imponibile.

³³⁸ Per un confronto sul rapporto esistente tra contabilità e base imponibile in Germania, Stati Uniti e Regno Unito si veda W. SHÖN, *The Odd Couple: A Common Future for Financial and Tax Accounting?*, *Tax Law Review*, Vol. 58, 2004, p. 111-148.

³³⁹ Si veda in proposito W. SHÖN, *International Accounting Standards*, cit., p. 431, M. GAMMIE, S. GIANNINI, A. KLEMM, A. OESTREICHER, P. PARASCANDOLO, C. SPENGLER, cit., p. 24.

³⁴⁰ W. SHÖN, *International Accounting Standards*, cit, p. 23.

Ciò detto è abbastanza intuitivo immaginare che il problema relativo all'impatto fiscale degli IAS/IFRS dovrebbe essere maggiormente avvertito da quei paesi che mantengono un forte legame tra reddito imponibile e risultato di bilancio (Austria, Germania, Belgio, Italia), mentre dovrebbe riguardare in misura minore quei paesi in cui il predetto legame è più debole (Regno Unito, Olanda).

Inoltre, l'impatto degli IAS/IFRS sulla legislazione fiscale degli Stati membri dipenderà in larga misura dalla natura più o meno conservativa che caratterizza le norme che presiedono alla redazione del bilancio d'esercizio.

Tali norme, pur essendo tutte basate sui principi statuiti dalle Direttive contabili, presentano, nei diversi Stati membri, caratteristiche peculiari che le portano a tutelare diverse categorie di interessi.

In paesi come la Germania o l'Italia, ad esempio, le regole che presiedono alla redazione del bilancio d'esercizio sono maggiormente orientate verso la tutela dei creditori. Tale obiettivo viene riflesso nella centralità assunta nei sistemi contabili di tali Paesi dal principio della prudenza e della conservazione del capitale. Tali principi comportano la determinazione di un reddito caratterizzato esclusivamente da componenti positivi effettivamente realizzati e componenti negativi anche solo previsti. Un reddito dunque prudenziale che, qualora distribuito ai soci, non diminuirebbe la consistenza della garanzia patrimoniale dei creditori.

Paesi come il Regno Unito o l'Olanda hanno invece maggiormente messo in risalto, nelle rispettive legislazioni, il principio della "*true and fair view*" nel tentativo di far sì che il bilancio di esercizio fosse quanto più possibile uno strumento nelle mani dei *manager* e azionisti per effettuare le decisioni di investimento.

E' dunque facile immaginare che l'avvento degli IAS/IFRS, ponendo l'investitore al centro dell'informazione contabile e mettendo in secondo piano il principio della prudenza e della conservazione del capitale, finirà per avere notevoli ripercussioni sulla base imponibile di quegli stati che mantengono un legame tra reddito imponibile e regole contabili "conservative". Diversamente,

nessun particolare problema dovrebbe invece porsi in quegli Stati come il Regno Unito e l'Olanda la cui base imponibile è, seppur debolmente, legata a regole contabili allineate ai principi degli IAS/IFRS³⁴¹.

Da una recente analisi effettuata dal Centre of European Policy Studies³⁴², risulta che alcuni Stati membri, a seguito dell'introduzione degli IAS, hanno modificato le regole per la determinazione della base imponibile allineandole completamente agli IAS/IFRS³⁴³, altri hanno predisposto una serie di rettifiche fiscali al bilancio IAS al fine di renderlo del tutto simile ad un bilancio redatto secondo i principi contabili domestici³⁴⁴, altri ancora prevedono regole per la definizione della base imponibile del tutto slegate dal bilancio³⁴⁵.

3.4.2 Aspetti critici di una base imponibile europea legata agli IAS/IFRS

Nel presente paragrafo ci soffermeremo sulle problematiche di tipo istituzionale che a nostro avviso impediscono un legame formale e diretto tra la CCCTB e gli

³⁴¹ Si veda W. SHÖN, *International Accounting Standards*, cit, p. 24.

³⁴² Si veda M. GAMMIE, S. GIANNINI, A. KLEMM, A. OESTREICHER, P. PARASCANDOLO, C. SPENGLER, cit., p. 24, Tab. 3.

³⁴³ In tal senso sembrano muoversi l'Estonia, Il Regno Unito, Cypro e Malta.

³⁴⁴ Così Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Portogallo, Svezia, Spagna, Repubblica Ceca, Ungheria, Lituania, Polonia, Slovacchia. Per quanto concerne l'Italia, il D.lgs. 38/2005, che ha dato attuazione all'art. 5 del Reg. CEE 1606/2002, ha introdotto all'art. 11 e all'art. 13 una serie di modifiche al D.P.R. 917/1986 recante il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, al fine di dettare specifiche regole per la determinazione della base imponibile delle società che utilizzano gli IAS/IFRS nella predisposizione del bilancio d'esercizio. Come precisato nella relazione ministeriale al predetto decreto, *“la considerazione della circostanza che alcuni contribuenti Ires applicheranno (obbligatoriamente o in via facoltativa) i principi contabili internazionali ed altri, invece, continueranno ad applicare (obbligatoriamente o in via facoltativa) i principi contabili nazionali ha indotto a mantenere immutati i meccanismi di determinazione della base imponibile, fondati sul principio di derivazione dal risultato del conto economico, apportando alla normativa solo quelle modifiche strettamente indispensabili a consentirne l'applicazione ai soggetti che utilizzeranno i principi contabili internazionali, salvaguardando, nei limiti del possibile, la neutralità dell'imposizione rispetto ai diversi criteri di redazione del bilancio di esercizio”*. Per un'analisi delle disposizioni recate dagli artt. 11 e 13 del D.lgs. n. 38/2005 si veda M.T. BIANCHI-M. DI SIENA, *IAS/IFRS e fiscalità d'impresa: come cambiano i rapporti tra fisco e bilancio con l'avvento dei principi contabili internazionali*, Giuffrè, 2006, G. ZIZZO, *I principi contabili internazionali nei rapporti tra determinazione del risultato di esercizio e determinazione del reddito imponibile*, in Riv. Dir. Trib. 11/2005, p. 1165 ss., ABI, Circolare, serie tributaria, n. 3 del 21 febbraio 2006.

³⁴⁵ Irlanda, Olanda.

IAS/IFRS. Tali criticità afferiscono alla natura privatistica dell'organo deputato all'emanazione degli IAS/IFRS, all'esiguo numero delle società che utilizzeranno gli IAS/IFRS, alla continua evoluzione degli *standards* internazionali, al pericolo di inquinamento delle regole per la redazione dei bilanci e al conflitto di attribuzioni tra CGE e IFRIC sull'interpretazione delle norme relative alla CCCTB.

3.4.2.1 *La natura privatistica dello IASB*

Uno dei principali ostacoli all'accoglimento della proposta della Commissione di definire le regole di una base imponibile europea partendo dagli IAS/IFRS, attiene alla natura privatistica dell'organismo deputato all'emanazione degli *standards* internazionali.

Emergono seri dubbi sulla legittimità di una normativa domestica o comunitaria che definisca gli elementi della base imponibile facendo rinvio a regole emanate da un organismo privato.

Mentre con riferimento all'informazione societaria, il rinvio a regole definite da un organismo privato appare sostenibile, ancorché affiancato da meccanismi di tutela quali l'*endorsement* degli *standards*³⁴⁶, quando si tratta della definizione della base imponibile, ossia quando si va ad incidere sul gettito fiscale degli Stati, appare imprescindibile seguire il principio della "*rule of law*". Appare cioè necessario che gli elementi della base imponibile siano definiti *in toto* da organi investiti del potere politico, sia a livello domestico che comunitario³⁴⁷.

Ciò posto, la Commissione, osservato come il meccanismo di *endorsement* dei principi IAS/IFRS garantisce un efficiente livello di controllo politico sugli *standards* contabili emanati dallo IASB, ha proposto l'emanazione di un regolamento europeo che disponga un *endorsement* degli IAS/IFRS

³⁴⁶ In merito al funzionamento del meccanismo di *endorsement* degli IAS/IFRS si rimanda al capitolo I, par. 1.4.3.3.

³⁴⁷ Si veda W. SHÖN, *International Accounting Standards*, cit. p. 428.

esclusivamente ai fini fiscali³⁴⁸. Tale soluzione dovrebbe servire, a parere della Commissione, a superare gli ostacoli legati alla natura privatistica dello IASB.

Il predetto meccanismo di *tax-endorsement* degli IAS/IFRS, sarebbe finalizzato ad apportare ai principi IAS/IFRS le modifiche necessarie ad allineare i principi medesimi alle esigenze e finalità tipiche delle norme tributarie.

L'idea di instaurare, per il tramite di un regolamento comunitario, un meccanismo di *endorsement* degli IAS/IFRS reca sicuramente il pregio di addivenire alla definizione degli elementi della CCCTB in tempi piuttosto brevi.

L'*endorsement* sarebbe infatti affidato ad un comitato all'interno del quale sarebbero rappresentati le autorità fiscali dei singoli stati membri. Il predetto comitato apporterebbe agli IAS/IFRS le modifiche necessarie per renderli compatibili con le caratteristiche di una base imponibile europea ed, infine, i lavori del comitato verrebbero adottati con regolamento dal Consiglio ed il Parlamento europeo entrando così a far parte del diritto comunitario.

Tuttavia, non appena si analizza più in dettaglio la proposta della Commissione ci si rende conto che esistono diverse difficoltà.

Innanzitutto, volendo effettuare un raffronto tra il meccanismo di *endorsement* previsto dal Regolamento n. 1606/2002 ed il meccanismo di *tax endorsement* proposto dalla commissione, emerge chiaramente che, mentre il primo ha un obiettivo ben preciso, che consiste nell'accertarsi che le regole elaborate dallo IASB non confliggano con i principi fondamentali contenuti nelle direttive contabili, il secondo dovrebbe essere volto ad accertarsi che gli IAS/IFRS non confliggono con regole e principi tributari, che a differenza delle regole contabili, sono ancora tutti da definire e non sono contenuti in alcuno strumento legislativo³⁴⁹.

³⁴⁸ Si veda EU COMMISSION – Consultation Document “*The application of International Accounting Standards (IAS) in 2005 and the implications for the introduction of a consolidated tax base for companies’ EU-wide activities*”, February 2003.

³⁴⁹ Come visto per paragrafo 2.6, il CCCTB WG avrebbe già individuato alcuni principi cui dovrebbe rispondere dal CCCTB, vale a dire: equità, neutralità, efficacia, semplicità, trasparenza, certezza, omogeneità e coerenza, flessibilità ed esecutività.

La differenza non è di poco conto in quanto, mentre l'ARC, organo di tipo politico che, in seno alla Commissione, presiede il processo di *endorsement* degli IAS/IFRS, si limita a svolgere un ruolo di verifica di conformità degli IAS/IFRS ad un impianto di regole e principi ben definiti e collaudati, il comitato che dovrebbe presiedere al processo di *tax-endorsement*, svolgerebbe una vera e propria funzione creativa essendo chiamato prima a definire i principi fondamentali che dovrebbero caratterizzare la base imponibile europea e poi ad individuare le modifiche da apportare agli IAS/IFRS per fare in modo che gli stessi non confliggano con i menzionati principi.

Occorre inoltre tenere presente che l'organo politico deputato all'*endorsement* degli IAS/IFRS delibera a maggioranza. Sorge spontaneo interrogarsi su quali sarebbero i meccanismi di funzionamento del comitato deputato ad effettuare il *tax-endorsement* degli IAS/IFRS e se le decisioni da esso emanate possano o meno essere adottate a maggioranza. In proposito è stato sollevato il dubbio che un meccanismo che dovesse prevedere la possibilità da parte di un comitato di creare o modificare la base imponibile consolidata europea in base al principio maggioritario sarebbe contrario a quanto disposto dall'art. 95, paragrafo 2 del Trattato CE che richiede, in materia tributaria, l'unanimità dei consensi³⁵⁰.

Tale obiezione, più attinente al problema generale della legiferazione comunitaria in materia tributaria, non sembra, a nostro avviso, costituire un ostacolo al funzionamento, sulla base del principio maggioritario, del comitato deputato al *tax-endorsement* degli IAS/IFRS. Il problema relativo al principio dell'unanimità dei consensi non dovrebbe infatti riguardare il predetto comitato, ma dovrebbe casomai porsi successivamente in sede di approvazione dei lavori del comitato da parte del Consiglio e del Parlamento europeo.

Inoltre, sempre per rimanere nell'ambito di un confronto del meccanismo di *endorsement* degli IAS/IFRS previsto dal Regolamento n. 1606/2002 e quello proposto dalla Commissione per la creazione di una base imponibile europea, preme sottolineare che il meccanismo di *endorsement* previsto dal Regolamento

³⁵⁰ W. SHÖN, *International Accounting Standards*, cit. p. 429.

n. 1606/2002 non prevede la possibilità di modificare gli IAS/IFRS. In presenza di un conflitto tra una norma od un principio contenuto negli standard internazionali ed il principio della *true and fair view* contenuto nelle Direttive contabili, l'ARC suggerirebbe al Consiglio ed al Parlamento europeo di non adottare quel particolare *standard*. Nel meccanismo di *tax-endorsement* degli IAS/IFRS proposto dalla Commissione è invece previsto che il comitato che presiede tale meccanismo debba apportare agli IAS/IFRS le modifiche necessarie per addivenire ad una base imponibile europea.

La soluzione proposta dalla Commissione per far fronte al problema della natura privatistica delle regole sottostanti la definizione della base imponibile comune europea incontra inoltre problemi di natura costituzionale in quei paesi nei quali la costituzione prescrive l'approvazione da parte del parlamento nazionale di tutti gli elementi della base imponibile.

L'utilizzo dello strumento normativo del Regolamento per introdurre all'interno degli Stati membri la base imponibile europea non consentirebbe l'instaurarsi di un dibattito istituzionale intorno questioni che afferiscono direttamente al gettito degli Stati. Probabilmente sarebbe più opportuno pensare allo strumento della Direttiva quale veicolo normativo per introdurre la base imponibile europea. Per quanto l'utilizzo di tale strumento possa essere meno indicato in termini di rapidità e uniformità di applicazione delle nuove regole comunitarie, la creazione di una base imponibile comunitaria non può a nostro avviso non passare lo scrutinio dei parlamenti dei singoli Stati membri³⁵¹.

3.4.2.2 *L'esiguo numero delle società che redigono il bilancio d'esercizio sulla base degli IAS/IFRS.*

Come già detto nel capitolo I, l'art. 4 del Regolamento n. 1606/2002 impone alle società aventi titoli negoziati in mercati regolamentati dell'Unione Europea di

³⁵¹ E' inoltre da tener presente che l'art. 94 TCE, norma che rappresenta il fondamento giuridico del processo di armonizzazione in materia di tassazione delle società, menziona tra gli strumenti utilizzabili per favorire il ravvicinamento delle legislazioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, esclusivamente le direttive e non anche i regolamenti.

predisporre il bilancio consolidato in base gli IAS/IFRS. Nessun obbligo è invece previsto con riferimento al bilancio individuale. L'art. 5 del citato Regolamento si limita in proposito a consentire agli Stati membri di estendere, in via facoltativa o obbligatoria, l'utilizzo degli IAS/IFRS anche per la redazione del bilancio di esercizio delle società quotate e non quotate³⁵².

Su un numero complessivo di circa 5 milioni di società in Europa, si stima che solo 7.000 redigeranno il bilancio consolidato sulla base degli IAS/IFRS³⁵³.

Il numero delle società che utilizzerà gli IAS/IFRS per la redazione del bilancio individuale sembra essere addirittura minore stante il fatto che solo pochi Stati all'interno dell'Unione europea si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 5 del menzionato regolamento disponendo l'utilizzo obbligatorio degli IAS/IFRS per la redazione del bilancio di esercizio (Italia, Cipro, Rep. Ceca, Danimarca, Estonia, Grecia, Lituania, Malta, Portogallo, Islanda)³⁵⁴.

Il mancato esercizio dell'opzione di cui all'art. 5 da parte di molti Stati membri è in parte dovuto all'incertezza sull'impatto che gli standard internazionali potrebbero avere sulla determinazione della base imponibile.

3.4.2.3 *La continua evoluzione degli IAS/IFRS*

Una delle caratteristiche principali degli IAS/IFRS è la loro continua evoluzione. Potremmo definire gli IAS/IFRS alla stregua di un cantiere sempre aperto all'interno del quale gli *standards* emanati vengono continuamente rivisti per migliorarne la qualità o per affrontare tematiche contabili rimaste in sospeso. Inoltre, occorre considerare che ogni principio contabile di nuova emissione ha spesso ripercussioni su altri principi contabili precedentemente approvati, con la conseguenza che ad ogni emanazione di un nuovo standard si rende necessario modificare gli altri.

³⁵² Sull'ambito di applicazione del Regolamento n. 1606/2002 su rinvia al capitolo 1.4.2.4

³⁵³ Si veda P.V. MORTON, *Report on the CFE Forum 2003*, in *European Taxation*, luglio/agosto 2003, p. 251.

³⁵⁴ Si veda in proposito *Planned Implementation of the IAS Regulation (1606/2002) in the EU and EEA*, reperibile sul sito www.europa.eu.int

La continua evoluzione degli IAS/IFRS genera un problema di “metabolizzazione” degli *standards* internazionali da parte delle istituzioni comunitarie e da parte delle imprese. Consapevole di tale problema, lo IASB ha deciso di congelare fino al 2009 l’entrata in vigore dei nuovi principi contabili internazionali al fine di garantire quattro anni di stabilità del quadro normativo di riferimento per le imprese³⁵⁵.

Qualora si dovesse decidere di creare un legame diretto tra la base imponibile europea e gli IAS/IFRS si correrebbe il rischio di compromettere la certezza di quest’ultima a causa dei continui cambiamenti cui sono sottoposti gli IAS/IFRS.

3.4.2.4 *Il pericolo di inquinamento delle regole sulla redazione dei bilanci*

Uno dei problemi legati alla derivazione della base imponibile europea dagli IAS/IFRS attiene alle possibili forme di condizionamento che tale derivazione può esercitare sullo IASB nell’emanazione dei nuovi *standards* contabili internazionali.

Come abbiamo visto nel primo capitolo, l’Unione Europea partecipa attivamente ai lavori dello IASB e, in tale sede, esercita pressioni affinché venga tenuto in debito conto il punto di vista europeo in materia contabile. Di fatto il meccanismo di *endorsement* da parte dell’ARC e dell’EFRAG si riduce, generalmente, ad una mera ratifica di quanto faticosamente elaborato all’interno dello IASB. Se dovesse decidersi di fare assumere agli IAS/IFRS un ruolo importante nella definizione della base imponibile europea è possibile che aumenti ulteriormente la pressione politica esercitata dai governi europei all’interno dello IASB per fare in modo di traghettare le decisioni dello stesso verso soluzioni guidate da considerazioni di tipo fiscale. La circostanza che i lavori dello IASB possano essere “inquinati” da considerazioni di tipo fiscale da parte dei governi dell’Unione Europea, potrebbe minare il delicato equilibrio con

³⁵⁵ Si veda M. POZZOLI, *Nuovi standard Ias “congelati” sino al 2009*, in *Il sole 24 ore* del 25 luglio 2006.

gli altri paesi rappresentanti all'interno dello IASB e far perdere credibilità all'intera istituzione³⁵⁶.

Sarebbe pertanto opportuno che i lavori dello IASB rimanessero ancorati all'obiettivo di migliorare la qualità e la comparabilità dell'informazione finanziaria lasciando la definizione di una base imponibile europea ad un successivo *step*.

3.4.2.5 *Il conflitto di attribuzioni fra CGE e IFRIC in materia di interpretazione delle regole sulla CCCTB.*

Come specificato nel paragrafo 3.3.3, le controversie in materia di interpretazione delle regole che presiedono alla determinazione della CCCTB saranno verosimilmente devolute, in ultimo grado, alla CGE³⁵⁷.

In presenza di un legame formale tra CCCTB e IAS/IFRS, si pone il dubbio sulla possibilità di devolvere alla giurisdizione della CGE cause la cui soluzione richiederebbe non tanto un'interpretazione di regole di natura tributaria, quanto un'interpretazione degli IAS/IFRS³⁵⁸. Riteniamo in proposito che non vi siano particolari motivi che ostacolino la competenza della CGE ad esprimersi sull'interpretazione di regole contabili che hanno un impatto sulla determinazione del reddito imponibile. In passato la CGE ha accettato di esprimersi su questioni riguardanti le regole contabili³⁵⁹.

³⁵⁶ W. SHÖN, *International Accounting Standards*, cit. p. 430.

³⁵⁷ Nei paesi in cui la dipendenza tra *tax accounting* e *financial accounting* è accentuata, si pone il dubbio se possano essere attribuite alla CGE questioni relative all'interpretazione di norme sulla redazione di bilancio che, stante il predetto legame, hanno un impatto sulla determinazione del reddito imponibile. Il dubbio è sollevato da W. SHÖN, *International Accounting Standards*, cit., p. 429 il quale cita due casi in cui la CGE ha accettato l'attribuzione di due cause aventi ad oggetto l'interpretazione della normativa contabile tedesca.

³⁵⁸ Nella causa C-306/99 (BIAO case) la corte di Amburgo aveva richiesto alla CGE un "*preliminary ruling*" su un problema concernente l'interpretazione della IV Direttiva Cee che avrebbe influito sulla decisione di una disputa di natura tributaria. L'allora avvocato generale Jacobs aveva richiesto alla CGE di rifiutarsi di esprimersi sulla questione in quanto non riteneva corretto che la CGE emettesse un *ruling* su una normativa europea armonizzata (la IV Direttiva CEE) che avrebbe avuto un impatto su di una normativa non armonizzata (quella della tassazione delle società).

³⁵⁹ Si veda CGE, 14 luglio 1999, C-257/97 e CGE, 7 gennaio 2003, C-306/99.

Come illustrato nel primo capitolo, in seno alla IASC foundation è costituito un organismo, l'IFRIC, deputato all'interpretazione dei principi contabili internazionali. Le interpretazioni degli *standards* internazionali vengono elaborate dal predetto organismo e sono formalmente approvate dallo IASB. È importante sottolineare che, al pari degli IAS/IFRS, anche le interpretazioni dell'IFRIC sono obbligatorie per le società che adottano gli IAS/IFRS.

Ciò posto, si pone il problema di quale debba essere il comportamento di una società di fronte ad interpretazioni emanate dall'IFRIC che dovessero essere smentite, in un caso concreto, dalla CGE.

Il problema si pone in quanto è verosimile che, un eventuale bocciatura di un'interpretazione da parte della CGE, non comporti una modifica della stessa da parte dell'IFRIC che, ricordiamo, è un organismo internazionale di matrice privatistica al cui interno sono rappresentati tanti Stati che non fanno parte dell'Unione Europea.

3.4.2.6 Alcune riflessioni di sintesi

Nei paragrafi precedenti abbiamo evidenziato una serie di ostacoli di tipo istituzionale che rendono problematico un legame formale e diretto della CCCTB agli IAS/IFRS.

In particolare si è visto come la natura privatistica dell'organo deputato all'emanazione degli IAS/IFRS sollevi alcuni problemi costituzionali negli ordinamenti degli Stati membri. Si è, inoltre, constatato come i tempi stretti che la Commissione Europea si è data per pervenire alla formulazione di una proposta legislativa in materia CCCTB non collimano con un utilizzo diffuso degli IAS/IFRS nei bilanci delle società europee. È stato poi evidenziato il pericolo, in termini di certezza della base imponibile, derivanti dall'eccessiva frenesia dell'attività dello IASB che continua a sfornare nuovi principi contabili e a modificare quelli già esistenti ed il rischio di rottura degli equilibri formati in seno allo IASB che potrebbero derivare dall'inquinamento dei principi IAS/IFRS con considerazioni di tipo fiscale. Si sono infine evidenziate le problematiche connesse al conflitto di attribuzioni che sorgerebbe tra CGE e IFRIC

nell'interpretazione degli elementi della CCCTB formalmente legati agli IAS/IFRS.

Le problematiche elencate hanno spinto la Commissione a rinunciare ad un legame formale e diretto tra CCCTB e IAS/IFRS³⁶⁰.

Tale rinuncia non equivale tuttavia ad affermare che gli IAS/IFRS non avranno alcun ruolo nella definizione delle regole della base imponibile europea. Al contrario, gli *standards* internazionali, pur in assenza di un legame formale con la CCCTB, restano l'unico vero punto di partenza da cui far scaturire, con i dovuti aggiustamenti, la base imponibile europea³⁶¹.

Al di là dei dubbi e le perplessità evidenziate, emerge più di tutti il fatto che mettere d'accordo 27 paesi sulla definizione degli elementi della base imponibile europea è un'impresa difficile, stante le diverse pratiche seguite in ogni Stato. L'esistenza di regole armonizzate in campo contabile rappresenta sicuramente un valido punto di partenza per affrontare tale difficile impresa.

La stessa Commissione ha precisato che “*gli IAS/IFRS saranno usati come strumento per definire la base in quanto forniscono un linguaggio e delle definizioni comuni*”³⁶². Nel definire gli elementi costitutivi della CCCTB, il gruppo di lavoro costituito in seno alla Commissione, stante le innumerevoli e variegate prassi seguite dai singoli Stati membri, non potrà che fare riferimento agli IAS/IFRS che, ancorché utilizzati da un limitato numero di società, rappresentano pur sempre l'unico *set* armonizzato di regole contabili da cui attingere le regole armonizzate per la definizione della base imponibile europea. Nel paragrafo successivo analizzeremo il potenziale contributo degli IAS/IFRS alla definizione degli elementi strutturali della base imponibile europea.

3.4.3 Il contributo degli IAS/IFRS alla definizione degli elementi strutturali della CCCTB

³⁶⁰ Si veda Comunicazione della Commissione Europea COM(2006) n. 157, cit., p. 7.

³⁶¹ In senso conforme si veda ABI, audizione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, proposte del sistema bancario per un miglioramento della fiscalità, in www.finanze.it, p. 47.

³⁶² Comunicazione della Commissione Europea COM(2006) n. 157, cit., p. 7.

La prima obiezione che viene in mente quando si esamina la possibilità di far derivare la base imponibile europea dagli IAS/IFRS e, più in generale, dal bilancio d'esercizio, attiene alle differenti finalità che caratterizzano le regole che presiedono alla formazione del bilancio e le regole che presiedono alla determinazione della base imponibile.

Mentre la finalità di un bilancio redatto in base agli IAS/IFRS consiste nel fornire all'investitore tutte le informazioni necessarie per fare in modo che questi compia le sue scelte di investimento in maniera avveduta, la finalità principale delle regole che presiedono alla determinazione della base imponibile consiste invece nel recuperare il gettito necessario per finanziare la spesa pubblica.

L' "*information purpose*" che caratterizza gli IAS/IFRS sarebbe incompatibile con le finalità proprie della base imponibile.

In proposito, preme subito sgombrare il campo da alcuni equivoci che, a nostro avviso, commette chi liquida come non esperibile il tentativo di disegnare la base imponibile europea partendo dagli IAS/IFRS in base alla considerazione che le regole contabili e le regole fiscali perseguono finalità differenti.

In primo luogo è da sottolineare come in tutti gli Stati membri esiste un legame, più o meno stretto, tra base imponibile e bilancio d'esercizio. Negare la possibilità teorica di tale legame equivarrebbe a non prendere atto dell'attuale situazione esistente nel contesto europeo.

Inoltre, seppur caratterizzate da finalità differenti, alcuni IAS/IFRS e le regole che presiedono alla determinazione della base imponibile presentano, a ben guardare, alcune analogie e sono ispirate ad i medesimi principi³⁶³.

La possibilità di utilizzare gli IAS/IFRS quale punto di partenza per il computo della CCCTB dipenderà dalla capacità delle regole contenute negli IAS/IFRS di integrare i requisiti fondamentali della base imponibile europea delineati nel paragrafo precedente: equità, neutralità, efficacia, semplicità, trasparenza, certezza, omogeneità e coerenza, flessibilità ed esecutività.

³⁶³ Per una rassegna delle principali analogie tra IAS/IFRS e le regole che presiedono alla determinazione del reddito imponibile negli Stati membri si veda M. GAMMIE, S. GIANNINI, A. KLEMM, A. OESTREICHER, P. PARASCANDOLO, C. SPENGLER, cit., appendice.

Come avuto modo di anticipare, tali principi possono confliggere tra di loro e condurre a soluzioni non univoche. Così, mentre il principio della semplicità farebbe propendere per un perfetto allineamento della base imponibile alle risultanze di bilancio, in quanto tale allineamento eviterebbe la gestione di complicati doppi binari sui valori civili e fiscali delle attività e delle passività, il principio della neutralità e della certezza impongono, con riferimento a determinate fattispecie, di una dipartita dalle risultanze di bilancio.

Nel seguito si evidenziano una serie di esempi in cui il bilancio complessivo dei principi sopra delineati, unitamente alla pratica osservata all'interno degli Stati membri³⁶⁴, suggeriscono di utilizzare le regole contenute negli IAS/IFRS anche per la definizione della CCCTB. Verranno altresì illustrati in casi in cui il conflitto tra alcuni dei menzionati principi suggerisce invece una dipartita della CCCTB dagli IAS/IFRS.

3.4.3.1 Esempi in cui è possibile far derivare la CCCTB dalle definizioni riportate negli IAS/IFRS.

Le rimanenze di magazzino

In base allo IAS 2, il criterio di valutazione delle rimanenze è il minore tra il costo ed il valore netto di realizzo.

E' stato argomentato che il valore netto di realizzo, trattandosi di una grandezza stimata³⁶⁵, è soggetta ad elevata discrezionalità e, conseguentemente, si

³⁶⁴ Le regole seguite all'interno degli Stati membri con riferimento alle diverse fattispecie analizzate nel testo sono tratte da IBFD, *European Tax Handbook*, Amsterdam, 2005

³⁶⁵ Lo IAS 2, par. 6 stabilisce che “il valore netto di realizzo è il prezzo di vendita stimato nel normale svolgimento dell'attività al netto dei costi stimati di completamento nonché di quelli stimati necessari per realizzare la vendita”. Il successivo par. 30 stabilisce che “le stime del valore netto di realizzo si basano sulla conoscenza più attendibile di cui si dispone al momento in cui vengono effettuate le stime dell'ammontare che si prevede di realizzare dalle rimanenze. Tali stime prendono in considerazione le oscillazioni dei prezzi o dei costi direttamente connessi a fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio nella misura in cui tali fatti confermano le condizioni esistenti al termine dell'esercizio”. Inoltre il par. 31 prevede che “le stime del valore netto di realizzo prendono in considerazione anche lo scopo per il quale il magazzino viene tenuto. Per esempio, il valore netto di realizzo della parte di magazzino tenuto per far fronte a vendite concluse o a contratti per la fornitura di servizi si basa sul prezzo di contratto”.

adatterebbe poco alle caratteristiche della CCCTB improntate ad una maggiore certezza ed obiettività³⁶⁶. Inoltre, il perfetto allineamento della CCCTB agli IAS/IFRS, con riferimento al magazzino, potrebbe comportare la deducibilità di componenti negativi non realizzati in un contesto in cui le plusvalenze derivanti dall'applicazione del *fair value* non dovrebbero trovare riconoscimento fiscale.

Tale situazione comporterebbe la violazione del principio di neutralità che richiede perfetta simmetria nel trattamento di componenti positivi e negativi di reddito aventi la medesima natura. Tuttavia, è da rilevare che, attualmente, il principio della valutazione al minore tra il costo ed il valore di mercato oltre ad essere previsto anche dalla IV Direttiva CEE, è recepito negli ordinamenti fiscali della maggior parte degli Stati membri³⁶⁷ e non sembra dar luogo a particolare problemi in termini di stabilità delle entrate.

Con riferimento alla configurazione di costo da utilizzare al fine di valutare le rimanenze di magazzino, lo IAS 2 prevede che, per i beni fungibili, il costo delle rimanenze deve essere attribuito adottando il metodo FIFO (*first in, first out*) ovvero il metodo del costo medio ponderato (CMP)³⁶⁸.

La maggior parte degli Stati membri prevede, quale configurazione di costo fiscale delle rimanenze di magazzino il FIFO od il CMP³⁶⁹ con la conseguenza che non dovrebbero esserci eccessivi problemi ad adottare i predetti metodi prescritti dagli IAS/IFRS anche con riferimento alla CCCTB.

³⁶⁶ C. NOBES, *A Conceptual Framework for the Taxable Income of Business and How to Apply it under IFRS*, Association of Chartered Certified Accountants, London, January 2004, p. 45.

³⁶⁷ Sembrano fare eccezione esclusivamente la Danimarca, Repubblica Ceca, Ungheria, Lituania e Slovacchia che impongono la valutazione del magazzino al costo senza consentire la deducibilità delle svalutazioni al minore valore di mercato. Cfr. M. GAMMIE, S. GIANNINI, A. KLEMM, A. OESTREICHER, P. PARASCANDOLO, C. SPENGLER, cit., Appendice 10.

³⁶⁸ Il metodo FIFO presuppone che le prime merci ad essere vendute siano quelle acquistate in data più remota, con la conseguenza che le merci che rimangono in magazzino sono quelle acquistate più recentemente. In un sistema economico caratterizzato dall'inflazione, tale metodo consente un adeguamento del valore del magazzino all'incremento dei prezzi. Secondo il metodo del costo medio ponderato, il costo di ciascun bene in rimanenza è pari alla media ponderata del costo di beni simili all'inizio dell'esercizio e il costo dei beni simili acquistati o prodotti durante l'esercizio. La media può essere calcolata su base periodica o continua in dipendenza della situazione dell'entità. Cfr. IAS 2, par. 27.

³⁶⁹ Molti Stati consentono anche l'adozione del metodo LIFO (*last in, first out*) in base al quale le merci in giacenza alla fine dell'esercizio sono quelle acquistate in data più remota.

Alla luce delle considerazioni svolte, si ritiene possibile utilizzare le nozioni e le regole utilizzate dagli IAS/IFRS con riferimento alla valutazione del magazzino anche nella definizione della CCCTB³⁷⁰.

Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma

Un ulteriore aspetto critico legato all'utilizzo degli IAS/IFRS quale punto di partenza per la definizione della base imponibile europea riguarda uno dei principi cardine degli IAS/IFRS, ossia il principio della prevalenza della sostanza sulla forma. In base a tale principio, le transazioni compiute dalla società devono essere rappresentate in bilancio sulla base della sostanza economica delle stesse, a prescindere dalla veste giuridica utilizzata.

Il predetto principio, oltre ad essere contenuto nel *Framework*, trova concreta applicazione con riferimento alla rappresentazione in bilancio di alcune specifiche operazioni.

Esempio classico è rappresentato dalla rappresentazione contabile del *leasing*.

Lo IAS 17 definisce il leasing come un “*contratto per mezzo del quale il locatore trasferisce al locatario, in cambio di un pagamento o di una serie di pagamenti, il diritto all'utilizzo di un bene per un periodo di tempo stabilito*”³⁷¹.

Lo IAS 17 distingue tra *leasing* finanziario e *leasing* operativo. Il primo è definito come un *leasing* che trasferisce sostanzialmente al conduttore tutti i rischi ed i benefici connessi alla proprietà del bene locato. Il *leasing* operativo è invece definito in via residuale rispetto al *leasing* finanziario³⁷².

In merito alla rappresentazione contabile, lo IAS 17 prevede che il *leasing* operativo sia contabilizzato da parte di entrambe le parti del contratto alla stregua di una normale locazione. Conseguentemente, il bene rimane iscritto nel bilancio del proprietario il quale imputa a conto economico i relativi ammortamenti ed i

³⁷⁰ Cfr. M. GAMMIE, S. GIANNINI, A. KLEMM, A. OESTREICHER, P. PARASCANDOLO, C. SPENGLER, cit., p. 55.

³⁷¹ Cfr. IAS 17, par. 4.

³⁷² Cfr. IAS 17, par. 4 il quale precisa che “*il leasing operativo è un leasing differente dal leasing finanziario*”

componenti positivi di reddito costituiti dai canoni. Il conduttore del bene in leasing addebiterà il proprio conto economico per un ammontare pari ai canoni maturati di anno in anno.

Nel leasing finanziario, invece, il locatore dovrà rilevare nelle attività dello stato patrimoniale un credito di valore pari all'investimento netto nell'operazione di *leasing*. Tale credito si ridurrà per l'importo corrispondente alla quota capitale dei canoni periodici percepiti. Lo stesso locatore rileverà nel conto economico, tra i ricavi, un provento finanziario corrispondente alla quota interessi compresa nei canoni periodici ricevuti. Il locatario dovrà rilevare, tra le attività dello stato patrimoniale il bene oggetto di *leasing* e tra le passività un debito di importo pari al minore tra il *fair value* del bene ricevuto in locazione ed il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti (determinati utilizzando il tasso di interessi implicito del leasing). La quota capitale dei canoni periodici pagati dovrà essere portata in riduzione del debito iscritto tra le passività dello stato patrimoniale, mentre la quota interessi dei canoni di leasing pagati verrà rilevata per competenza come onere finanziario nel conto economico. Il bene concesso in leasing è iscritto nello stato patrimoniale del locatario e conseguentemente ammortizzato.

Nella maggior parte degli Stati membri, dal punto di vista fiscale, il *leasing* (anche finanziario) viene trattato alla stregua di un normale noleggio con conseguente deducibilità in capo al conduttore dell'intero importo dei canoni di leasing maturati nell'esercizio e deducibilità, in capo al proprietario del bene locato, dei relativi ammortamenti.

Un'altra esemplificazione della concreta applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma si riscontra nelle condizioni richieste dallo IAS 39 per la "*derecognition*" delle attività finanziarie dal bilancio³⁷³. A tal fine non è infatti sufficiente procedere alla vendita dell'attività finanziaria, ma è altresì necessario che a questa si accompagni il trasferimento di tutti i rischi ed i benefici connessi all'attività ceduta.

³⁷³ Si veda IAS 39 par. 15-42.

Qualora non si verifichi quest'ultima condizione, l'attività, ancorché formalmente ceduta, deve continuare a figurare nel bilancio della società cedente. Ciò posto, si pone il dubbio se il principio di prevalenza della sostanza sulla forma possa trovare accoglimento nella definizione delle regole volte alla determinazione della CCCTB.

Il problema si pone per il fatto che in alcuni ordinamenti, in particolare in quelli dei paesi di *civil law*, l'inquadramento tributario delle operazioni poste in essere dai contribuenti è strettamente legato alla forma giuridica utilizzata e non alla sostanza economica sottostante all'operazione.

Esigenze di semplificazione nella determinazione della base imponibile europea condurrebbero ad accogliere, anche sul piano tributario, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, evitando così la complicata gestione di doppi binari sui valori civilistici e fiscali degli *assets*. Diversamente, l'esigenza di certezza nella definizione della base imponibile europea imporrebbe di dare rilevanza ad elementi oggettivamente riscontrabili, quali l'esistenza di un contratto di compravendita, anziché ad elementi scaturenti da valutazioni soggettive quali l'accertamento dell'effettivo trasferimento dei rischi e benefici connessi all'attività ceduta.

I lavori del CCCTB WG su talune problematiche quali il trattamento tributario dei beni in *leasing* sembrerebbero far propendere verso la rilevanza tributaria del principio di prevalenza della sostanza sulla forma previsto dagli IAS/IFRS.

Le commesse pluriennali

In base allo IAS 11, quando il risultato di una commessa a lungo termine può essere stimato con attendibilità, i ricavi ed i costi riferibili alla commessa a lungo termine devono essere rilevati, rispettivamente, come ricavo o costo in relazione allo stato di avanzamento dell'attività di commessa alla data di riferimento del bilancio³⁷⁴. Trattasi del cd. metodo della percentuale di completamento. Con riferimento alle pratiche fiscali seguite dagli Stati membri, alcuni, in linea con

³⁷⁴ Cfr. IAS 11, par. 22.

quanto previsto dagli IAS/IFRS, adottano, quale criterio di valutazione delle commesse a lungo termine, il metodo della percentuale di completamento³⁷⁵. Altri, come la Germania, il metodo della commessa completata³⁷⁶, altri ancora, come l'Italia, consentono di optare fra i due metodi.

Con riferimento alla determinazione della CCCTB, un allineamento agli IAS/IFRS, con riferimento alla valutazione delle commesse pluriennali, appare maggiormente ossequioso del principio di neutralità in quanto il metodo della percentuale di completamento sembra dare una visione più “reale” del reddito associato anno dopo anno alla commessa. Inoltre, spalmando i profitti associati alla commessa lungo la durata della stessa, il carico tributario verrebbe conseguentemente ripartito su più anni anziché gravare interamente sull'anno di ultimazione della commessa³⁷⁷.

3.4.3.2 Esempi in cui è appare necessario apportare agli IAS/IFRS alcuni aggiustamenti al fine di evitare eccessiva discrezionalità.

Ammortamento dei beni materiali

Lo IAS 16 prevede che il valore ammortizzabile di un bene debba essere ripartito, attraverso il processo di ammortamento, lungo la durata della sua vita utile³⁷⁸.

La vita utile di un bene viene definita in termini di utilità attesa dal bene da parte della società³⁷⁹. La stima della vita utile di un bene comporta l'esercizio di una valutazione soggettiva, fondata sull'esperienza degli amministratori.

³⁷⁵ Trattasi, in particolare di Regno Unito, Francia, Spagna.

³⁷⁶ In base a tale metodo, i costi ed i ricavi connessi alla commessa vengono rilevati esclusivamente nel bilancio dell'esercizio in cui la commessa viene completata.

³⁷⁷ Ciò potrebbe tuttavia sollevare problemi di liquidità per la società che si vedrebbe costretta a pagare le imposte su proventi non ancora incassati. In tal senso M. GAMMIE, S. GIANNINI, A. KLEMM, A. OESTREICHER, P. PARASCANDOLO, C. SPENGLER, cit., p. 55.

³⁷⁸ Cfr. IAS 16, par. 50.

³⁷⁹ Cfr. IAS 16, par. 56 precisa che, nella determinazione della vita utile di un bene sono considerati i seguenti fattori:

Lo IAS 16 non individua un particolare criterio di ammortamento lasciando libere le imprese di adottare il criterio ritenuto più rappresentativo dell'utilità ceduta dal bene nell'esercizio³⁸⁰.

Negli ordinamenti tributari degli Stati membri si assiste ad uno scenario di soluzioni piuttosto variegato che oscilla da un pieno riconoscimento fiscale della stima effettuata dagli amministratori nella determinazione del coefficiente d'ammortamento di un bene³⁸¹, alla statuizione, a cura della legge o delle autorità amministrative, di coefficienti di ammortamento per singola tipologia di bene o per categorie omogenee di beni. Nella maggior parte degli Stati membri viene utilizzato un criterio di ammortamento lineare. In alcuni Stati è tuttavia prevista la possibilità di effettuare anche ammortamenti decrescenti³⁸².

Con riguardo alla definizione della CCCTB, la soluzione ottimale, sia sotto il profilo della neutralità che della semplicità, sarebbe stimare nel modo più

-
- l'utilizzo atteso del bene. L'utilizzo è determinato facendo riferimento alla capacità attesa del bene o alla sua produzione fisica;
 - il deterioramento fisico, che dipende da fattori operativi quali il numero di turni nei quali il bene deve essere impiegato e il programma di riparazione e di manutenzione, e la cura e la manutenzione del bene mentre esso è inattivo;
 - l'obsolescenza tecnica o commerciale derivante da cambiamenti o da miglioramenti nella produzione, o da un cambiamento nella domanda di mercato per il prodotto o per il servizio prodotti dal bene;
 - le restrizioni legali o vincoli simili nell'utilizzo del bene, quali, per esempio, la data di scadenza della relativa locazione.

³⁸⁰ In proposito lo IAS 16, par. 60 precisa che il “*criterio di ammortamento utilizzato deve riflettere le modalità con le quali si suppone che i benefici economici futuri del bene siano utilizzati dall'entità. Il par. 62 dispone che si possono utilizzare vari criteri di ammortamento per ripartire sistematicamente il valore ammortizzabile di un bene durante la sua vita utile. Tali criteri includono il metodo a quote costanti, il metodo a quote proporzionali ai valori residui ed il metodo per unità di prodotto. Il metodo di ammortamento a quote costanti comporta una quota costante durante la vita utile. Il criterio a quote proporzionali ai valori residui comporta una quota di ammortamento decrescente durante la vita utile (cd. declining balance method). Il metodo per unità di prodotto risulta in una quota basata sull'utilizzo atteso o sulla produzione ottenuta dal bene. L'entità seleziona il metodo che riflette più fedelmente la modalità di consumo attesa dei benefici economici futuri generati da un bene. Tale metodo è applicato in modo uniforme da esercizio a esercizio a meno che si verifichi un cambiamento nella modalità di consumo attesa di tali benefici economici futuri*”.

³⁸¹ E' il caso dell'Estonia, Francia e Olanda.

³⁸² Così accade in Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Lussemburgo, Olanda, Spagna, Regno Unito, Repubblica Ceca, Latvia, Lituania.

accurato possibile la vita utile di ciascun bene e procedere allo stanziamento dei relativi ammortamenti in linea con quanto previsto dagli IAS/IFRS. Resta tuttavia il problema dell'eccessiva soggettività della stima della vita utile del bene. In proposito, il principio della certezza della base imponibile e dell'esecutività spingono verso la definizione di più rigorose ed oggettive regole attinenti all'individuazione della base sulla quale commisurare gli ammortamenti, dei metodi e coefficienti di ammortamento.

Con riferimento all'individuazione della base su cui commisurare gli ammortamenti deducibili, dovrebbe aversi riguardo al costo storico del bene in quanto elemento incontrovertibile. Il predetto costo non dovrebbe comprendere successive rivalutazioni in quanto le stesse non sarebbero tassate. Tale grandezza è altresì attualmente utilizzata in molti Stati membri.

Con riferimento al criterio di ammortamento, occorrerà scegliere se adottare un ammortamento a quote costanti ovvero un ammortamento a quote decrescenti. Come sopra accennato, la pratica attualmente in valsa in molti Stati prevede l'utilizzo di entrambi. Tale scelta non sembra tuttavia destare molte preoccupazioni in quanto, in termini di *present value*, a parità di coefficienti di ammortamenti, i due metodi conducono al medesimo risultato³⁸³.

Con riferimento ai coefficienti di ammortamento, in ossequio al principio della certezza e anche della semplicità, sarebbe opportuno prevedere aliquote di ammortamento fisse anziché limiti massimi o minimi. Inoltre, come emerso nell'ambito del sottogruppo di lavoro del CCCTB WG, le predette aliquote fisse dovrebbero riguardare categorie di beni aventi caratteristiche omogenee e non i beni considerati singolarmente³⁸⁴.

³⁸³ In tal senso cfr. M. GAMMIE, S. GIANNINI, A. KLEMM, A. OESTREICHER, P. PARASCANDOLO, C. SPENGLER, cit., p. 58.

³⁸⁴ La soluzione di adottare aliquote fisse di ammortamento potrebbe creare qualche problema a quegli Stati membri che utilizzano ammortamenti anticipati al fine di agevolare determinati investimenti. Tali incentivi dovranno rimanere fuori dalla base CCCTB in ossequio al principio di neutralità. Gli incentivi fiscali che spesso gli Stati accordano ad imprese con determinati requisiti non potranno più trovare accoglimento all'interno della base imponibile europea ma dovranno necessariamente essere accordati sotto forma di crediti d'imposta o contributi.

Costi di ricerca e sviluppo (R&D)

Le spese di ricerca e sviluppo rappresentano una particolare tipologia di spesa. Esistono infatti diverse ragioni che spingono ad agevolare tali spese dal punto di vista tributario al fine di promuovere la ricerca.

In proposito il trattamento tributario di tali spese differisce da Paese a Paese: alcuni prevedono la spesatura di tali costi nell'esercizio di sostenimento mentre altri prevedono la loro capitalizzazione ed il concorso alla formazione del reddito nell'arco di più anni mediante il processo di ammortamento³⁸⁵.

Lo IAS 38 distingue tra spese di ricerca e spese di sviluppo prevedendo la possibilità di capitalizzare esclusivamente queste ultime³⁸⁶.

In base al principio di neutralità il trattamento previsto dagli IAS/IFRS per le spese di R&D potrebbero trovare accoglimento anche sul piano tributario. Tuttavia, laddove le spese di sviluppo venissero capitalizzate, il principio di certezza della base imponibile richiede che vengano definite precise ed obiettive regole sulla tempistica, modalità ed aliquota degli ammortamenti.

³⁸⁵ In particolare i Paesi che prevedono la spesatura obbligatoria delle spese di R&D sono Austria, Germania e Latvia. I paesi che prevedono la facoltà di capitalizzare le spese di R&D sono Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Grecia, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Svezia, Spagna ed Ungheria. Irlanda, Regno Unito, Estonia e Slovacchia hanno prevedono le medesime regole recate dagli IAS/IFRS in tema di spese di R&D.

³⁸⁶ In particolare, lo IAS 38, par. 54 prevede che nessuna attività immateriale derivante dalla ricerca (o dalla fase di ricerca di un progetto interno) deve essere rilevata. Le spese di ricerca (o della fase di ricerca di un progetto interno) devono essere rilevate come costo nel momento in cui sono sostenute. Con riferimento alle spese di sviluppo, il paragrafo 57 dello IAS 38 prevede che un'attività immateriale derivante dallo sviluppo deve essere rilevata se, e solo se, la società può dimostrare quanto segue:

la fattibilità tecnica di completare l'attività immateriale in modo da essere disponibile per l'uso o per la vendita;

- la sua intenzione a completare l'attività immateriale per usarla o venderla;
- la sua capacità di usare o vendere l'attività immateriale;
- in quale modo l'attività immateriale genererà probabili benefici economici futuri. Tra le altre cose, la società può dimostrare l'esistenza di un mercato per il prodotto dell'attività immateriale o per l'attività immateriale stessa o, se deve essere usata per fini interni, l'utilità di tale attività immateriale;
- la disponibilità di risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo adeguate per completare lo sviluppo e per l'utilizzo o la vendita dell'attività immateriale;

Considerato che la ricerca rappresenta sicuramente un'attività da incentivare in tutta Europa, potrebbe anche decidersi di consentire un'immediata deduzione di tali spese nell'esercizio in cui vengono sostenute, a prescindere dal comportamento tenuto in sede di redazione del bilancio.

L'avviamento

Lo IAS 38 prevede che l'avviamento, trattandosi di un'attività immateriale con vita utile indefinita, non può essere ammortizzato ma deve essere sottoposto, alla fine di ogni anno, al test di *impairment* confrontando il valore contabile con il valore recuperabile³⁸⁷ e registrando una perdita di valore nel caso in cui quest'ultimo sia inferiore al primo³⁸⁸.

Nellastragrande maggioranza degli Stati membri, l'avviamento, dal punto di vista fiscale, è ammortizzabile a quote costanti in un periodo che oscilla tra i cinque e i venti anni³⁸⁹.

Con riferimento alle regole da prevedere per il trattamento fiscale dell'avviamento all'interno della CCCTB, è dunque verosimile che si scelga di prescrivere un ammortamento a quote costanti discostandosi così da quanto previsto dallo IAS 38. Tale soluzione appare in linea sia con il principio di semplicità e quello dell'esecutività. Contemporaneamente, il principio di neutralità richiederà che, così come le plusvalenze da valutazione non sono fiscalmente rilevanti, venga sancita l'irrelevanza fiscale di qualsiasi perdita di valore derivante dall'*impairment* dell'avviamento.

Accantonamenti per passività

-
- la sua capacità di valutare attendibilmente il costo attribuibile all'attività immateriale durante il suo sviluppo.

³⁸⁷In base allo IAS 36, par. 6, il valore recuperabile di un'attività generatrice di flussi finanziari è il maggiore tra il suo *fair value* (valore equo) dedotti i costi di vendita e il suo valore d'uso.

³⁸⁸Lo IAS 36, par. 10 e 80-110.

³⁸⁹Fanno eccezione esclusivamente Portogallo, Cipro, Latvia e Malta che non prevedono l'ammortamento dell'avviamento.

Lo IAS 37, par. 2, definisce gli accantonamenti come passività con scadenza ed ammontare incerti. Il base al medesimo principio, un accantonamento deve essere contabilmente rilevato se, e solo se:

- a) un'impresa ha un'obbligazione attuale (legale³⁹⁰ o implicita³⁹¹) quale risultato di un evento passato;
- b) è probabile (ossia più verosimile che non) che per adempiere all'obbligazione si renderà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici; e
- c) può essere effettuata una stima attendibile dell'importo derivante dall'adempimento dell'obbligazione.

In proposito, è bene precisare che lo IAS 37 non ammette la rilevazione in bilancio di accantonamenti a fronte di passività meramente potenziali. Tali ultime passività sono definite come obbligazioni possibili³⁹² ovvero obbligazioni effettive che tuttavia non soddisfano le condizioni sopra elencate in quanto o non è probabile che sarà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere all'obbligazione, oppure non può essere effettuata una stima sufficientemente attendibile dell'ammontare dell'obbligazione.

Come anticipato nel paragrafo 3.3.2, esistono differenti posizioni fra gli Stati membri con riferimento alla deducibilità degli accantonamenti. In particolare, alcuni Stati membri ne ammettono la deducibilità senza particolare condizioni³⁹³, altri Stati differiscono la deducibilità di tali componenti al momento in cui si

³⁹⁰ Lo IAS 37, par. 10 definisce obbligazione legale un'obbligazione che origina da:

- un contratto (tramite le proprie clausole esplicite o implicite);
- una normativa; o
- altre disposizioni di legge.

³⁹¹ In base allo IAS 37, par. 10, l'obbligazione implicita è un'obbligazione che deriva da operazioni poste in essere da un'impresa in cui:

a) risulta tramite un consolidato modello di prassi, politiche aziendali pubbliche o un annuncio corrente sufficientemente specifico

³⁹² trattasi di obbligazioni per le quali quanto deve ancora essere confermato se l'impresa abbia un'obbligazione attuale che può portare all'impiego di risorse atte a produrre benefici economico.

³⁹³ Austria, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Spagna, Regno Unito ed Estonia.

verifica l'onere a fronte del quale tali accantonamenti sono stanziati³⁹⁴, altri ancora ammettono la deducibilità degli accantonamenti a determinate condizioni ed entro ammontare definiti³⁹⁵.

Il principale ostacolo al pieno riconoscimento fiscale, nell'ambito della CCCTB, degli accantonamenti effettuati in base agli IAS/IFRS attiene al principio della certezza della base imponibile.

Tale principio porta a dare risalto al momento di realizzazione della spesa piuttosto che al momento di rilevazione in bilancio di un accantonamento e, conseguentemente imporrebbe una dipartita delle regole tributarie dalle regole previste dagli IAS/IFRS.

Tuttavia autorevole dottrina³⁹⁶ sottolinea come il rinvio della deducibilità degli accantonamenti al momento in cui si verifica l'onere a fronte del quale tali accantonamenti sono stanziati, potrebbe comportare dei problemi per quelle imprese che, al momento in cui viene riconosciuta la deducibilità dell'onere, non dispongono di imponibili capienti. Per porre rimedio a tali situazioni occorrerebbe prevedere dei meccanismi di *carry back* e *carry forward* delle perdite. Considerato che sono pochi gli Stati che prevedono meccanismi di *carry-back* delle perdite³⁹⁷ e che i meccanismi di *carry forward* differiscono notevolmente da Stato a Stato, la citata dottrina suggerisce l'opportunità di ammettere la deducibilità immediata degli accantonamenti.

La *fair value accounting* delle attività e passività

Uno degli aspetti più controversi dell'utilizzo degli IAS/IFRS quale punto di partenza per la definizione della CCCTB attiene alla rilevanza fiscale della cd. *fair value accounting*.

³⁹⁴ Lituania, Polonia, Grecia ed Ungheria.

³⁹⁵ Belgio, Italia, Portogallo, Svezia, Slovacchia, Slovenia, Cipro, Latvia, Repubblica Ceca, Malta, Danimarca, Finlandia.

³⁹⁶ W. SHÖN, *International Accounting Standards*, cit. p. 438.

³⁹⁷ Tali meccanismi sono previsti da Germania, Francia, Irlanda, Olanda e Italia.

Il tema della *fair value accounting* riguarda in particolar modo la valutazione delle attività e passività finanziarie e degli immobili detenuti a scopo di investimento.

Con riguardo alle attività finanziarie³⁹⁸, lo IAS 39 individua quattro categorie:

- attività finanziarie a *fair value* rilevato a conto economico (FVTPL)³⁹⁹;
- attività finanziarie possedute fino alla scadenza (HTM)⁴⁰⁰;
- finanziamenti e crediti (L&R)⁴⁰¹;
- attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS)⁴⁰².

³⁹⁸ Lo IAS 32 definisce attività finanziaria qualsiasi attività che sia:

- a) disponibilità liquida;
- b) uno strumento rappresentativo di capitale di un'altra entità;
- c) un diritto contrattuale:
 - a ricevere disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria da un'altra entità;
 - a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità alle condizioni che sono potenzialmente favorevoli all'entità; o
- d) un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell'entità ed è:
 - un non derivato per cui l'entità è o può essere obbligata a ricevere un numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità; o
 - un derivato che sarà o potrà essere regolato con modalità diverse dallo scambio di un importo fisso di disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità. A tal fine, gli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità non includono strumenti che siano a loro volta contratti per ricevere o consegnare in futuro strumenti rappresentativi di capitale dell'entità.

³⁹⁹ Tale categoria include i titoli detenuti in portafoglio per la negoziazione, i derivati di negoziazione e qualsiasi attività che, a prescindere dalla finalità dell'investimento, è designata, al momento della rilevazione iniziale, come attività finanziaria al *fair value* rilevato a conto economico (cd. *fair value option*).

⁴⁰⁰ Trattasi di attività, diverse dai derivati e dai crediti, che prevedono pagamenti fissi o determinabili e scadenza fissa e che un'entità ha oggettiva intenzione e capacità di possedere fino alla scadenza

⁴⁰¹ Trattasi di attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili che non sono quotati in un mercato attivo ad eccezione di:

- quelli che l'entità intende vendere immediatamente o a breve o quelli designati, al momento di rilevazione iniziale al *fair value* rilevato a conto economico;
- quelli che l'entità al momento di rilevazione iniziale ha designato come AFS; o
- quelli per cui il possessore può non recuperare sostanzialmente tutto l'investimento iniziale, non a causa del deterioramento del credito, che devono essere classificati come AFS.

⁴⁰² Quest'ultima categoria, rappresenta una fattispecie residuale rispetto alle altre.

Tutte le menzionate attività, in sede di prima iscrizione in bilancio devono essere rilevate al *fair value* alla data di acquisto maggiorato, per le categorie L&R, HTM e AFS, dei costi di transazione direttamente attribuibili all'acquisizione dell'attività.

Nelle valutazioni successive, le categorie FVTPL e AFS devono essere valutate al *fair value*⁴⁰³ mentre le categorie HTM e L&R devono essere valutate al costo ammortizzato⁴⁰⁴.

Con riguardo agli immobili detenuti a scopo di investimento⁴⁰⁵, lo IAS 40 prescrive che, in sede di prima iscrizione, i predetti immobili devono essere valutati al costo⁴⁰⁶. In sede di valutazione successiva i predetti immobili possono essere valutati alternativamente al costo ovvero al *fair value*.

Sia lo IAS 39 che lo IAS 40 definiscono il *fair value* come “*il corrispettivo al quale un'attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e indipendenti*”.

Per quanto concerne gli aspetti tributari, preme osservare che, all'interno dell'Unione Europea, la rilevanza tributaria delle plusvalenze derivanti dalla valutazioni al *fair value* delle attività finanziarie differisce da Stato a Stato. Con riferimento alla valutazione di titoli e partecipazioni, la maggioranza degli Stati

⁴⁰³ I componenti positivi o negativi di reddito rinvenienti dalla valutazione al *fair value* delle attività finanziarie appartenenti alla categoria FVTPL devono essere imputati a conto economico mentre quelli rinvenienti dalla valutazione delle attività finanziarie appartenenti alla categoria AFS devono essere imputati a patrimonio netto, salvo essere imputate a conto economico al momento del realizzo dell'attività.

⁴⁰⁴ Il costo ammortizzato consiste nel capitalizzare sul valore dell'attività finanziaria tutti i costi ed i ricavi ad essa connessi e fa concorrere gli stessi alla formazione del reddito attraverso il criterio del tasso di interesse effettivo.

⁴⁰⁵ Trattasi di proprietà immobiliari (terreni e fabbricati) possedute al fine di conseguire canoni di locazione o per l'apprezzamento del capitale investito o per entrambe le motivazioni. Cfr. IAS 40, par. 5.

⁴⁰⁶ Il costo di un investimento immobiliare acquisito comprende il prezzo di acquisto e qualsiasi spesa a esso direttamente attribuibile. Le spese direttamente attribuibili includono, ad esempio, i compensi professionali per la prestazione di servizi legali, le imposte per il trasferimento della proprietà degli immobili e qualsiasi altro costo dell'operazione.

membri non attribuisce rilevanza fiscale alle rivalutazioni operate in bilancio⁴⁰⁷. Alcuni Stati, tuttavia, vi danno rilevanza⁴⁰⁸.

Con riferimento alla CCCTB, la rilevanza tributaria delle plusvalenze derivanti dalla *fair value accounting* appare contrastare con alcuni principi fondamentali cui la CCCTB dovrebbe ispirarsi. In primo luogo, la *fair value accounting* dà luogo ad elevata incertezza e discrezionalità sia in capo alla società che all'amministrazione finanziaria. Quanto sopra si verifica in particolare in assenza di elementi oggettivi cui agganciare la valutazione. Tuttavia, anche qualora la rilevanza fiscale della *fair value accounting* fosse limitata a quelle attività per le quali esiste un "prezzo di mercato", potrebbero crearsi fenomeni distorsivi ed arbitraggi fiscali tra differenti tipi di investimenti.

Inoltre, e soprattutto, la *fair value accounting*, evidenzerebbe a conto economico un utile solo sperato e non realizzato con la conseguenza che, in caso di rilevanza fiscale di tali componenti reddituali, il contribuente potrebbe non disporre della liquidità necessaria per far fronte al pagamento delle imposte e potrebbe essere costretto a vendere l'attività per riuscire a reperire i soldi⁴⁰⁹.

Di converso, il criterio del costo storico, non solo rappresenta un elemento incontrovertibile e documentato, ma riduce altresì la volatilità del reddito imponibile e, conseguentemente, del gettito degli Stati.

Sulla base di tali premesse, appare evidente che, nella definizione della CCCTB, occorrerà rendere fiscalmente irrilevanti le valutazioni derivanti dall'applicazione della *fair value accounting*.

Appare altresì importante ribadire che, in ossequio al principio di neutralità, occorrerà escludere dalla CCCTB anche le minusvalenze derivanti dall'applicazione della *fair value accounting*.

⁴⁰⁷ In particolare, la rilevanza fiscale delle rivalutazioni delle attività finanziaria non è ammessa in Austria, Germania, Grecia, Irlanda, Svezia, Cipro, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Ungheria, Latria, Malta, Polonia, Slovacchia.

⁴⁰⁸ Danimarca, Regno Unito, Estonia.

⁴⁰⁹ Tale situazione configgerebbe pertanto con il principio delle capacità contributiva. Cfr. in proposito, M. GAMMIE, S. GIANNINI, A. KLEMM, A. OESTREICHER, P. PARASCANDOLO, C. SPENGLER, cit., p. 61, W. SHÖN, *International Accounting Standards*, cit. p. 439.

Con riferimento alle passività finanziarie, gli IAS/IFRS, a differenza delle direttive contabili, prevedono che le stesse siano valutate.

In particolare lo IAS 39 prevede che le passività finanziarie, dopo la rilevazione iniziale, siano valutate al costo ammortizzato, ad eccezione delle passività detenute a scopo di negoziazione ovvero di quelle per le quali si sia optato per la valutazione al *fair value* in sede di rilevazione iniziale⁴¹⁰.

In sede di determinazione della CCCTB occorrerà capire se attribuire o meno rilevanza tributaria alle valutazioni delle passività effettuate in base agli IAS/IFRS. Il problema si pone per il fatto che, in base all'impianto legislativo scaturito dalle Direttive contabili, in molti Stati membri, le passività non vengono valutate, rimanendo così ancorate al valore nominale dal punto di vista contabile e fiscale.

Con riferimento alle passività valutate al *fair value*, il principio di neutralità dovrebbe imporre una soluzione coerente con le conclusioni raggiunte in merito alla rilevanza fiscale della *fair value accounting*. Conseguentemente sembrerebbe opportuno sancire l'irrilevanza fiscale delle componenti reddituali rinvenienti dal *fair value* delle passività.

A conclusioni diverse potrebbe pervenirsi con riferimento alla valutazione delle passività al costo ammortizzato.

Tale ultimo criterio, più che un vero e proprio criterio di valutazione discrezionale, rappresenta un metodo di ripartizione lungo la durata dell'obbligazione di tutti i costi ed i ricavi ad essa associati. A differenza delle componenti reddituali derivanti dall'applicazione del *fair value*, il costo ammortizzato non solleva il problema della certezza delle componenti reddituali quanto, piuttosto, il problema della competenza di costi e ricavi che sono certi e definiti nel loro ammontare.

Con riferimento alla CCCTB, non essendovi esigenze di certezza della base imponibile da preservare, potrebbe dunque concludersi per la rilevanza tributaria

⁴¹⁰ Si veda IAS 39, par. 47.

delle componenti valutative derivanti dall'applicazione del fair value. Ciò in ossequio al principio della semplicità della base imponibile.

3.5 Conclusioni

Dalla prima proposta di direttiva sull'armonizzazione della base imponibile europea datata 1988 molte cose sono cambiate. La globalizzazione e la crescente apertura dei mercati hanno reso improrogabile una decisa azione da parte dell'Unione nella direzione di un miglioramento dell'efficienza del mercato interno. Se si vuole che le imprese europee possano competere con quelle d'oltre oceano, è indispensabile assicurare loro condizioni di sviluppo ed un quadro istituzionale che le agevoli ad uscire dai propri confini nazionali.

Il miglioramento delle condizioni di efficienza del mercato interno rappresenta una condizione imprescindibile per centrare l'obiettivo strategico che l'Unione europea si è data di diventare entro il 2010 *“l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo”*⁴¹¹.

Nell'ambito delle diverse problematiche da affrontare due sembrano avere precedenza assoluta:

- il miglioramento della comparabilità dell'informativa contabile rilasciata dalle imprese europee; e
- l'eliminazione degli ostacoli di natura fiscale all'attività transfrontaliera dei gruppi europei.

Con riferimento alla prima questione, l'Unione europea ha già adottato alcuni provvedimenti finalizzati a consentire alle imprese europee di adeguare la propria informativa contabile a quella in valsa nei mercati finanziari più avanzati.

Con il Regolamento 1606/2002 e le Direttive n. 65/2001 e 51/2003 si sono create le condizioni affinché tutte le imprese europee redigano il proprio bilancio di esercizio sulla base dei principi contabili internazionali emanati dallo IASB. Con

⁴¹¹ Si vedano le conclusioni della Presidenza del Consiglio Europeo di Lisbona (23 e 24 marzo 2000) in www.europa.eu.int.

una informativa di bilancio allineata agli IAS/IFRS le imprese europee potranno liberamente reperire le risorse finanziarie nei mercati finanziari di tutto il mondo. Al fine di migliorare l'efficienza del mercato interno si rende tuttavia indispensabile eliminare gli ostacoli fiscali alla tassazione dei gruppi d'impresa europei. Come abbiamo visto all'inizio di questo capitolo, tali ostacoli attengono essenzialmente all'esistenza di 27 sistemi differenti di determinazione delle imposte.

La proposta della Commissione europea di uniformare le regole per la determinazione della base imponibile delle società europee sembra riscuotere molti più consensi oggi di quanto non avvenne nel 1988. Solo 5 Stati membri manifestano apertamente la loro contrarietà al progetto⁴¹².

Le motivazioni di un allargamento del consenso rispetto al 1988 sono a mio avviso legate ad un processo di maturazione politica degli Stati che si sostanzia nella presa d'atto dell'impossibilità di conseguire l'obiettivo della crescita economica al di fuori del contesto europeo.

Il progetto della CCCTB, oltre ad essere un progetto politicamente ambizioso, è un progetto tecnicamente molto complesso.

Si pensi a quanto complicato possa essere mettere d'accordo 27 Stati membri sugli elementi strutturali della base imponibile europea. La pratica seguita all'interno degli Stati membri con riferimento ai singoli elementi della base imponibile appare assai eterogenea. In un contesto così eterogeneo, il fatto di disporre di regole contabili armonizzate rappresenta senz'altro un punto di forza ed un aiuto di non poco conto alle persone chiamate in queste ore a definire i contorni di una proposta legislativa per l'instaurazione della CCCTB.

Nei paragrafi precedenti abbiamo visto come esistono diversi ostacoli di tipo istituzionale che impediscono un legame formale e diretto tra la CCCTB e gli IAS/IFRS. La natura privatistica delle IASB e l'esiguo numero di società che

⁴¹² Da recenti consultazioni tenute dal Comitato affari economici e monetari del Parlamento europeo risulterebbe che 20 dei 27 Stati membri abbiano dato il loro supporto politico al progetto mentre sarebbero contrari Repubblica Ceca, Estonia, Irlanda, Slovacchia e Regno Unito.

utilizzano gli IAS/IFRS nella predisposizione del bilancio individuale sono solo alcuni degli ostacoli che hanno spinto la Commissione ad optare per una disciplina autonoma della CCCTB senza espliciti rinvii agli IAS/IFRS.

Cionondimeno, la stessa Commissione ritiene gli IAS/IFRS un valido punto di partenza da tenere in considerazione nel dibattito sugli elementi della CCCTB.

In proposito si è detto che, ancorché gli IAS/IFRS perseguono finalità differenti da quelle proprie delle regole volte alla determinazione del reddito imponibile, esistono alcune regole contenute negli IAS/IFRS in grado di soddisfare i requisiti fondamentali della base imponibile europea così come definiti dal CCCTB WG.

Nell'intento di apprezzare il contributo degli IAS/IFRS alla definizione degli elementi strutturali della CCCTB abbiamo individuato, osservando la pratica attualmente seguita nei sistemi fiscali degli Stati membri, quali delle regole contenute negli IAS/IFRS possono essere utilizzati per trarre utili definizioni degli elementi della CCCTB e quali invece necessitano di alcune modifiche.

Dalla nostra analisi possiamo trarre la conclusione che, ancorché nell'impossibilità di instaurare un legame formale e diretto tra CCCTB e gli IAS/IFRS, questi ultimi possono costituire un punto di partenza per la definizione della CCCTB. Punto di partenza inteso come linguaggio contabile condiviso da cui attingere la definizione degli elementi della CCCTB. Naturalmente, per le ragioni che abbiamo evidenziato, non sarà sempre possibile trasporre tout court gli IAS/IFRS all'interno delle regole che definiranno al CCCTB. Sarà infatti necessario apportare agli IAS/IFRS le modifiche necessarie per far fronte alle esigenze tipiche dei sistemi tributari.

Bibliografia:

ABI, Circolare, serie tributaria, n. 3 del 21 febbraio 2006

ABBOTT K.- SNIDAL D., *Hard and Soft Law in International Governance*, International Organization, 2000

ADAMO S., *Problemi di armonizzazione dell'informativa contabile. Processi-Attori-Strumenti. Un modello interpretativo*, Giuffrè, Milano 2001

ALBERTINAZZI G., *Sostanza e forma nel bilancio d'esercizio*, Milano 2002

ALBERTINAZZI G., *Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, definizioni teoriche e metodi applicativi*, in *Il bilancio secondo gli IAS*, M. COMOLI - F. CORNO, A. VIGANÒ (a cura di), Giuffrè, 2006

ALDESTAM M., *Soft Law and the State Aid Policy Area*, in *Soft Law in Governance and Regulation - An interdisciplinary analysis*, a cura di U. Morth, Cheltenham, UK - Northampton, MA, USA, 2004

AMADUZZI A., *Conflitto ed equilibrio di interessi nel bilancio dell'impresa*, Bari, Cacucci, 1949

ANTHONY R., *Financial accounting in non business organizations, an exploratory study of conceptual issues*, FASB, 1978

ASSONIME, Circ. n. 48 del 1° dicembre 2004

ASSONIME, Lett. Circ. del 1° febbraio 2005

AZZALI S., *Il sistema delle informazioni di bilancio. Il modello dell'international Accounting Standard Committee*, Giuffrè, 1996

BALZARINI P., *La natura giuridica dei principi contabili in alcuni paesi europei: Italia, Francia, Regno Unito, Germania*, in *Processi di formazione dei principi contabili in alcuni paesi europei*, a cura di A. Provasoli e A. Viganò, Edizioni Scientifiche Italiane, 1995

BENDOTTI F., *La tassazione dei gruppi in ambito europeo: scenari e prospettive future*, in *Fiscalità internazionale*, n. 6/2004

BENSTON G.J., *The Establishment and Enforcement of Accounting Standards: Method, Benefits and Costs*, in *Accounting and Business Research*, winter 1980

BIANCHI M.T. - DI SIENA M., *IAS/IFRS e fiscalità d'impresa: come cambiano i rapporti tra fisco e bilancio con l'avvento dei principi contabili internazionali*, Giuffrè, 2006

BORIA P., *L'integrazione "negativa" tra sistema fiscale nazionale ed ordinamento comunitario*, in *Diritto e pratica tributaria internazionale*, 2004

BROMWICH M., *The possibility of Partial Accounting Standards*, in *the Accounting review*, April 1980

BROWN P.R., *A descriptive analysis of select input bases of the Financial Accounting Standard Board*, in *Journal of Accounting Research*, spring 1981

CAMPEDELLI B., *Ragioneria internazionale - Principi contabili e di bilancio delle imprese e dei gruppi*, Giappichelli Editore, Torino, 1994

CAPALDO P., *Bilancio d'esercizio e informazione esterna*, in *Bilancio di esercizio e amministrazione delle imprese. Studi in onore di P. Onida*, Giuffrè, Milano, 1981

CARATOZZOLO M., *L'introduzione del "fair value" nella IV e VII direttiva comunitaria: una prima valutazione*, in *Società*, 2002

CARSBERG R., *The Role and future plans of the International Accounting Standards Committee*, in *Quaderni di finanza consob* n. 31, 1998

CASSESE A., *Diritto internazionale, I lineamenti*, Il Mulino, 2005

CERIONI L., *The Possible Introduction of Common Consolidated Base Taxation via Enhanced Cooperation: Some Open Issues*, *European Taxation*, Maggio 2006

CHENOK P.B., *AICPA: serving America's business and financial needs*, New comen Society, New York, 1988

CHIAPPETTA F., *L'armonizzazione contabile nella prospettiva degli emittenti*, in *Quaderni di Finanza Consob* n. 31, 1998

COLOMBO G.E., *Problemi in tema di bilancio consolidato*, in *I Gruppi di società*, Atti del convegno internazionale di studi tenutosi a Venezia il 16, 17, 18 novembre 1995, Milano 1996

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Directorate General for financial Institutions and Company Law, XV/27/88 - EN, *Preliminary draft proposal for a directive on the harmonization of rules for determining the taxable profits of undertaking*

CONTACT COMMITTEE ON THE ACCOUNTING DIRECTIVES, *An examination of the conformity between the international accounting standards and the European accounting directives*, European Commission, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 1996

COOPER D.J. - SHERER J.M., *The value of Corporate Accounting reports: arguments for a political economy of accounting*, in *Accounting, organizations and Society*, September 1984

DABBENE F., *Due passi avanti sullo IAS 39*, *Il sole* 24 ore del 10/09/2004

DE CAPITANI G., COMUZZI P., *La direttiva n. 2003/49/CEE in tema di interessi e royalties. Qualche primo commento*, in *Il fisco*, n. 29/2003

DEL SOLE A., *Il trasferimento delle perdite transfrontaliere: il caso Marks & Spencer*, in *Fiscalità Internazionale*, gennaio-febbraio 2006

DEL SOLE A., *L'armonizzazione dell'imposizione societaria nell'Unione europea*, in *Fiscalità Internazionale*, 2004

- DESAI M.A.- HINES J.R., *Evaluating International Tax Reform*, National Tax Journal 56 (3), 2003
- DI CAGNO N., *Sugli obiettivi dell'informazione contabile*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 1999
- DI CAGNO N., *Informazione contabile e bilancio d'esercizio (modello Comunitario e modello IAS/IFRS)*, Cacucci, Bari, 2004
- DI GREGORIO C. – MAINOLFI G. – SCAZZERI G., *L'imposta sulle società nell'Unione europea*, Il Sole 24 ore, 2005
- DI PIETRA R., *La cultura contabile nello scenario internazionale, istituzioni, principi ed esperienze*, Cedam, 2002
- DYCKMAN T.R., *Credibility and the formulation of Accounting Standards under the Financial Accounting Standards Board*, in Journal of Accounting Literature, n. 1, 1988
- EDWARDS J.D. - SHILDNECK B.J., *The AICPA first century*, in Management Accounting, september 1987
- EU COMMISSION COMMUNICATION, *Accounting harmonisation: a new strategy vis-à-vis international harmonisation*, COM 1995 (508) 14/11/1995
- EU COMMISSION COMMUNICATION, *EU Financial Reporting Strategy: the way forward*, COM/2000/359 del 13 giugno 2000
- EU COMMISSION COMUNICATION, *Towards an internal market without tax obstacles, a strategy for providing companies with a consolidated corporate tax base for their EU-wide activities*, COM (2001) 582, Brussels 23 ottobre 2001
- EU COMMISSION COMUNICATION, *An Internal Market without company tax obstacles achievements, ongoing initiatives and remaining challenges*, COM(2003) 726, Brussels 24 novembre 2003
- EU COMMISSION COMMUNICATION, *Implementing the Community Lisbon Program: Progress to date and next steps towards a Common Consolidated Corporate Tax Base*, COM(2006) n. 157, Brussels 5 aprile 2006
- EU COMMISSION COMMUNICATION, *Communication on the work of the European Union Joint Transfer Pricing Forum on transfer pricing documentation for associated enterprises in the EU"*, COM (2005) 543 Brussels, 7 novembre 2005
- EU COMMISSION COMMUNICATION, *Financial Services: building a framework for action*, COM/1998/625 Brussels 28 ottobre 1998
- EU COMMISSION RESOLUTION OJ NO C 140, 5 giugno 1979
- EU COMMISSION, *Briefing note Enhanced Cooperation in the Taxation Area*, Brussels, 4 aprile 2006, TAXUD/1/PhC/Ir DOC (05)
- EU COMMISSION, CCCTB WG, *Draft Terms of Reference & Rules of Procedure*, Brussels 26 ottobre 2004
- EU COMMISSION, CCCTB WG, *General Tax Principles*, Brussels, 10 dicembre 2004

EU COMMISSION, CCCTB WG, *Personal scope of the CCCTB*, Brussels 26 luglio 2006

EU COMMISSION, CCCTB WG, *Assets and Tax Depreciation*, Brussels 28 ottobre 2004, ID, *Intangible assets and tax depreciation*, Brussels, 21 febbraio 2005

EU COMMISSION, CCCTB WG, *An overview of the main issues that emerged during the discussion of tax depreciation of assets*, Brussels 24 maggio 2006

EU COMMISSION, CCCTB WG, *Reserves, Provisions and Liabilities*, Brussels, 1° marzo 2005

EU COMMISSION, CCCTB WG, *Taxable Income*, Brussels, 07 settembre 2005

EU COMMISSION, CCCTB WG, *An overview of the main issues that emerged at the second meeting of the subgroup on reserves, provisions and liabilities*, Brussels, 7 settembre 2005

EU COMMISSION, CCCTB WG, *International Aspects in the CCCTB*, Brussels 18 novembre 2005

EU COMMISSION, CCCTB WG, *Administrative and legal Framework - Questionnaire's*, 2 marzo 2006

EU COMMISSION, CCCTB WG, *Points for discussions on administrative and legal framework*, 19 maggio 2006

EU COMMISSION, CCCTB WG, *The Territorial Scope of the CCCTB*, Brussels 17 febbraio 2006

EU COMMISSION, CCCTB WG, *Issues related to group taxation*, Brussels, 5 maggio 2006

EU COMMISSION, CCCTB WG, *An overview of the main issues that emerged at the first meeting of the subgroup on group taxation*, Brussels 24 agosto 2006

EU COMMISSION, CCCTB WG, *Issues related to group taxation*, Brussels, 5 maggio 2006

EU COMMISSION, CCCTB WG, *Progress to date and future plans for the CCCTB*, Brussels, 20 November 2006

EU COMMISSION, Consultation Document, *The application of International accounting standards (IAS) in 2005 and the implication for the introduction of a consolidated corporate tax base for companies' Eu-wide activities*, Febbraio 2003

EU, EUROPEAN TAX SURVEY, Commission Staff Working Paper, *Company Taxation in the Internal Market*, SEC 1681, 23 ottobre 2001

EU, EUROPEAN TAX SURVEY, Commission Staff Working Paper, SEC(2004) 1128/2

EU, *Rules of procedure for the Accounting Regulatory Committee*, in www.europa.eu.int

EU, *Planned Implementation of the IAS Regulation (1606/2002) in the EU and EEA*, www.europa.eu.int

EU, DG XV, *Examination of the conformity between IAS 12 and the European Accounting Directives*, XV/7012/97

EU, DG XV, *Examination of the conformity between IAS 1 and the European Accounting Directives*, XV/7030/98

EU COMMISSION COMMUNICATION, *Financial Services implementing the framework for financial markets. Action plan*, COM 1999 (232)

EU, DG XV, *Examination of the conformity between IAS 35, IAS 36, IAS 37, IAS 38, IAS 22, IAS 16, IAS 28, IAS 31 and the European Accounting Directives*, XV/6010/99

EU, DG, XV, *Examination of the conformity between IAS 19 and the European Accounting Directives*, XV/6020/99

EU, DG, XV, *Examination of the conformity between IAS 32 and the European Accounting Directives*, XV/6026/99

FANTOZZI A., *L'attuazione della Direttiva Cee madre-figlia in Italia. Confronto tra la direttiva Cee e la legge italiana di attuazione*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 1993

FASB, *Facts About Fasb*, in www.fasb.org, 2005

FERRARI A., *L'informazione contabile e le scelte d'investimento del gestore professionale*, in *Quaderni di finanza consob* n. 31, 1998

FLOWER J., *The future shape of harmonization: the EU versus the IASC versus the SEC*, in *The European Accounting Review*, 1997

FONDAZIONE L. PACIOLI, *L'armonizzazione contabile nell'Unione Europea*, documento n. 13 del 22 maggio 2002

FONDAZIONE L. PACIOLI, *L'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) in Italia*, Doc. n. 23 del 25 luglio 2005

FONDAZIONE L. PACIOLI, *Quadro sistematico per la redazione e per presentazione del bilancio, finalità, destinatari, principi di redazione ed elementi di struttura di un bilancio IAS*, Documento n. 11 del 27 maggio 2003

FORTUNATO S., *Armonizzazione contabile fra sovranità nazionale e globalizzazione*, in *Rivista Delle Società*, marzo-giugno 1999

FRANCO A., *I principi contabili internazionali per le piccole e medie imprese: il progetto IASB standards for non-publicly accountable entities*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti* n. 2/2005

GALLO F., *Mercato unico e fiscalità: aspetti giuridici del coordinamento fiscale*, in *Rassegna tributaria*, 2000

GALLO F., *Il ruolo dell'imposizione dal trattato dell'Unione alla Costituzione Europea*, in *Rassegna tributaria*, 2003

- GAMMIE M., GIANNINI S., KLEMM A., OESTREICHER A., PARASCANDOLO P., SPENGLER C., *Achieving a Common Consolidated Corporate Tax Base in the EU*, December 2005
- GAMMIE M. -KLEMM A., *EU Corporate Tax Reform*, Brussels, 2001
- GARBARINO C., *Manuale di tassazione internazionale*, Ipsoa, 2005
- GARBARINO C., *La tassazione del reddito transnazionale: nozioni e principi generali*, in *Corriere Tributario*, 2002
- GIACCARI F., *Lineamenti di ragioneria internazionale*, Collana di economia aziendale, Cacucci Editore, Bari, 2005
- GIANNINI S., *L'evoluzione dei sistemi di imposizione societaria nei paesi dell'Unione europea e le prospettive di coordinamento comunitarie*, in *Diritto e pratica tributaria*, 2004
- GIORNETTI A., *I principi IAS/IFRS in Italia, l'interpretazione degli standards più significativi*, Giuffrè, 2005
- GIUSSANI A., *La compatibilità fra i principi contabili internazionali IAS/IFRS e quelli nazionali*, in *Rivista dei dottori commercialisti*, 2003
- GIUSTI A.M., *I principi contabili generalmente accettati: una rassegna*, *Rivista Italiana di ragioneria e di economia aziendale*, n. 5° - 6°, 1992
- GRAY S.J., *Toward a theory of cultural influence on the development of accounting system internationally*, *Abacus* March 1988
- GREGGI M., *La direttiva 2003/49/CE e la tassazione degli interessi e delle royalties*, in *Rassegna Tributaria*, n. 2/2004
- HAAS P., *Choosing to comply: Theorizing from International Relations and Comparative Politics*, in D. Shelton (a cura di) *Commitment and compliance. The role of Non-Binding Norms in the International Legal System*, Oxford University Press 2000
- HILLGENBERG H., "A fresh look at soft law", *EJIL*, 1999
- IBFD, *European Tax Handbook*, Amsterdam, 2005
- JACOBSSON K., *Between the Deliberation and Discipline: Soft Governance in EU Employment Policy in Soft Law in Governance and Regulation - An interdisciplinary analysis*, a cura di U. Morth, Cheltenham, UK - Northampton, MA, USA, 2004
- KLABBERS J., *Institutional ambivalence by Design: Soft Organizations in International Law*, *Nordic Journal of International Law*, 2001
- IASB, *Prefazione ai Principi Contabili Internazionali*, in *Principi Contabili Internazionali*, Il sole 24 ore 2001
- IASC FOUNDATION, *Review of the constitution-Proposals for Changes*, November 2004
- IOSCO, *Objectives and principles of Securities Regulation*, Maggio 2003

- IOSCO, *Report of the Technical Committee of the International Organization of Securities Commission*, Maggio 2000
- KAHLE H., *Internationale Rechnungslegung und ihre Auswirkungen auf Handels- und Steuerbilanz*, 2002
- KELLY J., *Going to New York*, in *Accountancy International*, giugno 1998
- KOHLER E.L., *Theories and practice*, in *The Accounting Review*, September 1939
- LANG M., *The Marks & Spencer Case – The Open Issues Following The ECJ's Final Word*, *European Taxation* 2/2006
- LANG M., *Presupposti costituzionali dell'armonizzazione del diritto tributario in Europa*, in AA.VV., *Trattato di diritto tributario, annuario*, Padova, 2001
- LEUZ C, PFAFF D., HOPWOOD A., *The economics and Politics of Accounting: international perspectives on research trends policy and practice*, Oxford University, 2004
- LODIN S.O. - GAMME M., *Home State Taxation*, Amsterdam 2001
- LOLLI A., *Il regolamento di adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS*, in *Nuove leggi civili commentate*, 2003
- LUPI R., *Concorrenza tra ordinamenti, Comunità europee e prelievo tributario*, in *Rassegna tributaria*, 2004
- MAINARDI M., *Il processo di convergenza contabile internazionale e l'applicazione del fair value agli "investment property"*, Padova, 2000
- MAISTO G., *Unione europea e coordinamento delle politiche fiscali degli Stati membri in materia di convenzioni internazionali*, in *Rivista di diritto tributario*, 2004
- MARINELLI U., *Ruolo e compiti dell'EFRAG – European Financial Reporting Advisory Group*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 2003
- MASINI C., *L'informazione esterna d'esercizio d'impresa e la certificazione*, in *Bilancio di esercizio e amministrazione delle imprese. Studi in onore di P. Onida*, Giuffrè, Milano, 1981
- MAYR S., *Il "rapporto Ruding" sull'armonizzazione fiscale nella CEE*, in *Corriere tributario*, n. 30/1992
- MEZZABOTTA C., *Contabilità internazionale – Aspetti introduttivi di una teoria delle differenze tra sistemi contabili*, EGEA, Milano, 1995
- MILLER P.B., *The Conceptual Framework: Myths and Realities*, in *Journal of Accountancy*, March 1985
- MORRA C.B., *Le fonti del diritto finanziario in Europa e il ruolo dell'autoregolamentazione*, Quaderni di ricerca n. 44 dell'Ente per gli studi monetari, bancari e finanziari Luigi Einaudi

- MORTON P.V., *Report on the CFE Forum 2003*, in *European Taxation*, luglio/agosto 2003
- MOSCONI M., *Il bilancio di esercizio in Italia, Francia, Germania e Regno Unito: un'analisi comparativa*, in *Elementi di ragioneria internazionale*, A. Viganò (a cura di), Egea, 1997
- MUSSELLI A., MUSSELLI A.C., *Transfer pricing*, Milano, 2003
- NOBES C.W. - PARKER R.H., *Comparative International Accounting*, Prentice Hall International, IV ed., 1995
- NOBES C., *A Conceptual Framework for the Taxable Income of Business and How to Apply it under IFRS*, Association of Chartered Certified Accountants, London, January 2004
- OECD, *Principles of corporate governance*, 1999
- OLIVIERI G., *Il bilancio consolidato*, in *Trattato delle Società per Azioni*, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, Utet, Torino, tomo 7*, 1994
- PALMA P., *Il pagamento di interessi e royalties alla luce della Direttiva n. 2003/49/CE*, in *Il fisco*, n. 47/2003
- PEASNELL K.V., *The function of a Conceptual Framework for Corporate Financial Reporting*, in *Accounting and business research*, autumn 1982
- PERRONE E., *Il linguaggio internazionale dei bilanci d'impresa*, Padova 1992
- PHILIPPS S.M. - ZECHER J.R., *The S.E.C. and the Public Interest*, MIT Press, Cambridge, Mass., 1981
- PIAZZA M., *Guida alla fiscalità internazionale*, Milano, 2002, p. 1045
- PICOLLI A., *Principi contabili internazionali*, Il Sole 24 Ore, 1998
- PICOLLI A., *Perché un nuovo convegno sui principi contabili internazionali*, relazione al convegno: Lo IASB e l'armonizzazione contabile europea: l'impatto sulle imprese italiane, tenutosi presso Assolombarda il 20 febbraio 2003, in *Rivista dei Dottori Commercialisti* n. 3/2003
- POSELLI M., *Linguaggio internazionale dei bilanci nello scenario europeo*, Giappichelli Editore, 2000
- POZZOLI M., *Elementi di international accounting, tratti evolutivi, approcci tecnico-aziendali e riflessi contabili*, Il sole 24 ore, 2001
- POZZOLI M. - ROSCINI VITALI F., *Guida operativa ai principi contabili internazionali*, Il Sole 24 ore, 2005
- POZZOLI M., *Nuovi standard Ias "congelati" sino al 2009*, in *Il sole 24 ore* del 25 luglio 2006
- PREVITS G.J. - MERINO B.D., *A history of Accounting in America*, The Ronald Press, New York, 1979

PROVASOLI A., *Il bilancio come strumento di comunicazione*, in *Economia e management* 1989

PROVASOLI A., *Il bilancio consolidato e lo schema di legge per l'attuazione della VII direttiva comunitaria*, in *La IV e la VII direttiva CEE nel progetto di attuazione*, a cura di A. Provasoli, Milano, 1989

QUADRI S., *Armonizzazione fiscale europea*, Torino, 2003

QUAGLI A., *Gli standards contabili statunitensi e dello IASC in rapporto con le regole italiane: un quadro di sintesi*, *Revisione contabile*, giugno 2000

Report of the Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions, in www.iosco.org/press/presscomm000517.html

Report to G7 Finance Ministers and Central Bank Governors on International Accounting Standards, in www.bis.org/publ/bcbs70.htm

RUSSO P. -CORDEIRO GUERRA R., *L'armonizzazione fiscale*, in *Rassegna tributaria*, 1990

ROUFFONRNIER-HALLER-WALTON, *Comptabilité internationale*, Viubert, Paris, 1997

ROLLE G., *Transfer pricing "protetto"*, in *Il sole 24 ore* del 2 novembre 2004

RUPPEL W., *GAAP for governments*, Field guide, John Wiley, New York, 2001

SACCHETTO C., *Manuale della tassazione in Europa*, Milano, 1993

SACCHETTO C., *Armonizzazione fiscale nella Comunità Europea*, Roma, 1997

SAMUELS J. - PIPER A., *International Accounting: a survey*, Croom Helm, London, 1985

SANNINO G., *Evoluzione dell'arte contabile e scenari economico - aziendali*, *La storia dei principi contabili nordamericani: il contributo dello "Special Committee on Co-operation with the Stock Exchange"*, Cedam, Padova, 1999

SCAZZERI G., *La giurisprudenza: integrazione fiscale negativa della Corte di giustizia CE*, in *L'imposta sulle società nell'Unione europea* Di Gregorio C. - Mainolfi G. - Scazzeri G. (a cura di), *Il Sole 24 ore*, 2005

SCETTRI S.-STRAMPELLI G., *il disposto dell'art. 2427-bis: le informazioni relative al valore equo fair value degli strumenti finanziari*, in *Commentario alla riforma delle società* diretto da Marchetti P, Bianchi L.A., Ghezzi F., Notari M. - *Obbligazioni e Bilancio artt. 2410-2435-bis*, a cura di Notari M. e Bianchi L.A., Giuffrè, 2005

SCHREIBER U., *Hat das Maßgeblichkeitsprinzip noch eine Zukunft?*, in *Budde/Moxter/Offerhaus (ed.), Festschrift für Heinrich Beisse*, 1997

SENDEN L., *Soft law, self-regulation and co-regulation in european law: where do they meet?*, in *EJCL*, vol 9.1, Gennaio 2005

- SHELTON D., *“Introduction: Law, Non-Law and the problem of soft law”* in D. Shelton (a cura di) *Commitment and compliance. The role of Non-Binding Norms in the International Legal System*, Oxford University Press 2000
- SHÖN W., *The future of legal capital*, in *European Business Organization Law Review*, 2004
- SHÖN W., *International Accounting Standards – A “starting point” for a Common European Tax Base?*, in *European Taxation*, October 2004
- SHÖN W., *The Odd Couple: A Common Future for Financial and Tax Accounting?*, *Tax Law Review*, Vol. 58, 2004
- SKOUSEN K.F., *An introduction to the S.E.C.*, South Western Publ., Cincinnati, 1987
- SPAVENTA L., *Adeguatezza dei principi contabili e del sistema dei controlli in relazione ai problemi sollevati dal caso Enron*, Audizione alla VI Commissione finanze, Camera dei Deputati 14 febbraio 2002
- STEVANATO D., *La tassazione dei gruppi europei: l’Home State Taxation quale alternativa al consolidato mondiale*, in *Rassegna Tributaria* n. 4/2003
- STOREY R.K., *The Search for Accounting Principles*, AICPA publication, New York, 1964
- STRAMPELLI G., *L’introduzione dei Principi IAS-IFRS e gli effetti sulla disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, in *Commentario alla riforma delle società diretto da Marchetti P, Bianchi L.A., Ghezzi F., Notari M. – Obbligazioni e Bilancio artt. 2410-2435-bis*, a cura di Notari M. e Bianchi L.A., Giuffrè, 2005
- SZTUCKI J., *Reflection on international “soft law”*, in L.Ramberg, O. Bring, S. Mahmoudi (a cura di), *Festschrift till Lars Hjerner*, 1990, Stockholm, Norsted
- TANZER M., *Zur Dogmatik des Maßgeblichkeitsgrundsatzes*, in Bertl/Egger/Gassner/Lang/Nowotny, *Die Maßgeblichkeit der handelsrechtlichen Gewinnermittlung für das Steuerrecht*, 2003
- TARIGO P., *Risultato economico di esercizio e reddito fiscale di impresa, esperienze straniere e prospettive comunitarie europee*, ECIG, 1990
- TAY J.S.W., PARKER R.H., *Measuring International Harmonization and Standardization*, in *Abacus*, 1990, vol. 26, n. 1
- TESAURO G., *Diritto Comunitario*, IV edizione, Cedam, 2005
- TESAURO F., *Profili della fiscalità comunitaria*, in *Bollettino Tributario*, 1988
- TESSITORE A., *Il bilancio di esercizio verso un sistema duale*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 2/2006
- TOSELLI G.A., *Il sistema US Gaap*, Contabilità finanza e controllo, 1999
- UKMAR V., *Progetti e possibili soluzioni dell’armonizzazione fiscale dell’UE*, in *Diritto e pratica tributaria*, 1995

- UN, *Standards and Regulations in International trade*, 1999
- VAN DER TAS L., *International accounting harmonization, A comment*, in *European accounting review*, n. 2, 1995
- K. VAN HULLE, *From Accounting Directives to International Accounting Standards*, in *The Economics and Politics of Accounting*, C. Leuz, D. Pfaff, A. Hopwood (a cura di), Oxford University, 2004
- VAN HULLE K., *International Accounting Standards and the Accounting Directives*, in *Quaderni di Finanza Consob*, n. 31, 1998
- VIGANÒ E., *L'impresa e il bilancio europeo*, Cedam, Padova, 1990
- VIGANÒ E., *L'economia aziendale e la ragioneria. Evoluzione e prospettive internazionali*, Padova, 1996
- VILLA N., *Lo IAS 39 avanza a passo di gambero, ora tocca alla UE*, *Italia Oggi* del 26 luglio 2004
- WELLENS K.- BORCHARDT G.M., *Soft Law in European Community Law*, *European Law Review*, 1989
- ZAMBON S., *Recenti tendenze nell'armonizzazione internazionale dell'informazione societaria: profili introduttivi*, in *Informazione societaria e nuovi processi di armonizzazione internazionale*, a cura di S. Zambon, Il Mulino, 2002
- ZANARDI P., *Cause delle diversità contabili internazionali*, in *Prisma*, n. 19/1991
- ZEFF S., *The coming confrontation on international accounting standards*, *Irish accounting review*, n. 2, 1998
- ZIZZO G., *I principi contabili internazionali nei rapporti tra determinazione del risultato di esercizio e determinazione del reddito imponibile*, in *Riv. Dir. Trib.* 11/2005
- ZURZOLO A., *La globalizzazione dei mercati e l'armonizzazione delle regole contabili*, in *Consob, quaderni di finanza*, n. 31/1998